

COMMISSIONE PER LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO NEL SUO COMPLESSO

Presidente:

Glauco Giostra

Componenti:

Paolo Borgna

Marcello Bortolato

Pasquale Bronzo

Stefania Carnevale

Laura Cesaris

Gherardo Colombo

Marta Costantino

Andrea De Bertolini

Alessandro De Federicis

Franco Dellacasa

Fabio Fiorentin

Carlo Fiorio

Fabio Gianfilippi

Luigi Kalb

Vania Maffeo

Antonella Marandola

Paolo Morozzo della Rocca

Riccardo Polidoro

Fabrizio Siracusano

Gabriele Terranova

Daniele Vicoli

Stefano Visonà

Luca Zevi

Proposta di riforma dell'ordinamento penitenziario

<u>Introduzione</u>	pag. 5
<u>Schede riassuntive tematiche</u>	pag. 10
Scheda “automatismi e preclusioni”	pag. 11
Scheda “semplificazioni e garanzie procedurali”	pag. 12
Scheda “vita detentiva, donne e carcere, stranieri e culto”	pag. 13
Scheda “lavoro”	pag. 15
Scheda “misure alternative alla detenzione e volontariato”	pag. 17
<u>Norme oggetto di intervento</u>	pag. 19
<u>a) Codice penale</u>	pag. 20
Art. 22 (Ergastolo)	
Art. 23 (Reclusione)	
Art. 25 (Arresto)	
Art. 176 (Liberazione Condizionale)	
Art. 177 (Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena)	
Art. 179 (Condizioni per la riabilitazione)	
Art. 230 comma 1, n. 2 (Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vigilata)	
<u>b) Codice di Procedura Penale</u>	pag. 28
Art. 656 (Esecuzione delle pene detentive)	
Art. 667 (Dubbio sull'identità fisica della persona detenuta)	
Art. 677 (Competenza per territorio)	
Art. 678 (Procedimento di sorveglianza)	
Art. 680 (Impugnazione di provvedimenti relativi alle misure di sicurezza)	
Art. 682 (Liberazione condizionale)	
<u>c) Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento Penitenziario)</u>	pag. 45
Art. 1 (Trattamento e rieducazione)	
Art. 4-bis (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti)	
Art. 4-ter (Scioglimento del cumulo)	
Art. 5 (Caratteristiche degli edifici penitenziari)	
Art. 6 (Locali di soggiorno e pernottamento)	
Art. 8 (Igiene personale)	
Art. 9 (Alimentazione)	
Art. 10 (Permanenza all'aperto)	
Art. 11 (Servizio sanitario)	
Art. 12 (Attrezzature per attività di lavoro di istruzione e ricreazione)	
Art. 13 (Individualizzazione del trattamento)	
Art. 14 (Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati)	
Art. 15 (Elementi del trattamento)	
Art. 16 (Regolamento dell'istituto)	

Art. 17 (Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa)
Art. 18 (Colloqui, *incontri intimi*, corrispondenza e informazione)
Art. 18-ter (Limitazioni e controlli della corrispondenza)
Art. 19 (Istruzione, *formazione e tirocini*)
Art. 20 (Lavoro)
Art. 20-bis (Modalità di organizzazione del lavoro)
Art. 20-ter (*Lavoro di pubblica utilità*)
Art. 21 (Lavoro all'esterno)
Art. 22 (Determinazione *della remunerazione*)
Art. 24 (Pignorabilità e sequestrabilità della remunerazione)
Art. 25-bis (Commissioni regionali per il lavoro penitenziario)
Art. 25-ter (*Assistenza per l'accesso alle prestazioni previdenziali ed assistenziali*)
Art. 26 (Religione e pratiche di culto)
Art. 27 (Attività culturali, ricreative e sportive)
Art. 28 (*Affettività e* rapporti con la famiglia)
Art. 30 (Permessi)
Art. 30-ter (Permessi premio)
Art. 30-quater (Concessione dei permessi premio ai recidivi)
Art. 31 (Costituzione delle rappresentanze dei detenuti e degli internati)
Art. 33 (Isolamento)
Art. 34 (Perquisizione personale)
Art. 35-bis (Reclamo giurisdizionale)
Art. 36 (Regime disciplinare)
Art. 40 (Autorità competente a deliberare le sanzioni)
Art. 42 (Trasferimenti)
Art. 43 (Dimissione)
Art. 45 (Assistenza alle famiglie *e aiuti economico-sociali*)
Art. 46 (Assistenza post-penitenziaria)
Art. 47 (Affidamento in prova al servizio sociale)
Art. 47-ter (Detenzione domiciliare)
Art. 47-quinquies (Detenzione domiciliare speciale)
Art. 48 (Regime di semilibertà)
Art. 50 (Ammissione alla Semilibertà)
Art. 51 (Sospensione e revoca della semilibertà)
Art. 51-bis (Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà)
Art. 51-ter (Sospensione cautelativa e revoca delle misure alternative)
Art. 54 (Liberazione anticipata)
Art. 54-bis (Liberazione condizionale)
Art. 54-ter (Revoca della liberazione condizionale e estinzione della pena)
Art. 57 (Legittimazione alla richiesta di misure)
Art. 57-bis (Criterio di minimo pregiudizio)
Art. 57-ter (Straniero privo di permesso di soggiorno)
Art. 58 (Comunicazioni e attività di controllo)
Art. 58-quater (Divieto di concessione dei benefici)
Art. 69-bis (Procedimento in materia di liberazione anticipata)
Art. 72 (Uffici locali di esecuzione penale esterna)
Art. 78 (Assistenti volontari)
Art. 80 (Personale dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena)

d) Altre norme

pag. 164

Art. 67, L. 24 novembre 1981, n. 689 (Inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione)
Art. 240, D. Lgs 28 luglio 1989, n. 271 (Trattamento sanitario del detenuto)

Art. 90 D.P.R. 309/90 (Sospensione della pena detentiva)
Art. 94 D.P.R. 309/90 (Affidamento in prova in casi particolari)
Art. 5, L. 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria)
Art. 6, D.lgs. 30 ottobre 1992, n. 444 (Attribuzioni dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria in materia di rapporti con gli enti locali, le regioni ed il servizio sanitario nazionale)
Art. 9-bis, D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, conv. in L. 28 novembre 1996, n. 608 (Disposizioni in materia di collocamento)
Art. 16 D. Lgs 25 luglio 1998, n. 286 (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione)
Art. 1, L. 26 novembre 2010, n. 199 (Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ai diciotto mesi)
Art. 2, commi 58-63, L. 28 giugno 2012, n. 92 (Ammortizzatori sociali)
Art. 47, D. Lgs. 15 giugno 2015 n. 81 (Disposizioni finali)

e) Norme transitorie pag. 191

f) D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento di Esecuzione) pag. 193

Art. 11 (Vitto giornaliero)
Art. 17 (Assistenza sanitaria)
Art. 20 (Disposizioni particolari per gli infermi e i seminfermi di mente)
Art. 29 (Programma individualizzato di trattamento)
Art. 35 (Detenuti e internati stranieri)
Art. 37 (Colloqui)
Art. 37-bis (*Gestione degli incontri e tutela dell'affettività*)
Art. 38 (Corrispondenza epistolare e telegrafica)
Art. 39 (Corrispondenza telefonica)
Art. 40 (Uso di apparecchi radio, di altri strumenti *e di tecnologie informatiche*)
Art. 41 (Corsi di istruzione a livello della scuola d'obbligo)
Art. 42 (Corsi di formazione professionale)
Art. 43 (Corsi di istruzione secondaria superiore e di istruzione e formazione professionale)
Art. 44 (Studi universitari e studi tecnici superiori)
Art. 45 (Benefici economici per gli studenti)
Art. 46 (Esclusione dai corsi di istruzione e di formazione professionale)
Art. 47 (Organizzazione del lavoro)
Art. 49 (Criteri di priorità per l'assegnazione al lavoro all'interno degli istituti)
Art. 50 (Obbligo del lavoro)
Art. 51 (Attività artigianali, intellettuali o artistiche)
Art. 52 (Lavoro a domicilio e lavoro agile)
Art. 56 (Prelievi sulla remunerazione)
Art. 57 (Peculio)
Art. 58 (Manifestazioni della libertà religiosa)
Art. 60 (Attività organizzate per i detenuti e gli internati che non lavorano)
Art. 73 (Isolamento)
Art. 76 (Ricompense)
Art. 88 (Trattamento del dimittendo)
Art. 96 (Istanza di affidamento in prova al servizio sociale e decisione)
Art. 104 (Liberazione condizionale)
Art. 118 (Uffici di esecuzione penale esterna)
Art. 120 (nomina degli assistenti volontari)
Art. 120-bis (attività degli assistenti volontari)
Art. 120-ter (cooperazione sociale)

Introduzione

Uno Stato che ispiri il proprio ordinamento al principio del recupero sociale dei condannati non dovrebbe tollerare che questi siano sottoposti ad una trama di norme e di disposizioni amministrative che ne paralizzano la capacità di autodeterminazione precludendo loro ogni possibilità di sviluppo della personalità e costringendoli, troppo spesso, a cercare semplicemente di *sopravvivere*, cioè di conformarsi passivamente alla schiacciante compressione di regole spersonalizzanti.

Focalizzato su tale prospettiva, lo sguardo al percorso che il nostro Paese ha compiuto non restituisce, purtroppo, un quadro confortante.

Se si riflette che dalla storica sentenza costituzionale n. 204 del 1974, ove si è solennemente affermato che il condannato è titolare del diritto a che, «verificandosi le condizioni poste dalla norma di diritto sostanziale, il protrarsi della realizzazione della pretesa punitiva venga riesaminato al fine di accertare se in effetti la quantità di pena espiata abbia o meno assolto positivamente al suo fine rieducativo», si è giunti, a quarant'anni di distanza, alla umiliazione della messa sotto tutela europea sancita dalla sentenza Torreggiani dell'8 gennaio 2013, si ha la sensazione di un sostanziale fallimento dell'Ordinamento penitenziario nato con la riforma del 1975 (legge 26 luglio 1975, n. 354) e dell'indifferibilità di un mutamento di passo – culturale prima ancora che normativo – che non può attendere una nuova condanna della Corte di Strasburgo per essere compiuto.

Il senso di questa ineludibile e urgente necessità è stato ben vivo in chi ha promosso un approccio inedito alla questione penitenziaria, istituendo gli Stati Generali dell'esecuzione penale: un laboratorio culturale composto da professori, magistrati, avvocati, operatori penitenziari, rappresentanti di associazioni, professionisti, ministri di culto, istituito tra il 2015 e il 2016 presso il Ministero della giustizia con l'obiettivo di accompagnare, sul versante culturale e scientifico, il percorso parlamentare del d.d.l. di delega oggi definitivamente legge e di sensibilizzare sull'oggetto della riforma l'opinione pubblica, nella consapevolezza che si tratta di tematiche da questa tradizionalmente poco sentite, se non apertamente avversate.

E la stessa volontà politica ha ispirato e sostenuto il percorso legislativo sfociato nella promulgazione della l. 103/2017, pur non riuscendo a impedire che, nel corso del suo tormentato *iter*, il disegno di legge-delega soffrisse incisive modifiche e ripensamenti, perdendo in parte la coerenza della sua originaria impostazione senza nulla guadagnare, peraltro, in determinatezza. Pur scontando una gestazione così difficile, la Delega ha posto le premesse per il varo della più importante riforma in materia penitenziaria dalla legge n. 354 del 1975, che già aveva concepito il detenuto come soggetto di diritti, con un “ribaltamento” del tradizionale assetto dei rapporti tra Amministrazione e detenuto nell'istituzione penitenziaria (sino ad allora, per dirla con Foucault, “*la chambre noire de la légalité*”), connotati dalla preminenza del principio di autorità.

La Commissione ha assunto come punto di riferimento nell'assolvere il proprio non facile mandato l'importante lascito degli Stati Generali e si è sentita particolarmente impegnata dal messaggio forte che promana da quell'importante contributo culturale volto ad una ricalibratura della fase dell'esecuzione penale sulle coordinate impresse dal dettato costituzionale.

Si delineano, allora, i tratti di un ordinamento penitenziario nel quale non possono trovare spazio, qualunque sia il delitto commesso, «trattamenti contrari al senso di umanità» (art. 27 comma 3 Cost.); qualsivoglia «violenza fisica e morale sulla persona sottoposta a restrizione di libertà (art. 13 comma 4 Cost.); pratiche di sottoposizione «a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti» (art. 3 CEDU). In questa cornice ideale, nessuna limitazione alla fruizione dei diritti fondamentali può essere mantenuta se non nei limiti della stretta necessità, poiché ogni restrizione gratuita lede la dignità della

persona ed ogni violazione della dignità del detenuto rende la pena illegittima (questo ha affermato, in sostanza, la Corte costituzionale con la sentenza n. 279 del 2013 in materia di differimento della pena nel caso di sovraffollamento carcerario). E infine: in ogni riforma “costituzionalmente orientata” la persona del detenuto dovrebbe essere considerata il “fine”, nella sua dignità di essere umano da recuperare, e non un “mezzo” per conseguire obiettivi diversi, neppure se afferenti ai valori massimi dello Stato, alla sicurezza sociale o al contrasto al terrorismo.

In questo contesto valoriale, un intervento riformatore dovrebbe mirare alla responsabilizzazione del condannato, per consentirgli di operare scelte consapevoli, evitando di sottoporlo a prassi infantilizzanti che lo privino di ogni capacità o possibilità di autodeterminazione.

Un ordinamento penitenziario che accolga ed attui i principi della Costituzione dovrebbe, inoltre, rifiutare, dal punto di vista ideale prima ancora che giuridico, presunzioni legali di irrecuperabilità sociale, dal momento che nessuna pena deve rimanere per sempre indifferente all’evoluzione psicologica e comportamentale del condannato, secondo un principio in più occasioni affermato dal Giudice delle leggi (*ex multis*, Corte cost., sent. 189/2010) e che non può non trovare concreta attuazione in una riforma che abbia a cuore la “messa a punto costituzionale” del sistema penitenziario. Non può, infatti, – come ha sottolineato anche la Corte di Strasburgo – essere annichilito il “diritto alla speranza”, che va riconosciuto al condannato (ad ogni condannato) e implica il dovere degli Stati di prevedere un riesame che permetta «di verificare se, durante l’esecuzione della pena, il detenuto abbia fatto dei progressi sulla via del riscatto tali che nessun motivo legittimo relativo alla pena permetta più di giustificare il suo mantenimento in detenzione» (CEDU, Grande Chambre, 9 luglio 2013, *Vinter e altri c. Regno Unito*).

Tuttavia, se esiste il “diritto alla speranza” per ogni detenuto di accedere a misure esterne e, alla fine, di recuperare la propria libertà – e l’ordinamento è tenuto a garantirlo – purtuttavia tale diritto deve avere necessario contraltare nella responsabilizzazione dell’interessato a comportamenti coerenti con l’impegno nel progetto rieducativo, così che il ricollocamento sociale della persona condannata non possa procedere se non in sincrono con il suo sempre maggiore grado di adesione alle regole del vivere civile e alla sua capacità di rispettare i limiti – a volte anche gravosi – che gli sono imposti anche dalle misure esterne al carcere.

Muovendo da tali premesse ideali si è sviluppato un complesso percorso di (ri)scrittura delle norme che – proprio per l’ampia latitudine dell’ideale posto a fondamento di tale ambizioso disegno – non poteva che coinvolgere l’intero *corpus* dell’esecuzione penitenziaria (la legge di ordinamento penitenziario, ma anche i codici penali sostanziale e processuale oltre a numerose leggi speciali, quali, a titolo di esempio, il testo unico sugli stupefacenti, la normativa giuslavoristica e quella sugli stranieri), per toccare, a volte, piani non immediatamente legati ai profili giuridici o giudiziari (si pensi all’importanza delle strutture architettoniche e, più in generale, dei “luoghi e spazi della pena”; al modello di vita detentiva; ai momenti di relazione degli operatori con il detenuto ed alla capacità degli stessi di incidere sul senso e sulla funzione della pena).

Il risultato che la Commissione si è impegnata a realizzare è stato, in definitiva, quello di una riforma che andasse al cuore della funzione della pena e ne valorizzasse le potenzialità di recupero sociale, anche attraverso una necessaria progressività trattamentale: progressività orientata alla rinuncia dell’opzione carcerocentrica in favore di una più coraggiosa scelta di recupero del soggetto delinquente mediante articolate misure di comunità (oltretutto, meno onerose per lo Stato e dotate di una efficacia risocializzante ben maggiore del carcere), sulla scorta del dettato costituzionale (art. 27 comma 3 Cost.) che allude significativamente non già alla *pena*, bensì a *pene* la cui comune finalità è la rieducazione del condannato.

Nel contesto detentivo – “male necessario” ed *extrema ratio* in assenza di ogni altra meno afflittiva soluzione – l’obiettivo perseguito è stato quello di innalzare il livello di tutela della dignità della persona detenuta o internata e quello di accrescere le possibilità che i suoi diritti fondamentali siano fruibili con le limitazioni minime rese necessarie da esigenze organizzative o preventive.

Sul piano attuativo queste opzioni ideali di fondo si sono tradotte nella - proposta di una riforma penitenziaria il cui contenuto si caratterizza, sul piano generale, anzitutto per l’introduzione di *norme-manifesto* (quali la nuova formulazione dell’art. 1, l. n. 354/75, volto a riportare al centro della definizione normativa di “trattamento e rieducazione” le indicazioni costituzionali sulla legalità e sulla finalizzazione della pena, quali consegnate dal terzo comma dell’articolo 27 della Costituzione; la modifica dell’art. 11 ord. penit., in materia di tutela della salute o dell’art. 20 in materia di accesso al lavoro), costruite quali “trasformatori permanenti di diritti fondamentali”, la cui riaffermazione nel corpo stesso della legge penitenziaria svolge, per un verso, la funzione di ribadire l’esigenza che l’amministrazione ne assicuri il rispetto e la fruizione all’interno del contesto penitenziario e, per l’altro verso, sgombera il campo da ogni possibile dubbio circa la tutelabilità *apud iudicem* dei medesimi.

Sul versante del trattamento penitenziario sono state, inoltre, introdotte disposizioni che mirano a favorire l’effettivo esercizio, da parte dei soggetti detenuti, di alcuni importanti diritti fondamentali che neppure lo *status detentionis* può del tutto comprimere. L’idea che la restrizione della libertà personale possa comportare una *capitis deminutio*, infatti, «è estranea al vigente ordinamento costituzionale, il quale si basa sul primato della persona umana e dei suoi diritti. I diritti inviolabili dell’uomo, il riconoscimento e la garanzia dei quali l’art. 2 della Costituzione pone tra i principi fondamentali dell’ordine giuridico, trovano nella condizione di coloro i quali sono sottoposti a una restrizione della libertà personale i limiti a essa inerenti (...), ma non sono affatto annullati da tale condizione» (Corte cost. n. 26/1999). Su questo fondamento ideale l’intervento ha riguardato numerosi settori della vita detentiva (in materia di affettività, di colloqui intimi, di condizione di vita materiale all’interno degli stabilimenti penitenziari, di modalità dinamiche con le quali è esercitata la sorveglianza; di implementazione delle opportunità di comunicazione con il mondo esterno e di accesso all’informazione).

Nella medesima prospettiva, si sono modellate norme volte a umanizzare l’esecuzione della pena (quali, a es., l’introduzione di una nuova ipotesi di permesso, concedibile per ragioni familiari di particolare rilevanza) e tutelare i soggetti che più facilmente possono subire pregiudizio dalla costrizione carceraria (in questa prospettiva, articolate disposizioni sono state approntate in favore delle detenute donne e a tutela delle possibili discriminazioni di genere e di orientamento sessuale).

Una particolare attenzione è stata, inoltre, dedicata alla tematica del lavoro, sulla premessa che quest’ultimo, pur essendo elemento principale del trattamento (art. 15 ord. penit.), soffre di un cronico e gravissimo problema di effettività, determinato principalmente dallo scarso sviluppo del mercato del lavoro penitenziario, sia in termini di numero di posti lavorativi che di qualità dell’offerta. Anche in questo settore, la Commissione si è mossa nella direttrice di contemperamento delle esigenze concrete dell’amministrazione e di quelle afferenti alla rivitalizzazione di uno strumento essenziale al ricollocamento sociale del detenuto, alla sua promozione umana (*labor omnia vincit, adsiduus*) ed al recupero della dignità del medesimo nel suo contesto familiare e sociale.

Una visione analoga ha guidato la Commissione nel modulare le forme e i termini delle attività riparative in favore della vittima del reato, non solo per armonizzare l’ordinamento interno alla ormai importante normativa nazionale ed europea (si veda, il D.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, con il quale l’Italia ha recepito la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che introduce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato

e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI), ma anche in chiave di recupero della collocazione sociale del reo, soprattutto nel caso si tratti di autore di reati nell'ambito familiare. Sotto questo importante profilo, una forte attenzione alla figura della persona offesa verrà dalla inedita disciplina della giustizia riparativa che altra Commissione si accinge a licenziare.

Un intervento di ampio respiro ha, infine, ispirato proposte mirate a favorire l'accesso alle misure alternative, abbattendo i tempi di decisione della magistratura di sorveglianza, creando corsie preferenziali alle decisioni favorevoli all'interessato (v. le modifiche all'art. 678 c.p.p.) e minimizzando, per quanto possibile, l'impatto di circostanze negative sopravvenute sulla permanenza del condannato nel circuito di esecuzione esterna al carcere (si vedano, a es., le modifiche alle procedure di cui agli artt. 51-*bis* e 51-*ter*, ord. penit.). Nella stessa direzione, si è proposto un esteso intervento di sterilizzazione delle numerose preclusioni alle misure extramurarie che – in ragione del titolo di reato per cui il soggetto è stato condannato o per lo *status* di recidivo del medesimo – costellano la legge penitenziaria.

Lo spostamento del baricentro dell'esecuzione penale verso le sanzioni di comunità è stato, peraltro, accompagnato da una selettiva rimodulazione dei presupposti per la concessione delle stesse e delle modalità per assicurare l'effettività del rispetto delle prescrizioni imposte.

La Commissione, muovendosi sulle coordinate tracciate dalla Delega, mentre ha proposto soluzioni normative coerenti con l'obiettivo di promuovere l'accesso dei condannati alle misure di comunità e disposizioni atte a rimuovere – per quanto consentito dai limiti imposti dai criteri direttivi – le preclusioni normative esistenti rispetto a tale obiettivo, è contestualmente intervenuta sia sul versante della responsabilizzazione del condannato, precisando e arricchendo il corredo prescrizionale delle misure alternative (in particolare, operando sulle disposizioni in materia di affidamento in prova al servizio sociale), sia modellando opportunamente la disciplina sul controllo dei soggetti ammessi all'esecuzione penale esterna (ai quali è stata dedicata una norma *ad hoc*).

La Commissione è ben consapevole dei limiti del lavoro licenziato e sottoposto agli interlocutori istituzionali. Non si tratta – o almeno non solo – delle criticità eventualmente ascrivibili alla responsabilità di quanti hanno contribuito alla sua realizzazione, o di quelle indotte dagli strettissimi margini temporali imposti e dalla concitata fase di fibrillazione del quadro politico; né delle inevitabili aporie dovute ai limiti tracciati dalla Delega, che ha imposto, in molti casi, scelte obbligate cui non corrispondevano le soluzioni più vicine alle sensibilità maturate in seno alla Commissione e – per inciso – neppure a quelle che avevano connotato inizialmente il disegno di legge-delega.

S'intende alludere, piuttosto, al fatto che un intervento sulla fase di esecuzione penitenziaria cui non corrisponda, a monte, una revisione complessiva del sistema sanzionatorio sconta – per così dire – una penalizzazione iniziale che si riflette necessariamente sulla coerenza del progetto riformatore e sulle sue capacità di imprimere al sistema penale nel suo complesso l'auspicata "rivoluzione copernicana": una rivoluzione in grado, da un lato, di porre fine, a livello edittale, al primato della pena detentiva grazie ad un articolato sistema di sanzioni extracarcerarie e, dall'altro, di emancipare l'ordinamento penitenziario dal compito di rimediare, *in executivis*, alla sua ipervalorizzazione, nel tentativo di attenuarne le ricadute nocive.

Non ci si nasconde neppure che le speranze di successo che una così vasta riforma meriterebbe esaudite sono strettamente legate alla volontà politica di operare gli indispensabili investimenti, in termini materiali e di risorse umane, affinché si possano assolvere le nuove incombenze.

A un sistema normativo che incentri il recupero sociale dei condannati sulla progressione nel trattamento e sulla centralità delle misure di comunità rispetto al carcere non può non corrispondere, infatti, sul versante amministrativo e organizzativo, una adeguata dotazione di personale incaricato di valutare il comportamento delle persone sottoposte a esecuzione penale e di fornire un efficace

sostegno ai percorsi di graduale reinserimento nella comunità esterna, oltre a una rivisitazione delle proporzioni quantitative fra personale addetto alla sorveglianza e quello operante nel settore della rieducazione. All'introduzione delle norme di nuovo conio deve, quindi, accompagnarsi, quale indispensabile corredo per garantirne l'effettività, un intervento urgente per rimediare alle attuali vacanze di personale che interessano gli organici dell'area giuridico-pedagogica, degli Uepe e degli Uffici di sorveglianza, già oggi in grave difficoltà.

In questa prospettiva, speciale importanza assume il ruolo che la proposta di riforma affida alla Polizia penitenziaria, della quale si raccomanda la valorizzazione e la formazione multidisciplinare, in modo che i suoi componenti sviluppino sempre più quelle competenze necessarie alla delicatissima funzione "anfibia", che sono chiamati ad assolvere: di agenti di custodia e di recupero, di controllori e di osservatori di prima prossimità. Da un lato, infatti, essi devono, sia garantire, *intramoenia*, la sicurezza degli operatori e dei detenuti – usando, nei confronti di questi, metodi rispettosi, ma se necessario, idonei a consentire un pronto recupero dell'ordine interno – sia controllare, *extramoenia*, l'osservanza delle prescrizioni impartite al condannato ammesso ad una misura di comunità. Dall'altro, essi devono sapersi avvalere delle opportunità offerte, nella realtà carceraria, dal privilegiato osservatorio della vigilanza dinamica e, nell'esecuzione esterna, dalla collaborazione con l'Uepe, per raccogliere preziosi elementi di conoscenza della personalità e delle potenzialità del condannato o dell'internato, che possano concorrere a meglio individualizzare il suo percorso di reinserimento.

È, altresì, forte la consapevolezza che saranno decisivi, dal punto di vista del successo della riforma, i risultati che gli Stati Generali possono avere conseguito nel sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche del carcere e dell'esecuzione penale. Se è vero, infatti, che anche le leggi, come le idee "camminano sulle gambe degli uomini", soltanto se i cittadini avranno pieno avviso del valore di civiltà connesso al rispetto dei diritti fondamentali delle persone detenute e al recupero sociale dei condannati queste proposte, nella misura in cui si cristallizzeranno in norme, avranno la possibilità di durare più oltre dell'*espace d'un matin*. E sarebbe davvero amaro se il destino di questa stagione riformatrice dipendesse dalla diffusissima convinzione che solo il carcere e non anche – e soprattutto – le misure di comunità svolgano efficacemente la funzione di garantire la sicurezza dei cittadini. In effetti, statisticamente risulta vero il contrario: ben il sessantanove per cento delle persone che hanno scontato la pena in regime carcerario, infatti, una volta uscito dal carcere commette nuovi reati e rientra nel circuito detentivo, mentre soltanto il diciannove per cento di coloro che hanno avuto accesso all'esecuzione penale esterna ritorna a delinquere. Le ragioni di questa assai significativa differenza sono molteplici, ma sicuramente una delle rilevanti consiste nel fatto che per gli ammessi alle misure di comunità è previsto e attuato un accompagnamento verso l'acquisizione del senso di responsabilità nei confronti degli altri, supporto che, generalmente, manca negli istituti penitenziari, dove chi vi è recluso, quotidianamente in contatto con altri autori di reato, instaura relazioni che spesso indirizzano su strade senza ritorno quelle negative scelte di vita che il trattamento rieducativo – se fosse dispensato con le necessarie risorse – potrebbe, invece, contribuire a far definitivamente abbandonare.

Si guarda, per questa ragione, con preoccupazione alla eventualità che la proposta che qui si sottopone all'attenzione possa non essere recepita dal legislatore in tutte le sue parti o che, se pure integralmente condivisa, possa scontrarsi con la crisi di rigetto di un'opinione pubblica confusa e impaurita dal clima di insicurezza alimentato, troppo spesso, dagli organi dell'informazione. Circostanze, la seconda più della prima, che provocherebbero inevitabilmente l'offuscamento del disegno riformatore complessivo e – in ultima analisi – sancirebbero la sconfitta di quei principi ideali che, con serena convinzione, sono stati posti alla base di questo difficile lavoro.

Schede riassuntive tematiche

In questa sezione la Proposta di riforma viene articolata secondo le principali aree tematiche, indicando i criteri di Delega interessati e gli articoli che ne danno attuazione, ripartiti per fonti normative. È possibile che lo stesso criterio o lo stesso articolo sia riportato, ratione materiae, in più schede tematiche. Sia nei titoli che nel corpo dei singoli articoli l'uso del carattere grassetto sta ad evidenziare la novità rispetto alla normativa vigente.

AUTOMATISMI E PRECLUSIONI

Criteri delega

e) automatismi e preclusioni

Norme oggetto di intervento

Codice Penale

Art. 176 (Liberazione Condizionale)

Art. 179 (Condizioni per la riabilitazione)

Codice di Procedura Penale:

Art. 656 (Esecuzione delle pene detentive)

Leggi Speciali:

Art. 90 D.P.R. 309/90 (Sospensione della pena detentiva)

Art. 94 D.P.R. 309/90 (Affidamento in prova in casi particolari)

Art. 67, L. 24 novembre 1981, n. 689 (Inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione)

Art. 1, L. 26 novembre 2010, n. 199 (Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ai diciotto mesi)

Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento Penitenziario):

Art. 4-bis (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti)

Art. 4-ter (Scioglimento del cumulo)

Art. 21 (Lavoro all'esterno)

Art. 30-ter (Permessi premio)

Art. 30-quater (Concessione dei permessi premio ai recidivi)

Art. 47-ter (Detenzione domiciliare)

Art. 47-quinquies (Detenzione domiciliare speciale)

Art. 50 (Ammissione alla Semilibertà)

Art. 51 (Sospensione e revoca della semilibertà)

Art. 58-quater (Divieto di concessione dei benefici)

SEMPLIFICAZIONI E GARANZIE PROCEDIMENTALI

Criteri delega

- a) semplificazione delle procedure
- c) accesso alle misure alternative
- i) collegamenti audiovisivi

Norme oggetto di intervento

Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento Penitenziario)

- Art. 11 (Servizio sanitario)
- Art. 18 (Colloqui, *incontri intimi*, corrispondenza e informazione)
- Art. 18-ter (Limitazioni e controlli della corrispondenza)
- Art. 30 (Permessi)
- Art. 35-bis (Reclamo giurisdizionale)
- Art. 47 (Affidamento in prova al servizio sociale)
- Art. 69-bis (Procedimento in materia di liberazione anticipata)
- Art. 78 (Assistenti volontari)

D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento di Esecuzione)

- Art. 17 (Assistenza sanitaria)
- Art. 37 (Colloqui)
- Art. 38 (Corrispondenza epistolare e telegrafica)
- Art. 39 (Corrispondenza telefonica)
- Art. 56 (Prelievi sulla remunerazione)

Codice di Procedura Penale

- Art. 656 (Esecuzione delle pene detentive)
- Art. 667 (Dubbio sull'identità fisica della persona detenuta)
- Art. 677 (Competenza per territorio)
- Art. 678 (Procedimento di sorveglianza)
- Art. 680 (Impugnazione di provvedimenti relativi alle misure di sicurezza)

D. LGS. 28 LUGLIO 1989, n. 271 (Norme di coordinamento del codice di procedura penale)

- Art. 240 (Trattamento sanitario del detenuto)

VITA DETENTIVA, DONNE E CARCERE, STRANIERI E CULTO

Criteri delega

- i) collegamenti audiovisivi
- n) affettività
- o) stranieri
- r) dignità e responsabilizzazione
- s) detenute madri
- t) donne
- v) libertà di culto

Norme oggetto di intervento

Codice Penale

- Art. 22 (Ergastolo)
- Art. 23 (Reclusione)
- Art. 25 (Arresto)

Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento Penitenziario)

- Art. 1 (Trattamento e rieducazione)
- Art. 5 (Caratteristiche degli edifici penitenziari)
- Art. 6 (Locali di soggiorno e pernottamento)
- Art. 8 (Igiene personale)
- Art. 9 (Alimentazione)
- Art. 10 (Permanenza all'aperto)
- Art. 11 (Servizio sanitario)
- Art. 12 (Attrezzature per attività di lavoro di istruzione e ricreazione)
- Art. 13 (Individualizzazione del trattamento)
- Art. 14 (Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati)
- Art. 15 (Elementi del trattamento)
- Art. 18 (Colloqui, *incontri intimi*, corrispondenza e informazione)
- Art. 19 (Istruzione, *formazione e tirocini*)
- Art. 26 (Religione e pratiche di culto)
- Art. 27 (Attività culturali, ricreative e sportive)
- Art. 28 (*Affettività e* rapporti con la famiglia)
- Art. 30 (Permessi)
- Art. 31 (Costituzione delle rappresentanze dei detenuti e degli internati)
- Art. 33 (Isolamento)
- Art. 34 (Perquisizione personale)
- Art. 36 (Regime disciplinare)
- Art. 40 (Consiglio di disciplina)
- Art. 42 (Trasferimenti)
- Art. 45 (Assistenza alle famiglie *e aiuti economico-sociali*)
- Art. 47 (Affidamento in prova al servizio sociale)
- Art. 80 (Personale dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena)

Norma transitoria

- Art. 1 (*Disposizione transitoria per l'esercizio del diritto all'affettività delle persone detenute ed internate negli istituti penitenziari*)

D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento di Esecuzione)

Art. 11 (Vitto giornaliero)

Art. 29 (Programma individualizzato di trattamento)

Art. 35 (Detenuti e internati stranieri)

Art. 37 (Colloqui)

Art. 37-bis (*Gestione degli incontri e tutela dell'affettività*)

Art. 39 (Corrispondenza telefonica)

Art. 40 (Uso di apparecchi radio, di altri strumenti *e di tecnologie informatiche*)

Art. 41 (Corsi di istruzione a livello della scuola d'obbligo)

Art. 42 (Corsi di formazione professionale)

Art. 58 (Manifestazioni della libertà religiosa)

LAVORO

Criteri delega

g) lavoro

Norme oggetto di intervento

Codice Penale

Art. 22 (Ergastolo)

Art. 23 (Reclusione)

Art. 25 (Arresto)

Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento Penitenziario)

Art. 15 (Elementi del trattamento)

Art. 20 (Lavoro)

Art. 20-bis (Modalità di organizzazione del lavoro)

Art. 20-ter (*Lavoro di pubblica utilità*)

Art. 21 (Lavoro all'esterno)

Art. 22 (Determinazione *della remunerazione*)

Art. 24 (Pignorabilità e sequestrabilità della remunerazione)

Art. 25-bis (Commissioni regionali per il lavoro penitenziario)

Art. 25-ter (*Assistenza per l'accesso alle prestazioni previdenziali ed assistenziali*)

Art. 46 (Assistenza post-penitenziaria)

Art. 54 (Liberazione anticipata)

Norma transitoria

art. XXXXX

Legislazione complementare

art. 6, d.lgs 30 ottobre 1992, n. 444 (Attribuzioni dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria in materia di rapporti con gli enti locali, le regioni ed il servizio sanitario nazionale)

art. 9-bis, d.l. 1 ottobre 1996, n. 510, conv. in l. 28 novembre 1996, n. 608 (Disposizioni in materia di collocamento)

art. 47, d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81 (Disposizioni finali)

art. 2, commi 58-63, l. 28 giugno 2012, n. 92 (Ammortizzatori sociali)

D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento di Esecuzione)

Art. 20 (Disposizioni particolari per gli infermi e i seminfermi di mente)

Art. 43 (Corsi di istruzione secondaria superiore e di istruzione e formazione professionale)

Art. 44 (Studi universitari e studi tecnici superiori)

Art. 45 (Benefici economici per gli studenti)

Art. 46 (Esclusione dai corsi di istruzione e di formazione professionale)

Art. 47 (Organizzazione del lavoro)

Art. 49 (Criteri di priorità per l'assegnazione al lavoro all'interno degli istituti)

Art. 50 (Obbligo del lavoro)

Art. 51 (Attività artigianali, intellettuali o artistiche)

Art. 52 (Lavoro a domicilio e lavoro agile)

Art. 56 (Prelievi sulla remunerazione)

Art. 57 (Peculio)

Art. 60 (Attività organizzate per i detenuti e gli internati che non lavorano)

Art. 73 (Isolamento)

Art. 76 (Ricompense)

Art. 88 (Trattamento del dimittendo)

Art. 96 (Istanza di affidamento in prova al servizio sociale e decisione)

MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE E VOLONTARIATO

Criteri delega

- b) presupposti delle misure alternative
- d) osservazione scientifica
- h) volontariato

Norme oggetto di intervento

Codice Penale

- Art. 176** (Liberazione Condizionale)
- Art. 177** (Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena)
- Art. 230 comma 1, n. 2 è abrogato** (Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vigilata)

Codice di Procedura Penale

- Art. 656** (Esecuzione delle pene detentive)
- Art. 682** (Liberazione condizionale)

Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento Penitenziario)

- Art. 16** (Regolamento dell'istituto)
- Art. 17** (Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa)
- Art. 47** (Affidamento in prova al servizio sociale)
- Art. 47-ter** (Detenzione domiciliare)
- Art. 47-quinquies** (Detenzione domiciliare speciale)
- Art. 48** (Regime di semilibertà)
- Art. 50** (Ammissione alla semilibertà)
- Art. 51** (Sospensione e revoca della semilibertà)
- Art. 51-quater** (Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà)
- Art. 51-quinquies** (Sospensione cautelativa delle misure alternative)
- Art. 54-bis** (Liberazione condizionale)
- Art. 54 ter** (Revoca della liberazione condizionale e estinzione della pena)
- Art. 57** (Legittimazione alla richiesta di misure alternative)
- Art. 57-bis** (criteri di scelta delle misure alternative alla detenzione)
- Art. 57-ter** (Straniero privo di permesso di soggiorno)
- Art. 72** (Uffici locali di esecuzione penale esterna)
- Art. 78** (Assistenti volontari)

D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento di Esecuzione)

- Art. 96** (Istanza di affidamento in prova al servizio sociale e decisione)
- Art. 104** (Liberazione condizionale)
- Art. 118** (Uffici di esecuzione penale esterna)
- Art. 120** (nomina degli assistenti volontari)
- Art. 120-bis** (attività degli assistenti volontari)
- Art. 120-ter** (cooperazione sociale)

Leggi Speciali

- Art. 5, L. 15 dicembre 1990, n. 395** (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria)

Art. 16 D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286 (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione)

Art. 1, L. 26 novembre 2010, n. 199 (Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ai diciotto mesi)

Norme oggetto di intervento

*In questa sezione vengono riportate per esteso tutte le disposizioni in cui si articola la Proposta di riforma, ripartite per fonti normative. Sia nei titoli che nel corpo dei singoli articoli l'uso del carattere grassetto sta ad evidenziare la novità rispetto alla normativa vigente. Nel quadro sinottico la colonna a sinistra riporta soltanto i commi dell'articolo che sono stati oggetto di modifica (**grassetto**) o di soppressione (~~barrato~~); la colonna centrale riporta il testo dell'articolo completo con i commi vigenti (in azzurro) e quelli oggetto di modifica; la colonna a destra riporta una breve relazione illustrativa delle singole modifiche.*

Codice penale

Art. 22 (Ergastolo)

Art. 23 (Reclusione)

Art. 25 (Arresto)

Art. 176 (Liberazione Condizionale)

Art. 177 (Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena)

Art. 179 (Condizioni per la riabilitazione)

Art. 230 comma 1, n. 2 (Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vigilata)

**Art. 22
(Ergastolo)**

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
La pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. Identico	La pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati. <i>Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto.</i>	<i>La valorizzazione del lavoro penitenziario nella sua dimensione trattamentale – quale strumento di responsabilizzazione e risocializzazione – e la definitiva eliminazione delle sue valenze sanzionatorie, già avviata dalla legge del 1975, va portata a compimento non solo eliminando i profili di ‘obbligatorietà’ ancora contenuti nella disciplina penitenziaria (cfr., specialmente, la modifica all’art. 20 ord. penit.), ma anche superando l’anacronistica configurazione del lavoro come modalità (peraltro teoricamente indefettibile) di esecuzione della pena detentiva, dalla quale quei profili di residua obbligatorietà derivano. Questa modifica consente di inserire il lavoro a pieno titolo nell’ambito di una gamma di opportunità trattamentali – diversificate – sempre oggetto di ‘offerta’ da parte dell’amministrazione, e di libera adesione da parte del detenuto. La norma va inoltre adattata alla modifica da apportare all’articolo 6 dell’ordinamento penitenziario che, accogliendo una proposta del Tavolo II degli Stati Generali dell’esecuzione della pena, stabilisce che i condannati alla pena dell’ergastolo debbano essere collocati – nell’istituto di assegnazione definitiva – in una camera singola, salvo che chiedano espressamente di dividerla con altri detenuti e salva contraria indicazione medica (ad es, per prevenire il rischio suicidario). Dalla disposizione codicistica va eliminato dunque il riferimento all’isolamento ‘notturno’ quale modalità esecutiva tout court della pena dell’ergastolo posto che essa è ormai superata dalla disposizione ordinamentale del 1975 che prevede per tutti i detenuti, invece, la possibile allocazione in camere multiple.</i>

**Art. 23
(Reclusione)**

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. Identico	La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati. Il condannato alla reclusione, che ha scontato almeno un anno della pena, può essere ammesso al lavoro all'aperto.	<i>La valorizzazione del lavoro penitenziario nella sua dimensione trattamentale – quale strumento di responsabilizzazione e risocializzazione – e la definitiva eliminazione delle sue valenze sanzionatorie, già avviata dalla legge del 1975, va portata a compimento non solo eliminando i profili di ‘obbligatorietà’ ancora contenuti nella disciplina penitenziaria (cfr., specialmente, la modifica all’art. 20 ord. penit.), ma anche superando l’anacronistica configurazione del lavoro come modalità (peraltro teoricamente indefettibile) di esecuzione della pena detentiva, dalla quale quei profili di residua obbligatorietà derivano. Questa modifica consente di inserire il lavoro a pieno titolo nell’ambito di una gamma di opportunità trattamentali – diversificate – sempre oggetto di ‘offerta’ da parte dell’amministrazione, e di libera adesione da parte del detenuto.</i> <i>La norma va inoltre coordinata con l’art. 6 dell’ordinamento penitenziario che prevede per tutti i detenuti in esecuzione di una pena detentiva la possibile allocazione in camere multiple. Dalla disposizione codicistica in tema di reclusione va eliminato dunque il riferimento all’isolamento ‘notturno’ quale modalità esecutiva obbligatoria della pena, superata dalla disposizione ordinamentale del 1975.</i>

**Art. 25
(Arresto)**

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
La pena dell'arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. Identico	La pena dell'arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione. Il condannato all'arresto può essere addetto a lavori anche diversi da quelli organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni.	<i>La valorizzazione del lavoro penitenziario nella sua dimensione trattamentale – quale strumento di responsabilizzazione e risocializzazione – e la definitiva eliminazione delle sue valenze sanzionatorie, già avviata dalla legge del 1975, va portata a compimento non solo eliminando i profili di ‘obbligatorietà’ ancora contenuti nella disciplina penitenziaria (cfr., specialmente, la modifica all’art. 20 ord. penit.), ma anche superando l’anacronistica configurazione del lavoro come modalità (peraltro teoricamente indefettibile) di esecuzione della pena detentiva, dalla quale quei profili di residua obbligatorietà derivano. Questa modifica consente di inserire il lavoro a pieno titolo nell’ambito di una gamma di opportunità trattamentali – diversificate – sempre oggetto di ‘offerta’ da parte dell’amministrazione, e di libera adesione da parte del detenuto.</i> <i>La norma va inoltre coordinata con l’art. 6 dell’ordinamento penitenziario che prevede per tutti i detenuti in esecuzione di una pena detentiva la possibile allocazione in camere multiple. Dalla disposizione codicistica in tema di arresto va eliminato dunque il riferimento all’isolamento ‘notturno’ quale modalità esecutiva obbligatoria della pena, superata dalla disposizione ordinamentale del 1975.</i>

Art. 176
(Liberazione Condizionale)

Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni [c.p.p. 682]. Se si tratta di recidivo, nei casi previsti dai capoversi dell'articolo 99, il condannato, per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflittagli. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena. La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato [185, 186], salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.	Abrogato	<i>Vedi nuovo art. 54-bis ord. penit.</i>
---	-----------------	---

Art. 177
(Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena)

Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale resta sospesa l'esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui il condannato stesso sia stato sottoposto con la sentenza di condanna o con un provvedimento successivo. La liberazione condizionale è revocata, se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole [101], ovvero trasgredisce agli obblighi inerenti alla libertà vigilata, disposta a termini dell'articolo 230, n. 2. In tal caso, il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della pena e il condannato non può essere riammesso alla liberazione condizionale. Decorso tutto il tempo della pena inflitta, ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato all'ergastolo, senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca, la pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali [215], ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo.	Abrogato	<i>Vedi nuovo art. 54-ter ord. penit.</i>
--	------------------------	--

Art. 179
(Condizioni per la riabilitazione)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Identico	La riabilitazione è concessa quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.	<i>Il maggiore lasso di tempo richiesto ai recidivi per la concessione della riabilitazione rappresenta un ingiustificato ostacolo alla completa risocializzazione del soggetto.</i>
Il termine è di almeno otto anni se si tratta di recidivo nei casi previsti dai capoversi dell'articolo 99.	Abrogato	
Identico	Il termine è di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza e decorre dal giorno in cui sia stato revocato l'ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.	
Identico	Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163, primo, secondo e terzo comma, il termine di cui al primo comma decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena.	
Identico	Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi del quarto comma dell'articolo 163, la riabilitazione è concessa allo scadere del termine di un anno di cui al medesimo quarto comma, purché sussistano le altre condizioni previste dal presente articolo.	
Identico	La riabilitazione non può essere concessa quando il condannato: 1) sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato ovvero di confisca, e il provvedimento non sia stato revocato; 2) non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.	

Art. 230
(Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vigilata)

La libertà vigilata è sempre ordinata: 1) se è inflitta la pena della reclusione per non meno di dieci anni: e non può, in tal caso, avere durata inferiore a tre anni; 2) quando il condannato è ammesso alla liberazione condizionale; 3) se il contravventore abituale o professionale, non essendo più sottoposto a misure di sicurezza, commette un nuovo reato, il quale sia nuova manifestazione di abitudine o professionalità; 4) negli altri casi determinati dalla legge. Nel caso in cui sia stata disposta l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro, il giudice, al termine dell'assegnazione, può ordinare che la persona da dimettere sia posta in libertà vigilata, ovvero può obbligarla a cauzione di buona condotta	Comma 1, n. 2 abrogato	<i>L'abrogazione si rende necessaria in conseguenza della nuova disciplina della liberazione condizionale di cui all'art. 54-bis ord. penit., che non contempla più il rinvio alla libertà vigilata, ma definisce autonomamente il trattamento del condannato ammesso alla misura, rinviando alle prescrizioni previste per l'affidamento in prova al servizio sociale.</i>
--	--	--

Codice di Procedura Penale

Art. 656 (Esecuzione delle pene detentive)

Art. 667 (Dubbio sull'identità fisica della persona detenuta)

Art. 677 (Competenza per territorio)

Art. 678 (Procedimento di sorveglianza)

Art. 680 (Impugnazione di provvedimenti relativi alle misure di sicurezza)

Art. 682 (Liberazione condizionale)

Art. 656
(Esecuzione delle pene detentive)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Identico	1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato.	
Identico	2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato.	
Identico	3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione. L'ordine è notificato al difensore del condannato.	
Identico	4. L'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall'articolo 277.	
4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. b), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.	4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lettere a) e b), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.	<u>Commi 4-bis e 9.</u> La modifica proposta risponde all'esigenza, evidenziata dalla legge-delega, di una complessiva rivisitazione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative, anche alla luce di una decisa rimodulazione, in chiave ablativa, degli automatismi preclusivi alla loro fruizione. Si intende qui incidere sull'avvio della fase dell'esecuzione, con riferimento all'ambito di operatività del meccanismo sospensivo della stessa. L'intervento è realizzato, innanzitutto, tenendo conto di un rinnovato perimetro preclusivo di accesso alle misure alternative, proposto con la modifica dell'art. 4-bis ord. penit., e ampliando, così, la platea dei soggetti nei confronti dei quali potrà operare la sospensione dell'esecuzione, ai sensi del quinto comma dell'art. 656 c.p.p.: il divieto di sospensione (sancito dal comma 9 della disposizione di esame) dovrebbe operare solo in relazione alle condanne per i reati inclusi nel comma 1 dell'art. 4-bis e non già per le altre fattispecie ivi annoverate. Inibire la sospensione dell'esecuzione, oltre i limiti delineati dalla formulazione del "nuovo" primo comma dell'art. 4-bis, imporrebbe intollerabili e, spesso, assai dannosi "assaggi" di carcere per coloro che potrebbero, in ragione dell'entità della pena da scontare, da subito accedere a una misura alternativa. La possibilità di attivare il meccanismo sospensivo dell'esecuzione, previa verifica circa la concedibilità della liberazione anticipata in relazione

4-ter. Quando il condannato si trova in stato di custodia cautelare in carcere il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui al comma 4-bis, trasmette senza ritardo gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata.	Abrogato	al periodo di presofferto, e la prognosi positiva di immediato accesso a misure extramoenia andrebbe riconosciuta, pertanto, a tutti i condannati; con la sola esclusione di coloro che si trovano già detenuti in carcere per quel reato, ovvero di chi sia stato dichiarato definitivamente responsabile dei delitti “elencati” al primo comma dell’art. 4-bis ord. penit. (v. modifica art. 4-bis). La proposta mira, altresì, a espungere dal novero delle fattispecie preclusive all’accesso al meccanismo sospensivo quei delitti inclusi nel comma 9 sulla scorta di una legislazione fin troppo “emotiva” e non giustificati da una ragionevole presunzione di pericolosità del relativo autore. L’esigenza di necessaria corrispondenza tra la disposizione del comma 9, lett. a) e quella dell’art. 4-bis porta, peraltro, a rilevare che, qualora la stesura finale dell’art. 4-bis, comma 1, ord. penit. contenesse un catalogo dei reati ostativi più ampio di quello ipotizzato dalla proposta della Commissione, sarebbe opportuno reintrodurre la deroga che attualmente figura nella parte finale del comma in esame («fatta eccezione....»). In tal caso sarebbe, altresì, necessario stabilire che l’eccezione al divieto di cui alla lett. a) valga per tutti i condannati che si trovino sottoposti ad un programma terapeutico. <u>Comma 4-ter.</u> La soppressione mira ad una razionalizzazione del procedimento di esecuzione penale, eliminando un passaggio procedurale non direttamente funzionale all’eventuale concessione di una misura alternativa.
Identico 5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del	4-quater. Nei casi previsti dal comma 4-bis, il pubblico ministero emette i provvedimenti previsti dai commi 1, 5 e 10 dopo la decisione del magistrato di sorveglianza. 5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a quattro anni, o a sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione	<u>Comma 5.</u> La parziale riscrittura della disposizione muove dalla premessa ermeneutica per cui il limite massimo di quattro anni di pena da eseguire, individuato dall’art. 1 comma 85 lett. c) della legge-delega, sembra doversi ricollegare esclusivamente all’intenzione del delegante di eliminare la sfasatura venutasi a creare tra l’attuale dizione dell’art. 47 ord. penit., comma 3-bis, (cfr. d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, conv. in l. 21 febbraio 2014, n. 10) e la disciplina esecutiva in esame.

giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avrà corso immediato.	di una delle misure alternative alla detenzione di cui al titolo I, capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avrà corso immediato.	
6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Se l'istanza non è corredata dalla documentazione utile questa, salvi i casi di inammissibilità, può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5. Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza.	6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Se l'istanza non è corredata dalla documentazione utile questa, salvi i casi di inammissibilità, può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5. Il tribunale di sorveglianza decide entro un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza.	<u>Comma 6.</u> <i>L'introduzione di un termine dilatorio di trenta giorni si giustifica in chiave di adeguamento a quanto stabilito dalla legge-delega, nell'art. 1, comma 85, lett. c), ove si prescrive al legislatore delegato di prevedere come obbligatoria l'osservazione scientifica della personalità, da condurre anche nei confronti del condannato non detenuto, e che ne vengano contestualmente fissati i tempi.</i>
Identico	7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. 8. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora l'istanza non sia tempestiva-	

Identico 9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta: a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni nonché di cui agli articoli 423 bis, 572, secondo comma, 612 bis, terzo comma, 624 bis del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva; 10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4 bis non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e	mente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiara inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione. Il pubblico ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata è inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché, nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di cui all'articolo 94 del medesimo testo unico non risulta iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al tribunale di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti. 8-bis. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica. 9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta: a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva; 10. Nella situazione considerata dal comma 5, se la pena residua non supera i limiti ivi indicati anche tenuto conto delle eventuali detrazioni da operare ai sensi del comma 4-bis, il condannato che si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire si considera in regime di detenzione domiciliare. Il pubblico ministero sospende l'ordine di esecuzione e trasmette gli atti senza	<u>Comma 10.</u> <i>L'intervento si propone di razionalizzare la disciplina della situazione di colui che si trova agli arresti domiciliari al momento della sopravvenuta irrevocabilità della sentenza di condanna, prevedendo che il medesimo inizi, senza soluzione di continuità, ad espiare la pena in regime di detenzione domiciliare. In tal modo, non solo si consegue un risultato positivo in termini di "certezza della pena", dal momento che l'esecuzione ha corso immediato, senza alcuna</i>
---	---	---

trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.	ritardo al magistrato di sorveglianza, per la determinazione delle prescrizioni, e al tribunale di sorveglianza, affinché provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 47-ter e 58-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.	<i>cesura rispetto alla fase cautelare, ma soprattutto, si superano le criticità dell'attuale assetto sul piano sistematico (essendo incerta la natura dell'anodino "intermezzo" previsto dalla attuale disciplina) e su quello operativo (si allude, in particolare, alla lacunosità della regolamentazione vigente per quanto concerne i poteri gestori del magistrato di sorveglianza).</i>
--	---	---

Art. 667
(Dubbio sull'identità fisica della persona detenuta)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Identico	1. Se vi è ragione di dubitare dell'identità della persona arrestata per esecuzione di pena o perché evasa mentre scontava una condanna, il giudice dell'esecuzione la interroga e compie ogni indagine utile alla sua identificazione anche a mezzo della polizia giudiziaria.	
Identico	2. Quando riconosce che non si tratta della persona nei cui confronti deve compiersi l'esecuzione, ne ordina immediatamente la liberazione. Se l'identità rimane incerta, ordina la sospensione dell'esecuzione, dispone la liberazione del detenuto e invita il pubblico ministero a procedere a ulteriori indagini.	
Identico	3. Se appare evidente che vi è stato un errore di persona e non è possibile provvedere tempestivamente a norma dei commi 1 e 2, la liberazione può essere ordinata in via provvisoria con decreto motivato dal pubblico ministero del luogo dove l'arrestato si trova. Il provvedimento del pubblico ministero ha effetto fino a quando non provvede il giudice competente, al quale gli atti sono immediatamente trasmessi.	
4. Il giudice dell'esecuzione provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato. Contro l'ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell'articolo 666. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza.	4. Il giudice dell'esecuzione provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza. All'interessato che sia privo del difensore, è nominato un difensore d'ufficio. L'ordinanza è comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato e al difensore. Contro l'ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell'articolo 666. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza.	<u>Comma 4.</u> La modifica, sul piano sistematico, è da collegare alla scelta di intervenire sull'art. 678 comma 1-bis c.p.p. nell'ottica di implementare – nel solco tracciato dal d.l. 21 dicembre 2013, n. 146 conv. in l. 21 febbraio 2014, n. 10 – i casi nei quali il tribunale di sorveglianza decide secondo la procedura semplificata dell'art. 667 comma 4 c.p.p. In particolare, alle materie già indicate dall'art. 678 comma 1-bis c.p.p. sono soste aggiunte le seguenti: dichiarazione di estinzione del reato conseguente alla liberazione condizionale; differimento dell'esecuzione della pena nei casi previsti dall'art. 146 comma 1 nn. 1 e 2 c.p. Di riflesso, è stata avvertita l'esigenza di assicurare al primo stadio del modulo bifasico previsto dall'art. 667 comma 4 c.p.p. un corredo di garanzie essenziale ma idoneo a mettere le parti nelle condizioni di presentare l'eventuale opposizione, stabilendo che l'interessato sia sempre assistito da un difensore e che anche a quest'ultimo, oltre che al condannato, sia notificata l'ordinanza pronunciata de plano.
Identico		

	5. Se la persona detenuta deve essere giudicata per altri reati, l'ordinanza è comunicata all'autorità giudiziaria precedente.	
--	--	--

Art. 677
(Competenza per territorio)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Identico	1. La competenza a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio di ufficio del procedimento.	
Identico	2. Quando l'interessato non è detenuto o internato, la competenza, se la legge non dispone diversamente, appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio. Se la competenza non può essere determinata secondo il criterio sopra indicato, essa appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere, e, nel caso di più sentenze di condanna o di proscioglimento, al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile per ultima.	
2-bis. Il condannato, non detenuto, ha l'obbligo, a pena di inammissibilità, di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza. Il condannato, non detenuto, ha altresì l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 161.	2-bis. Il condannato, non detenuto, ha l'obbligo di procedere alla dichiarazione o alla elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza. Il condannato, non detenuto, ha altresì l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 161. 2-ter. L'eventuale inosservanza degli obblighi stabiliti nel comma 2-bis è valutata dal giudice di sorveglianza ai fini della pronuncia sulla domanda dell'interessato.	<u>Commi 2-bis e 2-ter.</u> L'intervento si iscrive nella logica di sterilizzazione delle preclusioni – soprattutto se di natura meramente formale – che ostacolano l'accesso dei condannati ai percorsi di esecuzione penale esterna e, in particolare, alle misure alternative alla detenzione, così attuando la direttiva di cui alla lett. b) dell'art. 1, comma 85, l. 103/2017. La radicale sanzione della inammissibilità che, nel testo attuale, colpisce l'istanza qualora il condannato non detenuto non assolve all'obbligo di dichiarazione o elezione di domicilio, contrasta con gli obiettivi perseguiti dal delegante, di tal che si giustifica l'eliminazione di detta previsione e la contestuale introduzione di un nuovo comma 2-ter, che devolve al giudice di sorveglianza (magistrato e tribunale) la valutazione della gravità "sostanziale" delle inosservanze addebitabili al richiedente.

Art. 678
(Procedimento di sorveglianza)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
1. Salvo quanto stabilito dal successivo comma 1-bis, il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza, e il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti ai ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale, alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'articolo 666. Tuttavia, quando vi è motivo di dubitare dell'identità fisica di una persona, procedono a norma dell'articolo 667 comma 4. 1-bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, ed il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione ed alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi particolari, procedono a norma dell'articolo 667 comma 4.	1. Il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza, e il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti ai ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale, alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'articolo 666, se non diversamente previsto. Tuttavia, quando vi è motivo di dubitare dell'identità fisica di una persona, procedono a norma dell'articolo 667 comma 4. 1-bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, ed il tribunale di sorveglianza nelle materie relative alle richieste di riabilitazione, alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova, anche in casi particolari, alla dichiarazione di estinzione del reato conseguente alla liberazione condizionale ed al differimento dell'esecuzione della pena nei casi previsti dal comma 1, numeri 1 e 2, dell'art. 146 del codice penale procedono a norma dell'articolo 667 comma 4. 1-ter. Quando la pena da espiare non è superiore ad un anno e sei mesi, per la decisione sulle istanze di cui all'articolo 656 comma 5, il presidente del tribunale di sorveglianza, acquisiti i documenti e le necessarie informazioni, designa il magistrato relatore e fissa un termine en-	<u>Comma 1.</u> <i>L'aggiunta dell'inciso collocato alla fine del primo periodo del comma in esame mira a fare salve sia le ipotesi in cui il giudice di sorveglianza, anziché adottare il procedimento di sorveglianza, si avvalga, per le decisioni in tema di misure alternative, di un rito "semplificato", sia le non marginali diversità di regolamentazione, sul piano delle garanzie processuali, rispetto a quella stabilita nell'art. 666. Considerato il rapporto di specialità intercorrente tra l'art. 678 e l'art. 666, tale inciso potrebbe anche essere omesso, ma si ritiene preferibile il suo inserimento ai fini di una maggiore chiarezza.</i> <u>Comma 1-bis.</u> <i>Si tratta del comma, in cui – per soddisfare esigenze di economia processuale – a partire dal d.l. 21 dicembre 2013, n. 146 conv. in l. 21 febbraio 2014, n. 10 – sono state indicate talune materie rispetto alle quali la procedura da seguire è quella semplificata, risultante dal 4° comma dell'art. 667 c.p.p. Mantenendosi su quella falsariga, la Commissione suggerisce un contenuto ampliamento del perimetro applicativo del comma in esame. A pure esigenze di armonia sistematica risponde l'inserimento dell'ipotesi in cui il tribunale di sorveglianza sia chiamato a pronunciarsi sull'esito della liberazione condizionale. Si tratta, infatti, di una fattispecie omogenea a quella – già contemplata nel comma in esame – in cui lo stesso organo collegiale valuta l'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale (cfr. art. 236, comma 1, norme coord. c.p.p.). In ossequio all'identità di ratio, si è ritenuto, inoltre, di inserire nel medesimo contesto anche l'ipotesi in cui il tribunale di sorveglianza si pronunci sul differimento dell'esecuzione della pena nei casi previsti dal comma 1, numeri 1 e 2, dell'art. 146 c.p. Nei quali il provvedimento è, per così dire, obbligato, qualora sussistano i presupposti normativi della "donna incinta" e della "madre di prole di età inferiore ad un anno": presupposti verificabili – è il caso di sottolineare – per il semplice tramite della documentazione medica e, rispettivamente, di quella anagrafica.</i> <u>Comma 1-ter.</u> <i>Con la proposta di formulare ex novo il comma in esame, si affronta la questione relativa al ridimensionamento dell'ambito di operatività del procedimento di sorveglianza, laddove si discuta della concessione di una misura alternativa. La Commissione è stata unanime nel ritenere che, relativamente alla <u>conces-</u></i>

	tro il quale questi, con ordinanza adottata senza formalità, può applicare in via provvisoria una delle misure menzionate nell'articolo 656, comma 5. L'ordinanza di applicazione provvisoria della misura è comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato e al difensore, i quali possono proporre opposizione al tribunale di sorveglianza entro il termine di dieci giorni. Il tribunale di sorveglianza, decorso il termine per l'opposizione, conferma senza formalità la decisione del magistrato. Quando non è stata emessa o confermata l'ordinanza provvisoria, o è stata proposta opposizione, il tribunale di sorveglianza procede a norma del comma 1. Durante il termine per l'opposizione e fino alla decisione sulla stessa, l'esecuzione dell'ordinanza provvisoria è sospesa.	sione delle misure alternative, la soluzione preferibile sarebbe stata quella di mantenere – per quanto concerne il modello processuale da adottare – lo status quo: il che significa, in altri termini, avvalersi del rito giurisdizionalizzato di cui agli artt. 666 e 678 c.p.p. È pur vero, infatti, che il comma 85 lett. a) della legge-delega sottrae espressamente alla semplificazione il solo procedimento di revoca delle misure alternative, ma la lett. c) dello stesso comma richiede la «revisione della disciplina concernente le procedure di accesso alle misure alternative prevedendo (...) che il procedimento di sorveglianza garantisca il diritto alla presenza dell'interessato e la pubblicità dell'udienza». D'altro canto, è senz'altro vero che se si lascia intatta l'area delle materie rispetto alle quali si procede, in sede di concessione e revoca delle misure alternative con il procedimento di sorveglianza, i risultati che si ottengono, sul versante della semplificazione, seppure non disprezzabili, non sono quantitativamente significativi. Non solo: nel quadro delle valutazioni di opportunità rimesse al legislatore delegato, non possono essere ignorati gli effetti che è destinata a produrre l'eliminazione – perseguita in termini consistenti dalla Commissione – di quelle preclusioni che, allo stato attuale, sono tali da impedire (in ragione del titolo di reato ovvero della qualifica soggettiva del condannato) la fruibilità delle misure alternative. In tal senso, nel mutato assetto, è inevitabile che si determinerebbe un aumento delle richieste meritevoli di essere deliberate nel merito (venuto meno l'ostacolo rappresentato dai meccanismi preclusivi). Questa pacifica valutazione prognostica contribuisce a giustificare la previsione di una procedura semplificata per la concessione delle misure alternative, cioè in un'ottica compensativa che è volta a bilanciare l'aumento del carico di lavoro dovuto ad un'ampia contrazione del regime di preclusioni. Alla luce delle considerazioni che precedono, la Commissione si è mossa lungo due direttrici: da un lato, si è attivata per la semplificazione di specifici contesti procedurali (cfr., ad esempio, l'eliminazione del secondo grado di giudizio, proposta con riferimento al reclamo giurisdizionale di cui all'art. 35-bis ord. penit.), dall'altro, si è sforzata di individuare un'area, e di mettere a punto meccanismi che rendessero meno problematico rinunciare – sia pure in prima battuta – alle garanzie della procedura giurisdizionalizzata nel settore della concessione delle misure alternative. Con specifico riferimento a questa seconda questione, sono emerse due diverse proposte sulle quali si è focalizzata la discussione. In base alla prima di esse, se il condannato avesse avuto da scontare una pena (anche residua) non superiore a diciotto mesi, il tribunale di sorveglianza avrebbe proceduto ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p., fermo restando che tale modus procedendi sarebbe stato circoscritto alle ipotesi di richieste ab initio di una misura extramuraria, vale a dire a quelle considerate nell'art. 656, comma 5, c.p.p. La proposta in esame muoveva dalla premessa che, con riferimento al perimetro individuato, le istanze non necessitano solitamente di un'istruttoria
--	---	--

		complessa e sfociano, in un'alta percentuale, in ordinanze di accoglimento. Comunque, per assicurare l'imparzialità del giudice chiamato a pronunciarsi – con le forme del procedimento di sorveglianza – sull'eventuale opposizione, si prevedeva che il tribunale fosse composto da magistrati diversi da quelli che si erano pronunciati de plano in prima battuta. Stando, invece, alla seconda proposta, che – col correttivo di cui si darà atto – ha ottenuto maggiori consensi, qualora la pena ancora da scontare non sia superiore a diciotto mesi, il magistrato di sorveglianza, previamente designato dal presidente dell'omonimo tribunale, decide in merito all'eventuale concessione, in via provvisoria, di una misura alternativa o della sospensione dell'esecuzione della pena ex art. 94 d.P.R. 309/1990. Se, nel termine di dieci giorni, viene proposta opposizione dall'interessato oppure se la decisione del magistrato designato non è condivisa dall'organo collegiale, il tribunale si pronuncia avvalendosi delle forme del procedimento di sorveglianza. È importante sottolineare che, durante il termine per proporre opposizione e fino all'ordinanza che decide su di essa, l'esecuzione del provvedimento provvisorio è sospesa. Il paradigma di riferimento è sempre di natura bifasica, ma con alcune differenze rispetto alla soluzione basata sull'estensione del modulo ex art. 667, comma 4, c.p.p.: la scansione in fasi avviene sul piano dei rapporti tra il "magistrato relatore designato" e l'organo collegiale nel suo complesso; in assenza di contraddittorio, può essere adottata solo una decisione favorevole all'interessato (di riflesso, si relativizza l'esigenza di rafforzare le garanzie del primo momento decisivo e svanisce quella di stabilire una causa d'incompatibilità ad hoc). Quanto al correttivo a cui si è accennato – correttivo che ha segnato un, sia pure parziale, avvicinamento tra le due proposte – esso riguarda il perimetro applicativo della procedura semplificata di cui all'art. 678, comma 1-ter, c.p.p.: in seguito ad un ridimensionamento del dato originario, tale procedura non riguarda più anche i condannati in vinculis, ma solo coloro che, dallo stato di libertà, propongono un'istanza ex art. 656, comma 5, c.p.p.
Identico	2. Quando si procede nei confronti di persona sottoposta a osservazione scientifica della personalità, il giudice acquisisce la relativa documentazione e si avvale, se occorre, della consulenza dei tecnici del trattamento.	
Identico	3. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti al tribunale di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte di appello e, davanti al	

	magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza. 3.1 Quando l'interessato ne fa richiesta, l'udienza si svolge in forma pubblica. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 471 e 472.	Comma 3.1 La commissione si è posta, in via preliminare, l'esigenza di optare tra due possibili soluzioni alternative. Più precisamente, si è trattato di scegliere per un'eventuale ripartizione delle garanzie previste dal legislatore delegante nell'ultima parte dell'art. 1, comma 85, lett. c) tra l'art. 666 e l'art. 678 o, viceversa, per una concentrazione della loro traduzione normativa nel corpo dell'art. 678. Se ci si fosse uniformati al criterio della ripartizione, la soluzione ipotizzata sarebbe stata quella di inserire nell'art. 666 – con un'efficacia, pertanto, “ambivalente” – la regola della pubblicità, disciplinando in sede di art. 678 il diritto dell'interessato di partecipare all'udienza. La proposta qui formulata propende, invece, per la concentrazione delle due innovazioni nell'art. 678, principalmente per evitare il rischio di un eccesso di delega, tutt'altro che immaginario se è vero che nella succitata lett. c) si stabilisce che sia «il procedimento di sorveglianza», o, meglio, la sua nuova regolamentazione, a garantire il diritto alla presenza dell'interessato e la pubblicità dell'udienza. Ad ulteriore conforto della scelta effettuata, si potrebbe osservare che, nel tessuto della legge-delega, le garanzie di cui ci si sta occupando risultano strettamente collegate tra loro, così da indurre a ritenere poco coerente con tale impostazione la scelta di disciplinare il requisito della pubblicità intervenendo in sede di art. 666 e di regolamentare il diritto alla presenza dell'interessato perfezionando il testo dell'art. 678. Passando ad analizzare singolarmente le modifiche qui suggerite, si osserva che quella riconducibile al comma 3.1 formalizza il mandato del legislatore delegante a garantire la pubblicità dell'udienza coram partibus, che costituisce il “cuore” del procedimento di sorveglianza. Vista la formulazione letterale della direttiva nella parte che qui rileva, potrebbe sorgere il dubbio che, nell'intenzione del legislatore, la pubblicità vada garantita sempre, a prescindere cioè da una richiesta in tal senso dell'interessato o del suo difensore. Ad avviso della Commissione è preferibile, però, una lettura “correttiva”, che configuri il connotato della pubblicità in termini di contenuto di un diritto cui il diretto interessato può, rimanendo inattivo, decidere di rinunciare. Tale lettura non solo risulta più in linea con le sentenze della Corte costituzionale (cfr. sent. cost. n. 135/2014, con riferimento al c.d. processo di sicurezza, e sent. cost. n. 97/2015, relativamente alle materie di competenza del tribunale di sorveglianza) – che, sicuramente, hanno ispirato il legislatore delegante – ma si concilia assai meglio con la delicatezza delle questioni che non di rado vengono affrontate nell'ambito della c.d. giurisdizione rieducativa (anche se, a ben vedere, la notazione può valere anche per la trattazione di parecchie richieste di rinvio dell'esecuzione); delicatezza che, non a caso, aveva indotto il legislatore del 1975 ad optare per un rito caratterizzato dall'assenza di pubblicità. Il richiamo agli artt. 471 e 472, in quanto compatibili, costituisce una sorta di “valvola di sicurezza”, grazie alla quale, in ben determinate ipotesi, il giudice è legittimato, ai fini di un ordinato svolgimento dell'udienza, a
--	--	--

	3.2. L'avviso di fissazione dell'udienza, notificato all'interessato, contiene, a pena di nullità, l'avvertimento della facoltà di parteciparvi personalmente. Se l'interessato detenuto o internato chiede di partecipare, il giudice ne dispone la traduzione. Si applicano le forme e le modalità di partecipazione a distanza nei procedimenti in camera di consiglio previste dalla legge. La partecipazione all'udienza avviene inoltre a distanza quando l'interessato, detenuto o internato, ne fa richiesta ovvero quando lo stesso è detenuto o internato in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice. Ove lo ritenga opportuno, il giudice dispone la traduzione dell'interessato.	procedere in assenza di pubblicità, non ostante la contraria richiesta dell'interessato. <u>Comma 3.2.</u> L'introduzione di un comma 3.2 mira ad adeguare il testo dell'art. 666 c.p.p. a quanto stabilito nell'art. 1, comma 85, lett. c), dove si prevede che la futura regolamentazione del procedimento di sorveglianza «garantisca il diritto alla presenza dell'interessato». Nello stesso tempo si è dovuto, tuttavia, tenere presente che il legislatore delegante ha guardato con accentuato favore all'utilizzo dei collegamenti audiovisivi: sia intervenendo sugli artt. 146-bis e 45-bis disp. att. c.p.p. (cfr., rispettivamente, commi 77 e 78 dell'art. 1, l. 103/2017); sia, con più specifico riferimento al settore dell'esecuzione penitenziaria, prevedendo esplicitamente, nella lett. i) del succitato art. 1, comma 85, il ricorso ai collegamenti audiovisivi anche per «fini processuali». La principale linea di demarcazione tra presenza "reale" e presenza "virtuale" continua a fare capo alla collocazione dell'interessato in una struttura penitenziaria situata all'interno o, rispettivamente, all'esterno della circoscrizione del giudice procedente. Nella prima situazione se il soggetto che lo richieda è sentito personalmente, fatti salvi i casi previsti dall'art. 45-bis disp. att. c.p.p. Tuttavia, è parso opportuno disciplinare normativamente un'ipotesi che affonda le sue radici nella prassi di taluni uffici giudiziari, dove al titolare del diritto alla presenza "reale" in udienza viene consentito, previa apposita richiesta, di optare per l'audizione a distanza, mediante il collegamento audiovisivo. Modalità, quest'ultima, che costituisce la regola per coloro che sono detenuti o internati in una struttura ubicata al di fuori della circoscrizione del giudice procedente. Ciò premesso, non si può fare a meno di segnalare che, grazie a questa nuova regolamentazione, viene superata la criticata e criticabile previsione del vigente art. 666, comma 4, c.p.p., in cui è prevista una sorta di rogatoria "interna" al magistrato di sorveglianza competente <i>ratione loci</i>: un magistrato che, per forza di cose, non può andare al di là di un'audizione di squisito sapore "burocratico". L'ultimo periodo della disposizione prevede per ovvie ragioni – tanto più convincenti, in quanto spesso la magistratura di sorveglianza è chiamata a effettuare valutazioni di carattere psichologico – che il giudice, se lo ritiene opportuno, può disporre la traduzione innanzi a sé del soggetto nei cui confronti deve essere adottata la decisione.
--	---	--

3-bis. Il tribunale di sorveglianza e il magistrato di sorveglianza, nelle materie di rispettiva competenza, quando provvedono su richieste di provvedimenti incidenti sulla libertà personale di condannati da Tribunali o Corti penali internazionali, danno immediata comunicazione della data dell'udienza e della pertinente documentazione al Ministro della giustizia, che tempestivamente ne informa il Ministro degli affari esteri e, qualora previsto da accordi internazionali, l'organismo che ha pronunciato la condanna.	3-quater. [corrisponde al “vecchio” comma 3-bis]. Il tribunale di sorveglianza e il magistrato di sorveglianza, nelle materie di rispettiva competenza, quando provvedono su richieste di provvedimenti incidenti sulla libertà personale di condannati da Tribunali o Corti penali internazionali, danno immediata comunicazione della data dell'udienza e della pertinente documentazione al Ministro della giustizia, che tempestivamente ne informa il Ministro degli affari esteri e, qualora previsto da accordi internazionali, l'organismo che ha pronunciato la condanna.	
---	--	--

Art. 680
(Impugnazione di provvedimenti relativi alle misure di sicurezza)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Identico 2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 579 commi 1 e 3, il tribunale di sorveglianza giudica anche sulle impugnazioni contro sentenze di condanna o di proscioglimento concernenti le disposizioni che riguardano le misure di sicurezza. Identico	1. Contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza e la dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, possono proporre appello al tribunale di sorveglianza il pubblico ministero, l'interessato e il difensore. 2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 579 commi 1 e 3, il tribunale di sorveglianza giudica anche sull'appello contro sentenze di condanna o di proscioglimento concernenti le disposizioni che riguardano le misure di sicurezza. 3. Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni, ma l'appello non ha effetto sospensivo, salvo che il tribunale disponga altrimenti.	<u>Comma 2.</u> La modifica mira ad una razionalizzazione della disciplina: sostituendo la parola «appello» alla parola «impugnazioni», si scongiura, infatti, l'eventualità che venga devoluta al tribunale di sorveglianza la cognizione su un capo della sentenza impugnata relativo alle misure di sicurezza (diverse dalla confisca), anche quando tale capo fa parte di una sentenza pronunciata in grado di appello dai giudici della cognizione.

Art. 682
(Liberazione condizionale)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Identico 2. Se la liberazione non è concessa per difetto del requisito del ravvedimento, la richiesta non può essere riproposta prima che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.	1. Il tribunale di sorveglianza decide sulla concessione e sulla revoca della liberazione condizionale. 2. Se la liberazione non è concessa per difetto del requisito di cui al comma 1 dell'art. 54-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni, la richiesta non può essere riproposta prima che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.	<i>La modifica si rende necessaria per adeguare il testo della norma al contenuto dell'art. 54-bis della legge di ordinamento penitenziario, che ridefinisce i requisiti di accesso alla misura della liberazione condizionale.</i>

Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento Penitenziario)

Art. 1 (Trattamento e rieducazione)

Art. 4-bis (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti)

Art. 4-ter (**Scioglimento del cumulo**)

Art. 5 (Caratteristiche degli edifici penitenziari)

Art. 6 (Locali di soggiorno e pernottamento)

Art. 8 (Igiene personale)

Art. 9 (Alimentazione)

Art. 10 (Permanenza all'aperto)

Art. 11 (Servizio sanitario)

Art. 12 (Attrezzature per attività di lavoro di istruzione e ricreazione)

Art. 13 (Individualizzazione del trattamento)

Art. 14 (Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati)

Art. 15 (Elementi del trattamento)

Art. 16 (Regolamento dell'istituto)

Art. 17 (Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa)

Art. 18 (Colloqui, **incontri intimi**, corrispondenza e informazione)

Art. 18-ter (Limitazioni e controlli della corrispondenza)

Art. 19 (Istruzione, **formazione e tirocini**)

Art. 20 (Lavoro)

Art. 20-bis (Modalità di organizzazione del lavoro)

Art. 20-ter (**Lavoro di pubblica utilità**)

Art. 21 (Lavoro all'esterno)

Art. 22 (Determinazione **della remunerazione**)

Art. 24 (Pignorabilità e sequestrabilità della remunerazione)

Art. 25-bis (Commissioni regionali per il lavoro penitenziario)

Art. 25-ter (**Assistenza per l'accesso alle prestazioni previdenziali ed assistenziali**)

Art. 26 (Religione e pratiche di culto)

Art. 27 (Attività culturali, ricreative e sportive)

Art. 28 (**Affettività e** rapporti con la famiglia)

Art. 30 (Permessi)

Art. 30-ter (Permessi premio)

Art. 30-quater (Concessione dei permessi premio ai recidivi)

Art. 31 (Costituzione delle rappresentanze dei detenuti e degli internati)

Art. 33 (Isolamento)

Art. 34 (Perquisizione personale)

Art. 35-bis (Reclamo giurisdizionale)

Art. 36 (Regime disciplinare)

Art. 40 (Autorità competente a deliberare le sanzioni)

Art. 42 (Trasferimenti)

Art. 43 (Dimissione)

Art. 45 (Assistenza alle famiglie **e aiuti economico-sociali**)

Art. 46 (Assistenza post-penitenziaria)

Art. 47 (Affidamento in prova al servizio sociale)

Art. 47-ter (Detenzione domiciliare)

Art. 47-quinquies (Detenzione domiciliare speciale)

Art. 48 (Regime di semilibertà)

Art. 50 (Ammissione alla Semilibertà)

Art. 51 (Sospensione e revoca della semilibertà)

Art. 51-bis (Soppravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà)
Art. 51-ter (Sospensione cautelativa e revoca delle misure alternative)
Art. 54 (Liberazione anticipata)
Art. 54-bis (Liberazione condizionale)
Art. 54-ter (Revoca della liberazione condizionale e estinzione della pena)
Art. 57 (Legittimazione alla richiesta di misure)
Art. 57-bis (Criterio di minimo pregiudizio)
Art. 57-ter (Straniero privo di permesso di soggiorno)
Art. 58 (Comunicazioni e attività di controllo)
Art. 58-quater (Divieto di concessione dei benefici)
Art. 69-bis (Procedimento in materia di liberazione anticipata)
Art. 72 (Uffici locali di esecuzione penale esterna)
Art. 78 (Assistenti volontari)
Art. 80 (Personale dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena)

Art. 1 (Trattamento e rieducazione)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose. Negli istituti devono essere mantenuti l'ordine e la disciplina. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette e, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari. I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome. Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva. Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tende, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti.	Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Ad ogni persona privata della libertà sono garantiti i diritti fondamentali. È vietata ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizione della libertà. La mancanza di risorse non può giustificare condizioni detentive lesive dei diritti della persona. Le differenze fra vita carceraria e vita in libertà devono essere ridotte al minimo. Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a sesso, identità di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose. Nei confronti dei condannati e degli internati il trattamento rieducativo tende, prioritariamente attraverso i contatti con l'ambiente esterno e l'accesso alle misure alternative alla detenzione, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento rieducativo è improntato a modelli che favoriscano l'autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l'integrazione. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti. Negli istituti l'ordine e la disciplina sono mantenuti nel rispetto dei diritti delle persone private della libertà. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette e, nei confronti degli imputati, non indispensabili ai fini giudiziari. In ogni caso, le restrizioni devono determinare la minima compressione non altrimenti evitabile dei diritti della	<i>Le modifiche proposte sono volte principalmente a riportare al centro della definizione normativa di 'trattamento e rieducazione' le indicazioni costituzionali sulla legalità e sulla finalizzazione della pena, quali consegnate dal terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione. Si propone pertanto una nuova formulazione dell'art. 1 della legge penitenziaria, che viene mantenuto nella struttura originaria quale emblema della 'svolta ideologica' operata dal legislatore del 1975, principalmente finalizzata ad 'aggiornare' i principi ispiratori della legge. Pur rimanendo saldo l'impianto iniziale fondato sul trattamento individualizzato, alla stregua del criterio di delega di cui alla lettera r) che impone l'introduzione di norme "volte al rispetto della dignità umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, la sorveglianza dinamica", si è ritenuto opportuno un richiamo ai principi fondamentali delle Regole penitenziarie europee (Raccomandazione R (2006)2 del Consiglio di Europa).</i> <i>Si è pertanto pensato di inserire tali principi della delega nella norma cardine di tutta la legge penitenziaria che, nell'endiadi 'trattamento/rieducazione', traccia gli indirizzi di una politica penitenziaria fondata sulla figura del detenuto come persona, posta al centro dell'esecuzione e titolare di tutti quei diritti il cui esercizio non sia strettamente incompatibile con la restrizione della libertà personale. La privazione della libertà non comporta infatti una capitis deminutio del ristretto, che viceversa perde solo quella parte di libertà che è strettamente connessa alla sua condizione detentiva, mantenendo intatte le altre sue libertà con la conseguenza che l'identificazione della parte sacrificata può essere operata soltanto dalla legge.</i> <i>Si è così inserito il richiamo esplicito ai 'diritti fondamentali' quale patrimonio inviolabile della persona ristretta e il postulato, contenuto nelle regole penitenziarie europee tra i 'principi fondamentali', che la mancanza di risorse non può mai giustificare la compressione di tali diritti (Parte I, par. 4 Reg. pen. eur.).</i> <i>Quale corollario a questa affermazione è parso inoltre opportuno un richiamo esplicito al principio affermato nell'art. 13, comma 4, della Costituzione sul divieto di ogni violenza fisica e morale sulle persone ristrette.</i> <i>Ulteriore principio, già contenuto nelle predette regole europee (par. 5 Reg. pen. eur.), è quello espressamente previsto nel criterio di delega attuato, afferente alla 'massima conformità' della vita penitenziaria a quella esterna.</i> <i>Quanto al divieto di discriminazione, la proposta contiene alcune novità: anzitutto, si è posta attenzione al rischio rappresentato dal 'sesso' con riferimento, ad es., al trattamento talvolta diseguale riservato alle donne in carcere. Si osserva, in particolare, che la popolazione femminile costituisce una percentuale molto bassa dell'intera popolazione detenuta (al 30 settembre 2017 è poco più del 4%), così che essa tende – per così dire – a "scompare" dal punto di vista trattamentale. L'art. 1 ord. penit., nell'affermare il principio secondo cui il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità senza discriminazioni, non cita – tra le condizioni che ne possono essere causa – il sesso. La spiegazione della omissione è stata individuata nella consapevolezza che il trattamento per le detenute donne è diverso da quello riservato agli uomini, ma questo non significa che debba essere diseguale o che possano essere ignorate le specifiche esigenze della popolazione detenuta femminile. Analogamente si è posta attenzione alla salvaguardia dalle possibili discriminazioni dovute all' "identità di genere" per quei</i>

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
	persona. Solo effettive e documentate situazioni di rischio possono giustificare la limitazione delle attività trattamentali. La sorveglianza delle persone detenute avviene nel rispetto dei principi indicati nelle regole penitenziarie europee del Consiglio d'Europa e con modalità tali da consentire ai detenuti e agli internati di trascorrere la maggior parte della giornata fuori dalle aree destinate al pernottamento anche al fine di favorire i rapporti interpersonali e l'osservazione del comportamento e della personalità. Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio per cui essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.	soggetti (ad es. le persone transessuali o transgender) che, come si è previsto nell'art. 14 – anch'esso sul punto novellato – dovrebbero essere collocati in istituti o sezioni coerenti con il proprio sesso di identificazione e messi nelle condizioni di proseguire la transizione di sesso durante la detenzione, senza interruzioni di cura. Infine l'indicazione, tra i possibili fattori di discriminazione, anche dell'orientamento sessuale è volto a prevenire i fenomeni, purtroppo molto frequenti in ambito carcerario, di stigmatizzazione del mero dichiarato orientamento in campo sessuale che si attua anche con l'inserire tali soggetti in istituti o sezioni solo in base ad esso, con il connesso rischio di sottrazione al trattamento ordinariamente praticato nei confronti della restante popolazione detenuta. Si è voluto, inoltre, porre l'accento sulla 'priorità' assegnata dal sistema penitenziario italiano alle misure alternative della detenzione (misure di comunità) quale strumento di reintegrazione sociale; esse, unitamente ai contatti con l'ambiente esterno (già previsti nella formulazione originaria), contribuiscono in massimo grado al reinserimento sociale dei condannati. Infine, con il richiamo ai concetti di 'responsabilità', 'autonomia', 'socializzazione' e 'integrazione' si è voluto – riprendendo un'indicazione emersa dai lavori conclusivi del Tavolo II degli Stati generali – espressamente caratterizzare il trattamento verso modelli di partecipazione attiva e 'responsabilizzante' del detenuto a tutte quelle attività che favoriscono il suo processo di reintegrazione, da un lato, tramite l'abbandono definitivo dei processi di 'infantilizzazione' (che purtroppo ancora caratterizzano l'approccio trattamentale in ambito intramurario) e, dall'altro, mediante forme di integrazione tra ristretti (e tra gruppi) e forme di socializzazione (non imposta ma proposta) che possano favorire il reinserimento. Il detenuto deve essere invitato, anche attraverso una plurale e variegata offerta trattamentale, a condividere con gli altri gli spazi di socialità, le attività comuni, lo studio, il lavoro ed anche lo svago, e deve poter organizzare la propria vita quotidiana in istituto con il massimo di autonomia consentita dal mantenimento della sicurezza, così da assicurare una vera integrazione sociale e culturale e quindi un recupero effettivo. L'ordine interno e la garanzia dei diritti, per ultimo, rappresentano lo strumento finalizzato e subordinato alla realizzazione di un sistema che garantisca l'accesso dei detenuti e degli internati agli elementi del trattamento, indispensabili per l'accesso ai percorsi riabilitativi. Le restrizioni dettate da ragioni di ordine non possono determinare una compressione dei diritti superiore a quella strettamente necessaria. In coerenza con queste premesse il trattamento rieducativo non può subire interruzioni se non in presenza di effettive e documentate situazioni di rischio. Particolare attenzione è stata posta sulla sorveglianza cd 'dinamica', oggetto di uno specifico punto di delega. Premesso che non esiste una definizione normativa di sorveglianza 'dinamica' e che l'unico testo legislativo che espressamente ne fa cenno è proprio la legge-delega, si è ritenuto di affermarne i principi regolatori – da inserire nell'art. 1 in quanto parte integrante del trattamento propriamente inteso – desumendoli dalle finalità del trattamento rieducativo, dai principi europei sopra richiamati e dalla pratica fino ad oggi attuata negli istituti penitenziari ove tale modalità vige (sulla scorta di atti amministrativi ed indicazioni di carattere generale, quale soprattutto la Circolare 18 luglio 2013 n. 3649/6099 del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria). Richiamandosi al par. 51 delle Reg. pen. eur. (principio del 'minimo richiesto' per garantire la sicurezza), il concetto di sorveglianza dinamica è oggi declinato immaginando un sistema più efficace per assicurare l'ordine all'interno degli istituti, senza

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
		ostacolare le attività trattamentali, fondato sulla semplificazione, la razionalizzazione, la qualificazione dei carichi di lavoro, la distinzione dei livelli di competenza e la condivisione dei flussi informativi tra le diverse figure professionali. In ogni caso al concetto è sottesa l'idea di un "carcere aperto", con chiaro riferimento sia all'art. 6 dell'ord. penit., che definisce la cella come luogo di solo pernottamento, intendendo che la vita del detenuto debba normalmente svolgersi al di fuori di essa, sia all'idea che il mandato principale assegnato all'Amministrazione sia quello di creare le condizioni per un trattamento penitenziario conforme a umanità e dignità. Lo stesso ruolo assegnato alla Polizia Penitenziaria appare, ancor oggi, irragionevolmente incentrato sulla funzione di mera custodia, immaginando che il modo più idoneo a prevenire fatti e azioni compromettenti la sicurezza consista solo nell'intensificare la sorveglianza negli istituti. È dunque fondamentale realizzare una sorveglianza più efficace che fondi i suoi presupposti su di un sistema che fa della conoscenza del detenuto il fulcro su cui deve poggiare qualsiasi tipo di intervento trattamentale o securitario adeguato. Le attività di controllo non devono investire ogni aspetto della quotidianità delle persone ristrette che devono essere invece affidate anche ai responsabili delle specifiche attività trattamentali, in modo tale che la maggior parte della giornata sia svolta fuori dalle 'aree' destinate al pernottamento (intendendosi con questo che il detenuto esca il più possibile anche dalla 'sezioni') allo scopo, in particolare, di favorire i rapporti interpersonali e consentire da parte degli operatori penitenziari, complessivamente intesi, l'osservazione del comportamento e della personalità. Un tale modulo organizzativo consentirà di apprestare nei confronti del singolo il miglior trattamento rieducativo possibile, fondato sui suoi bisogni e sulle sue caratteristiche individuali e di realizzare, nel contempo, una più efficace azione di prevenzione e di controllo dei rischi per la sicurezza.

Art. 4-bis
(Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti)

RELAZIONE INTRODUTTIVA

La proposta relativa all'art. 4-bis ord. penit. tiene conto della non agevole decifrazione dell'entità e del perimetro di intervento consentito dalla delega; circostanza che ha imposto la formulazione di due diverse soluzioni.

Il percorso tratteggiato dalla delega nel criterio sub *e*) si snoda lungo due differenti direttive: la prima più incisiva; la seconda di portata assai più ridotta. L'una volta alla "eliminazione" degli automatismi e delle preclusioni "impeditive" o "ritardanti" l'avvio di un percorso trattamentale individualizzante in ragione del titolo di reato e delle caratteristiche personali del condannato; l'altra tesa alla mera "revisione" delle stesse per gli ergastolani. Su di esse incombe – con una dimensione operativa espressa in termini non sufficientemente chiari e, pertanto, dagli incerti confini – la "clausola di salvezza" tesa a escludere dall'ambito dell'intervento di "epurazione" o di "revisione" del legislatore delegato "i casi di eccezionale gravità e pericolosità specificatamente individuati e comunque (per) le condanne per i delitti di mafia e terrorismo".

Due le questioni preliminari che la Commissione è stata chiamata ad affrontare.

L'una è stata risolta ricorrendo a un'interpretazione della delega guidata dalla ragionevolezza.

L'altra – irrisolvibile per via interpretativa in quanto saldata alla plausibilità di una duplice lettura del criterio sub *e*) – ha imposto la proposizione di due soluzioni alternative; entrambe rispondenti all'esigenza di dare piena attuazione alla delega; ciascuna assecondante, attraverso due differenti ricostruzioni del primo comma dell'art. 4-bis ord. penit., le due diverse letture che è possibile dare del suddetto criterio direttivo.

La prima questione atteneva alla decifrazione della "portata" operativa della clausola di esclusione: da agganciare all'intero intervento novellistico (sia a quello volto alla "eliminazione", sia a quello teso alla "revisione"), ovvero alla sola "dimensione" dei condannati alla pena dell'ergastolo.

Due, astrattamente, le soluzioni prospettabili:

1. se la clausola di salvezza fosse da ricondurre a entrambi i profili dell'intervento riformatore, l'eliminazione dovrebbe coinvolgere "tutti" gli automatismi e le preclusioni – sia quelli fondati sul titolo del reato, sia quelli saldati alle caratteristiche soggettive del condannato – con il solo "mantenimento" degli sbarramenti e dei ritardi causati dall'essere stati condannati per "casi di eccezionale gravità e pericolosità specificatamente individuati e comunque per i delitti di mafia e terrorismo". Quando il tema degli automatismi e delle preclusioni investe la dimensione soggettiva dell'ergastolano, all'"eliminazione" occorre sostituire un'opera di mera "revisione" di tali limiti che restano, comunque, giustificabili nella prospettiva del legislatore delegante. Essi, però, devono restare immuni da qualsiasi intervento, anche di sola "revisione", quando si tratti di ergastolani per "casi di eccezionale gravità e pericolosità specificatamente individuati e comunque per i delitti di mafia e terrorismo";
2. se si volesse saldare la clausola al solo tema della "revisione" in materia di condanna alla pena dell'ergastolo, si perverrebbe al risultato – invero, paradossale – di azzerare gli automatismi e le preclusioni "anche" nei confronti dei condannati per "casi di eccezionale gravità e pericolosità specificatamente individuati e comunque per i delitti di mafia e terrorismo", mantenendoli immodificati solo per gli ergastolani con riferimento a tali "casi" e tipologie di fattispecie; soluzione che non si è creduto il delegante volesse perseguire.

L'evidente irragionevolezza dell'opzione interpretativa sub 2) ha indotto a ritenere operante la clausola di "esclusione" tanto in chiave di "eliminazione", quanto di mera "revisione" delle preclusioni e degli automatismi.

Più complessa – e non risolvibile attraverso il ricorso alla sola ragionevolezza – è la questione relativa al perimetro entro il quale l'opera di erosione delle preclusioni e degli automatismi non può incidere.

Sono anche qui possibili due differenti letture dei limiti posti dal delegante: esse conseguono al significato da attribuire alla congiunzione "comunque" che lega le proposizioni "casi di eccezionale gravità e pericolosità specificatamente individuati" e "delitti di mafia e terrorismo". Se, cioè, la congiunzione abbia valenza "integrativa" (si da predisporre un cumulo fra i "casi di eccezionale gravità e pericolosità specificatamente individuati" e i "delitti di mafia e terrorismo") ovvero "specificativa" (così che i "delitti di mafia e terrorismo" costituiscono il nucleo essenziale e inderogabile dei "casi di eccezionale gravità e pericolosità" per i quali le preclusioni e gli automatismi devono persistere).

A differenza di quanto osservato in ordine alla prima questione, però, entrambe le letture sono dotate di ragionevolezza, sì da indurre alla prospettazione di due ipotesi alternative: la prima (proposta sub *a*) accede a una lettura che ingloba ed esaurisce nei reati di mafia e terrorismo i "casi di eccezionale gravità e pericolosità specificatamente individuati"; la seconda (proposta sub *b*) estende il catalogo oltre i reati di mafia e terrorismo includendo – quali espressioni degli altri "casi di eccezionale gravità e pericolosità specificatamente individuati" – anche le altre fattispecie già inserite nel primo

comma, limitando gli spazi applicativi delle preclusioni, però, alle sole ipotesi associative e ai soggetti che rivestano un ruolo apicale in seno al sodalizio.

Benché entrambe le soluzioni prospettate forniscano piena attuazione ai criteri imposti dal Delegante, la Commissione (ad ampia maggioranza) propende per la proposta sub a), volta a contenere l'area dell'automatica preclusione ai soli delitti associativi mafiosi o terroristici e a quelli commessi al fine di agevolarne gli scopi e realizzarne le finalità. Essa, come dettagliatamente specificato nella relazione illustrativa, meglio risponde a esigenze di razionalità sistematica, appare coerente con gli indirizzi giurisprudenziali recentemente offerti dai Giudici costituzionali ed è ispirata ai canoni di necessaria proporzionalità e adeguatezza di un modello preclusivo orientato secondo plausibili presunzioni di pericolosità del condannato.

Entrambe le soluzioni qui avanzate, comunque, muovono da una ferma considerazione: la Commissione non può in alcun modo cimentarsi nell'individuazione di "casi" o "delitti" da includere nell'elenco delle ipotesi di ostacolo all'accesso dei benefici e delle misure alternative, integrando, sostituendo o eliminando discrezionalmente quelli già "individuati" dall'art. 4-bis ord. penit. Diversamente operando ci si sarebbe mossi nell'ambito di scelte di politica criminale che non competono alla Commissione.

Proposta A

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609 octies e 630 del codice penale, all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all'articolo 291-<i>quater</i> del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-<i>nonies</i> e 17-<i>bis</i> del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.	1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 416-bis e 416-ter del codice penale, delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste nell'articolo 416-bis codice penale nonché delitti commessi con finalità di terrorismo. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-<i>nonies</i> e 17-<i>bis</i> del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.	Commi 1, 1-ter, 2 e 3. <i>L'intervento proposto mira a liberare il sistema da quegli automatismi impeditivi che, precludendo per tabulas ad alcune categorie di detenuti o internati l'accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative esclusivamente in ragione del "tipo di reato", finiscono con il neutralizzare ogni tensione individualizzante del trattamento rieducativo nei confronti di tali soggetti. L'operazione è guidata da una logica di tipo sistematico ed è attuata anche attraverso un definitivo accantonamento dall'orbita delle preclusioni e degli automatismi di alcune fattispecie irragionevolmente inseritevi (ad esempio i reati previsti dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43).</i> <i>Seguendo l'itinerario indicato dal criterio direttivo sub e), si propone di epurare la disposizione in esame da tutte le incrostazioni securitarie che negli anni ne hanno ridisegnato il perimetro di operatività e sono valse a congegnare un modello che, di fatto, azzerava ogni margine di discrezionalità valutativa del giudice di sorveglianza. L'obiettivo è, quindi, quello di ricondurre l'art. 4-bis alla sua originaria ispirazione, rimodulando l'istituto anche nell'ottica della necessaria ricomposizione della centralità della giurisdizione di sorveglianza. Il "divieto di concessione dei benefici" – evocato nella rubrica della disposizione in esame, e secondo quanto previsto dalla direttiva e) – può operare secondo più ridotte dimensioni; quale valvola di compressione per l'accesso alle tradizionali regole trattamentali limitatamente agli autori dei delitti di mafia e terrorismo interno o internazionale. Di qui, pertanto, la necessità di procedere a una cernita tipologica: realizzata sulla falsariga di quanto effettuato in materia cautelare dalla l. 47/2015, ispirata da ragionevoli presunzioni "relative" di pericolosità e corredata dall'accertata sussistenza di attuali collegamenti con le organizzazioni criminali di appartenenza; accertamento, quest'ultimo, che si propone di potenziare attraverso il coinvolgimento anche delle procure distrettuali antimafia.</i> <i>Il modello di maggior rigore imposto dalla disposizione in esame risulterebbe, così, dotato di migliore armonia sistematica anche rispetto alla struttura del meccanismo cautelare di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., come ridisegnato dai ripetuti interventi della Corte costituzionale e dalla legge 47/2015.</i> <i>La proposta ridisegna il perimetro delle fattispecie preclusive incluse nel primo comma dell'art. 4-bis, tenendo conto dell'esigenza di mantenerlo immutato – o, in parte, rimodulandolo – limitatamente ai reati di mafia e terrorismo; reati che integrano quell'area dei "casi di particolare gravità e pericolosità", intangibile dall'opera di revisione delegata. Il "nuovo" catalogo è, così, limitato ai delitti di partecipazione all'associazione mafiosa, terroristica e sovversiva; vi include, inoltre, il delitto di cui all'art. 416-ter. Sono, altresì, annoverati fra i delitti idonei a giustificare il massimo rigore, in chiave di "esclusione" o "ritardo" all'accesso ai benefici penitenziari o alle misure alternative, quelli commessi al fine di agevolare il sodalizio mafioso ovvero per finalità di terrorismo. È solo il finalismo della condotta criminale, e non il richiamo a una specifica metodologia, requisito idoneo a giustificare la preclusione nella sua massima perentorietà. L'uso della metodologia, sganciata da un qualche finalismo funzionale alla vita dell'associazione criminale, si è ritenuto non essere elemento di per sé in grado di catalogare una condotta quale "reato di mafia",</i>

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Identico 1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui	1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'art. 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'art. 114 ovvero dall'art. 116, secondo comma, del codice penale. 1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, salvo che siano stati acquisiti elementi tali da ritenere sussistente l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di	<i>ma condizione che impone una più approfondita verifica circa la sussistenza di eventuali e attuali contatti con una qualche consorte criminale.</i> <i>Per i soggetti condannati per tale catalogo di reati (comma 1), la possibilità di sfuggire alla logica preclusiva resta agganciata alla scelta collaborativa con la giustizia, ai sensi dell'art. 58-ter (anche nelle ipotesi in cui essa sia resa "impossibile" o "irrilevante").</i> <i>L'opera di erosione attuata sul comma 1 ha imposto una rivisitazione anche del comma 1-ter.</i> <i>Il catalogo del comma 1-ter è, così, rielaborato includendovi, oltre a quelle già elencate, le fattispecie di reato "retrocesse" dal comma 1. Ovviamente, posta l'inclusione dei reati commessi ai fini dell'agevolazione dell'organizzazione mafiosa all'interno del primo comma, in tale catalogo sono inclusi solo i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis.</i> <i>Per i reati inclusi al comma 1-ter l'accesso ai benefici è consentito a condizione che non vengano acquisiti elementi tali da far ritenere sussistente l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. La modifica è volta ad assegnare all'autorità giudiziaria il preciso onere di allegazione degli elementi volti a dimostrare l'attuale esistenza degli anzidetti collegamenti.</i>

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
agli articoli 575, 600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinqies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all'articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. 1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinqies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinqies, 609-octies e 609-undecies del codice penale solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata.	cui agli articoli 575, 600, 600-bis, 600-ter, primo, secondo e terzo comma, 600-quinqies, 601, 602, 609-octies, 628, terzo comma, 629, secondo comma e 630 del codice penale, all'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all'articolo 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis e 609-quater del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale. 1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinqies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinqies, 609-octies e 609-undecies del codice penale solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata. Ai fini della determinazione dell'anno di osservazione si può tenere conto, altresì, di pro-	<i>Commi 1-quater e 1-quinqies. Per i reati previsti in tali disposizioni (reati di violenza sessuale e a danno di minorenni) la proposta tende a includere nell'anno di obbligatoria osservazione anche l'eventuale volontaria sottoposizione in libertà a specifici programmi terapeutici antecedentemente all'inizio dell'esecuzione della pena e, per reati ai danni di soggetti minorenni, la riabilitazione specifica di cui all'articolo 13-bis anche svolta in tutto o in parte in epoca anteriore all'inizio dell'esecuzione della pena</i> <i>La ripermimetrazione del comma 1 dell'art. 4-bis – con l'esclusione, dal catalogo dei reati assolutamente preclusivi, delle fattispecie di cui agli artt. 600-bis, 600-ter e 609-octies del codice penale – ha imposto l'eliminazione della clausola di salvezza, prevista nell'incipit del comma 1-quinqies, relativa ai reati commessi in danno di minorenni.</i>

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
1-<i>quinqües</i>. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-<i>bis</i>, 600-<i>ter</i>, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-<i>quater</i>.1, 600-<i>quinqües</i>, 609-<i>quater</i>, 609-<i>quinqües</i> e 609-<i>undecies</i> del codice penale, nonché agli articoli 609-<i>bis</i> e 609-<i>octies</i> del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenni, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all'articolo 13-<i>bis</i> della presente legge. 2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto. Identico	grammi terapeutici eventualmente già svolti dopo la commissione del reato e antecedentemente all'inizio dell'esecuzione della pena. 1-<i>quinqües</i>. Ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-<i>bis</i>, 600-<i>ter</i>, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-<i>quater</i>.1, 600-<i>quinqües</i>, 609-<i>quater</i>, 609-<i>quinqües</i> e 609-<i>undecies</i> del codice penale, nonché agli articoli 609-<i>bis</i> e 609-<i>octies</i> del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenni, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all'articolo 13-<i>bis</i> della presente legge anche se svolto in tutto o in parte antecedentemente all'inizio dell'esecuzione della pena. 2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide assunte dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato e acquisito il parere del procuratore della Repubblica, individuato ai sensi dell'art. 51, commi 3-<i>bis</i>, 3-<i>quater</i> e 3-<i>quinqües</i> del codice di procedura penale, in relazione al distretto ove è stata pronunciata la condanna. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni e del parere. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto. 2-<i>bis</i>. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1-<i>ter</i> magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal	<i>Commi 2 e 3. La proposta punta ad introdurre una interlocuzione fra il giudice di sorveglianza e il Procuratore distrettuale antimafia competente in relazione al luogo in cui è stata pronunciata la sentenza di condanna. Questi è chiamato a fornire un parere circa la sussistenza di attuali collegamenti tra il condannato e ambienti criminali.</i>

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali. 3-bis. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica, d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3.	questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. 3. Quando il comitato o il procuratore della Repubblica individuato ai sensi del comma 2 ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali. Abrogato	<i>Comma 3-bis. La lett. e) della delega, nell'invocare l'eliminazione degli automatismi e delle preclusioni impeditive e ritardanti "l'individualizzazione del trattamento rieducativo e la differenziazione dei percorsi penitenziari", intende ricollocare "al centro" di tali scelte l'autonomia decisionale della giurisdizione di sorveglianza. Tale obiettivo può incontrare il solo limite - e, pertanto, legittimare il mantenimento dell'automatica preclusione e la conseguente neutralizzazione del potere decisionale del giudice - imposto dalle "condanne" per i delitti di mafia e terrorismo (oltre a quelle relative al coagulo di fattispecie selezionate al comma 1 della presente disposizione).</i> <i>La soppressione del comma 3-bis, quindi, risponde a una precisa esigenza: eliminare un automatismo preclusivo - saldato a una "informativa" attestante l'attualità di collegamenti con la criminalità, non filtrata, fra l'altro, da alcuna verifica giurisdizionale - "esogeno" rispetto al perimetro di maggior rigore individuato dalla lett. e) della delega e ancorato alle sole "condanne" per i reati ivi indicati; arginare il rischio di interferenze amministrative "vincolanti" nel procedimento di sorveglianza, assicurandone la tendenziale giurisdizionalizzazione.</i> <i>Benché l'interpretazione giurisprudenziale abbia nel tempo "smussato" la natura vincolante di tale comunicazione - ribadendo che il giudice non può essere privato della sua libertà di giudizio e che, pertanto, non può limitarsi a riceverla acriticamente ma deve sottoporla a un rigoroso controllo per accertarne la logicità, completezza e idoneità "preclusiva" - l'attuale formulazione normativa continua a contenere un automatismo preclusivo incongruo e ingiustificato anche rispetto al perimetro di impermeabilità delle stesse sancito dalla lett. e) della delega.</i> <i>La proposta, così, mira a eliminare un modello procedimentale che, attraverso una comunicazione dotata, almeno formalmente, di carattere "vincolante", evoca una neutralizzazione - fuori dal circuito in cui la delega ritiene plausibile l'operazione - dell'autonomia decisionale della magistratura di sorveglianza lungo la strada dell'individualizzazione del trattamento rieducativo e la differenziazione dei percorsi penitenziari.</i> <i>L'intervento proposto, comunque, non preclude al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o a quello distrettuale di assumere l'iniziativa - ex officio o su sollecitazione</i>

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
		<i>del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica – di comunicare la sussistenza di attuali collegamenti con la criminalità organizzata. Tale comunicazione rimarrebbe sempre fra le prerogative di questi organismi e, pertanto, fruibile dalla giurisdizione di sorveglianza al fine di meglio calibrare le proprie determinazioni.</i>

Proposta B

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.	1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 416, primo e terzo comma, del codice penale realizzati allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies, 630 del medesimo codice, dall'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, delitti di cui all'articolo 291-quater comma 1 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, di cui all'articolo 74 comma 1 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.	<u>Comma 1</u> La proposta punta a ridurre l'orbita applicativa dell'art. 4-bis, comma 1, secondo parametri di selezione oggettivi, tratti dalla disciplina esistente – ossia da scelte di politica criminale già compiute dal legislatore – e da ragioni di ordine logico-sistematico, che puntano a riportare il meccanismo ostativo alla sua ispirazione originaria. La riduzione delle ipotesi preclusive è stata guidata dal criterio previsto dal delegante, dalle disposizioni attualmente vigenti e dalla ratio della disciplina dettata dall'art. 4-bis. Secondo queste coordinate, l'accesso ai benefici extramurari, salvo i casi di collaborazione con la giustizia, viene precluso ai condannati per delitti di mafia e terrorismo (lasciando intatta l'ampia area attualmente delineata per queste due categorie di reati) e a coloro che abbiano rivestito ruoli chiave all'interno di altre tipologie di organizzazioni criminali, operanti nei soli settori già specificati dalla legge. L'identificazione di questa seconda categoria di destinatari è stata pertanto tratta dalle previsioni esistenti combinate con la direttiva del delegante che impone di conservare automatismi e preclusioni solo nei «casi di eccezionale gravità e pericolosità». Si è ritenuto di discernere questi «casi» non aggiungendo o eliminando discrezionalmente ipotesi delittuose, bensì erodendo gli spazi applicativi delle preclusioni vigenti mediante l'introduzione di un duplice limite, tratto dalla ratio della disciplina di cui all'art. 4-bis: la necessaria sussistenza di una condanna per una fattispecie associativa e per un ruolo rilevante in seno al sodalizio. Il rigido divieto di accesso ai benefici extramurari è stato, infatti, introdotto da un lato per impedire che il potenziale fruitore venga riassorbito nelle organizzazioni criminali di appartenenza in caso di concessione di spazi di libertà; dall'altro per incentivare la collaborazione con la giustizia, elemento considerato indispensabile per debellare consorterie altrimenti impenetrabili. Il presupposto giustificante la netta preclusione disciplinata al primo comma risiede in una presunzione di stabilità del legame criminoso, accompagnata dal forte rischio di riallacciamento dei contatti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, richiamato a più riprese dall'art. 4-bis come cardine del regime derogatorio. Nelle ipotesi “di prima fascia” questo rischio deve essere di intensità tale da giustificare una presunzione superabile solo mediante una proficua collaborazione, unico indice in grado, per legge, di sancire il distacco definitivo dal sodalizio di appartenenza. È dalla struttura stessa del meccanismo preclusivo e dalla sua ragion d'essere che si è, quindi, tratto il criterio di cernita dei «casi di eccezionale gravità», depurando l'attuale disciplina dalle incrostazioni che ne hanno progressivamente oscurato il primigenio significato giuridico. Dalla nuova area applicativa dell'art. 4-bis, comma 1, vengono così escluse le ipotesi monosoggettive (incoerenti con il congegno preclusivo

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Identico	1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'art. 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'art. 114 ovvero dall'art. 116, secondo comma, del codice penale.	costruito dalla legge) e quelle di mera partecipazione alle associazioni in ruoli secondari, non annoverabili fra i casi «eccezionalmente gravi». Il semplice affiliato a un'organizzazione criminale non sempre è in grado di offrire una collaborazione che soddisfi i requisiti di cui all'art. 58-ter. Tale presupposto (specie se interpretato rigorosamente) può diventare un ostacolo insormontabile per l'accesso a benefici esterni, in grado di impedire una opportuna valutazione della magistratura di sorveglianza sul percorso penitenziario di condannati di non spiccata pericolosità. Per i reati di mafia e terrorismo, latamente intesi, si è ritenuto, in ottemperanza alla delega, di lasciare invece immutata l'attuale disciplina. La preclusione si giustificerebbe, quanto al partecipante dell'associazione in ruoli non verticistici, per la peculiare natura "esistenziale" del legame mafioso o per le forti convinzioni ideologiche alla base delle condotte con finalità di terrorismo; quanto alle ipotesi di contiguità non sfociate in condotte di partecipazione, per la difficoltà di tracciare nette linee di demarcazione in ambiti criminali contrassegnati da ampie zone grigie, dove la collaborazione può ragionevolmente asurgere a requisito irrinunciabile per la fruizione di benefici. Il recupero dello spirito originario dell'art. 4-bis sembra poter porre al riparo la disposizione novellata da censure di irragionevolezza da parte della Corte costituzionale: la copiosa giurisprudenza elaborata in sede cautelare impone al legislatore di non creare doppi binari fondati sul mero allarme sociale, bensì su ragioni giustificanti chiaramente riconoscibili.

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all'articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.	1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, salvo che siano stati acquisiti elementi che indichino la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i seguenti delitti: delitti di cui agli articoli 575, 600, 600-bis, 600-ter, primo, secondo e terzo comma, 600-quinquies, 601, 602, 609-octies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, 630 del codice penale, all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all'articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico; delitti di cui all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis e 609-quater del codice penale e dall'articolo 12, commi 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni; nonché, fuori dai casi di cui al comma 1 del presente articolo, delitti di cui all'art. 74 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, di cui all'art. 291 quater del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, di cui all'art. 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dall'art. 609-octies del medesimo codice e dall'art. 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello stra-	<u>Comma 1-ter.</u> <i>Le ipotesi attualmente previste dal primo comma dell'art. 4-bis e non incluse nel suo nuovo disposto sono state puntualmente riportate nel comma 1-ter, così da destinarle a un regime di particolare cautela fondato non su rigidi automatismi, ma su vagli più penetranti della magistratura, tesi a verificare, anche con l'obbligatorio ausilio delle forze dell'ordine, che non vi siano «elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva». In tali evenienze la misura non sarebbe comunque concessa. A tal fine, l'accesso ai benefici è comunque consentito a condizione che non vengano acquisiti elementi tali da far ritenere sussistente l'attualità di tali collegamenti. La modifica è volta ad attribuire un preciso onere di allegazione, circa la sussistenza di questi elementi dimostrativi, all'autorità giudiziaria.</i> <i>A seguito dello slittamento di queste fattispecie dal comma 1 al comma 1-ter, quest'ultima previsione – che già nella versione vigente accosta reati di diversa tipologia – viene ad includere tre categorie di delitti: a) quelli non associativi, ossia fattispecie monosoggettive o concorsuali (dove all'elenco originario sono stati aggiunti i reati non più contemplati nel comma 1); b) quelli associativi in ruoli apicali (416, commi 1 e 3, c.p.) o indistinti (art. 416 c.p.), secondo la selezione già operata dal testo vigente (al quale non sono state, in questa parte, proposte modifiche), che individua casi evidentemente ritenuti dal legislatore meno gravi di quelli collocati al primo comma; c) quelli associativi – compresi nell'elenco di cui al riformulato comma 1 – in ruoli non apicali (riportati nella parte finale del comma 1-ter).</i> <i>La soluzione proposta è in grado di apportare ulteriori vantaggi in termini di coerenza sistematica. Da un lato risulta fortemente ridotto lo spettro applicativo della collaborazione impossibile o irrilevante, istituto che già si preoccupa, ma con percorsi tortuosi e sovente inefficaci, di non precludere in via assoluta l'accesso a benefici extramurari a chi abbia rivestito ruoli gregari nelle associazioni criminali e non abbia perciò fornito agli inquirenti apporti significativi. Dall'altro, l'art. 4-bis viene meglio raccordato con l'art. 41-bis, comma 2, difficilmente applicabile, fuori dai casi di mafia e terrorismo, alle figure secondarie delle organizzazioni criminose.</i>

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
1-<i>quater</i>. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-<i>quater</i>, 600-<i>quinq</i>ues, 609-bis, 609-ter, 609-<i>quater</i>, 609-<i>quinq</i>ues, 609-<i>octies</i> e 609-<i>undecies</i> del codice penale solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata. 1-<i>quinq</i>ues. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-<i>quater</i>.1, 600-<i>quinq</i>ues, 609-<i>quater</i>, 609-<i>quinq</i>ues e 609-<i>undecies</i> del codice penale, nonché agli articoli 609-bis e 609-<i>octies</i> del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenni, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all'articolo 13-bis della presente legge. 2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il	niero, di cui al citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. 1-<i>quater</i>. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-<i>quater</i>, 600-<i>quinq</i>ues, 609-bis, 609-ter, 609-<i>quater</i>, 609-<i>quinq</i>ues, 609-<i>octies</i> e 609-<i>undecies</i> del codice penale solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata. Ai fini della determinazione dell'anno di osservazione si può tenere conto, altresì, di programmi terapeutici eventualmente già svolti dopo la commissione del reato e antecedentemente all'inizio dell'esecuzione della pena. 1-<i>quinq</i>ues. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-<i>quater</i>.1, 600-<i>quinq</i>ues, 609-<i>quater</i>, 609-<i>quinq</i>ues e 609-<i>undecies</i> del codice penale, nonché agli articoli 609-bis e 609-<i>octies</i> del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenni, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all'articolo 13-bis della presente legge anche se svolto in tutto o in parte antecedentemente all'inizio dell'esecuzione della pena. 2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide assunte dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato e acquisito il	<u>Commi 1-<i>quater</i> e 1-<i>quinq</i>ues.</u> Per i reati di cui ai commi 1-<i>quater</i> e 1-<i>quinq</i>ues (reati di violenza sessuale e a danno di minorenni) la proposta tende a includere nell'anno di obbligatoria osservazione anche l'eventuale volontaria sottoposizione in libertà a specifici programmi terapeutici antecedentemente all'inizio dell'esecuzione della pena e, per reati ai danni di soggetti minorenni, la riabilitazione specifica di cui all'articolo 13-bis anche svolta in tutto o in parte in epoca anteriore all'inizio dell'esecuzione della pena. <u>Commi 2 e 3.</u> La proposta punta ad introdurre una interlocuzione fra il giudice di sorveglianza e il Procuratore distrettuale antimafia competente in relazione al luogo in cui è stata pronunciata la sentenza di condanna. Questi è chiamato a fornire un parere circa la sussistenza di attuali collegamenti tra il condannato e ambienti criminali.

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto. Identico 3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali. 3-bis. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica, d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3.	parere del procuratore della Repubblica, individuato ai sensi dell'art. 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies del codice di procedura penale, in relazione al distretto ove è stata pronunciata la condanna. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni e del parere. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto. 2-bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1-ter magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. 3. Quando il comitato o il procuratore della Repubblica individuato ai sensi del comma 2 ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali. Abrogato	<u>Comma 3-bis.</u> La lett. e) della delega, nell'invo-care l'eliminazione degli automatismi e delle preclusioni impeditive e ritardanti "l'individualizzazione del trattamento rieducativo e la differenziazione dei percorsi penitenziari", intende ricollocare "al centro" di tali scelte l'autonomia decisionale della giurisdizione di sorveglianza. Tale obiettivo può incontrare il solo limite - e, pertanto, legittimare il mantenimento dell'automatica preclusione e la conseguente neutralizzazione del potere decisionale del giudice - imposto dalle "condanne" per i delitti di mafia e terrorismo (oltre a quelle relative al coagulo di fattispecie selezionate al comma 1 della presente disposizione). La soppressione del comma 3-bis, quindi, risponde a una precisa esigenza: eliminare un automatismo preclusivo - saldato a una "informativa" attestante l'attualità di collegamenti con la criminalità, non

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
		filtrata, fra l'altro, da alcuna verifica giurisdizionale - "esogeno" rispetto al perimetro di maggior rigore individuato dalla lett. e) della delega e ancorato alle sole "condanne" per i reati ivi indicati; arginare il rischio di interferenze amministrative "vincolanti" nel procedimento di sorveglianza, assicurandone la tendenziale giurisdizionalizzazione. Benché l'interpretazione giurisprudenziale abbia nel tempo "smussato" la natura vincolante di tale comunicazione – ribadendo che il giudice non può essere privato della sua libertà di giudizio e che, pertanto, non può limitarsi a recepirla acriticamente ma deve sottoporla a un rigoroso controllo per accertarne la logicità, completezza e idoneità "preclusiva" – l'attuale formulazione normativa continua a contenere un automatismo preclusivo incongruo e ingiustificato anche rispetto al perimetro di impermeabilità delle stesse sancito dalla lett. e) della delega. La proposta, così, mira a eliminare un modello procedimentale che, attraverso una comunicazione dotata, almeno formalmente, di carattere "vincolante", evoca una neutralizzazione - fuori dal circuito in cui la delega ritiene plausibile l'operazione - dell'autonomia decisionale della magistratura di sorveglianza lungo la strada dell'individualizzazione del trattamento rieducativo e la differenziazione dei percorsi penitenziari. L'intervento proposto, comunque, non preclude al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o a quello distrettuale di assumere l'iniziativa - ex officio o su sollecitazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica – di comunicare la sussistenza di attuali collegamenti con la criminalità organizzata. Tale comunicazione rimarrebbe sempre fra le prerogative di questi organismi e, pertanto, fruibile dalla giurisdizione di sorveglianza al fine di meglio calibrare le proprie determinazioni.

Art. 4-ter
(Scioglimento del cumulo)

	Nuovo articolo	Relazione illustrativa
	La pena o la frazione di pena relativa a uno dei reati indicati nell'articolo 4-bis si considera separatamente ed espiata per prima, quando ne derivano effetti favorevoli al condannato. Non è tuttavia computata la pena o la frazione di pena espiata prima della commissione del reato.	<i>La modifica proposta – quale che sia l'opzione prescelta (sub A o B) – mira a circoscrivere le preclusioni legate alla pena per delitti di cui all'art. 4-bis ord. penit., introducendo per tabulas un principio ormai pacificamente adottato dalla giurisprudenza di legittimità circa l'impossibilità che il provvedimento di cumulo o di continuazione determini effetti sfavorevoli per il reo.</i> <i>Ad esclusione dell'art. 41-bis, comma 2, ord. pen., nel quale è espressamente indicato dalla norma speciale un opposto criterio – non comunque rimovibile in questa sede, poiché impedito dai limiti posti dalla delega – tale modus operandi diviene, con l'inserimento del nuovo articolo 4-ter, sempre utilizzabile da parte non solo della magistratura di sorveglianza, anche in relazione ad istituti non inseriti nel testo dell'ordinamento penitenziario, ma anche da parte dei Direttori degli istituti penitenziari e più in generale dell'amministrazione penitenziaria per tutte le determinazioni rimesse alla loro competenza.</i> <i>Le quote di pena legate ai reati ostativi si considerano espiate per prime in ossequio al principio del favor rei e per evitare che la persona detenuta possa subire un trattamento penitenziario più o meno aperto alle esperienze esterne in relazione al casuale concludersi prima o dopo delle vicende processuali che lo riguardano. È in ogni caso fatto salvo il criterio per il quale sono computabili la custodia cautelare subita o le pene espiate soltanto dopo la commissione del reato ostativo.</i>

Art. 5
(Caratteristiche degli edifici penitenziari)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Identico Gli edifici penitenziari devono essere dotati, oltre che di locali per le esigenze di vita individuale, anche di locali per lo svolgimento di attività in comune.	Gli istituti penitenziari devono essere realizzati in modo tale da accogliere un numero non elevato di detenuti o internati. Gli edifici penitenziari devono essere dotati di locali per le esigenze di vita individuale e di locali per lo svolgimento di attività lavorative, formative, artigianali, sportive, di culto e di socializzazione. Negli istituti penitenziari devono essere realizzate aree esterne e locali idonei a consentire ai detenuti e agli internati di intrattenere relazioni affettive.	<u>Comma 1.</u> La modifica è volta a rendere gli istituti penitenziari degli insediamenti integrati nei quali si possano svolgere tutte le attività che caratterizzano la vita quotidiana all'esterno. In questa prospettiva, nel pieno rispetto delle, incluse quelle di 'socializzazione', con l'obiettivo di ridurre l'incidenza negativa sul percorso di reinserimento sociale del carattere separato degli stabilimenti. Sarebbe, anzi, fortemente auspicabile che la nuova edilizia penitenziaria, se non alla eliminazione, mirasse almeno al forte ridimensionamento di tale separatezza. <u>Comma 2.</u> L'innovazione è volta, inoltre, a realizzare il necessario coordinamento tra la presente disposizione e la norma – parimenti modificata – dell'art. 18 in materia di colloqui familiari, di colloqui con i minori e di cd. incontri intimi.

Art. 6
(Locali di soggiorno e di pernottamento)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura; aerati, riscaldati ove le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. I detti locali devono essere tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia. Identico	I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura; aerati, riscaldati per il tempo in cui le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. I locali devono essere tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia. Le aree residenziali devono essere dotate di spazi comuni attrezzati al fine di consentire ai detenuti e agli internati una gestione cooperativa della vita quotidiana nella sfera domestica. <i>I locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o più posti. Particolare cura è impiegata nella scelta di quei soggetti che sono collocati in camere a più posti.</i> Le camere a più posti devono garantire uno spazio individuale minimo di tre metri quadrati al netto degli arredi, mobili e fissi, nonché dei servizi igienici. Non sono ammesse deroghe se non per esigenze eccezionali e per un tempo non superiore a dieci giorni.	<u>Comma 1.</u> <i>Si è ritenuto di introdurre, quanto al riscaldamento dei locali, il riferimento al "tempo in cui" esso sia necessario, in luogo dell'attuale dizione ("ove le condizioni climatiche lo esigano"), allo scopo di precisare che l'adozione di opportuni accorgimenti nelle camere detentive deve riguardare tutti gli istituti penitenziari prescindendo dalla loro collocazione geografica, affinché il riscaldamento possa essere attivato sempre secondo il bisogno.</i> <i>La modifica in ordine agli 'spazi comuni' è volta ad articolare le aree residenziali preferibilmente in gruppi appartamento destinati a 6-8 persone che possano organizzarsi autonomamente non solo nella pulizia degli ambienti, ma anche nel lavaggio/stiratura dei propri abiti, nella preparazione della cena e nell'impiego comune del tempo libero serale e, cioè, nella loro più piena dimensione 'domestica'.</i> <u>Comma 3.</u> <i>Fermo restando che, di norma, ogni detenuto deve essere alloggiato durante la notte in una camera singola (par. 18.5 Regole penitenziarie europee) e che gli imputati per quanto possibile devono disporre di una camera singola anche di giorno (par. 96 Reg. penit. cit.), si è proposto di fissare normativamente le dimensioni minime dello spazio individuale spettante al detenuto nelle camere multiple (rilevante in rapporto alla tutela apprestata dai reclami "preventivo" e "compensativo" di cui agli artt. 35-bis e 35-ter ord. penit.). Si è individuata la soglia di 3 mq stabilita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo ai fini della sussistenza della presunzione 'assoluta' di trattamento inumano e degradante nella ben nota giurisprudenza di matrice europea (CEDU, Torreggiani c. Italia) quale spazio minimo personale a disposizione di ciascun detenuto per assicurare la dignità e l'umanità dell'esecuzione della pena in relazione ai profili indicati nell'art. 3 CEDU.</i> <i>Si è, altresì, proposto di stabilire le esatte modalità di calcolo di tale spazio personale, recependo le indicazioni offerte dalla giurisprudenza di legittimità, al fine di favorire una quanto più uniforme possibile applicazione della tutela predisposta dal reclamo risarcitorio introdotto dall'art. 35-ter ord. penit.</i> <i>In quest'ottica, considerata la dimensione 'ordinaria' delle celle detentive italiane 'a due posti' (ispirate ancora al Decreto del Ministro della Sanità 5 luglio 1975 secondo cui la camera individuale di civile abitazione deve avere una dimensione non inferiore ai 9 mq cui vanno aggiunti 5 mq per ogni ulteriore occupante), il criterio metrico proposto rende rispettosa della dignità umana la collocazione di non più di due detenuti per ogni singola camera di pernottamento 'standard', tenuto conto dell'ingombro costituito dal mobilio.</i> <i>La nuova formulazione proposta, tesa ad escludere dal computo della superficie minima individuale in cella</i>

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Agli imputati deve essere garantito il pernottamento in camere ad un posto a meno che la situazione particolare dell'istituto non lo consenta.	Abrogato Fatta salva contraria prescrizione del sanitario, al condannato alla pena dell'ergastolo è garantito il pernottamento in camere ad un posto a meno che egli richieda di essere assegnato a camere a più posti.	<i>collettiva sia la parte destinata ai servizi igienici (destinata a funzioni diverse da quelle correlate al movimento) che quella destinata ad arredi fissi (armadietti o mensole sporgenti) e mobili (tavoli e sgabelli) nonché ai letti (mobili o fissi), il legislatore offrirebbe un livello di protezione maggiore di quello già garantito dalla giurisprudenza della Corte Edu e dal Comitato per la prevenzione della tortura (quest'ultimo corrispondente a 6 mq in camera singola, + 4 mq per ogni ulteriore detenuto al netto del bagno e al lordo del mobilio).</i> <i>In tale prospettiva, la determinazione a livello di norma primaria dell'ampiezza delle camere detentive – la cui attuale assenza ha indotto gli interpreti a suggerire varie modalità di calcolo dello spazio vitale – potrà garantire maggiore certezza del diritto e, con essa, il valore dell'eguaglianza, in armonia con l'impianto costituzionale e convenzionale proprio in quanto – per così dire – innalza l'asticella della protezione ad un livello che non è inferiore a quello fissato, allo stato, dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (cfr. sent. del 20 ottobre 2016, Grande Chambre, nel caso Mursic c. Croazia).</i> <i>Il calcolo dello spazio individuale 'al netto' degli arredi appare rispettoso della giurisprudenza sia convenzionale (che vuole assicurare al detenuto la libertà di movimento nella cella), che di legittimità (ormai attestata su un computo dello spazio vitale al netto dei mobili, compreso il letto). La scelta di operare sulle norme generali dell'ordinamento (Titolo I, Capo I 'Principi direttivi') e non direttamente sull'art. 35-ter ord. penit. risolve, da un lato, la questione se spetti al giudice di legittimità fissare con un principio di diritto le condizioni per stabilire lo spazio minimo vitale, ovvero se a questi sia riservato solo il potere di verificare la correttezza del processo logico fattuale seguito dal giudice di merito per verificare la violazione dell'art. 3 CEDU, e, dall'altro, non è ostacolato dalla facoltà riservata al giudice comune di determinare solo per via giurisprudenziale un elemento incidente anche sulla violazione dell'art. 3 CEDU (con il richiamo operato esplicitamente dall'art. 35-ter ord. penit. alla giurisprudenza della Corte Edu) in sede di applicazione dei principi fissati dalla Corte di Strasburgo.</i> <i>Si propone di prevedere in ogni caso una disposizione di salvaguardia per far fronte ad eccezionali condizioni, comunque di natura temporanea, da rimuovere nel termine massimo di dieci giorni.</i> <u>Comma 5.</u> <i>Accogliendo una proposta del Tavolo II degli Stati Generali dell'esecuzione della pena, si è proposto di stabilire che i condannati alla pena dell'ergastolo debbano essere collocati – nell'istituto di assegnazione definitiva – in una camera singola, salvo che chiedano espressamente di condividerla con altri detenuti e salva contraria indicazione medica (ad es, per</i>

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Agli imputati deve essere garantito il pernottamento in camere ad un posto a meno che la situazione particolare dell'istituto non lo consenta. Identico	Alle stesse condizioni del comma precedente, agli imputati è garantito il pernottamento in camera ad un posto a meno che la situazione particolare dell'istituto non lo consenta. Ciascun detenuto e internato dispone di adeguato corredo per il proprio letto.	<i>prevenire il rischio suicidario), assicurando una tendenziale ‘umanizzazione’ della pena massima, maggiormente corrispondente al principio costituzionale. La modifica impone altresì un adeguamento delle norme codicistiche degli artt. 22, 23 e 25 c.p. dalle quali va eliminato il riferimento all’isolamento ‘notturno’ quale modalità esecutiva obbligatoria di tutte le pene detentive. La disposizione contenuta in ciascuno dei tre articoli è ormai superata dalla disposizione ordinamentale del 1975 che prevede per tutti i detenuti, invece, la possibile allocazione in camere multiple.</i> <u>Comma 6.</u> <i>Analoga disposizione, circa la garanzia di pernottare in camera a un posto, è stata introdotta per l’imputato prevedendo che lo stesso possa optare liberamente per la collocazione in una cella collettiva in cui, comunque, deve essere collocato quando, per ragioni sanitarie, non possa essergli garantita la camera individuale, ferme restando le particolari situazioni dell’istituto tali da derogare a detto principio (eccezione quest’ultima non valevole, viceversa, per l’ergastolano).</i>

Art. 8
(Igiene personale)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
È assicurato ai detenuti e agli internati l'uso adeguato e sufficiente di lavabi e di bagni o docce, nonché degli altri oggetti necessari alla cura e alla pulizia della persona.	È assicurato ai detenuti e agli internati l'uso adeguato e sufficiente di servizi igienici e docce fornite di acqua calda , nonché di altri oggetti necessari alla cura e alla pulizia della persona. Nelle camere di pernottamento i servizi igienici, adeguatamente areati, sono collocati in uno spazio separato, per garantire la riservatezza.	<i>La proposta è volta ad eliminare dagli istituti italiani i servizi igienici cd. 'a vista' (secondo i dati del DAP vi sono a tutt'oggi 1065 detenuti ancora allocati in 1776 camere con bagni a vista), a tutela di evidenti esigenze di riservatezza direttamente incidenti sulla dignità del detenuto. Per le stesse ragioni, pare opportuno collocare a livello di fonte primaria la prescrizione che, quantomeno le docce, siano dotate sempre di acqua calda.</i>
Identico	In ciascun Istituto sono organizzati i servizi per il periodico taglio dei capelli e la rasatura della barba.	
Identico	Può essere consentito l'uso di rasoio elettrico personale.	
Identico	Il taglio dei capelli e della barba può essere imposto soltanto per particolari ragioni igienico-sanitarie.	

Art. 9
(Alimentazione)

Testo attuale	Proposta di Modifica	Relazione illustrativa
Ai detenuti e agli internati è assicurata un'alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima.	Ai detenuti e agli internati è assicurata un'alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima, tenendo possibilmente conto delle diverse abitudini e culture alimentari. Ai detenuti che ne fanno richiesta è garantita un'alimentazione rispettosa del loro credo religioso.	<i>La proposta è volta ad estendere i requisiti del vitto, rispetto a quanto attualmente previsto, per rispondere alle esigenze delle diverse 'culture' ed 'abitudini' alimentari della popolazione carceraria, nel rispetto del principio di tendenziale massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna. La natura cogente della prescrizione è mitigata dalla possibilità, da parte dell'Amministrazione, di garantire un vitto conforme nei limiti delle effettive disponibilità e della concreta reperibilità di generi rispondenti alle varie esigenze della popolazione detenuta.</i> <i>Nell'ambito della prevenzione dei fenomeni di radicalizzazione è, invece, fondamentale garantire un'attenzione non formale alle regole di alimentazione professate secondo i diversi credo religiosi. Tale principio era già contenuto nella norma regolamentare dell'art. 11, comma 4, ult. p. e tuttavia non in termini inderogabili, stante la clausola esonerativa "in quanto possibile". La modifica proposta sterilizza la predetta clausola, così assicurando quello che si ritiene un vero e proprio diritto rientrando nella tutela della dignità umana.</i>
Identico	Il vitto è somministrato, di regola, in locali all'uopo destinati.	
Identico	I detenuti e gli internati devono avere sempre a disposizione acqua potabile.	
Identico	La quantità e la qualità del vitto giornaliero sono determinate da apposite tabelle approvate con decreto ministeriale.	
Identico	Il servizio di vettovagliamento è di regola gestito direttamente dall'amministrazione penitenziaria.	
Identico	Una rappresentanza dei detenuti o degli internati, designata mensilmente per sorteggio, controlla l'applicazione delle tabelle e la preparazione del vitto.	
Identico	Ai detenuti e agli internati è consentito l'acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e di conforto, entro i limiti fissati dal regolamento. La vendita dei generi alimentari o di conforto deve essere affidata di regola a spacci gestiti direttamente dall'amministrazione carceraria o da imprese che esercitano la vendita a prezzi controllati dall'autorità comunale. I prezzi non possono essere superiori a quelli comunemente praticati nel luogo in cui è sito l'istituto. La rappresentanza indicata nel precedente comma, integrata da un delegato del direttore, scelto tra il personale civile dell'istituto, controlla qualità e prezzi dei generi venduti nell'istituto.	

Art. 10
(Permanenza all'aperto)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Ai soggetti che non prestano lavoro all'aperto è consentito di permanere almeno per due ore al giorno all'aria aperta. Tale periodo di tempo può essere ridotto a non meno di un'ora al giorno soltanto per motivi eccezionali. Identico	1. Ai soggetti che non prestano lavoro all'aperto è consentito di permanere all'aria aperta per un tempo non inferiore alle quattro ore giornaliere. 1-bis. Per motivi eccezionali, esclusivamente riguardanti l'agibilità delle strutture e degli spazi o la sicurezza, e comunque per tempi brevi e definiti, la permanenza all'aperto può essere ridotta a due ore giornaliere con provvedimento motivato del direttore dell'istituto. Il provvedimento è comunicato al provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria e al magistrato di sorveglianza. 1-ter. Gli spazi destinati alla permanenza all'aperto devono offrire possibilità di protezione dagli agenti atmosferici. La permanenza all'aria aperta è effettuata in gruppi a meno che non ricorrano i casi indicati nell'articolo 33 e nei numeri 4) e 5) dell'articolo 39 ed è dedicata, se possibile, ad esercizi fisici.	<u>Commi 1 e 1-bis.</u> Sulla scorta di quanto già ordinariamente previsto in molti istituti penitenziari italiani, si propone di portare le ore dedicate alle attività all'aperto ad un minimo di 4, tempo ritenuto necessario a compensare i periodi di permanenza in locali chiusi, con possibile riduzione a 2 ore (un'ora nel testo vigente) per motivi eccezionali e per tempi brevi e definiti. Le comunicazioni relative alla riduzione delle ore di permanenza all'aperto sono quelle previste dalla norma regolamentare d'esecuzione (art. 16). La permanenza all'aperto dovrebbe inoltre essere assistita da una razionale programmazione delle attività consentite, anche attraverso le valutazioni del servizio sanitario, psicologico ed educativo, così da evitare eventuali danni fisico-psichici da istituzionalizzazione, con un regime di vita tendenzialmente 'attivo'. Sotto questo profilo, assume particolare importanza che tali spazi non si identifichino e riducano ai cortili, generalmente angusti, e che la permanenza all'aperto non si limiti alla cosiddetta sola «aria». Non si è ritenuto di disciplinare espressamente gli orari di permanenza fuori dalle camere di pernottamento, considerando tale aspetto – pur idoneo a incidere in termini molto significativi sulle condizioni fisiche e psichiche dei detenuti – non tale da attingere il livello di diritto primario connesso alla dignità della persona (come, invece, si è ritenuto quello riguardante l'«aria»). <u>Comma 1-ter.</u> Si è pensato, infine, di riportare nella norma di legge la regola stabilita dal comma 4 dell'art. 16 reg. esecuz. sulla protezione dagli agenti atmosferici, sempre allo scopo di garantire diritti primari dell'individuo che non può vedersi costretto a subire lunghe permanenze in ambiti non adeguatamente protetti contro le sfavorevoli condizioni climatiche (sole, freddo, pioggia, etc.). (N.B.: andrebbero conseguentemente eliminate dalla norma regolamentare dell'art. 16 le corrispondenti disposizioni: commi 3 e 4).

Art. 11
(Servizio sanitario)

Testo attuale	Proposta di Modifica	Relazione illustrativa
Identico 2. Ove siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti, i condannati e gli internati sono trasferiti, con provvedimento del magistrato di sorveglianza, in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura. Per gli imputati, detti trasferimenti sono disposti, dopo la pronunzia della sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza; prima della pronunzia della sentenza di primo grado, dal giudice istruttore, durante l'istruttoria formale; dal pubblico ministero durante l'istruzione sommaria e, in caso di giudizio direttissimo, fino alla presentazione dell'imputato in udienza, dal presidente, durante gli atti preliminari al giudizio; dal pretore, nei procedimenti di sua competenza; dal presidente della corte d'appello, nel corso degli atti preliminari al giudizio dinanzi alla corte di assise, fino alla convocazione della corte stessa e dal presidente di essa successivamente alla convocazione. 3. L'autorità giudiziaria competente ai sensi del comma precedente può disporre, quando non vi sia pericolo di fuga, che i detenuti e gli internati trasferiti in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura con proprio provvedimento, o con provvedimento del direttore dell'istituto nei casi di assoluta urgenza, non siano sottoposti a piantonamento durante la degenza, salvo che sia necessario per la tutela della loro incolumità personale. Identico	1. Ogni istituto penitenziario è dotato di servizio medico e di servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati; dispone, inoltre, dell'opera di almeno uno specialista in psichiatria 2. Ove siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti, gli imputati sono trasferiti in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura, con provvedimento del giudice che procede. Se procede un giudice collegiale, il provvedimento è adottato dal presidente. Prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari. Se è proposto ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Per i condannati e gli internati, decide il magistrato di sorveglianza il quale può delegare il direttore dell'istituto. Il provvedimento può essere modificato per garantire le esigenze di sicurezza sopravvenute ed è revocato appena sono cessate le ragioni che lo hanno determinato. 3. Quando non vi è pericolo di fuga, i detenuti e gli internati trasferiti in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura non sono sottoposti a piantonamento durante la degenza, salvo che sia necessario per la tutela della loro incolumità personale. 4. Il detenuto o l'internato che, non essendo sottoposto a piantonamento, si allontana dal luogo di cura senza giustificato motivo è punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice penale.	<u>Comma 2.</u> La modifica razionalizza la complessiva disciplina della competenza per il rilascio delle autorizzazioni in materia di ricoveri in luoghi esterni di cura, la cui attuale regolamentazione, ripartita tra le disposizioni di matrice penitenziaria (l. 26.7.1975, n. 354 e d.p.r. 30.6.2000, n. 230) e quelle del codice di procedura penale (art. 240 norme coord. c.p.p.), ha originato dubbi interpretativi, non di rado causa di disservizi e ritardi applicativi. Dal punto di vista sistematico, si valorizza il principio per cui la competenza, ai fini dell'intervento nei confronti dei soggetti detenuti, si distribuisce con riferimento alla loro posizione giuridica, con attivazione del giudice procedente nei confronti degli imputati e – una volta concluso il processo – del magistrato di sorveglianza, al quale è tuttavia attribuita la facoltà di delegare il direttore dell'istituto. La riscrittura della disposizione si ispira al criterio recepito dall'art. 279 c.p.p. L'ultimo periodo della neo introdotta versione riproduce il contenuto del comma 2 dell'art. 240, norme coord. c.p.p., che viene abrogato (v. sub art. 240 norme coord. c.p.p.).

5. All'atto dell'ingresso nell'istituto i soggetti sono sottoposti a visita medica generale allo scopo di accertare eventuali malattie fisiche o psichiche. L'assistenza sanitaria è prestata, nel corso della permanenza nell'istituto, con periodici e frequenti riscontri, indipendentemente dalle richieste degli interessati.	5. All'atto dell'ingresso nell'istituto i soggetti sono sottoposti a visita medica generale allo scopo di accertare eventuali malattie fisiche o psichiche. L'assistenza sanitaria è prestata, nel corso della permanenza nell'istituto, con periodici e frequenti riscontri, indipendentemente dalle richieste degli interessati. Se si tratta di donne che abbiano con sé la prole, anche quest'ultima viene sottoposta a visita medica, possibilmente ad opera di un pediatra, per accertarne lo stato di salute.	Commi 5 e 8-bis. <i>Le modifiche proposte rispondono all'esigenza di assicurare una migliore tutela dell'infanzia e della specificità della condizione femminile.</i>
Identico	6. Il sanitario deve visitare ogni giorno gli ammalati e coloro che ne facciano richiesta; deve segnalare immediatamente la presenza di malattie che richiedono particolari indagini e cure specialistiche; deve, inoltre, controllare periodicamente l'idoneità dei soggetti ai lavori cui sono addetti.	
Identico	7. I detenuti e gli internati sospetti o riconosciuti affetti da malattie contagiose sono immediatamente isolati. Nel caso di sospetto di malattia psichica sono adottati senza indugio i provvedimenti del caso col rispetto delle norme concernenti l'assistenza psichiatrica e la sanità mentale.	
Identico	8. In ogni istituto penitenziario per donne sono in funzione servizi speciali per l'assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere.	<i>Si è ritenuto che questa disposizione trovasse più adeguata collocazione nell'art. 14, dove è stato inserito (vedi infra).</i>
	8-bis. In ogni istituto penitenziario per donne o in ogni sezione per donne sono comunque assicurati servizi specialistici dedicati e prestati possibilmente da personale femminile.	
9. Alle madri è consentito di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido.	Soppresso	
Identico	10. L'amministrazione penitenziaria, per l'organizzazione e per il funzionamento dei servizi sanitari, può avvalersi della collaborazione dei servizi pubblici sanitari locali, ospedalieri ed extra ospedalieri, d'intesa con la regione e secondo gli indirizzi del ministero della sanità.	
Identico	11. I detenuti e gli internati possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un sanitario di loro fiducia. Per gli imputati è necessaria l'autorizzazione del magistrato che procede, sino	

12. Il medico provinciale visita almeno due volte l'anno gli istituti di prevenzione e di pena allo scopo di accertare lo stato igienico-sanitario, l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive disposte dal servizio sanitario penitenziario e le condizioni igieniche e sanitarie dei ristretti negli istituti. 13. Il medico provinciale riferisce sulle visite compiute e sui provvedimenti da adottare al Ministero della sanità e a quello della giustizia, informando altresì i competenti uffici regionali e il magistrato di sorveglianza.	alla pronuncia della sentenza di primo grado. 12. Il medico designato visita almeno due volte l'anno gli istituti di prevenzione e di pena allo scopo di accertare lo stato igienico-sanitario, l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive disposte dal servizio sanitario penitenziario e le condizioni igieniche e sanitarie dei ristretti negli istituti. 13. Il medico designato riferisce sulle visite compiute e sui provvedimenti da adottare al Ministero della salute e a quello della giustizia informando altresì i competenti uffici regionali e il magistrato di sorveglianza.	<u>Commi 12 e 13.</u> Le interpolazioni sono dettate dall'opportunità di aggiornare i riferimenti, ormai anacronistici, alle competenze del medico provinciale in ambito penitenziario e ai provvedimenti del Ministero della sanità.
---	---	--

Art. 12
(Attrezzature per attività di lavoro di istruzione e di ricreazione)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Identico 2. Gli istituti devono inoltre essere forniti di una biblioteca costituita da libri e periodici, scelti dalla commissione prevista dal secondo comma dell'articolo 16.	Negli istituti penitenziari, secondo le esigenze del trattamento, sono approntate attrezzature per lo svolgimento di attività lavorative, di istruzione scolastica e professionale, ricreative, culturali e di ogni altra attività in comune. 2. Gli istituti devono, inoltre, essere provvisi di una biblioteca costituita da libri e riviste, anche su supporto multimediale, la cui dotazione, periodicamente aggiornata, rifletta il carattere multiculturale della società. Alla stessa dotazione provvede la commissione prevista dal secondo comma dell'articolo 16, integrata da un rappresentante dei detenuti. Alla gestione del servizio di biblioteca partecipano rappresentanti dei detenuti e degli internati.	<u>Comma 2.</u> La biblioteca costituisce un supporto fondamentale per l'apprendimento e l'approfondimento di temi e materie. Per tale ragione è stato inserito il riferimento agli audiolibri, che possono costituire un valido ausilio ad esempio per gli stranieri o per persone con disabilità. Nella medesima prospettiva si è specificato che, nella formazione del fondo librario, si deve tener conto del carattere multiculturale della società libera nella quale, in prospettiva, si dovrà realizzare il ricollocamento sociale delle persone detenute e internate. In un'ottica di responsabilizzazione, si è stabilito che la commissione prevista dal secondo comma dell'art. 16 sia integrata da un rappresentante dei detenuti.
Identico		

Art. 13
(Individualizzazione del trattamento)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
1. Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto. 2. Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale. L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa.	1. Il trattamento penitenziario deve salvaguardare la salute e la dignità dei detenuti e degli internati nonché sviluppare il loro senso di responsabilità. Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, incoraggiare le attitudini e valorizzare le competenze che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale. 2. Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze psicofisiche o le altre cause che hanno condotto al reato e per proporre un idoneo programma di reinserimento. 2-bis. Nell'ambito dell'osservazione è offerta all'interessato l'opportunità di una riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato e per la vittima del reato nonché sulle possibili azioni di riparazione. m	<u>Comma 1.</u> La proposta mira a meglio definire gli aspetti del trattamento individualizzato alla stregua del criterio di delega di cui alla lettera r) (dignità e responsabilizzazione) e alla lettera f) (giustizia riparativa). In primo luogo con la modifica del <u>comma 1</u> si propone di esplicitare il richiamo al principio di responsabilizzazione (espressamente contemplato dalla delega) e del rispetto della dignità e della salute, con l'espressa direttiva di incentivare ove possibile le attitudini del soggetto detenuto, idonee a sostenerlo nel processo di reintegrazione sociale. <u>Comma 2.</u> La revisione proposta è volta a togliere ogni riferimento alla connotazione stigmatizzante relativa al 'disadattamento sociale' stabilendosi che l'osservazione scientifica della personalità è tesa esclusivamente alla rilevazione delle cause che hanno condotto la persona a commettere il reato ivi comprese, se esistenti, le 'carenze psicofisiche'. In tal modo non viene ignorata, secondo un approccio più 'moderno', una realtà che presenta molteplici forme criminali (white collar crimes, tossicodipendenti, criminalità politica) e che deve essere valutata al fine di proporre un programma di reinserimento volto al superamento degli eventuali ostacoli che si frappongano al recupero sociale. Alla stregua delle più attuali conoscenze criminologiche e scientifiche e della prospettiva per cui il reato non è sempre l'effetto di disadattamento sociale od opera di carenze fisiche o psichiche della persona e il delinquente non è sempre un 'marginale' o 'disadattato' – secondo il canone, che ispirava il modello penitenziario del 1975, della deprivazione sociale quale principale causa del reato – la modifica proposta riflette l'abbandono di un approccio deterministico che si affida, talvolta, ad un'ingenua fiducia nelle capacità della scienza e della criminologia. <u>Comma 2-bis.</u> Si propone, infine, di recuperare, attraverso la trasposizione nel testo di un nuovo comma, quanto già contenuto nell'art. 27 reg. esecuz. (d.P.R. 30.06.2000, n. 230) e cioè il riferimento esplicito alla 'riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato e per la vittima del reato nonché sulle possibili azioni di riparazione', con l'aggiunta di un richiamo espresso alla vittima (non esistente nella formulazione dell'art. 27 reg. esecuz.). Ciò rappresenta il frutto della maturata sensibilità anche in materia di tutela dei diritti delle vittime, di acquisizione dei principi della giustizia riparativa e della moderna vittimologia e trova riconoscimento e collocazione a livello di normativa primaria in attuazione del criterio di delega sub f) limitato all'ambito intramurario ("previsione di attività di giustizia riparativa e delle relative procedure, quali momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell'esecuzione delle misure alternative"). In tale prospettiva, si prescrive all'amministrazione di offrire al ristretto la possibilità di una riflessione approfondita in merito alle condotte antigiuridiche realizzate ed alle conseguenze ne-

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
3. Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati dell'osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo da effettuare ed è compilato il relativo programma, che è integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione. 4. Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografici e sanitari, nella cartella personale, nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati. Identico	3. L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa. Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati dell'osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo da effettuare ed è compilato il relativo programma, che è integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione. La prima formulazione del programma è redatta entro sei mesi dall'inizio dell'esecuzione. 4. Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografici e sanitari, nella cartella personale che deve seguire l'interessato nei suoi eventuali trasferimenti e nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati. Deve essere favorita la collaborazione dei condannati e degli internati alle attività di osservazione e di trattamento.	gative anche per la vittima, con l'obiettivo di integrare lo sviluppo del trattamento individualizzato con eventuali azioni di riparazione. <i>(N.B.: la disposizione del comma 2-bis è stata approvata dalla Commissione sub condizione in quanto da coordinare con i lavori della "Commissione Cascini" che, espressamente, si occupa di "Giustizia riparativa")</i> <u>Comma 3.</u> La disposizione "proposta" riproduce l'ultimo periodo del vigente comma 2 e l'intero disposto dell'attuale comma 3 con l'aggiunta della previsione di un termine di mesi 6 (non incluso dal testo vigente benché previsto – peraltro esteso a 9 mesi – nell'art. 27, comma 2, del reg. esecuz.) per la prima formulazione del programma di trattamento allo scopo di rendere effettiva e, soprattutto, tempestiva la predetta osservazione. <u>Comma 4.</u> Si è ritenuto, infine, di prevedere espressamente che la cartella personale del detenuto debba obbligatoriamente seguire lo stesso in tutti i suoi eventuali trasferimenti successivi.

Art. 14

(Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
	01. I detenuti e gli internati hanno diritto di essere assegnati ad un istituto il più possibile prossimo alla stabile dimora della famiglia o, laddove individuabile, al proprio centro di riferimento sociale, salva la presenza di specifici e comprovati motivi contrari.	<u>Comma 01.</u> <i>L'assegnazione in luoghi lontani (quando subita) è uno dei principali elementi di ostacolo ai contatti con la famiglia e, dunque, all'esercizio del diritto all'affettività; spesso i trasferimenti repentini interrompono percorsi intrapresi e sono anche una delle cause ricorrenti di tentativi di suicidio.</i> <i>La proposta di modifica è volta ad affermare – conformemente alle regole penitenziarie europee (par. 17.1) – un vero e proprio diritto del detenuto di essere assegnato ad un istituto prossimo alla residenza della famiglia al fine di assicurare l'effettivo esercizio dell'affettività (criterio di cui alla lettera n) della delega); ovvero ad un istituto prossimo a quello che per il detenuto rappresenta il principale centro di riferimento (la precedente residenza, il luogo in cui aveva instaurato rapporti amicali o aveva ricevuto assistenza economica o sociale), fatta salva l'esistenza di specifici e dimostrati motivi contrari (che per lo più potranno consistere nel mantenimento o nella ripresa di rapporti con la criminalità comune o organizzata, nella natura del reato commesso ovvero nelle esigenze logistiche degli istituti).</i>
Identico	Il numero dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni deve essere limitato e, comunque, tale da favorire l'individualizzazione del trattamento.	
L'assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli istituti e il raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto sono disposti con particolare riguardo alla possibilità di procedere ad un trattamento rieducativo comune e all'esigenza di evitare influenze nocive reciproche. Per le assegnazioni sono, inoltre, applicati di norma i criteri di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 42.	L'assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli istituti e il raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto sono disposti con particolare riguardo alla possibilità di procedere ad un trattamento rieducativo comune e all'esigenza di evitare influenze nocive reciproche.	<u>Comma 2.</u> <i>L'introduzione del comma 01 comporta l'abrogazione dell'ultimo periodo del vigente comma 2 ('Per le assegnazioni sono, inoltre, applicati di norma i criteri di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 42').</i>
Identico	È assicurata la separazione degli imputati dai condannati e internati, dei giovani al disotto dei venticinque anni dagli adulti, dei condannati dagli internati e dei condannati all'arresto dai condannati alla reclusione.	
Identico	È consentita, in particolari circostanze, l'ammissione di detenuti e di internati ad attività organizzate per categorie diverse da quelle di appartenenza.	

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Le donne sono ospitate in istituti separati o in apposite sezioni di istituto.	Le donne sono ospitate in istituti separati da quelli maschili o in apposite sezioni in numero tale da non compromettere le attività trattamentali. 6. Alle madri è consentito di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido. 7. L'assegnazione dei detenuti e degli internati per i quali si possano temere aggressioni o sopraffazioni da parte della restante popolazione detenuta in ragione solo dell'identità di genere o dell'orientamento sessuale deve avvenire, per categorie omogenee, in sezioni distribuite in modo uniforme sul territorio nazionale previo consenso degli interessati i quali, in caso contrario, saranno assegnati a sezioni ordi-	<u>Commi 5 e 6.</u> <i>Nell'elaborazione delle proposte di modifica dell'art. 14 si è preso atto che nell'ambito dell'intera popolazione detenuta quella femminile costituisce poco più del 4% ed è ospitata in cinque istituti esclusivamente femminili mentre, per la restante parte, trova collocazione in sezioni di istituti maschili, talora con presenze davvero molto contenute (anche meno di dieci persone). Il dato ha, da un lato, posto in evidenza come ciò rappresenti uno dei fattori che rende più difficile prendere in carico le donne detenute, dall'altro, che il modello carcerario è prevalentemente strutturato sulle necessità maschili. A confortare l'assunto sovviene la considerazione che l'ordinamento penitenziario dedica un numero esiguo di previsioni normative alla popolazione femminile.</i> <i>Di qui la proposta di dedicare specifiche previsioni alle detenute, nella prospettiva di assicurare loro una tendenziale parità di trattamento, in ottemperanza al criterio di delega di cui alla lett. t) ("previsione di norme che considerino gli specifici bisogni e diritti delle donne detenute"). Ci si è fatti carico, tuttavia, di non determinare una condizione a loro più favorevole rispetto a quella della popolazione maschile. In tale ottica, si sollecita l'istituzione – all'interno della Direzione generale dei detenuti e del trattamento – di un Ufficio che si occupi di tutte quelle condizioni e situazioni che possano dar luogo a discriminazioni e che, quindi, si occupi prioritariamente della detenzione femminile. In particolare, per quanto attiene alle donne, si è così ritenuto opportuno intervenire su varie disposizioni dell'ordinamento penitenziario e si colloca lungo tale direttrice l'idea della creazione di sezioni destinate ad ospitare le donne in un numero tale da non compromettere le attività trattamentali. Come si è potuto constatare ancora sulla base delle recenti statistiche del Dap, l'eccessiva frammentazione delle presenze femminili sul territorio nazionale comporta che alle donne siano destinate risorse limitate, con conseguente ricaduta sull'offerta di attività trattamentali capaci di concretare il recupero e il reinserimento. L'esiguità della popolazione femminile non dovrebbe, pertanto, costituire un alibi per non tenere nella dovuta considerazione le loro peculiari esigenze. Conseguentemente, si è ritenuto di trasferire nell'art. 14, che si occupa di assegnazione, anche la disposizione dedicata alle madri detenute che abbiano con sé i figli, originariamente prevista all'art. 11, comma 9.</i> <u>Comma 7.</u> <i>La modifica proposta mira, insieme alla modifica inserita nell'art. 1 in materia di non discriminazione per identità di genere ed orientamento sessuale, a rendere effettive le misure di tutela nei confronti di chi, a causa delle predette condizioni, possa temere di subire sopraffazioni o aggressioni da parte della restante popolazione detenuta.</i> <i>In tali casi si prevede che l'inserimento in sezioni separate avvenga presso sezioni adibite a quelle sole categorie omogenee, opportunamente distribuite su tutto il territorio nazionale, in modo da</i>

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
	narie. È in ogni caso garantita la partecipazione ad attività trattamentali, eventualmente anche insieme alla restante popolazione detenuta.	<i>evitare una promiscuità all'interno delle c.d. sezioni protette foriera di nuove possibili discriminazioni (com'è noto oggi gli omosessuali e le persone transessuali sono ospitate - insieme ai 'sex offenders' anche quando non hanno commesso reati di natura sessuale, agli appartenenti alle forze dell'ordine autori di reato ed ai collaboratori di giustizia) ed in modo da garantire, anche per dimensioni, uguali opportunità nel trattamento. L'inserimento nei predetti raggruppamenti 'omogenei' in ogni caso dovrebbe avvenire soltanto con il consenso dell'interessato che, in tal modo, può essere chiamato a rinunciare alla maggiore prossimità al luogo dove si concentrano i propri affetti familiari. In ogni caso, il soggetto otterrà sempre un trattamento pari a quello garantito ai detenuti delle sezioni ordinarie.</i> <i>Il riferimento che viene operato agli asili nido non è disgiunto dalla consapevolezza che una soluzione preferibile verso cui occorre orientarsi con concreta convinzione è quella della creazione di appositi istituti a custodia attenuata (c.d. Icam), uniformemente distribuiti sull'intero territorio nazionale.</i>

Art. 15
(Elementi del trattamento)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia.	Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, della formazione professionale, del lavoro, della partecipazione a progetti di pubblica utilità, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia.	<i>Le attività dirette alla formazione professionale dei detenuti rappresentano un elemento trattamentale la cui importanza, ai fini del reinserimento dei detenuti nella società, risulta accresciuta negli ultimi decenni, in ragione della profonda evoluzione del mondo del lavoro.</i> <i>Il progresso tecnologico, da un lato, e l'aumento dell'occupazione nel settore dei servizi, dall'altro, richiedono ai lavoratori il possesso di competenze sempre più complesse e specialistiche.</i> <i>Ciò giustifica l'inserimento della formazione – attualmente presente, solo nel terzo comma della disposizione, tra le attività che è consentito svolgere agli imputati su loro richiesta (mero «trattamento penitenziario») – tra gli elementi fondamentali del trattamento «rieducativo» contemplati nel primo comma accanto alla istruzione ed al lavoro.</i> <i>Si è ritenuto opportuno specificare che, accanto al «lavoro» quale elemento del trattamento, si colloca la partecipazione a progetti di pubblica utilità – attualmente previsti all'art. 21, comma 4-ter, e dei quali si propone una più organica disciplina in un “nuovo” art. 20-ter (v. Proposte relative al “Lavoro”) – nel cui ambito sono comprese attività che non sono “lavoro” in senso proprio, avendo carattere volontario e, soprattutto, gratuito. L'elemento della gratuità appare di particolare significatività ai fini della valutazione degli esiti del trattamento, di non minor valore del lavoro in «senso stretto».</i>
Identico	Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurato il lavoro.	
Identico	Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell'autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica.	

Art. 16
(Regolamento dell'istituto)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Identico Le modalità del trattamento da seguire in ciascun istituto sono disciplinate nel regolamento interno, che é predisposto e modificato da una commissione composta dal magistrato di sorveglianza, che la presiede, dal direttore, dal medico, dal cappellano, dal preposto alle attività lavorative, da un educatore e da un assistente sociale.	In ciascun istituto il trattamento penitenziario è organizzato secondo le direttive che l'amministrazione penitenziaria impartisce con riguardo alle esigenze dei gruppi di detenuti ed internati ivi ristretti. Le modalità del trattamento da seguire in ciascun Istituto sono disciplinate nel regolamento interno, che è predisposto e modificato da una commissione composta dal magistrato di sorveglianza, che la presiede, dal direttore, dal medico, dal cappellano, dal preposto alle attività lavorative, da un educatore, da un assistente sociale e dai rappresentanti del volontariato operante nell'istituto.	<i>Il potenziamento del ruolo del volontariato nel sistema penitenziario – già valorizzato dalla Commissione attraverso la modifica degli artt. 17, 72 e 78 ord. penit., 96 e 118 reg. es. – postula altresì un intervento additivo sull'art. 16 ord. penit., finalizzato a comprendere nell'attività di redazione del regolamento d'istituto anche i rappresentanti del volontariato ivi operante.</i>
Identico	La commissione può avvalersi della collaborazione degli esperti indicati nel quarto comma dell'articolo 80.	
Identico	Il regolamento interno disciplina, altresì, i controlli cui devono sottoporsi tutti coloro che, a qualsiasi titolo, accedono all'istituto o ne escono.	
Identico	Il regolamento interno e le sue modificazioni sono approvati dal Ministro per la grazia e giustizia.	

Art. 17
(Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Identico Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore, tutti coloro che avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera. Le persone indicate nel comma precedente operano sotto il controllo del direttore.	<i>La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa.</i> Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari e a collaborare con gli uffici di esecuzione penale esterna, con l'autorizzazione del direttore di istituto o dell'ufficio di esecuzione penale esterna competente, secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, tutti coloro che, avendo concreto interesse per l'opera di reinserimento sociale delle persone detenute, internate e in esecuzione penale esterna, dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità penitenziaria e la società libera. Le persone indicate nel comma precedente operano sotto il controllo del direttore dell'istituto o dell'ufficio di esecuzione penale esterna. In caso di inerzia, diniego o revoca dell'autorizzazione provvede, sentito il direttore, il magistrato di sorveglianza.	<i>Nella prospettiva di valorizzazione del volontariato, si propone di snellire le procedure di autorizzazione all'ingresso in istituto delle persone che dimostrino un concreto interesse per l'opera di risocializzazione delle persone detenute, degli internati e, nella versione proposta, delle persone in esecuzione penale esterna, prevedendo l'autorizzazione del Direttore (anziché la proposta) e attribuendo in capo al Magistrato di sorveglianza un potere sostitutivo in caso di inerzia, di diniego o di revoca, mantenendo comunque in capo a quest'ultimo la facoltà di impartire le direttive (entrambi elementi che appare importante conservare in capo al magistrato di sorveglianza, anche per garantire un proficuo scambio con la Direzione dell'istituto penitenziario o dell'UEPE ed un opportuno controllo generale).</i> <i>La proposta di modifica, che rinvia ai lavori del Tavolo II degli Stati Generali, è volta anche alla semplificazione (criterio a) delle procedure di accesso, in quanto consente la deflazione del carico dei procedimenti di natura monocratica presso gli uffici di sorveglianza ove le autorizzazioni ex art. 17 ord. penit. spesso comportano un numero rilevante di adempimenti per il personale di cancelleria a fronte di un'attività valutativa da parte del magistrato assai ridotta.</i>

Art. 18
(Colloqui, incontri intimi, corrispondenza e informazione)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Art. 18 (Colloqui, corrispondenza e informazione) 1. I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, nonché con il garante dei diritti dei detenuti, anche al fine di compiere atti giuridici. 2. I colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.	Art. 18 (Colloqui, incontri intimi, corrispondenza e informazione) 1. I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone anche al fine di compiere atti giuridici. 2. I colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia. I locali destinati ai colloqui con i familiari devono comunque favorire una dimensione riservata del colloquio ed essere collocati preferibilmente in prossimità dell'ingresso dell'istituto. Particolare cura è dedicata ai colloqui con i minori di anni quattordici. 2-bis. I detenuti e gli internati hanno diritto di conferire con il difensore, salvo quanto previsto dall'articolo 104 del codice di procedura penale, e con i garanti sin dal primo momento della privazione della libertà.	<u>Rubrica.</u> <i>Si intende chiarire da subito l'ampliamento del catalogo degli "strumenti" attraverso i quali si realizza l'apparato delle relazioni del ristretto con il mondo esterno.</i> <u>Comma 2.</u> <i>Le modifiche mirano a consentire un più pieno esercizio del diritto all'affettività (espressamente affermato sub art. 28, v. infra). Viene innanzitutto favorita la dimensione riservata del colloquio.</i> <i>Sotto tale profilo, i locali destinati ai colloqui dovranno essere articolati in modo tale da limitarne il carattere rumoroso e l'eccessiva visibilità fra i diversi gruppi familiari. Pur non venendo meno il controllo a vista del personale addetto, si deve tendere a allestire pareti mobili capaci di offrire alle singole famiglie un minimo di riservatezza.</i> <i>Vengono poi favoriti i colloqui con i minori nelle giornate festive, al fine di non ostacolarne i percorsi scolastici, ed in locali ed aree, specialmente all'aperto (le cc.dd. 'aree verdi') appositamente attrezzati, per rendere i momenti di intimità familiare il più possibile conformi a quelli della vita "esterna".</i> <i>In questa logica, anche attraverso un adeguamento delle strutture penitenziarie, si devono rimuovere ostacoli che si frappongono ad una più completa fruizione della genitorialità, attraverso la realizzazione, all'interno degli edifici penitenziari, di locali idonei o di apposite aree, ove i detenuti e gli internati possano intrattenere rapporti affettivi con le modalità indicate, avendo cura di prescegliere spazi il più possibile prossimi agli ingressi per evitare ai visitatori, specialmente minori, un penoso ed inutile attraversamento interno della struttura penitenziaria.</i> <u>Comma 2-bis.</u> <i>Con l'introduzione di questo comma si è inteso affermare, a tutela del diritto di difesa, la facoltà del condannato di effettuare colloqui con il proprio difensore senza limiti fin dall'inizio dell'esecuzione della pena o della custodia cautelare, in quest'ultimo caso fatte salve le limitazioni stabilite dall'art. 104 c.p.p. Per quanto riguarda i condannati si è inteso esplicitare tale diritto, pur essendo la questione già risolta con la sentenza 'additiva' della Corte cost. n. 212 del 9 aprile 1997. Analoga facoltà, senza le limitazioni di cui all'art. 104 c.p.p., che riguardano esclusivamente i rapporti con l'ufficio difensivo, deve essere concessa in relazione al diritto di conferire con i garanti dei diritti dei detenuti, comunque denominati, in vista della complessiva tutela dei diritti primari della persona detenuta che non può subire alcuna limitazione di natura temporale.</i>

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
3. Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari.	Abrogato 3-bis. Ai detenuti ed agli internati, ad eccezione di quelli sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, comma 2, della presente legge, sono consentiti incontri periodici, di durata non inferiore alle tre ore consecutive, con il coniuge, con la parte dell'unione civile, con il convivente e con persone legate da continuativi rapporti affettivi desumibili anche dai colloqui e dalla corrispondenza, senza controllo visivo e auditivo, in locali idonei a consentire relazioni intime. 3-ter. L'autorizzazione agli incontri è concessa dal direttore, su richiesta dell'interessato, acquisite le necessarie informazioni e, per gli imputati, il nulla osta del giudice individuato ai sensi dell'articolo 11 comma 2. È data la precedenza a coloro che non possono coltivare la relazione affettiva in ambiente esterno. Possono autorizzarsi incontri con frequenza ravvicinata per coloro che, a causa della distanza o delle condizioni soggettive della persona a loro affettivamente legata, non possano fruirne con cadenza regolare. 3-quater. L'autorizzazione è negata quando l'interessato ha tenuto una condotta tale da far temere comportamenti prevaricatori o violenti ovvero quando sussistono elementi concreti per ritenere che la richiesta abbia finalità diversa da quella di coltivare la relazione affettiva.	<i>Inoltre si propone, al fine di consentire l'effettivo esercizio del diritto all'affettività, che detti colloqui (con il difensore e con i garanti) non incidano in alcun modo sul numero dei colloqui e delle telefonate con i propri familiari: tale modifica viene proposta attraverso l'introduzione del comma 10-bis nell'art. 37 reg. esecuz. cui si rimanda (v. infra).</i> <i>Commi 3-bis, 3-ter e 3-quater. L'istituto dei c.d. incontri intimi intende riconoscere – in attuazione dei criteri di cui alle lettere n) ed r) della delega e sia pure nei limiti imposti dalla restrizione della libertà personale – un diritto primario della persona ristretta e rispettarne la dignità, nel cui ambito valoriale deve ricomprendersi anche il possibile esercizio della sessualità.</i> <i>Il nuovo istituto, peraltro già previsto in numerose legislazioni europee (ad es. in Spagna e in Francia), concorre in modo significativo ad agevolare il reinserimento sociale attraverso la valorizzazione dei legami personali. L'istituto, volto a consentire all'interno del carcere relazioni 'intime' sottratte al controllo visivo ed auditivo del personale di Polizia penitenziaria, riconosce al detenuto la possibilità di avere incontri di tale natura anzitutto con i suoi congiunti (legati da vincolo matrimoniale o uniti civilmente ai sensi della legge n. 76 del 2016) o conviventi, ma anche con la persona alla quale sia legato da una 'affectio' tendenzialmente stabile, attestata da una significativa continuità di colloqui (visivi e/o telefonici) o di corrispondenza epistolare.</i> <i>Allo scopo di evitare qualunque strumentalizzazione, l'incontro può non essere autorizzato allorché sussistano elementi concreti per ritenere che la richiesta faccia temere forme di sopraffazione nei confronti del partner o persegua uno scopo diverso da quello di coltivare la relazione affettiva (scambio di informazioni, passaggio di oggetti non consentiti). Gli incontri, della durata minima di tre ore, debbono avere carattere periodico (non potranno cioè essere concessi solo eccezionalmente o 'una tantum'). Non si è ritenuto di introdurre scansioni temporali o quantificazioni numeriche degli incontri, lasciando al Direttore la necessaria discrezionalità per tener conto delle problematiche logistico-organizzative e per meglio corrispondere alle esigenze affettive del richiedente, se del caso anche disponendo incontri ravvicinati nel tempo per coloro che, a causa della distanza o delle condizioni della persona a loro affettivamente legata, non possano fruirne con cadenza tendenzialmente regolare.</i> <i>Per quanto riguarda la platea degli 'aventi diritto' si è ritenuto di non porre limiti soggettivi (tranne l'eccezione, imposta dalla legge-delega, per coloro che sono sottoposti al regime dell'art. 41-bis, comma 2, ord. penit.). Deve però essere riconosciuta una priorità nell'accesso a tali "incontri" a coloro che non usufruiscono di benefici (permessi premio, semilibertà, lavoro extramurario) che consentano incontri fuori dalla struttura carceraria o a coloro che, pur usufruendo di detti benefici, non possano, per la modalità di esecuzione degli stessi (lontananza del</i>

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
		familiare, scopo esclusivo di lavoro o di studio), avere una tale opportunità. L'autorizzazione agli "incontri intimi" resta svincolata dal carattere della 'premieria', ma è necessario – come si è visto – che l'interessato abbia tenuto una condotta tale da non far temere comportamenti 'a rischio', tenuto conto della natura particolare dell'incontro, totalmente sottratto al controllo visivo e, dunque, interamente affidato al senso di responsabilità del richiedente. Il Direttore, assunte le informazioni ritenute necessarie, può dunque negare il colloquio – esercitando una discrezionalità "vincolata" – ove ricorrano le condizioni di cui al comma 3-quater. Le decisioni del Direttore possono essere sottoposte, nelle forme del reclamo giurisdizionale, al sindacato del magistrato di sorveglianza. Anche per gli imputati gli incontri intimi vengono autorizzati dal Direttore, ma previo nulla osta del giudice individuato ai sensi dell'articolo 11 comma 2, che potrà meglio valutare la compatibilità dell'incontro con le esigenze cautelari.
Identico	L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti, gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.	
Identico	Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento.	
Identico	5-bis. Le comunicazioni possono avvenire anche mediante programmi di conversazione visiva, sonora e di messaggistica istantanea attraverso la <u>connessione</u> internet. I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione.	<u>Comma 5-bis.</u> Sempre allo scopo di favorire le relazioni familiari ed affettive (criterio di cui alla lettera i) della delega che orienta verso un diffuso utilizzo dei collegamenti audiovisivi non solo a fini processuali ma anche per tali scopi), si è ritenuto opportuno consentire l'ampio uso delle tecnologie informatiche all'interno del carcere anche per i contatti con la famiglia (ad es. attraverso l'uso della posta elettronica e dei colloqui via Skype che consentono, altresì, la trasmissione di messaggi istantanei). Il comma 5-bis, prevede che detti colloqui possano avvenire anche mediante programmi di conversazione visiva, sonora e di messaggistica istantanea attraverso la connessione internet (ad es. attraverso Skype), essendo in tali casi da equipararsi a tutti gli effetti a quelli telefonici.
	6-bis Ogni detenuto ha diritto a una libera informazione e ad esprimere le proprie opinioni, anche usando gli strumenti di comunicazione previsti dal regolamento.	<u>Commi 6-bis e 6-ter.</u> Ispirandosi ancora una volta al criterio della massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna (criterio di cui alla lettera r) e considerando che una corretta 'informazione' è presupposto

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
7. La corrispondenza dei singoli condannati o internati può essere sottoposta, con provvedimento motivato del magistrato di sorveglianza, a visto di controllo del direttore o di un rappresentante all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore. (Comma abrogato dall'art. 3, comma 2, della legge 8 aprile 2004, n. 95). 8. Salvo quanto disposto dall'articolo 18-bis, per gli imputati i permessi di colloquio fino alla pronuncia della sentenza di primo grado e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza dell'autorità giudiziaria; ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado i permessi di colloquio sono di competenza del direttore dell'istituto. 9. Le dette autorità giudiziarie, nel disporre la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo, se non ritengono di provvedervi direttamente, possono delegare il controllo al direttore o a un appartenente alla amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore. Le medesime autorità possono anche disporre limitazioni nella corrispondenza e nella ricezione della stampa. (Comma abrogato dall'art. 3, comma 2, della legge 8 aprile 2004, n. 95).	6-ter L'informazione deve essere garantita attraverso ogni moderno strumento tecnologico e l'accesso a quotidiani e siti informativi con le cautele previste dal regolamento. Abrogato 8. Salvo quanto disposto dall'articolo 18-bis, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado i permessi di colloquio, le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica ed agli altri tipi di comunicazione sono di competenza dell'autorità giudiziaria individuata ai sensi dell'articolo 11 comma 2. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado provvede il direttore dell'istituto. Abrogato	<i>stesso di un'utile 'istruzione', si prevede che ogni detenuto abbia diritto ad essere correttamente informato anche usando nuovi strumenti di comunicazione previsti dal regolamento (in particolare, v. infra la modifica riguardante l'art. 40-bis reg. esecuz. sulle nuove tecnologie). Va conseguentemente affermato il diritto di manifestazione del pensiero del detenuto, anche attraverso la stampa, nelle forme e nei limiti consentiti dalla legge penitenziaria e dal regolamento, alla stregua del principio costituzionale dell'art. 21 Cost. e delle regole penitenziarie europee (par. 29.1).</i> <u>Comma 8.</u> Si è provveduto ad aggiornare, anche nell'ottica della semplificazione (criterio di cui alla lettera a) della delega) la competenza in ordine ai colloqui telefonici e agli altri tipi di comunicazione degli imputati che, prima della sentenza di primo grado, restano di competenza dell'autorità giudiziaria che procede e, dopo la sentenza di primo grado, vanno attribuiti in tutti i casi (colloqui visivi, telefonici o con altre modalità tecnologiche) al Direttore e non più al magistrato di sorveglianza (che oggi è competente per i soli colloqui telefonici degli imputati dopo la sentenza di primo grado) e fatte salve in ogni caso le competenze di cui all'art. 18-ter ord. penit.

Art. 18-ter
(Limitazioni e controlli della corrispondenza)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Identico	1. Per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto, possono essere disposti, nei confronti dei singoli detenuti o internati, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi: a) limitazioni nella corrispondenza epistolare e telegrafica e nella ricezione della stampa; b) la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo; c) il controllo del contenuto delle buste che racchiudono corrispondenza, senza lettura della medesima.	
Identico	2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora la corrispondenza epistolare o telegrafica sia indirizzata ai soggetti indicati nel comma 5 dell'art. 103 del codice di procedura penale, all'autorità giudiziaria, alle autorità indicate nell'art. 35 della presente legge, ai membri del Parlamento, alle Rappresentanze diplomatiche o consolari dello Stato di cui gli interessati sono cittadini ed agli organismi internazionali amministrativi o giudiziari preposti alla tutela dei diritti dell'uomo di cui l'Italia fa parte.	
3. I provvedimenti previsti dal comma 1 sono adottati con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero o su proposta del direttore dell'istituto: a) nei confronti dei condannati e degli internati, nonché nei confronti degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado , dal magistrato di sorveglianza; b) nei confronti degli imputati, fino alla pronuncia della sentenza di primo grado , dal giudice indicato nell'articolo 279 del codice di procedura penale; se procede un giudice collegiale, il provvedimento è adottato dal presidente del tribunale o della corte di assise.	3. I provvedimenti previsti dal comma 1 sono adottati con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero o su proposta del direttore dell'istituto: a) nei confronti dei condannati e degli internati, dal magistrato di sorveglianza; b) nei confronti degli imputati, dal giudice indicato nell'articolo 279 del codice di procedura penale; se procede un giudice collegiale, il provvedimento è adottato dal presidente del collegio o della corte di assise.	<u>Comma 3.</u> La modifica – che risponde alla medesima ratio sottesa all'intervento sull'art. 11, comma 2, ord. penit. (v. supra) – armonizza la disciplina dei controlli sulla corrispondenza al principio che la competenza della magistratura di sorveglianza si radica con riferimento ai soggetti condannati a titolo definitivo e agli internati, razionalizzando così la materia anche sotto il profilo sistematico. Ragioni pratiche e di opportunità inducono a mantenere in capo all'autorità giudiziaria procedente – meglio in grado di ponderare le esigenze preventive del caso concreto – il controllo su ulteriori attività e misure potenzialmente pregiudizievoli per gli esiti processuali (in tema, ad esempio, di ricoveri in luoghi esterni di cura, di permessi c.d. “di necessità”, di autorizzazione alla visita di un sanitario di fiducia), fruibili da chi è ristretto in carcere sulla base di un'ordinanza cautelare.
Identico	4. L'autorità giudiziaria indicata nel comma 3, nel disporre la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo, se non ritiene di provvedere direttamente, può delegare il controllo	

	al direttore o ad un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore.	
Identico	5. Qualora, in seguito al visto di controllo, l'autorità giudiziaria indicata nel comma 3 ritenga che la corrispondenza o la stampa non debba essere consegnata o inoltrata al destinatario, dispone che la stessa sia trattenuta. Il detenuto e l'internato vengono immediatamente informati.	
Identico	6. Contro i provvedimenti previsti dal comma 1 e dal comma 5 può essere proposto reclamo, secondo la procedura prevista dall'articolo 14-ter, al tribunale di sorveglianza, se il provvedimento è emesso dal magistrato di sorveglianza, ovvero, negli altri casi, al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento. Del collegio non può fare parte il giudice che ha emesso il provvedimento. Per quanto non diversamente disposto dal presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 666 del codice di procedura penale.	
Identico	7. Nel caso previsto dalla lettera c) del comma 1, l'apertura delle buste che racchiudono la corrispondenza avviene alla presenza del detenuto o dell'internato.	

Art. 19
(Istruzione, formazione e tirocini)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Art. 19 (Istruzione)	Art. 19 (Istruzione, formazione e tirocini)	<u>Rubrica.</u> Le interpolazioni al testo dell'articolo impongono anche una modifica della sua rubrica.
Identico	Negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale, è curata mediante l'organizzazione de corsi della scuola d'obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo gli orientamenti vigenti e cui l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti.	
Identico	Particolare cura è dedicata alla formazione culturale e professionale dei detenuti di età inferiore a venticinque anni.	
	2-bis. Tramite la programmazione di iniziative specifiche, è assicurata parità di accesso delle donne detenute e internate alla formazione culturale e professionale.	<u>Comma 2-bis.</u> Si propone – in attuazione del criterio di cui alla lettera t) della legge-delega – di dedicare particolare attenzione alla formazione culturale e professionale delle donne che, per il loro numero esiguo, risultano spesso penalizzate nell'accesso ai predetti corsi. A tal fine sono stati modificate, altresì, le norme di cui agli artt. 41 e 42 reg. esec.
	2-ter. Speciale attenzione è dedicata all'integrazione dei detenuti stranieri anche attraverso l'insegnamento della lingua italiana e la conoscenza dei principi costituzionali.	<u>Comma 2-ter.</u> In attuazione del criterio di cui alla lettera o) viene favorita una maggiore integrazione dei detenuti stranieri, in primo luogo attraverso l'insegnamento della lingua italiana, e poi, superato il gap linguistico, attraverso la diffusione e la conoscenza della Costituzione.
Identico	Con le procedure previste dagli ordinamenti scolastici possono essere istituite scuole di istruzione secondaria di secondo grado negli istituti penitenziari.	
È agevolato il compimento degli studi dei corsi universitari ed equiparati ed è favorita la frequenza a corsi scolastici per corrispondenza, per radio e per televisione.	Sono agevolati la frequenza e il compimento degli studi universitari e tecnici superiori, anche attraverso convenzioni e protocolli d'intesa con istituzioni universitarie e con istituti di formazione tecnica superiore. È favorita l'ammissione di detenuti e internati ai tirocini di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92.	<u>Comma 4.</u> Per quanto riguarda l'istruzione propriamente detta, l'intervento è finalizzato ad aggiungere a quella universitaria l'istruzione e la formazione tecnica superiore, nata con l'art. 69 L. n. 144 del 1999 per garantire una preparazione d'alto livello in grado di rispondere ai fabbisogni professionali provenienti dal territorio, e che si articola nei due canali (d.P.C.M 25 gennaio 2008) dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e dei percorsi realizzati all'interno dei nuovi Istituti Tecnici Superiori (ITS). Nella prospettiva indicata, il comma 4 prevede che possano essere stipulate apposite convenzioni, oltre che con le Università, anche con gli istituti che gestiscono la formazione tecnica superiore. Si vuole promuovere inoltre la partecipazione dei detenuti ai tirocini formativi e di orientamento (cd. Stages), disciplinati dalla L. n. 92 del 2012 (cd. Legge Monti-Fornero) che offrono la possibilità di acqui-

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
È favorito l'accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca, con piena libertà di scelta delle letture.	È favorito l'accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca, con piena libertà di scelta delle letture, nonché ai prodotti multimediali utili per l'istruzione e la formazione professionale a distanza, nel rispetto delle esigenze di sicurezza.	<i>sire competenze professionali finalizzate all'inserimento o al reinserimento lavorativo e prevedono anche la corresponsione di un'indennità.</i> <u>Comma 5.</u> <i>La modifica è finalizzata a promuovere l'istruzione e la formazione professionale a distanza, nonché le attività culturali e ricreative che possono avvalersi degli strumenti multimediali.</i>

**Art. 20
(Lavoro)**

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
1. Negli istituti penitenziari devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da imprese pubbliche o private e possono essere istituiti corsi di formazione professionale organizzati e svolti da aziende pubbliche, o anche da aziende private convenzionate con la regione. Identico 3. Il lavoro è obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro. 4. I sottoposti alle misure di sicurezza della casa di cura e di custodia e dell'ospedale psichiatrico giudiziario possono essere assegnati al lavoro quando questo risponda a finalità terapeutiche. Identico	1. Negli istituti penitenziari e nelle strutture ove siano eseguite misure privative della libertà devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere organizzate e gestite, all'interno ed all'esterno dell'istituto, lavorazioni e servizi attraverso l'impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati. Possono, altresì, essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da enti pubblici o privati e istituiti corsi di formazione professionale organizzati e svolti da enti pubblici o privati. 2. Il lavoro penitenziario non ha carattere affittivo ed è remunerato. Abrogato Abrogato 5. L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale. 5-bis. Presso ogni istituto penitenziario è istituita una commissione composta dal direttore, o altro dirigente penitenziario delegato, dai responsabili dell'area sicurezza e dell'area giuridico-pedagogica, dal dirigente	<u>Comma 1.</u> Con l'inserimento, nel periodo iniziale della disposizione, dell'inciso «e nelle strutture ove siano eseguite misure privative della libertà», si vuole precisare – considerato che le REMS non sono propriamente riconducibili alla categoria degli 'istituti penitenziari' – la possibilità anche per le persone ospitate da tali strutture, alle quali del resto si applica l'ordinamento penitenziario, di fruire dell'elemento trattamentale del lavoro. L'interpolazione del secondo periodo è volta a chiarire che l'Amministrazione penitenziaria può organizzare e gestire attività di produzione di beni o servizi sia all'interno che all'esterno dell'istituto; così come potrebbe avvenire, ad esempio, se l'amministrazione penitenziaria vincesse un appalto pubblico per la manutenzione del verde comunale o per la sistemazione dell'archivio di un ufficio giudiziario. Oltre a questo chiarimento la disposizione opera piccole modifiche per aggiornare il testo. <u>Commi 3 e 4.</u> Viene eliminata la previsione del lavoro come «obbligo», atteso che la previsione stride sia con la “non afflittività” del lavoro penitenziario, sia – più in generale – con il principio del libero consenso al trattamento. Principio che si fonda, tra l'altro, sull'ovvia considerazione che le chances di successo del percorso di reinserimento, quali che siano gli strumenti, dipendono dall'adesione del condannato alle offerte trattamentali. Correlativamente viene soppressa la previsione del quarto comma riferita alle persone internate. <u>Comma 5-bis.</u> La disposizione intende riconfigurare la Commissione costituita presso ogni istituto penitenziario, prevedendo che ne facciano parte il direttore, o altro dirigente dele-

	sanitario della struttura penitenziaria, da un funzionario dell'ufficio per l'esecuzione penale esterna, dal direttore del centro per l'impiego o da un suo delegato, da un rappresentante sindacale unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e da un rappresentante unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello territoriale. Per ogni componente viene indicato un supplente. La commissione delibera a maggioranza dei presenti. 5-ter. La commissione di cui al comma precedente, dandone adeguata pubblicità, provvede a: a) formare due elenchi, uno generico e l'altro per qualifica, per l'assegnazione al lavoro dei detenuti e degli internati, tenendo conto esclusivamente dell'anzianità di disoccupazione maturata durante lo stato di detenzione e di internamento, dei carichi familiari e delle abilità lavorative possedute, privilegiando, a parità di condizioni, i condannati, e con esclusione dei detenuti e degli internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14-bis; b) individuare le attività lavorative o i posti di lavoro ai quali, per comprovati motivi di sicurezza, sono assegnati detenuti o internati in deroga agli elenchi di cui alla lettera a); c) stabilire criteri per l'avvicendamento nei posti di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, nel rispetto delle direttive emanate dal dipartimento dell'amministrazione medesima. 5-quater. Alle riunioni della commissione partecipa, senza potere deliberativo, un rappresentante dei detenuti e degli internati, designato per sorteggio secondo le modalità indicate nel regolamento dell'istituto.	gato dai responsabili dell'area sicurezza e giuridico-pedagogica, il dirigente sanitario – la cui presenza è utile nel caso di detenuti o internati con problemi di salute o disabilità – un funzionario dell'Ufficio per l'esecuzione penale esterna, il direttore del Centro per l'impiego territorialmente competente o da un suo delegato – per agganciare l'attività anche al mercato del lavoro esterno – indicandosi per ogni componente un supplente. La regola della delibera a maggioranza dei presenti vuole conferire maggiore agilità al funzionamento dell'organo collegiale. <u>Comma 5-ter.</u> La Commissione provvede anzitutto alla redazione dei criteri di formazione degli elenchi per l'assegnazione al lavoro dei detenuti e degli internati. Al fine di garantire la trasparenza delle scelte della commissione, la disposizione prevede un'adeguata pubblicità, con modalità da individuarsi da parte dell'amministrazione penitenziaria. La Commissione effettua una valutazione numerica e parametrica dei predetti criteri, tenendo conto delle risultanze del foglio elettronico del detenuto (cd. F.E.D.), in modo da esaltare il bagaglio esperienziale di ognuno, innescando anche dinamiche positive e competitive: ogni detenuto è incentivato a “mantenere” la propria occupabilità, per aspirare ad una posizione migliore in elenco (dunque più formazione, più istruzione, più informazioni sul proprio passato lavorativo). Considerato, poi, che il sistema carcerario non è in grado di garantire la ‘piena occupazione’, alla Commissione è demandato anche il compito di fissare i criteri di avvicendamento nei posti di lavoro, affinché il maggior numero possibile di detenuti e internati possa beneficiare dell'opportunità rieducativa offerta dal lavoro. La disposizione, dunque, traduce in norma positiva – e assicura trasparenza – alla pratica della ‘rotazione’ nei posti di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria. <u>Comma 5-quater.</u> Della Commissione è parte un rappresentante dei detenuti e degli internati. Onde evitare la creazione di posizioni “dominanti” all'interno dell'istituto, l'assunzione di tale ruolo non è accompagnata da alcun potere deliberativo. Si è ritenuto opportuno, inoltre, mantenere il criterio del sorteggio per le rappresentanze dei detenuti – del quale pure è stato da più parti evidenziato l'effetto deresponsabilizzante – in ragione della rilevanza della ratio sottesa alla regola, la quale peraltro riveste carattere generale rispetto a tutte le vigenti previsioni in ordine alla rappresentanza dei detenuti.
--	---	--

6. Nell'assegnazione dei soggetti al lavoro si deve tener conto esclusivamente dell'anzianità di disoccupazione durante lo stato di detenzione o di internamento, dei carichi familiari, della professionalità, nonché delle precedenti e documentate attività svolte e di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione, con l'esclusione dei detenuti e internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14 bis della presente legge. 7. Il collocamento al lavoro da svolgersi all'interno dell'istituto avviene nel rispetto di graduatorie fissate in due apposite liste, delle quali una generica e l'altra per qualifica o mestiere. 8. Per la formazione delle graduatorie all'interno delle liste e per il nulla osta agli organismi competenti per il collocamento, è istituita, presso ogni istituto, una commissione composta dal direttore, da un appartenente al ruolo degli ispettori o dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria e da una rappresentante del personale educativo, eletti all'interno della categoria di appartenenza, da un rappresentante unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, da un rappresentante designato dalla commissione circoscrizionale per l'impiego territorialmente competente e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali territoriali. 9. Alle riunioni della commissione partecipa senza potere deliberativo un rappresentante dei detenuti e degli internati, designato per sorteggio secondo le modalità indicate nel regolamento interno dell'istituto.	5-quinquies. Nell'assegnazione al lavoro resta salvo il potere del direttore di derogare ai criteri di cui alla lettera a) per specifiche ragioni di sicurezza. Abrogato Abrogato Abrogato Abrogato	<i>Comma 5-quinquies. La disposizione intende chiarire che, nell'assegnazione del singolo detenuto o internato ad una qualsiasi attività lavorativa, devono comunque tenersi in considerazione le specifiche ragioni di sicurezza.</i> <i>Commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. La scelta della soppressione è consequenziale all'elaborazione dei commi precedenti che finiscono con il compendiarne l'attuale contenuto.</i>
---	---	---

10. Per ogni componente viene indicato un supplente eletto o designato secondo i criteri in precedenza indicati. 11. Al lavoro all'esterno si applicano la disciplina generale sul collocamento ordinario ed agricolo, nonché l'art. 19 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. 12. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina generale sul collocamento. 13. Le amministrazioni penitenziarie, centrali e periferiche, stipulano apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire a detenuti o internati opportunità di lavoro. Le convenzioni disciplinano l'oggetto e le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, la formazione e il trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica. 14. Le direzioni degli istituti penitenziari, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e di quelle di contabilità speciale, possono, previa autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, vendere prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore al loro costo, tenuto conto, per quanto possibile, dei prezzi praticati per prodotti corrispondenti nel mercato all'ingrosso della zona in cui è situato l'istituto.	Abrogato Abrogato Abrogato 13. Gli organi centrali e territoriali dell'amministrazione penitenziaria stipulano apposite convenzioni di inserimento lavorativo con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire a detenuti o internati opportunità di lavoro. Le convenzioni disciplinano l'oggetto e le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, la formazione e il trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica. 14. Le direzioni degli istituti penitenziari, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e di quelle di contabilità speciale, possono, previa autorizzazione del Ministro della giustizia, vendere prodotti delle lavorazioni penitenziarie o rendere servizi attraverso l'impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati a prezzo pari o anche inferiore al loro costo, tenuto conto, per quanto possibile, dei prezzi praticati per prodotti o servizi corrispondenti nella zona in cui è situato l'istituto. 14-bis. Il prezzo dei beni prodotti e il corrispettivo dei servizi forniti dall'amministrazione penitenziaria impiegando l'attività lavorativa dei detenuti e degli internati è versato su apposito capitolo del Ministero della giustizia per essere destinato alla promozione e allo sviluppo della formazione professionale e del lavoro dei detenuti e degli internati.	<i>Comma 13. È riprodotto inalterato il testo vigente, salvo che per una precisazione lessicale relativa all'articolazione, centrale e periferica, dell'amministrazione penitenziaria.</i> <i>Comma 14. Nel consentire le produzioni 'sotto-costi', viene interpolato il riferimento alla fornitura di servizi.</i> <i>Comma 14-bis. Occorre garantire maggiori risorse da destinare al lavoro ed alla formazione dei detenuti e degli internati. Si prevede, pertanto, che gli introiti delle cd. lavorazioni penitenziarie vengano versati in apposito capitolo del Ministero della giustizia anziché confluire indistintamente nelle casse dell'Erario. L'inserimento della disposizione si giustifica, nonostante i noti vincoli di finanza pubblica, in considerazione della particolare rilevanza sociale della finalità perseguita e del suo modesto impatto.</i>
--	---	---

15. I detenuti e gli internati che mostrino attitudini artigianali, culturali o artistiche possono essere esonerati dal lavoro ordinario ed essere ammessi ad esercitare, per proprio conto, attività artigianali, intellettuali o artistiche. 16. I soggetti che non abbiano sufficienti cognizioni tecniche possono essere ammessi a un tirocinio retribuito. 17. La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai detenuti e agli internati che frequentano i corsi di formazione professionale di cui al comma primo è garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti in ordine a tali corsi. Identico Identico	15. I detenuti e gli internati che mostrino attitudini artigianali, culturali o artistiche possono essere ammessi ad esercitare, per proprio conto, attività artigianali, intellettuali o artistiche, nell'ambito del programma di trattamento. 16. I detenuti e gli internati possono essere ammessi ad esercitare attività di produzione di beni da destinare all'autoconsumo, anche in alternativa alla normale attività lavorativa. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono stabilite le modalità di svolgimento dell'attività in autoconsumo, anche mediante l'uso di beni e servizi dell'amministrazione penitenziaria. 17. La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e sono garantiti il riposo festivo, le ferie e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai detenuti e agli internati che frequentano i corsi di formazione professionale e svolgono i tirocini è garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti. 18. Agli effetti della presente legge, per la costituzione e lo svolgimento di rapporti di lavoro nonché per l'assunzione della qualità di socio nelle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, non si applicano le incapacità derivanti da condanne penali o civili. 19. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro di grazia e giustizia trasmette al Parlamento una analitica relazione circa lo stato di attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti nell'anno precedente.	<u>Comma 15.</u> La disposizione attualizza la disciplina del lavoro artigianale o artistico, per il quale attualmente è previsto un anacronistico 'esonero' dal lavoro 'ordinario'. <u>Comma 16.</u> La proposta mira a promuovere l'attività lavorativa orientata al cd. 'autoconsumo'. Si tratta di una fattispecie non nuova nell'ordinamento giuridico, che potrebbe risultare di qualche impatto, considerati gli spazi agricoli a disposizione dell'amministrazione penitenziaria, che potrebbero essere utilizzati dai detenuti e dagli internati per produrre generi alimentari da destinare al proprio consumo o alla vendita, anche negli spacci aziendali dell'amministrazione penitenziaria. Indispensabile è lo strumento della decretazione interministeriale per la redazione della disciplina di dettaglio. <u>Comma 17.</u> La disposizione è "adattata" ai dicta della Corte cost. (sent. n. 158/2001), quanto al diritto del detenuto lavoratore in carcere di godere del "riposo annuale", ed "estende" la garanzia della tutela assicurativa anche nei confronti dei detenuti e internati che svolgono attività di tirocinio.
---	---	--

Art. 20-bis
(Modalità di organizzazione del lavoro)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Identico	1. Il provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria può affidare, con contratto d'opera, la direzione tecnica delle lavorazioni a persone estranee all'amministrazione penitenziaria, le quali curano anche la specifica formazione dei responsabili delle lavorazioni e concorrono alla qualificazione professionale dei detenuti, d'intesa con la regione. Possono essere inoltre istituite, a titolo sperimentale, nuove lavorazioni, avvalendosi, se necessario, dei servizi prestati da imprese pubbliche o private ed acquistando le relative progettazioni.	
2. L'Amministrazione penitenziaria, inoltre, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'undicesimo comma dell'articolo 20, promuove la vendita dei prodotti delle lavorazioni penitenziarie anche mediante apposite convenzioni da stipulare con imprese pubbliche o private, che abbiano una propria rete di distribuzione commerciale.	2. L'Amministrazione penitenziaria, inoltre, promuove la vendita dei prodotti delle lavorazioni penitenziarie anche mediante apposite convenzioni da stipulare con imprese pubbliche o private, che abbiano una propria rete di distribuzione commerciale.	<u>Comma 2.</u> La modifica si rende necessaria in conseguenza di quelle apportate alla disciplina generale di cui all'art. 20.
Identico	3. Previo assenso della direzione dell'istituto, i privati che commissionano forniture all'amministrazione penitenziaria possono, in deroga alle norme di contabilità generale dello stato e a quelle di contabilità speciale, effettuare pagamenti differiti, secondo gli usi e le consuetudini vigenti.	
Identico	4. Sono abrogati l'articolo 1 della legge 3 luglio 1942, n. 971, e l'articolo 611 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 maggio 1920, n. 1908.	

Art. 20-ter
(Lavoro di pubblica utilità)

RELAZIONE INTRODUTTIVA

Le proposte di modifica muovono dalla constatazione che il lavoro penitenziario, pur essendo elemento principale del trattamento (art. 15 ord. penit.) nello spirito della legislazione vigente, soffre di un cronico e gravissimo problema di effettività, determinato principalmente dallo scarso sviluppo del mercato del lavoro penitenziario, sia in termini di numero di posti lavorativi che di qualità dell'offerta.

Tale *deficit* è a sua volta riconducibile a molteplici fattori, tra i quali spiccano ragioni di bilancio e l'insufficienza di fondi, che sono invece indispensabili per far fronte sia ai costi, ingenti, di organizzazione e gestione, sia a quelli legati alla retribuzione e contribuzione dell'attività lavorativa dei detenuti.

È noto che le strategie fino ad oggi messe in campo per potenziare l'istituto (principalmente, la previsione del libero accesso dell'impresa privata e la parziale fiscalizzazione del costo del lavoro) si sono rivelate insufficienti, né è lecito prevedere esiti migliori in futuro, visti i tagli che la generale crisi economica ha imposto agli investimenti sul carcere, incluso il fondamentale finanziamento degli sgravi contributivi della legge Smuraglia.

D'altro canto, il lavoro penitenziario non può avere tutele inferiori rispetto al lavoro del mondo libero, e deve essere retribuito, ancorché secondo *standard* quantitativi differenziati.

Di recente non sono mancate ipotesi di riforma radicale: si segnalano quella che ipotizza un *lavoro-terapia*, che, in quanto tale, potrebbe essere completamente gratuito (socialmente utile: «pulire [...] le spiagge, le fiumare, i fiumi e le montagne del paese»), e quella che propone un nuovo tipo contrattuale ('contratto di risocializzazione e lavoro'), nel quale la funzione rieducativa giustificerebbe una sotto-remunerazione in misura pari al 49% del trattamento previsto dai contratti collettivi (la differenza rappresenterebbe una sorta di costo del 'servizio' rieducativo, accollato al detenuto).

Rispetto a queste soluzioni quella qui proposta – tributaria di alcune riflessioni svolte in seno al Tavolo VIII (Lavoro e formazione) degli Stati Generali dell'esecuzione penale e di altre sviluppate dal Gruppo di lavoro istituito nel 2015 dal Pres. Santi Consolo presso il D.A.P. – sembra da un lato più coerente rispetto ai principi gius-lavoristici e, dall'altro, maggiormente in armonia con lo statuto costituzionale della pena.

Per assicurare all'elemento del lavoro di svolgere quel ruolo importante che le norme gli assegnano nell'ambito del trattamento rieducativo, e per consentire all'amministrazione penitenziaria di adempiere al suo compito di offrire ai reclusi opportunità di occupazione, si intende valorizzare il lavoro di pubblica utilità. Quest'istituto – pur ormai da qualche anno dal 2013 previsto quale modalità di trattamento penitenziario (art. 21, comma 4-ter, ord. penit. introdotto dal d.l. n. 78 del 2013) – ha fatto registrare finora una scarsa attuazione pratica. Il problema del resto affligge tutte le figure di *public work* contemplate – da un numero sempre maggiore di previsioni – nel nostro ordinamento. Se infatti il lavoro di pubblica utilità è sempre più presente nel nostro sistema penale (si pensi alle figure connesse alle violazioni del codice stradale; al testo unico sugli stupefacenti, alla messa alla prova degli adulti, alla sospensione condizionale) esso continua ad essere generalmente poco praticato. Le scarsissime applicazioni non avvengono peraltro in chiave trattamentale (il 93% dei lavori di pubblica utilità viene svolto a titolo di sanzione accessoria per reati 'stradali' ex art. 224-bis d.lgs. 285/1992, secondo dati D.A.P. aggiornati al 30 giugno 2017).

Tanto modesta è attualmente l'attuazione pratica del *public work* penitenziario, che anche molti dei fautori dell'istituto sono ormai rassegnati ad una sua 'morte in culla'. Un'attività svolta nell'interesse della collettività risulta, invece, *particolarmente* adatta a soddisfare le esigenze riconnesse al lavoro penitenziario come strumento di risocializzazione, per l'alto valore ricollegabile all'impegno assunto e perseguito del recluso partecipando ad iniziative (per lui stesso non remunerative ma) vantaggiose per i consociati.

Sotto un diverso profilo, le potenzialità dei progetti di pubblica utilità meritano di essere sfruttate per integrare l'offerta avente ad oggetto lavoro in senso 'proprio'. Ed infatti, sebbene al lavoro in senso tecnico (caratterizzato nel modo più simile possibile a quello del mondo libero) vada riconosciuta centralità nel trattamento risocializzativo, bisogna considerare che questo tipo di offerta occupazionale – legata ad attività di impresa in senso tradizionale ed a logiche produttive – difficilmente può raggiungere soglie ottimali in rapporto alla platea dei detenuti. Pesano negativamente, da un lato, le caratteristiche della popolazione detenuta (il diffuso disagio, l'alta morbilità, la bassissima professionalità) e, dall'altro, le particolarità della condizione carceraria, legata ai ritmi, ai tempi e agli spazi della detenzione.

L'organizzazione di progetti di pubblica utilità, sganciati da logiche tipiche di produzione, può dunque rappresentare una valida integrazione dell'offerta di lavoro in senso 'tecnico', al fine di garantire al più alto numero possibile di reclusi la possibilità di occupazioni che hanno comunque un'alta valenza risocializzante.

Le ragioni principali dello scarso successo del cd. 'lavoro di pubblica utilità', nelle sue varie declinazioni, sono da individuarsi nella faticosità della sua organizzazione: necessità di competenze non facilmente reperibili, il necessario coinvolgimento di molteplici soggetti, pubblici e privati, tra le altre. Queste ragioni sono aggravate da una disciplina normativa povera ed asfittica.

Nell'art. 20-ter la disciplina dei progetti di pubblica utilità viene perciò riscritta:

- i) dettando una regolamentazione più compiuta di quella vigente;
- ii) sganciandone l'operatività dall'ambito del lavoro esterno – nel quale è oggi attualmente inscritta – e facendone una declinazione del lavoro penitenziario *tout court* (esterno o intramurario).

iii) configurando il coinvolgimento dei detenuti nel progetto di pubblica utilità non soltanto come espletamento di attività ma anche come contributo ideativo, progettuale e organizzativo: si parla – non a caso – di “partecipazione a progetti di pubblica utilità”.

iiii) ricollegando alla (‘effettiva’) partecipazione a tali progetti un aumento dello sconto di pena riconosciuto a titolo di liberazione anticipata (posizione in ordine alla quale, però, la Commissione non si è espressa all’unanimità).

Si prevede, infatti, che l’amministrazione penitenziaria può elaborare progetti di pubblica utilità da realizzare anche all’interno degli istituti, e che ai detenuti i quali partecipino ‘proficuamente’ a tali progetti possa essere riconosciuta una maggiorazione dello sconto di pena ordinariamente previsto a titolo di liberazione anticipata, ove la partecipazione al progetto risulti, a giudizio del magistrato di sorveglianza, indicativa del progresso trattamentale del detenuto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 54 ord. penit. (sul punto v. *infra*, sub art. 54 ord. penit.).

Una sorta di liberazione anticipata ‘speciale’, collegata alla partecipazione a progetti di utilità collettiva, o diretti al sostegno delle persone deboli o svantaggiate.

Si pensi alla possibilità di organizzare, anche *intra moenia*, attività a servizio di enti o istituzioni pubbliche o di soggetti privati che svolgono servizi di pubblica utilità o di pubblico interesse (assistenza a disabili o a soggetti deboli, centri antiviolenza, case famiglia, organizzazioni del cd. ‘quarto settore’), attività di *call center*, di archiviazione digitale di dati, di digitalizzazione e dematerializzazione di documentazioni ed atti amministrativi, ad esempio.

Le conseguenze premiali ricollegate all’attività in questione sono giustificate dal *particolare* significato che essa assume nella valutazione della «partecipazione all’opera di rieducazione» di cui all’art. 54 ord. penit., trattandosi di una sorta di risarcimento indiretto che il condannato offre alla società, e che favorisce quella rielaborazione critica del passato e quel recupero ai valori condivisi che è la prima condizione per il pieno reinserimento sociale.

L’intervento di valorizzazione del LPU dei detenuti e degli internati risulterebbe sinergico rispetto alla previsione della legge di Stabilità per il 2016 – art. 1, comma 312 ss., l. 208 del 2015 –, confermata anche per il 2017, che prevede un Fondo per il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie anche per i detenuti e gli internati occupati nelle attività di cui all’attuale articolo 21, comma 4-ter, ord. penit. (i volontari, in generale, debbono essere assicurati per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni e le malattie).

Al di là dell’attitudine a realizzare lo scopo – potenziare l’offerta trattamentale – che si sta postulando sussistente, la soluzione proposta presenta, rispetto alle altre ipotizzate, alcuni profili che sembrano meritevoli di considerazione.

a) Essa intercetta le istanze di potenziamento della *liberazione anticipata* – che è un importante strumento promozionale di adesione alle offerte rieducative e di progressione nel trattamento – nell’ottica di una più generale politica di *riduzione del ricorso al carcere*. La *valorizzazione* dell’istituto di cui all’art. 54 sarebbe evidente: da un lato, l’aumento della premialità rafforzerebbe il citato effetto *promozionale* della liberazione anticipata; dall’altro, la possibilità di un maggiore anticipazione del fine pena verrebbe riconnessa a comportamenti obiettivamente significativi, quale la prestazione di attività lavorativa a fini sociali, senza appiattirsi – come spesso attualmente accade – in valutazioni di ‘buona condotta carceraria’.

Anche l’effetto – secondario, rispetto alla *ratio* della novella – di deflazione carceraria, è ottenuto in modo ragionevole, poiché la ulteriore anticipazione del ‘fine-pena’ riguarderebbe detenuti che hanno dato prova di una buona risocializzazione non solo attraverso una (generica) adesione al trattamento, ma anche attraverso quella ‘qualificata’ adesione rappresentata dalla partecipazione al progetto di pubblica utilità.

Insomma: il potenziamento – opportuno – dell’istituto di cui all’art. 54 non sarebbe realizzato, come pure da più parti si va proponendo, attraverso un mero aumento quantitativo della sua efficacia premiale, ma attraverso una maggior premialità riconnessa ad una maggior ‘meritevolezza’.

b) ove il progetto di pubblica utilità preveda lavorazioni i cui proventi alimentano iniziative a favore di soggetti fragili e vittime di reati (la creazione e lo sviluppo di fondi di solidarietà è del resto sempre più spesso sollecitata dalle fonti sovranazionali), l’istituto ipotizzato coopera alla realizzazione di istanze tipiche della ‘giustizia riparativa’, delle quali da tempo si invoca l’ingresso a pieno titolo nel sistema dell’esecuzione penale.

c) rispetto alle altre soluzioni pensabili per dare smalto allo strumento trattamentale del lavoro penitenziario – aumentare l’offerta di lavoro tradizionale (subordinato in senso tecnico) riducendone o azzerandone i costi in termini di retribuzione – questa consente di impegnare i detenuti in attività positive con costi organizzativi complessivamente più bassi senza ipotizzare attività di lavoro subordinato con trattamenti giuridici minorati rispetto a quelli del mondo libero. Si consideri tra l’altro che i costi assicurativi del lavoro di pubblica utilità sono già, in generale, accollati allo Stato e non prevedono esborsi da parte datoriale.

Rispetto ai contenuti attuali delle attività contemplate dall’art. 21 comma 4-ter ord. penit. si è ritenuto di non riprodurre il lavoro a sostegno delle vittime e delle loro famiglie, in quanto la *prezialità* che si è ritenuto opportuno ricollegare alla partecipazione a progetti di pubblica utilità striderebbe col particolare significato che il lavoro *per* la vittima riveste nel trattamento rieducativo, e che rende opportuno collocare quest’ultimo nell’ambito delle pratiche di *giustizia riparativa*, alle quali del resto esso tipicamente appartiene.

Nessuno dei profili di delicatezza, che pure l’intervento normativo di riconfigurazione dei progetti di pubblica utilità in effetti presenta, appare davvero insuperabile. In sintesi:

a) sebbene si sia ritenuto opportuno formulare all’interno della disposizione una apposita clausola didattica, resta rimesso principalmente al buon governo dell’istituto scongiurare l’appiattimento dei progetti di pubblica utilità possibili *intra moenia* sui ‘servizi d’istituto’: è necessario infatti evitare da un lato l’aggiramento della indisponibilità del ‘tipo’ contrattuale, e dall’altro l’etichettamento come lavoro di pubblica utilità di occupazioni assai meno significative quale strumento trattamentale;

b) alla buona amministrazione spetta anche prevenire – per il lavoro di pubblica utilità svolto all'esterno – le possibili interferenze negative paventate da qualcuno con il lavoro socialmente utile quale istituto generale di sostegno dei lavoratori svantaggiati; peraltro il rischio di simili interferenze è destinato a svanire, nel medio-lungo periodo, visto che l'istituto dei 'lavoratori socialmente utili' come ammortizzatore sociale dovrebbe a breve essere definitivamente superato;

c) più significativo, in quanto meno facilmente rimediabile attraverso una buona amministrazione della norma, l'inconveniente legato a possibili disparità applicative sul territorio, eventualmente dipendenti da un'offerta lavorativa non omogenea; si tratta di una discriminazione (che non deriva dalla norma ma dalle situazioni di fatto sulle quali essa viene ad incidere) più preoccupante di quella già esistente e ben nota, che riguarda sia il lavoro carcerario *intra moenia* sia il lavoro esterno, perché a differenza delle ipotesi ora citate non riguarda (solo) la qualità dell'offerta trattamentale, ma incide sull'*an* della detenzione. E tuttavia, per un verso, va osservato che il pericolo di discriminazioni non è molto diverso da quello proprio del LPU che, nell'ambito della messa alla prova per gli adulti (di cui alla legge 67 del 2014), rappresenta una opportunità che permette – all'imputato che riesce a 'procurarsela' – di evitare l'applicazione della sanzione penale. Per altro verso, a fronte della drammatica situazione attuale, che vede totalmente inattuato l'istituto del lavoro penitenziario, la risposta più giusta al timore di un'applicazione discriminatoria della disciplina ora ipotizzata non sembra essere il suo rifiuto, ma l'adozione di ogni accorgimento in grado di ridurre al minimo, in sede applicativa, il rischio in questione. In proposito, si è pensato di incentivare le direzioni degli istituti verso il massimo sforzo organizzativo rispetto alla elaborazione e realizzazione di progetti di pubblica utilità, prevedendo che la dimostrata capacità in tal senso possa esser considerata in sede di assegnazione di risorse economiche da parte della Cassa delle Ammende.

	Nuovo articolo	Relazione illustrativa
	1. I detenuti e gli internati, su loro richiesta, possono essere ammessi a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito nell'ambito di progetti di pubblica utilità, tenendo conto anche delle loro specifiche professionalità e attitudini lavorative. 2. La partecipazione ai progetti può consistere in attività da svolgersi a favore di amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, comunità montane, unioni di comuni, aziende sanitarie locali, enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, sulla base di apposite convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Le attività relative ai progetti possono svolgersi anche all'interno degli istituti penitenziari e non possono in alcun caso avere ad oggetto la gestione o l'esecuzione dei servizi d'istituto. 3. Le attività di cui al secondo comma possono essere organizzate dall'amministrazione penitenziaria anche affidando la direzione tecnica a persone estranee all'amministrazione, ai sensi dell'articolo 20-bis. 4. La partecipazione a progetti di pubblica utilità deve svolgersi con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei condannati e degli internati. 5. Si applicano le disposizioni dell'art. 21, comma 4 e, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 e del decreto del ministro della giustizia 26 marzo 2001.	<u>Commi 1, 2, 3, 4 e 5.</u> La disposizione disciplina la partecipazione a progetti di pubblica utilità quale attività trattamentale autonoma e distinta dal lavoro stricto sensu inteso. I progetti di pubblica utilità hanno configurazioni e spazi operativi sensibilmente più ampi di quelli attualmente contemplati dal comma 4-ter dell'art. 21 (che contiene – scarna – la disciplina del lavoro di pubblica utilità e che viene, pertanto, soppresso). Essi infatti: a) possono essere svolti anche all'interno del carcere, e dunque essere destinati anche ai detenuti e agli internati che non posseggono i requisiti previsti per essere ammessi al lavoro all'esterno ex art. 21 ord. penit.; b) possono essere gestiti anche dall'amministrazione penitenziaria, direttamente attraverso convenzioni con soggetti terzi. Si pensi, ad esempio, alla possibilità di organizzare, anche <i>intra-moenia</i>, attività a servizio di enti o istituzioni pubbliche o di soggetti privati che svolgono servizi di pubblica utilità o di pubblico interesse (assistenza a disabili o a soggetti deboli, centri antiviolenza, case famiglia, organizzazioni del cd. 'quarto settore'), attività di call center, di archiviazione digitale di dati, di digitalizzazione e dematerializzazione di documenti ed atti amministrativi.

Art. 21
(Lavoro all'esterno)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis, l'assegnazione al lavoro all'esterno può essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni.	1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis, l'assegnazione al lavoro all'esterno può essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni	<i>La modifica proposta è coerente con l'esigenza di calibrare l'opera di erosione delle preclusioni penitenziarie, da ricondurre entro i più congrui binari siglati dalla nuova formulazione dell'art. 4-bis, con la centralità attribuita al lavoro quale pilastro del trattamento. La ritardata assegnazione al lavoro all'esterno, oltre i limiti del primo comma dell'art. 4-bis, non si giustificerebbe se non in ragione di un'inutile vocazione retributiva.</i>
Identico	2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno sono avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro all'esterno previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria.	
Identico	3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dello istituto a cui il detenuto o l'internato è assegnato, la quale può avvalersi a tal fine del personale dipendente e del servizio sociale.	
Identico	4. Per ciascuno condannato o internato il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo la approvazione del magistrato di sorveglianza.	
4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui al secondo periodo del comma sedicesimo dell'articolo 20 si applicano anche ai detenuti ed agli internati ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all'esterno degli istituti penitenziari.	4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui al comma tredicesimo dell'articolo 20 si applicano anche ai detenuti ed agli internati ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all'esterno degli istituti penitenziari.	<u>Comma 4-bis.</u> La modifica coordina la norma con il testo riformato dell'art. 20, aggiornando il richiamo a quest'ultima disposizione.
4-ter. I detenuti e gli internati di norma possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito, tenendo conto anche delle loro specifiche professionalità e attitudini lavorative, nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività.	4-ter. I detenuti e gli internati possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi. L'attività è in ogni caso svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti e degli internati. Sono esclusi dalle	<u>Comma 4-ter.</u> La disposizione, privata delle previsioni relative alla partecipazione a progetti di pubblica utilità, resta a disciplinare le altre attività volontarie e gratuite a sostegno delle vittime, che si inseriscono nel modello della giustizia riparativa.

vità da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. I detenuti e gli internati possono essere inoltre assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi. L'attività è in ogni caso svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti e degli internati. Sono esclusi dalle previsioni del presente comma i detenuti e gli internati per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste. Si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste nell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.	previsioni del presente comma i detenuti e gli internati per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste. Si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste nell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.	
--	--	--

Art. 22
(Determinazione della remunerazione)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Art. 22 (Determinazione delle mercedi) 1. Le mercedi per ciascuna categoria di lavoratori sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del ministero del tesoro, da un rappresentante del ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.	Art. 22 (Determinazione della remunerazione) 1. La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi.	<u>Rubrica.</u> Posto l'anacronistico riferimento alle «mercedi», si propone di sostituirlo con il termine «remunerazione» anziché con il termine «retribuzione» per non ingenerare l'equivoco che la disposizione si riferisca anche alla retribuzione dei detenuti e degli internati che lavorano alle dipendenze di terzi, datori di lavoro pubblici o privati. <u>Comma 1.</u> L'intervento normativo è finalizzato a semplificare la determinazione della remunerazione spettante ai detenuti ed agli internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, evitando, in particolare, che i ritardi della Commissione prevista dalla vigente formulazione dell'art. 22 ord. penit. possano determinare inadempimenti parziali all'obbligo retributivo che grava sull'amministrazione penitenziaria. Preso atto del fatto che, sia per ragioni di minor produttività, sia per ragioni legate alle risorse a disposizione, il trattamento retributivo dei lavoratori detenuti o internati è commisurato, di fatto, ai 2/3 di quello previsto dai contratti collettivi di lavoro e tenuto conto che la Corte Costituzionale ha concluso per la conformità a Costituzione di tale commisurazione, la disposizione prevede che l'entità della retribuzione dovuta ai lavoratori detenuti o internati sia, appunto, pari ai 2/3 di quella prevista dai contratti collettivi per i lavoratori liberi.

Art. 24
(Pignorabilità e sequestrabilità della remunerazione)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Identico 2. In ogni caso deve essere riservata a favore dei condannati una quota pari a tre quarti. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro, salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti, o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell'amministrazione. 3. La remunerazione dovuta agli internati e agli imputati non è soggetta a pignoramento o a sequestro, salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti, o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell'amministrazione.	1. Sulla remunerazione spettante ai condannati sono prelevate le somme dovute a titolo di risarcimento del danno e di rimborso delle spese di procedimento. Sulla remunerazione spettante ai condannati ed agli internati sono altresì prelevate le somme dovute ai sensi del secondo e del terzo comma dell'articolo 2. 2. In ogni caso deve essere riservata a favore dei condannati una quota pari a quattro quinti della remunerazione o a tre quinti nel caso di simultaneo concorso di debiti di cui al primo comma. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro, salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti, o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell'amministrazione, in misura comunque non superiore ad un terzo. 3. La remunerazione dovuta agli internati e agli imputati non è soggetta a pignoramento o a sequestro, salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti, o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell'amministrazione. In ogni caso deve essere riservata a favore degli internati o degli imputati una quota pari a quattro quinti della remunerazione o a tre quinti nel caso di simultaneo concorso dei debiti.	<u>Commi 2 e 3.</u> <i>Nonostante la retribuzione dei detenuti sia soggetta alle regole di proporzionalità e sufficienza, dettate dall'articolo 36 della Costituzione, essa è assoggettata a prelievi che possono incidere sino ai due quinti del suo ammontare per prelievi a titolo di risarcimento del danno, spese di procedimento e spese di mantenimento e, in alcuni casi, eccedere anche tale limite per obbligazioni alimentari o per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili della amministrazione. A ciò si aggiunga che un quinto della retribuzione va a costituire il cosiddetto fondo vincolato (art. 57 reg. esec.), che viene consegnato al detenuto solo al momento della scarcerazione. La retribuzione dei detenuti, in conclusione, può subire decurtazioni per un ammontare complessivo di tre quinti.</i> <i>La normativa che disciplina il lavoro penitenziario, dunque, deroga rispetto alle comuni regole sul pignoramento degli stipendi, che, al fine di consentire al lavoratore di percepire comunque una retribuzione adeguata a garantirgli una vita dignitosa, consentono, di norma, il pignoramento solo fino ad un quinto per i debiti nei confronti dello stato o dei privati ed a un terzo per gli alimenti.</i> <i>La presente disposizione è finalizzata ad estendere i medesimi principi anche ai prelievi sulla retribuzione dei detenuti per assicurare loro un uguale trattamento e un salario dignitoso, che – lo si ricorda – è già significativamente ridotto in partenza.</i>

Art. 25-bis
(Commissioni regionali per il lavoro penitenziario)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
1. Sono istituite le commissioni regionali per il lavoro penitenziario. Esse sono presiedute dal provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria e sono composte dai rappresentanti, in sede locale, delle associazioni imprenditoriali e delle associazioni cooperative e dai rappresentanti della regione che operino nel settore del lavoro e della formazione professionale. Per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale interviene un funzionario in servizio presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.	1. Sono istituite le commissioni regionali per il lavoro penitenziario. Esse sono presiedute dal provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria e sono composte dai rappresentanti, in sede locale, delle associazioni imprenditoriali e delle associazioni cooperative, dai rappresentanti della regione che operino nel settore del lavoro e della formazione professionale, dal dirigente del centro per la giustizia minorile, dal direttore dell'ufficio inter-distrettuale dell'esecuzione penale esterna e da un rappresentante di ANPAL.	<i>L'interpolazione mira ad aggiornare la composizione delle Commissioni regionali per il lavoro penitenziario alle attuali strutture di governo delle politiche attive in materia di lavoro (v. infra, sub art. 6, d.lgs 30 ottobre 1992, n. 444) ed alle indicazioni fornite dalla "Commissione Cascini".</i>

Art. 25-ter
(Assistenza per l'accesso alle prestazioni previdenziali ed assistenziali)

Testo attuale	Nuovo articolo	Relazione illustrativa
	1. L'amministrazione penitenziaria è tenuta a rendere disponibile a favore dei detenuti e degli internati, anche attraverso apposite convenzioni non onerose con enti pubblici e privati, un servizio di assistenza all'espletamento delle pratiche per il conseguimento di prestazioni assistenziali e previdenziali e l'erogazione di servizi e misure di politica attiva del lavoro.	<i>L'intervento normativo è finalizzato a garantire che in tutti gli istituti penitenziari i detenuti e gli internati abbiano la possibilità di ricevere le informazioni sui trattamenti assistenziali e previdenziali cui possono accedere (assegni per il nucleo familiare, trattamenti di disoccupazione, trattamenti di sostegno al reddito, ecc.) e provvedere ai necessari adempimenti (domande, comunicazioni, ecc.), oltre che a fruire, nei limiti in cui ciò è compatibile con lo stato di detenzione o internamento, dei servizi di politica attiva di cui fruiscono gli aspiranti lavoratori liberi. Tali servizi possono essere garantiti attraverso apposite convenzioni non onerose con enti pubblici e soggetti privati. È necessario prevedere che dalla disposizione in parola non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</i> <i>Se per tali ragioni si volesse rendere meno cogente la norma si potrebbe riformularla così:</i> «L'amministrazione penitenziaria è tenuta a favorire, anche attraverso apposite convenzioni non onerose con enti pubblici e privati, l'istituzione di un servizio di assistenza ai detenuti e agli internati all'espletamento delle pratiche per il conseguimento di prestazioni assistenziali e previdenziali e l'erogazione di servizi e misure di politica attiva del lavoro».

Art. 26
(Religione e pratiche di culto)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
I detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto. Negli istituti è assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico. A ciascun istituto è addetto almeno un cappellano. Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno diritto di ricevere, su loro richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrare i riti.	I detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa o credo e di praticarne il culto. L'Amministrazione predispone le azioni e gli strumenti adeguati per rendere effettivo l'esercizio della libertà religiosa. Negli istituti è assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico. Negli istituti sono presenti locali idonei per la celebrazione dei riti e lo svolgimento delle pratiche di culto. A ciascun istituto è addetto almeno un cappellano ed è garantita la presenza dei ministri di culto, dei rappresentanti accreditati o delle guide di culto delle altre confessioni che abbiano stipulato intese o accordi con le amministrazioni dello Stato. Per l'effettiva attuazione dell'esercizio della libertà religiosa, i soggetti di cui al comma precedente, nell'autonomia e nel rispetto delle proprie prerogative e funzioni, si coordinano al fine di agevolare il dialogo e il rispetto inter-religioso.	<u>Comma 1 e 2.</u> La riscrittura di queste disposizioni si pone in piena conformità con il comma 1 dell'art. 8 Cost., secondo cui "tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge". Per dare effettività al principio viene espressamente indicato il compito dell'Amministrazione di predisporre locali idonei e strumenti che rendano più facile l'effettivo esercizio delle pratiche di culto. <u>Comma 3.</u> Poiché l'art. 26, fotografando la situazione di fatto del 1975, contemplava soltanto la presenza dei cappellani di culto cattolico, è oggi necessario prevedere la presenza di ministri e guide di culto di tutte le confessioni che abbiano stipulato intese o accordi con le amministrazioni dello Stato italiano. <u>Comma 4.</u> Si prevede che i ministri e le guide di culto di tutte le religioni, pur nell'autonomia delle proprie prerogative e funzioni, si coordinino al fine di agevolare il dialogo interreligioso.

Art. 27
(Attività culturali, ricreative e sportive)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Identico Una commissione composta dal direttore dell'istituto, dagli educatori e dagli assistenti sociali e dai rappresentanti dei detenuti e degli internati cura la organizzazione delle attività di cui al precedente comma, anche mantenendo contatti con il mondo esterno utili al reinserimento sociale	Negli istituti devono essere favorite e organizzate attività culturali, sportive e ricreative e ogni altra attività volta alla realizzazione della personalità dei detenuti e degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativo. Una commissione composta dal direttore dell'istituto, dagli educatori, dagli assistenti sociali, dai mediatori culturali che operano nell'istituto ai sensi dell'articolo 80, comma 4, e dai rappresentanti dei detenuti e degli internati cura la organizzazione delle attività di cui al precedente comma, anche mantenendo contatti con il mondo esterno utili al reinserimento sociale.	<u>Comma 2.</u> La parziale interpolazione del secondo comma è un corollario della rivitalizzazione della figura del mediatore culturale che si intende perseguire con il nuovo articolo 80 comma 4: si prevede l'inserimento del mediatore culturale tra i componenti della commissione che organizza le attività culturale, ricreative e sportive.

Art. 28
(Affettività e rapporti con la famiglia)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Art. 28 (Rapporti con la famiglia) Identico	Art. 28 (Affettività e rapporti con la famiglia) 01. È riconosciuto a tutte le persone detenute ed internate il diritto di intrattenere relazioni affettive. Il convivente è equiparato al coniuge e alla parte dell'unione civile. Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie.	<i>La riformulazione della rubrica e del testo della norma soddisfa il criterio di cui alla lettera n) della delega attraverso il riconoscimento per tutte le persone private della libertà personale del diritto di intrattenere 'relazioni affettive'. Il diritto viene poi declinato nei suoi multiformi aspetti attraverso le singole norme dell'ordinamento penitenziario (si pensi, in particolare, alle disposizioni relative ai colloqui, anche di natura intima, alle conversazioni telefoniche, all'uso delle nuove tecnologie, agli spazi dedicati agli incontri familiari in carcere, alle modifiche in ordine al permesso 'di necessità').</i> <i>Viene inoltre ribadito il riconoscimento, già operato dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, degli stessi diritti attribuiti al coniuge ed alla persona unita civilmente anche al convivente (artt. 1, commi 20 e 38, l. cit.). La disposizione è volta a chiarire tuttavia che, in ambito penitenziario, non può limitarsi il riconoscimento alla mera nozione 'anagrafica' di convivenza prevista dall'art. 1, comma 38, della legge cit. e ciò per consentire un più agevole accertamento della stessa (soprattutto per i soggetti stranieri), anche mediante richiesta alle forze dell'ordine o a elementi desunti aliunde, al fine di favorire il più ampio riconoscimento ai nuclei di fatto.</i>

Art. 30
(Permessi)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l'infermo. Agli imputati il permesso è concesso; durante il procedimento di primo grado, dalle medesime autorità giudiziarie competenti ai sensi del secondo comma dell'articolo 11 a disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura degli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado. Durante il procedimento di appello provvede il presidente del collegio e, nel corso di quello di cassazione, il presidente dell'ufficio giudiziario presso il quale si e' svolto il procedimento di appello. Identico	Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l'infermo. Agli imputati il permesso è concesso dalle medesime autorità giudiziarie, competenti ai sensi del secondo comma dell'articolo 11. Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità 2-bis. Ai detenuti e internati, esclusi coloro che sono sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, comma 2, possono essere concessi eccezionalmente analoghi permessi per eventi familiari di particolare rilevanza.	<u>Comma 1.</u> La modifica serve a coordinare la disciplina dei permessi, per quanto concerne gli imputati, alle regole di distribuzione della competenza introdotte con riferimento alla procedura di ricovero in luoghi esterni di cura (v. supra, circa la nuova formulazione dell'art. 11, comma 2, ord. penit.). <u>Comma 2-bis.</u> Un secondo intervento, amplia i casi in cui <u>al condannato o all'internato</u> possono essere concessi i permessi c.d. "di necessità": la disposizione introduce, infatti, una nuova tipologia di permesso che si colloca, peraltro, al di fuori della logica trattamentale tipica dei permessi premiali (art. 30-ter ord. penit.) per condividere, invece, sia pure con una gradazione meno intensa, quelle esigenze di umanizzazione della pena tenute in considerazione dai primi due commi dell'art. 30. La nuova ipotesi di permesso, che potrà intercettare una serie di fattispecie che, fino ad oggi, non trovavano adeguata risposta nel sistema, è destinata ai condannati e gli internati (ad esclusione di coloro che sono sottoposti al regime di cui al secondo comma dell'art. 41-bis). A differenza dell'ipotesi disciplinata dal comma 2, inoltre, la concessione del beneficio non è ancorata a circostanze luttuose o, comunque, negative per l'interessato, ma ad eventi, pur sempre di carattere familiare, di segno positivo, che abbiano una particolare rilevanza per le relazioni affettive (si pensi al matrimonio di un parente, alla laurea del figlio, ad una ricorrenza significativa). La natura non trattamentale del permesso è sottolineata dalla «particolare rilevanza» in relazione alle specifiche condizioni personali e familiari del richiedente che deve caratterizzare l'evento-presupposto della richiesta. La fruizione del beneficio, che per tale ragione non potrà essere concesso se non in singole occasioni, sarà assistita, analogamente alle altre ipotesi di permesso, dalle «cautele previste dal regolamento» (art. 30, comma 1, ord. penit.) e, quindi, in primis, dalla scorta, qualora sussistano esigenze preventive che ne suggeriscano l'utilizzazione.

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Identico	Il detenuto che non rientra in istituto allo scadere del permesso senza giustificato motivo, se l'assenza si protrae per oltre tre ore e per non più di dodici, è punito in via disciplinare; se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, è punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice penale ed è applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo. L'internato che rientra in istituto dopo tre ore dalla scadenza del permesso senza giustificato motivo è punito in via disciplinare.	

Art. 30-ter
(Permessi premio)

Testo attuale	Proposta di Modifica	Relazione illustrativa
Identico	Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma ottavo e che non risultano "socialmente pericolose", (inserite con articolo 1 d.l. 1991, n. 152 coordinato con la legge di conversione 1991, n. 203) il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non può superare complessivamente quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione.	
Identico	Per i condannati minori di età la durata dei permessi premio non può superare ogni volta i venti giorni e la durata complessiva non può eccedere i sessanta giorni in ciascun anno di espiazione.	
Identico	L'esperienza dei permessi premio é parte integrante del programma di trattamento e deve essere seguita dagli educatori e assistenti sociali penitenziari in collaborazione con gli operatori sociali del territorio.	
La concessione dei permessi è ammessa: a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a quattro anni anche se congiunta all'arresto; b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a quattro anni, salvo quanto previsto dalla lettera c), dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena; c) nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis, dopo l'espiazione di almeno metà della pena e, comunque, di non oltre dieci anni; d) nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni.	La concessione dei permessi è ammessa: a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a quattro anni anche se congiunta all'arresto; b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a quattro anni, salvo quanto previsto dalla lettera c), dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena; c) nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis dopo l'espiazione di almeno metà della pena e, comunque, di non oltre dieci anni; d) nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni.	<i>La modifica del comma 4 è volta ad eliminare ostacoli alla fruizione dei permessi premio dipesi dal tipo di reato commesso, facendo salvi soltanto quelli per i quali la delega pone limiti espressi e convogliati all'interno del "nuovo" comma 1 dell'art. 4-bis ord. penit.</i>

Testo attuale	Proposta di Modifica	Relazione illustrativa
Nei confronti dei soggetti che durante l'espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale, la concessione è ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto.	Abrogato	<i>La eliminazione della preclusione biennale alla concessione dei permessi premio risponde a ragioni di natura trattamentale ed è dettata dal fatto che tale divieto irragionevolmente prescinde dall'esistenza di un accertamento della responsabilità penale e sottrae al magistrato di sorveglianza la possibilità di valutare la gravità del fatto e il livello di rieducazione raggiunto dal condannato.</i>

Art. 30-quater
(Concessione dei permessi premio ai recidivi)

Testo attuale	Proposta di Modifica	Relazione illustrativa
1. I permessi premio possono essere concessi ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, nei seguenti casi previsti dal comma 4 dell'articolo 30 ter. a) alla lettera a) dopo l'espiazione di un terzo della pena; b) alla lettera b) dopo l'espiazione di metà della pena; c) alle lettere c) e d) dopo l'espiazione di due terzi della pena e, comunque, di non oltre quindici anni.	Abrogato	<i>La modifica ablativa proposta realizza quanto prescritto nel criterio direttivo di cui alla lettera d), eliminando una disposizione che ritarda sensibilmente – e irragionevolmente – la sperimentazione premiale dei detenuti, mediante una preclusione temporale collegata in modo automatico all'applicazione della recidiva reiterata. Incoerente, infatti, è la disciplina di rigore di cui all'art. 30-quater ord. penit., che consente al recidivo reiterato l'accesso ai permessi premio solo dopo l'espiazione di un periodo di pena molto più lungo rispetto a quello previsto per gli altri condannati (art. 30-ter ord. penit.). L'incoerenza di tale disposizione si trasforma in violazione dell'art. 27, comma 3, Cost. in quanto, rendendo difficoltoso per il recidivo reiterato il percorso di reinserimento – del quale il permesso premio è un prezioso strumento trattamentale –, viene sacrificata la finalità rieducativa della pena a vantaggio di una neutralizzazione del condannato. L'abrogazione consentirà, pertanto, il riespandersi, anche per questa categoria di detenuti, dei limiti contenuti nell'art. 30-ter ord. penit. e consentirà ai condannati meritevoli che ne facciano richiesta di accedere prima alle aperture premiali, con conseguente accelerazione del percorso trattamentale verso le misure alternative.</i>

Art. 31
(Costituzione delle rappresentanze dei detenuti e degli internati)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
1. Le rappresentanze dei detenuti e degli internati previste dagli articoli 12 e 27 sono nominate per sorteggio secondo le modalità indicate dal regolamento interno dell'istituto.	1. Le rappresentanze dei detenuti e degli internati previste dagli articoli 9, 12, 20 e 27 sono nominate per sorteggio secondo le modalità indicate dal regolamento interno dell'istituto. 2. Negli istituti penitenziari che ospitano sezioni femminili la rappresentanza comprende anche una detenuta o internata.	<i>L'inserimento anche di una rappresentante di genere femminile mira a colmare una evidente lacuna, che si riverbera nella vita detentiva quotidiana, potendo determinare disparità di trattamento e comunque, di fatto, la pretermissione delle esigenze espresse dalle donne. In quest'ottica pare opportuno fare riferimento anche alla rappresentanza di cui all'art. 9, in tema di controlli sulla alimentazione, e all'art. 20, in materia di "distribuzione" del lavoro in- framurario.</i>

Art. 33
(Isolamento)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Negli istituti penitenziari l'isolamento continuo è ammesso: 1) quando è prescritto per ragioni sanitarie; 2) durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune; 3) per gli imputati durante l'istruttoria e per gli arrestati nel procedimento di prevenzione, se e fino a quando ciò sia ritenuto necessario dall'autorità giudiziaria.	1. Negli istituti penitenziari l'isolamento continuo è ammesso: 1) quando è prescritto per ragioni sanitarie; 2) durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune; 3) per le persone sottoposte alle indagini preliminari se vi sono ragioni di cautela processuale e comunque per un tempo limitato; durata e ragioni debbono essere specificate nel provvedimento dell'autorità giudiziaria competente. 2. Il regolamento specifica le modalità di esecuzione dell'isolamento. 3. Durante la sottoposizione all'isolamento non sono ammesse limitazioni alle normali condizioni di vita, se non quelle strettamente funzionali alle ragioni che lo hanno determinato 4. La persona sottoposta ad isolamento non perde il diritto di effettuare colloqui visivi con i soggetti autorizzati.	<i>Considerata la pesante incidenza sui diritti primari dell'isolamento quale modalità esecutiva della pena detentiva (da tenere distinto, ben s'intende, dall'isolamento diurno) quale sanzione penale tipizzata prevista dall'art. 72 c.p.), si propongono modifiche corrispondenti all'attuazione del criterio di cui alla lettera r) della delega (rispetto della dignità).</i> <u>Comma 1.</u> <i>La modifica si propone di adeguare la norma della legge penitenziaria alla terminologia processuale coniata nel 1989 ('indagini preliminari' anziché 'istruttoria'). Sono, inoltre, introdotti limiti di durata dell'isolamento giudiziario, per garantire il rispetto dei diritti, anche di difesa, dell'imputato detenuto nel corso delle indagini preliminari. Occorre, infatti, evitare che il protrarsi dell'isolamento «fino a quando ciò sia ritenuto necessario dall'autorità giudiziaria» (così come previsto nel testo vigente) possa pesantemente intaccare la libertà di autodeterminazione del detenuto indagato nel rendere dichiarazioni. Si propone, pertanto, che i tempi e le ragioni dell'isolamento siano specificati nel provvedimento dell'autorità giudiziaria procedente. Sebbene anche dopo il rinvio a giudizio possano presentarsi eccezionalmente esigenze tali da giustificare forme di isolamento giudiziario, esse potranno essere fronteggiate con altri strumenti (ad es., il divieto di incontro tra detenuti o la non autorizzazione ai colloqui visivi e telefonici) diversi dall'isolamento continuo che, si ribadisce, deve rimanere strumento assolutamente eccezionale in quanto gravemente incidente sui diritti fondamentali della persona.</i> <u>Comma 2.</u> <i>La disposizione che si propone di introdurre contiene un richiamo al già vigente art. 73 reg. esecuz. In merito alle modalità di attuazione dell'isolamento e alla particolare attenzione che gli operatori devono riservare ai soggetti sottoposti allo stesso (controlli sanitari e vigilanza continuativa), anche in relazione alle attività di prevenzione dei suicidi in carcere.</i> <u>Comma 3.</u> <i>Nel rispetto della dignità del soggetto sottoposto ad isolamento occorre che gli siano assicurate le 'normali condizioni di vita', ad eccezione di quelle assolutamente incompatibili con le ragioni (sanitarie, disciplinari o cautelari) che lo hanno determinato. Si deve precisare che, a norma del comma 6 dell'art. 73 reg. esecuz., è comunque rimesso all'autorità giudiziaria procedente, nel caso di isolamento giudiziario, il potere-dovere di stabilire le limitazioni indispensabili a garantire lo scopo per il quale l'isolamento è stato disposto.</i> <u>Comma 4.</u> <i>Deve essere garantito al detenuto – fatte salve le eventuali limitazioni disposte dall'autorità giudiziaria, in caso di isolamento giudiziario, ai sensi dell'art. 18 – il diritto di effettuare i colloqui con le persone autorizzate all'ingresso.</i>

Art. 34
(Perquisizione personale)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Identico La perquisizione personale deve essere effettuata nel pieno rispetto della personalità.	<i>I detenuti e gli internati possono essere sottoposti a perquisizione personale per motivi di sicurezza.</i> La perquisizione deve essere effettuata nel pieno rispetto della persona ed eseguita con modalità tali da non lederne la dignità. 3. Solo in presenza di specifici e giustificati motivi la perquisizione può essere attuata mediante denudamento. L'ispezione delle parti intime è eseguita esclusivamente da personale sanitario. 4. Dell'avvenuta perquisizione deve essere fornita documentazione che comprovi la sussistenza dei presupposti e la descrizione delle modalità con le quali la medesima è stata eseguita.	<u>Comma 2.</u> La proposta è volta a dare indicazioni specifiche sulle modalità delle perquisizioni personali (per ciò che concerne "competenza" e specifiche "modalità operative" si rinvia all'art. 74 del reg. esecuz.) ai fini del rispetto della dignità della persona, in linea con quanto previsto dai par. 54.6 e 54.7 delle Regole penitenziarie europee (ispezione delle parti intime operata solo da un sanitario) e con quanto stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 526 del 2000 (obbligo di dettagliata documentazione). La perquisizione personale ha infatti un'indubbia rilevanza costituzionale in quanto attiene all'inviolabilità della persona, sotto il particolare punto di vista dell'intangibilità del corpo e della tutela del pudore. Secondo la giurisprudenza della Corte Edu la perquisizione personale può essere giustificata solo da ragioni comprovate di sicurezza (prevenzione dell'auto o etero lesionismo) o per prevenire disordini all'interno del carcere: non deve mai tendere a provocare, umiliare o 'inferiorizzare' il soggetto passivo. Le perquisizioni personali, legate a un particolare regime penitenziario (alta sicurezza) non possono essere attuate in modo abituale, come pratica sistematica, prima e dopo ogni contatto con l'esterno, ma devono essere giustificate da precisi motivi di sicurezza. Quanto alle ispezioni delle cavità corporee, se eseguite come routine dopo ogni visita e non supportate da forti elementi di sospetto, assurgono a trattamento degradante ai sensi dell'art. 3 della Cedu (Corte Edu, Frérot v. Francia, 12 giugno 2007). <u>Comma 3.</u> Per quanto riguarda le ispezioni delle cavità corporee si pone l'obbligo di effettuazione da parte del personale sanitario. La Corte Edu, infatti, riconosce che i rischi sanitari e igienici, impone che le perquisizioni anali e vaginali debbano essere condotte da personale sanitario qualificato, edotto in tema di norme di igiene, salute e sicurezza (sulla stessa linea, pertanto, delle già citate Regole penitenziarie europee). <u>Comma 4.</u> È sancito l'obbligo di dettagliata documentazione – tanto in ordine alla sussistenza dei presupposti legittimanti, quanto alle modalità esecutive della perquisizione –, in sintonia con la sentenza della Corte cost. n. 526 del 2000.

Art. 35-bis
(Reclamo giurisdizionale)

Testo attuale	Proposta di Modifica	Relazione illustrativa
Identico	1. Il procedimento relativo al reclamo di cui all'articolo 69, comma 6, si svolge ai sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale. Salvi i casi di manifesta inammissibilità della richiesta a norma dell'articolo 666, comma 2, del codice di procedura penale, il magistrato di sorveglianza fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso anche all'amministrazione interessata, che ha diritto di comparire ovvero di trasmettere osservazioni e richieste.	
Identico	2. Il reclamo di cui all'articolo 69, comma 6, lettera a) è proposto nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento.	
Identico	3. In caso di accoglimento, il magistrato di sorveglianza, nelle ipotesi di cui all'articolo 69, comma 6, lettera a), dispone l'annullamento del provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare. Nelle ipotesi di cui all'articolo 69, comma 6, lettera b), accertate la sussistenza e l'attualità del pregiudizio, ordina all'amministrazione di porre rimedio entro il termine indicato dal giudice.	
4. Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza è ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione stessa.	Abrogato	<u>Comma 4.</u> La soppressione obbedisce alla logica di semplificazione delle procedure coltivata dal legislatore delegante (art. 1 comma 85, lett. a), l. 103/2017). Pur scontando l'obiezione che la rinuncia al secondo grado di merito costituisca un arretramento del livello di tutela difensiva, l'intervento ha tenuto conto delle obiezioni di chi, all'indomani dell'inserimento, in sede di conversione del d.l. 146/2013, del "doppio grado di merito", aveva segnalato che l'innovazione poteva rappresentare "un'arma a doppio taglio": all'accrescimento delle garanzie, infatti, faceva da contraltare l'allungamento dei tempi per il raggiungimento della decisione definitiva, con implicazioni facilmente prevedibili circa la concreta effettività della decisione giudiziale, in ipotesi favorevole al detenuto, resa dalla magistratura di sorveglianza. Inoltre, non si può non riflettere che le ipotesi di un doppio grado di merito costituiscano – nella materia della sorveglianza – piuttosto l'eccezione e non la regola che, dal punto di vista sistematico, prevede in pressoché tutti gli altri settori rientranti nella competenza della magistratura di sorveglianza, una decisione di merito assunta in primo grado dal giudice (monocratico/colle-

4-bis. La decisione del tribunale di sorveglianza è ricorribile per cassazione per violazione di legge nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione stessa. 5. In caso di mancata esecuzione del provvedimento non più soggetto ad impugnazione, l'interessato o il suo difensore munito di procura speciale possono richiedere l'ottemperanza al magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale. Identico Identico	4-bis. La decisione del magistrato di sorveglianza è ricorribile per cassazione nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione stessa. 5. In caso di mancata esecuzione del provvedimento, l'interessato o il suo difensore munito di procura speciale possono richiedere l'ottemperanza al magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale. 6. Il magistrato di sorveglianza, se accoglie la richiesta: a) ordina l'ottemperanza, indicando modalità e tempi di adempimento, tenuto conto del programma attuativo predisposto dall'amministrazione al fine di dare esecuzione al provvedimento, sempre che detto programma sia compatibile con il soddisfacimento del diritto; b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del provvedimento rimasto ineseguito; [c] lettera soppressa dalla l. 21 febbraio 2014, n. 10;] d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta. 7. Il magistrato di sorveglianza conosce di tutte le questioni relative all'esatta ottemperanza, ivi comprese	giale), nei cui confronti è consentito esclusivamente il ricorso per cassazione, pur in ipotesi in cui è in gioco la libertà personale (come nel caso delle misure alternative), ovvero una compressione accentuata e generalizzata dei diritti del detenuto (come, ad esempio, in tema di applicazione del regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis, comma 2, ord. penit.). <u>Comma 4-bis.</u> <i>L'interpolazione, per un verso, consegue alla soppressione del comma 4 e, per l'altro verso, riequilibra le garanzie della difesa, prevedendo la possibilità di proporre ricorso per cassazione in tutti i casi previsti dall'art. 606 c.p.p. anziché per la sola "violazione di legge".</i> <u>Comma 5.</u> <i>La modifica prevede, nella prospettiva di accrescere l'effettività della tutela assicurata dal "rimedio preventivo" disciplinato dalla disposizione in esame, l'immediata attivazione del procedimento per l'ottemperanza, ove il provvedimento del magistrato di sorveglianza non trovi pronta esecuzione da parte dell'amministrazione interessata; senza, quindi, la necessità di attendere l'esito dell'eventuale impugnazione. L'intervento mutualmente integralmente la disciplina dell'ottemperanza dal processo amministrativo, ove è prevista la possibilità, così come stabilito dall'art. 114, comma 4, lett. c), d.lgs. n. 104/2010, di ottenere l'esecuzione coattiva del provvedimento anche prima della sua definitività.</i>
---	--	---

Identico	quelle inerenti agli atti del commissario. 8. Avverso il provvedimento emesso in sede di ottemperanza è sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge.	
-----------------	--	--

Art. 36
(Regime disciplinare)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Identico	Il regime disciplinare è attuato in modo da stimolare il senso di responsabilità e la capacità di auto-controllo. Esso è adeguato alle condizioni fisiche e psichiche dei soggetti. Nell'applicazione della sanzione si tiene conto del programma di trattamento in corso.	<u>Comma 2.</u> La proposta è volta a stabilire che la sanzione disciplinare nella fase esecutiva debba obbligatoriamente tenere conto del trattamento penitenziario in corso al fine di non ostacolare il processo di recupero.

Art. 40
(Autorità competente a deliberare le sanzioni)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Identico Le altre sanzioni sono deliberate dal consiglio di disciplina, composto dal direttore o, in caso di suo legittimo impedimento, dall'impiegato più elevato in grado, con funzioni di presidente, dal sanitario e dall'educatore.	Le sanzioni del richiamo e della ammonizione sono deliberate dal direttore. Le altre sanzioni sono deliberate dal consiglio di disciplina, composto dal direttore o dal vice direttore, o, in caso di loro legittimo impedimento, dal responsabile dell'area educativa, con funzioni di presidente, dal funzionario giuridico-pedagogico e, secondo le modalità indicate nel regolamento, da un iscritto all'albo degli psicologi, degli assistenti sociali e degli avvocati, designato a titolo onorario dai consigli dell'ordine nella cui circoscrizione si trova l'istituto penitenziario. 2-bis. Nel caso di mancata designazione dei professionisti di cui al comma 2, al consiglio di disciplina partecipa un assistente sociale dell'ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente. 2-ter. Fermi restando i poteri ad essi riconosciuti da altre leggi, i Garanti dei diritti delle persone detenute hanno facoltà di assistere alle riunioni del consiglio di disciplina e di accedere agli atti del procedimento disciplinare in qualunque momento.	<u>Premessa.</u> La modifica proposta tende ad attuare la direttiva contenuta nell'art. 1, comma 85, lett. m) («esclusione del sanitario dal consiglio di disciplina istituito presso l'istituto penitenziario»). In tale prospettiva di riforma, la sostituzione della figura professionale del sanitario, estromessa dal consiglio di disciplina, si è orientata verso figure esterne all'organizzazione dell'istituto penitenziario, nel duplice intento di accrescere il tasso di imparzialità dell'organo disciplinare e di contribuire a ridurre la tendenziale separazione del "pianeta carcere" dalla società esterna. La proposta individua, quale terzo componente dell'organo, un professionista iscritto nell'albo degli psicologi o degli assistenti sociali e degli avvocati, designato a titolo onorario dal consiglio dell'ordine territorialmente competente, lasciando alla normativa di dettaglio – che sarà opportunamente introdotta nel regolamento di esecuzione (d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230) – di stabilire modalità di designazione e tempo di permanenza in carica dei professionisti chiamati a comporre il consiglio di disciplina. <u>Comma 2-bis.</u> Per scongiurare soluzioni di continuità nel funzionamento di questo importante organismo è, inoltre, previsto che, nell'ipotesi di mancata designazione dei professionisti di cui al comma 2, partecipi alle riunioni del consiglio di disciplina un assistente sociale dell'U.E.P.E. territorialmente competente. <u>Comma 2-ter.</u> Le medesime esigenze di trasparenza che hanno ispirato la nuova formulazione del comma 2 si riflettono nella scelta di introdurre il "diritto di tribuna" nelle riunioni del consiglio di disciplina in favore del Garante dei diritti dei detenuti, designato dal Comune, dalla Provincia o dalla Regione. Tale nuova attribuzione, che si traduce nella possibilità di accesso agli atti del procedimento disciplinare e nella facoltà di assistere alle sedute dell'organo, viene a integrare e, indirettamente, a rafforzare gli altri poteri di intervento attribuiti ai garanti in ambito penitenziario.

**Art. 42
(Trasferimenti)**

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Identico Nel disporre i trasferimenti deve essere favorito il criterio di destinare i soggetti in istituti prossimi alla residenza delle famiglie.	I trasferimenti sono disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell'istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari. Nel disporre i trasferimenti i soggetti sono comunque destinati agli istituti più prossimi alla loro dimora o a quella della loro famiglia ovvero al loro centro di riferimento sociale. L'amministrazione penitenziaria dà congrua motivazione delle ragioni che ne giustificano la deroga.	<i>Comma 2. La proposta mira a superare l'attuale struttura normativa che contempla un mero favore di destinazione negli istituti prossimi alla famiglia.</i> <i>I trasferimenti in luoghi lontani costituiscono spesso uno dei principali elementi di ostacolo ai contatti con la famiglia e, dunque, all'esercizio del diritto all'affettività. Spesso i trasferimenti interrompono percorsi intrapresi e sono anche una delle cause ricorrenti dei tentativi di suicidio. Si intende, pertanto, riconoscere – in linea con le regole penitenziarie europee (par. 17.1) – il diritto del detenuto ad essere assegnato ad un istituto più prossimo alla residenza della sua famiglia o al proprio centro di riferimento sociale, al fine di assicurare l'effettivo esercizio delle relazioni familiari ed affettive (criterio di cui alla lettera n) della delega), salve le controindicazioni che dovranno essere specificamente motivate dall'amministrazione (ad es. relativamente al rischio di contatti con la criminalità, alla natura del reato commesso ovvero per esigenze degli istituti). Il 'centro di riferimento sociale' individua per il detenuto il luogo (la precedente residenza, la località in cui aveva instaurato consistenti rapporti amicali o aveva ricevuto assistenza economica o sociale) in cui egli aveva i principali legami affettivi e/o assistenziali.</i>
Identico	2-bis. Alla richiesta di trasferimento da parte dei detenuti e degli internati per motivi di studio, di formazione, di lavoro, di salute o familiari l'amministrazione penitenziaria fornisce risposta motivata entro sessanta giorni. I detenuti e gli internati debbono essere trasferiti con il bagaglio personale e con almeno parte del loro peculio.	<i>Comma 2-bis. La fissazione di un termine entro cui l'Amministrazione deve fornire una motivata risposta in caso di istanza di trasferimento per motivi familiari, di formazione, di studio, di lavoro o di salute intende conferire effettività al potere di richiesta del detenuto.</i>

**Art. 43
(Dimissione)**

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Identico	La dimissione dei detenuti e degli internati è eseguita senza indugio dalla direzione dell'istituto in base ad ordine scritto della competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.	<i>La proposta d’inserimento di un nuovo comma 3-bis nell’art. 43 ord. penit. mira a dare uno sbocco nel nostro Paese, al termine del percorso riabilitativo, ai cittadini stranieri già in possesso del permesso di soggiorno al momento della commissione del reato. Si tratta, infatti, di persone che spesso sono da tempo radicate in Italia, con solidi legami familiari. Un automatismo nella loro espulsione potrebbe dunque creare grave pregiudizio a tali legami.</i>
Identico	Il direttore dell'istituto da' notizia della prevista dimissione, almeno tre mesi prima, al consiglio di aiuto sociale e al centro di servizio sociale del luogo in cui ha sede l'istituto ed a quelli del luogo dove il soggetto intende stabilire la sua residenza, comunicando tutti i dati necessari per gli opportuni interventi assistenziali. Nel caso in cui il momento della dimissione non possa essere previsto tre mesi prima, il direttore da' le prescritte notizie non appena viene a conoscenza della relativa decisione.	
Identico	Oltre a quanto stabilito da specifiche disposizioni di legge, il direttore informa anticipatamente il magistrato di sorveglianza, il questore e l'ufficio di polizia territorialmente competente di ogni dimissione anche temporanea dall'istituto.	
	Lo straniero che era titolare di permesso di soggiorno al momento della commissione del reato può chiedere al questore il rilascio di un nuovo permesso anche in deroga alle norme sull'ingresso e soggiorno contenute nel D.L. vo 25 luglio 1998 n. 286. Il questore decide sull'istanza dopo aver acquisito dal direttore informazioni in ordine alla partecipazione all'opera di rieducazione e al percorso di reinserimento intrapreso.	
Identico	Il consiglio di disciplina dell'istituto, all'atto della dimissione o successivamente, rilascia al soggetto, che lo richieda, un attestato con l'eventuale qualificazione professionale conseguita e notizie obiettive circa la condotta tenuta.	
Identico	I soggetti, che ne sono privi, vengono provvisti di un corredo di vestiario civile.	

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
	6. I detenuti e gli internati sono dimessi con documenti di identità validi, ove sussistano i presupposti per il rilascio. L'amministrazione penitenziaria a tal fine si avvale della collaborazione degli enti locali.	<i>Nell'ottica di favorire il reinserimento dei dimessi, al fine di dotarli di validi documenti d'identità, al momento della dimissione dall'istituto penitenziario, si aderisce alla proposta del Garante nazionale di attribuire all'amministrazione penitenziaria un ruolo proattivo, in collaborazione con gli enti locali.</i>

Art. 45
(Assistenza alle famiglie e aiuti economico-sociali)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Art. 45 (Assistenza alle famiglie) Identico Identico Identico	Art. 45 (Assistenza alle famiglie e aiuti economico-sociali) Il trattamento dei detenuti e degli internati è integrato da un'azione di assistenza alle loro famiglie. Tale azione è rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i familiari e a rimuovere le difficoltà che possono ostacolare il reinserimento sociale. È utilizzata, all'uopo, la collaborazione degli enti pubblici e privati qualificati nell'assistenza sociale. 4. Ai fini di una effettiva attuazione delle azioni di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 novembre 2000, n. 328, il detenuto o l'internato che sia privo di residenza anagrafica è iscritto, su segnalazione del direttore, nei registri della popolazione residente del Comune dove è ubicata la struttura. Al detenuto e all'internato non più in attesa del giudizio viene in ogni caso richiesto di optare tra il mantenimento della residenza anagrafica già posseduta e quella presso la struttura ove è detenuto o internato, salvo il diritto di effettuare una scelta sulla base di eventuali cambiamenti della posizione anagrafica dei propri congiunti, se consenzienti. Detta opzione non è comunque vincolante per il restante periodo di detenzione.	<u>Rubrica.</u> Le interpolazioni al testo dell'articolo impongono anche una modifica della sua rubrica. <u>Comma 4.</u> La nuova disposizione non interferisce con le norme sull'assistenza sociale territoriale ai detenuti e alle loro famiglie (cui già si riferisce, in particolare, l'art. 3 della legge n. 328 del 2000), ma interviene per garantire una più sicura attuazione degli adempimenti anagrafici all'interno degli istituti penitenziari, dato che il presupposto necessario di tutte le prestazioni sociali a competenza territoriale – e di alcune importanti prestazioni socio-sanitarie erogabili alle persone detenute – è costituito dal requisito di residenza dichiarata. La norma stabilisce le opportune modalità di adempimento del diritto-dovere di dichiarare la residenza riguardo allo specifico ambiente detentivo, all'interno del quale il direttore si configura come responsabile della convivenza anagrafica a tutti gli effetti di legge.

Art. 46
(Assistenza post-penitenziaria)

Testo attuale	Proposta di Modifica	Relazione illustrativa
Identico Identico Identico	1. I detenuti e gli internati ricevono un particolare aiuto nel periodo di tempo che immediatamente precede la loro dimissione e per un congruo periodo a questa successivo. 2. Il definitivo reinserimento nella vita libera è agevolato da interventi di servizio sociale svolti anche in collaborazione con gli enti indicati nell'articolo precedente. 3. I dimessi affetti da gravi infermità fisiche o da infermità o anomalie psichiche sono segnalati, per la necessaria assistenza, anche agli organi preposti alla tutela della sanità pubblica. 3-bis. Coloro che hanno terminato l'espiazione della pena o che non sono più sottoposti a misura di sicurezza detentiva e che versano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, accedono, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, all'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.	<u>Comma 3-bis.</u> L'assegno di ricollocazione è una misura di politica attiva a favore dei disoccupati percettori di indennità di disoccupazione (NASpI) da almeno quattro mesi, che consente di ottenere un servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione, a cura dei centri per l'impiego o dei soggetti privati accreditati ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. n. 150 del 2015 (agenzie di intermediazione, agenzie di somministrazione, ecc.). Il costo del servizio di ricollocazione è a carico della finanza pubblica e viene sostenuto solo in caso di buon esito; altrimenti il centro per l'impiego o il soggetto privato accreditato hanno diritto solo ad una sorta di rimborso spese forfetario. L'assegno di ricollocazione viene erogato solo fino a concorrenza delle risorse disponibili (attualmente, nell'ambito della sperimentazione in corso circa 32 milioni di euro a valere sul Fondo per le politiche attive del lavoro). La presente disposizione tende ad estendere l'ambito di applicazione dell'assegno di ricollocazione (che, di recente, il decreto legislativo per il contrasto alla povertà ha stabilito spetti anche ai soggetti in condizioni di povertà tali da poter accedere al REI, il «reddito di inclusione»), consentendone il godimento anche ai detenuti e agli internati dopo la dimissione, ossia al momento della scarcerazione in ragione dell'avvenuta espiazione della pena. Quando essi versano, di norma, in una condizione di maggiore fragilità ed esposizione, ed un aiuto particolarmente qualificato al reperimento di un'occupazione può essere assai rilevante ai fini del reinserimento sociale. La misura è destinata ai detenuti ed internati dimessi per espiazione della pena, con esclusione dei detenuti scarcerati in quanto avviati verso percorsi di espiazioni extra-muraria

Art. 47
(Affidamento in prova al servizio sociale)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare. Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo la	Se la pena detentiva da eseguire non supera quattro anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare. Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta per almeno un mese, collegialmente in istituto se il soggetto è recluso e mediante l'intervento dell'ufficio di esecuzione penale esterna, se l'istanza è proposta da soggetto in libertà, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all'osservazione prevista dal comma precedente quando la pena da	<i>Le modifiche proposte in merito all'affidamento in prova al servizio sociale mirano ad una «revisione dei presupposti di accesso alle misure alternative al fine di «facilitare» il ricorso a tale categoria di misure di comunità. La logica dell'ampliamento ha riguardato i seguenti profili:</i> a) «limiti di pena»; b) implementazione delle «modalità» d'accesso; c) integrazione delle previsioni sugli interventi degli uffici dell'esecuzione penale esterna; d) incentivazione della valenza «riparativa» dell'esecuzione penale. <i>I limiti di pena. In conformità alla direttiva di cui alla lettera c) («revisione della disciplina concernente le procedure di accesso alle misure alternative, prevedendo che il limite di pena che impone la sospensione dell'ordine di esecuzione sia fissato in ogni caso a quattro anni») e al fine di ampliare i possibili beneficiari della misura, come primo intervento, si prevede di innalzare in ogni caso a quattro anni la soglia di accesso all'affidamento in prova.</i> <i>Al fine di dirimere ogni questione applicativa e rendere certo il criterio fondato sul limite di pena, si stabilisce, innanzitutto, che si deve trattare di “pena da eseguire”, assegnando valore generale a quanto previsto dal d.l. n. 146 del 2013, conv. in l. n. 10/2014 per l'accesso all'affidamento in prova e superando, così, la condizione attualmente prevista dal comma 3-bis dell'art. 47 ord. penit., che richiede un comportamento favorevole alla prognosi di rieducabilità serbato per almeno l'anno precedente all'istanza di affidamento.</i> <i>In linea con quanto richiesto dal legislatore delegante, si distingue la base conoscitiva – su cui fondare il giudizio prognostico – fra il soggetto detenuto e quello in libertà: in quest'ultimo caso la legge richiede l'espletamento di una osservazione della personalità in ambiente esterno assegnato all'UEPE, capace di integrare gli elementi a disposizione della magistratura di sorveglianza, sinora limitati ai dati giudiziari e all'inchiesta socio-familiare condotta dal servizio sociale.</i> <i>La nuova formulazione del terzo comma recepisce, con l'obiettivo anche di armonizzarle, le prassi già diffuse in molte sedi giudiziarie che adottano istruttorie semplificate per la decisione</i>

commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2. 3-bis. L'affidamento in prova può, altresì, essere concesso al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando abbia serbato, quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2. 4. L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione. Quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza può essere proposta al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione. Il magistrato di sorveglianza, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga, dispone la liberazione del condannato e l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova con ordinanza. L'ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti, che decide entro sessanta giorni. All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà	eseguire non è superiore a 6 mesi. 3-bis. Ai fini dell'affidamento in prova, il condannato che non disponga di una propria abitazione o di altro luogo di privata dimora, può accedere a un luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza ovvero a un luogo di dimora sociale appositamente destinato all'esecuzione extracarceraria della pena detentiva, nella disponibilità di enti pubblici o convenzionati. 4. L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione. Quando lo stato di detenzione determina un grave pregiudizio al percorso di reinserimento sociale, l'istanza può essere proposta al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione. Il magistrato di sorveglianza, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio al percorso di reinserimento sociale che deriva dal protrarsi della detenzione e non vi sia pericolo di fuga, dispone la liberazione del condannato e l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova con ordinanza. L'ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti, che decide entro sessanta giorni. All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui, tenuto conto delle possibilità di coinvolgimento socio-familiare e dell'esigenza di	delle istanze che riguardano pene brevi, prevedendo che possa essere omessa l'osservazione prevista dal comma precedente quando la pena da eseguire non supera i 6 mesi. In tal modo potranno essere garantire decisioni più tempestive, riducendo anche il carico di lavoro degli uffici di esecuzione penale esterna, nei casi meno problematici. Resta ferma la facoltà dell'organo giudicante di disporre maggiori approfondimenti quando si rendano necessari. Maggiore fruibilità della misura (criterio b). L'introduzione di un nuovo comma 3-bis intende superare la questione pratica, capace di creare irragionevoli disparità di trattamento, legata all'impossibilità di accesso alla misura da parte del condannato, che non disponga di una propria abitazione o di altro luogo di privata dimora, stabilendo l'accesso a luoghi pubblici di cura, assistenza o accoglienza ovvero di dimora sociale appositamente destinati all'esecuzione extracarceraria della pena detentiva, nella disponibilità di enti pubblici od enti convenzionati. Analoga disposizione, destinata a favorire l'accesso alla detenzione domiciliare, è stata inserita nel nuovo comma 5-bis dell'art. 47-ter, mentre nell'art. 72 è stata aggiunta la previsione, anch'essa ispirata alla medesima finalità, che gli UEPE si adoperino per favorire il reperimento di alloggi per le persone ammesse alla semilibertà, in modo da favorire il loro accesso alla detenzione domiciliare ed all'affidamento in prova. 4. Con la previsione inserita nell'art. 47, comma 4, ord. penit. s'intende potenziare il potere di concessione provvisoria della misura e meglio definire il criterio per la sua concessione legandolo, non al rischio derivante dal protrarsi della detenzione, ma più opportunamente al pregiudizio che esso può determinare sul percorso risocializzante, prevalente nelle more della decisione da parte del tribunale di sorveglianza. Riparazione e recupero sociale. La nuova disciplina delle prescrizioni di cui al comma 5 mira a dare attuazione alla delega e al contempo a integrare gli interventi dell'UEPE
---	--	---

seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.	individualizzazione del trattamento, sono dettate le prescrizioni che il condannato dovrà osservare. Esse riguardano: 1) i rapporti con l'ufficio di esecuzione penale esterna; 2) i rapporti con altri soggetti pubblici o privati con finalità di cura e sostegno; 3) l'indicazione di una dimora; 4) le limitazioni alla libertà di locomozione, l'obbligo o il divieto di soggiornare in uno o più comuni o il divieto di frequentare determinati luoghi; 5) lo svolgimento di attività lavorativa; 6) il divieto di detenere armi, di svolgere attività o intrattenere relazioni personali che possano portare al compimento di altri reati; 7) l'adoperarsi, anche attraverso l'assunzione di specifici impegni, ad elidere o attenuare le conseguenze del reato; 8) l'adoperarsi in quanto possibile in favore della vittima ed adempiere agli obblighi di assistenza familiare; 9) la prestazione di attività anche a titolo gratuito per l'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività, in modo da non pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'affidato. Il verbale contempla sempre le prescrizioni indicate ai numeri 1), 3), 7) e 8) del comma precedente. Il	(criterio d), incidendo anche sui presupposti di accesso alla misura alternativa (criterio b). La proposta mira ad arricchire i contenuti prescrittivi e a rendere adattabile a un maggior numero di destinatari l'affidamento in prova ed è da leggere in stretta correlazione con le modifiche volte a «facilitare il ricorso» alla esecuzione esterna. L'attuale rosa di prescrizioni riflette una concezione di delinquenza legata alla marginalità sociale, così che la valenza riabilitativa di buona parte dei comandi enumerati tassativamente dalla legge appare del tutto inadeguata per altre categorie di autori. In particolare, per i soggetti integrati (o iper-integrati), l'obbligo del lavoro, del mantenimento della famiglia, o il divieto di frequentare ambienti criminogeni possono risultare privi di significato: l'affidamento finisce in questi casi per avere una valenza soltanto «negativa» (limiti agli spostamenti nello spazio in certe ore del giorno), venendo a mancare il versante «positivo» e attivo della misura. Ciò potrebbe far percepire questa soluzione come inadatta al recupero di alcuni autori di reato e indurre la magistratura a optare per soluzioni più restrittive. Per ovviare a questi inconvenienti la proposta, ispirandosi anche alle previsioni che la legge detta per la messa alla prova per adulti, rende più variegato e flessibile il campo dei possibili contenuti prescrittivi, al contempo accentuandone la tassatività ed individuandone il minimo contenuto necessario nelle sole prescrizioni che riguardano i rapporti con l'UEPE, l'indicazione di una dimora e l'impegno ad elidere le conseguenze del reato, indirizzato anche in favore della vittima. Il giudizio prognostico di cui ai commi 2 e 3 va pertanto letto in stretta correlazione con il sistema di obblighi e divieti ipotizzabile come più adeguato nel caso concreto. Ciò dovrebbe condurre a superare una visione, diffusa nella prassi, stereotipata e burocratica dei provvedimenti applicativi della misura. Si suggerisce di porre un accento molto maggiore sugli impegni volti a elidere o attenuare le conseguenze del reato, che possono prendere le forme più varie a seconda del caso sottoposto al vaglio della magistratura. Fra queste forme riparatorie viene inserita la possibilità di prestare attività di rilievo sociale e utilità pubblica, che possono risultare idonee al recupero del condannato nei casi in cui non sia possibile ottenere un lavoro o questo venga svolto in continuità con il passato, senza che ciò segni alcuna frattura (anche simbolica) con la situazione precedente alla condanna; nei casi in cui le condizioni economiche del reo non consentano risarcimenti monetari; nei numerosi casi in cui manchi una persona offesa dal reato, o questa non intenda legittimamente impegnarsi in un percorso di mediazione, così come in quelli in cui la condotta abbia leso interessi collettivi o diffusi. Poiché l'affidamento in prova prevede l'espressa accettazione del condannato delle prescrizioni individuate, l'attività in parola non si configura come «forzata».
---	---	---

Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza. Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, nei casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne riferisce nella relazione di cui al comma 10.	verbale può anche prevedere, qualora gli interessati abbiano manifestato la propria disponibilità, le modalità di coinvolgimento dell'affidato in percorsi di giustizia riparativa. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza. Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne riferisce nella relazione di cui al comma 10. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita. Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto. L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.	<i>Comma 8. Il ritocco apportato al comma 8 mira alla semplificazione della procedura attualmente vigente con riguardo alle autorizzazioni di deroga temporanea alle prescrizioni della misura alternativa e trae ispirazione dai lavori degli Stati Generali e da quelli della Commissione istituita nel 2013 presso l'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia. Per effetto della modifica, viene generalizzata la competenza del direttore dell'UEPE ad autorizzare deroghe temporaneamente circoscritte alle prescrizioni della misura alternativa, anche al di fuori dei casi di urgenza. L'intervento, che si pone in linea di continuità con la modifica già inserita con il d.l. 146/2013 (con il quale è stata introdotta la competenza del direttore dell'UEPE ad autorizzare deroghe temporanee alle prescrizioni «nei casi di urgenza»), recepisce una “buona prassi” già sperimentata presso alcuni uffici di sorveglianza e segnalata in una recente Risoluzione del C.S.M. Senza operare alcun stravolgimento dell'assetto organizzativo vigente, si conseguono alcuni importanti risultati sul piano dell'efficienza del sistema: non solo si induce, sotto il profilo temporale, un netto miglioramento del servizio per l'utenza riguardo alla gestione delle piccole esigenze quotidiane dell'affidato – superando l'attuale, macchinoso iter (passaggio dell'istanza dall'UEPE all'Ufficio di sorveglianza, registrazione dell'istanza, decisione del magistrato, trasmissione della decisione all'UEPE, comunicazione della decisione da parte dell'UEPE all'affidato) – ma si consente, altresì, un importante risparmio in termini di tempo e di energie amministrative a vantaggio sia delle cancellerie degli uffici di sorveglianza, sia degli stessi UEPE, i cui operatori potranno in tal modo essere più proficuamente impiegati. Infine, risultato non meno importante alla luce della attuale difficile situazione economica, la proposta semplificazione procedurale potrà realizzare non trascurabili risparmi gestionali. Le esigenze di controllo e coordinamento sono, in ogni caso, assicurate dall'informativa periodica da parte dell'UEPE al magistrato di sorveglianza.</i>
Identico		
Identico		
Identico		

L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale. Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa. Identico	L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, determina la revoca delle misure di sicurezza personali ordinate dal giudice con la sentenza di condanna nonché la revoca della dichiarazione di abitudine, professionalità nel reato e tendenza a delinquere conseguente alla condanna. Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa. 12-bis. All'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, può essere concessa la detrazione di pena di cui all'articolo 54. Si applicano gli articoli 69, comma 8, e 69-bis nonché l'articolo 54, comma 3.	<i>Adeguamento degli effetti.</i> <i>L'interpolazione al comma 12 dell'art. 47 intende superare l'irragionevole previsione attuale: al fine di evitare che l'affidato in prova, ormai reinserito, debba scontare una misura di sicurezza dopo che la pena si è estinta ovvero si trovi a subire il pregiudizio derivante dall'eventuale dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza scaturita dalla condanna ormai positivamente espiata.</i>
--	---	---

Art. 47-ter
(Detenzione domiciliare)

Testo attuale	Proposta di Modifica	Relazione illustrativa
01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e dall'articolo 4-bis della presente legge, può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ne' sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale.	01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e dall'articolo 4-bis, può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età.	<i>Il comma 01 viene emendato in modo da consentire un più facile accesso alla misura per l'ultra-settantenne, espungendo gli automatismi preclusivi legati a delinquenza qualificata e recidiva.</i>
1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera a), in case famiglia protette, quando trattasi di: a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente;	1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera a), in case famiglia protette, quando trattasi di: a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente o di figlio affetto da disabilità grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge;	<i>Con le modifiche apportate alle lett. a) e b) del comma 1 si introduce il riferimento al figlio affetto da disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'art. 4 della medesima legge, in ossequio a Corte cost. n. 350/2003, secondo cui la disciplina contenuta nell'art. 47-ter non offre tutela alla situazione della madre di figlio disabile ed incapace di provvedere alle sue elementari esigenze, che richiedono dunque assistenza continua indipendentemente dall'età del figlio .Si è poi provveduto a sostituire il termine "handicap" che compare nelle due sentenze citate con quello di "disabilità", adeguando in tal modo la formulazione alle definizioni contenute nella ICF (Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità, della salute" del 2001) e nelle successive carte internazionali.</i>
b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;	b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente o di figlio affetto da disabilità grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;	<i>Nello stesso comma 1 si è esclusa l'operatività del divieto di fruizione dei benefici penitenziari posto nell'art. 4-bis, comma 1, recependo in tal modo le decisioni della Corte cost. nn. 239 del 2014 e 76 del 2017. La tutela dello sviluppo psico-fisico della prole e il mantenimento del rapporto genitoriale sono gli obiettivi perseguiti.</i>
c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;	c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;	

Testo attuale	Proposta di Modifica	Relazione illustrativa
d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente; e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia. 1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis.	d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente; e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) non si applica il divieto previsto all'articolo 4-bis, comma 1. 1-bis Quando sia idonea al recupero sociale del condannato, la detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva da eseguire in misura non superiore a quattro anni, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1, se il pericolo di commissione di altri reati non consente la concessione dell'affidamento in prova. Ai fini dell'osservazione, si applicano le previsioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 47.	<i>Il comma 1-bis viene modificato in modo da chiarire che la pena cui si fa riferimento è quella residua, con formulazione identica a quella adottata nell'art. 47, comma 1, ord. penit.</i> <i>Si prevede poi l'innalzamento a 4 anni del limite di accesso alla misura, in parallelo a quello previsto per l'affidamento in prova ed in coerenza con quest'ultimo, in modo da favorire l'accesso al trattamento extra-murario da parte di coloro che potrebbero astrattamente aspirare anche alla misura più estesa ma che appaiano richiedere un maggior controllo. Si intende così armonizzare il quadro sistematico delle misure alternative, ravvisandosi un'anomalia nell'attuale previsione di una soglia di accesso alla detenzione domiciliare più ristretta rispetto a quella dell'affidamento in prova al servizio sociale, trattandosi di una misura più restrittiva.</i> <i>In particolare l'innalzamento della soglia a 4 anni per la detenzione domiciliare è tesa al consentire la definitiva offerta di un ampio panorama di misure alternative, funzionali al reinserimento sociale del reo, in grado di permettere una effettiva, sostanziale, modulazione di opzioni in concreto in grado di attagliarsi al meglio alle esigenze, da un lato, risocializzanti in favore del condannato e, dall'altro, dell'ordinamento e dell'interesse della collettività.</i> <i>Tale opzione non ha trovato unanime condivisione fra i membri della commissione, gran parte dei quali hanno espresso il timore di una eccessiva incentivazione del ricorso alla detenzione domiciliare piuttosto che all'affidamento in prova.</i> <i>È infine eliminata l'esclusione dell'applicabilità ai detenuti per reati di cui all'art. 4-bis, che costituiva una deroga rispetto alla disciplina dettata da tale ultima disposizione, precludendo l'accesso alla misura anche ai condannati che collaborino con la giustizia a norma dell'art. 58-ter. La lettura combinata delle due disposizioni, così come riformulate, manterrà ferma l'inammissibilità della misura per i condannati per reati di cui all'art. 4-bis, comma 1, ord. penit. che non collaborino con la giustizia.</i> <i>La modifica, in analogia a quanto si è proposto per l'art. 47, prevede di ampliare gli spazi per un intervento urgente da parte del magistrato di sorveglianza, saldando il riferimento al "grave pregiudizio derivante dal protrarsi della detenzione" alle finalità fondanti la detenzione domiciliare nelle sue diverse declinazioni.</i> <i>Ciò consente di preservare la necessaria differenza tra la valutazione del magistrato e quella del tribunale di sorveglianza, ma anche di apprezzare più ampiamente le conseguenze della permanenza in carcere rispetto all'accesso alla misura</i>

Testo attuale	Proposta di Modifica	Relazione illustrativa
Identico	1-ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre la applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare.	<i>alternativa. In questi anni, infatti, il riferimento al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione ha finito per costituire un ostacolo alla concessione delle misure in via provvisoria, essendosi concentrata la valutazione del magistrato soprattutto sulla sussistenza di un lavoro da intraprendere in tempi prestabiliti e rapidi oppure su una situazione familiare gravemente compromessa. La nuova formula, invece, consentirebbe una migliore individualizzazione dell'offerta trattamentale, valorizzando il percorso compiuto dal condannato, le istanze lato sensu "umanitarie" sottese alle ipotesi contemplate dai commi 01 e 1 ed il senso della immediata concessione.</i>
1-quater. L'istanza di applicazione della detenzione domiciliare è rivolta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione. Nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza di detenzione domiciliare di cui ai precedenti commi 01, 1, 1-bis e 1-ter è rivolta al magistrato di sorveglianza che può disporre l'applicazione provvisoria della misura. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4.	1-quater. L'istanza di applicazione della detenzione domiciliare è rivolta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione. Nei casi in cui dalla protrazione dello stato detentivo risultino gravemente pregiudicate le finalità di cui ai precedenti commi, l'istanza è rivolta al magistrato di sorveglianza che può disporre l'applicazione provvisoria della misura. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4.	
2. Abrogato	2. Abrogato	
3. Abrogato	3. Abrogato	
4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dall'articolo 284 del codice di procedura penale. Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in	4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dall'articolo 284 del codice di procedura penale. Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Le prescrizioni dettate dal tribunale di sorveglianza favoriscono l'accesso del condannato a percorsi di	<i>Le modifiche proposte al <u>comma 4</u> mirano a incrementare le occasioni di risocializzazione fruibili dal detenuto domiciliare, prevedendo che il tribunale di sorveglianza (e il magistrato, in sede di successivi adattamenti) includa fra le prescrizioni attività utili al reinserimento sociale. La temporanea uscita dall'abitazione, che potrà essere concessa anche per poche ore al giorno, sarà comunque da temperare con le eventuali esigenze di sicurezza ricorrenti nel caso concreto. Si è inteso</i>

Testo attuale	Proposta di Modifica	Relazione illustrativa
cui si svolge la detenzione domiciliare.	reinserimento sociale mediante il lavoro, la formazione professionale o lo svolgimento di attività socialmente utili. A tal fine, può essere concesso di lasciare l'abitazione per il tempo strettamente necessario, purché non ricorrano specifiche esigenze di sicurezza. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare.	<i>in questo modo rendere la detenzione domiciliare una misura dotata di qualche contenuto risocializzante, pur mantenendone la diversa, e più restrittiva, fisionomia rispetto all'affidamento in prova. Di conseguenza, anche il comma 1-bis viene innovato, sì da introdurre nel giudizio sulla applicabilità della misura, valutazioni non legate esclusivamente al periculum libertatis.</i>
Identico	5. Il condannato nei confronti del quale è disposta la detenzione domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione. Nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica del condannato che trovasi in detenzione domiciliare. 5-bis. Ai fini della concessione della detenzione domiciliare, il condannato che non disponga di una propria abitazione o di altro luogo di privata dimora, può accedere a un luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza ovvero a un luogo di dimora sociale appositamente destinato all'esecuzione extracarceraria della pena detentiva, nella disponibilità di enti pubblici od enti convenzionati.	Viene introdotto il <u>comma 5-bis</u>. <i>La modifica proposta punta a risolvere uno dei problemi che maggiormente affliggono il sistema di accesso alla detenzione domiciliare allorché il richiedente sia una persona sprovvista di una propria abitazione o di altro domicilio idoneo. Infatti, senza una sistemazione alloggiativa idonea nessuno può uscire dal carcere, atteso che la mancanza di un luogo di reperibilità per i necessari controlli impedisce di esprimere un giudizio prognostico positivo sul successo della soluzione decarcerizzante.</i> <i>E tuttavia, pare difficilmente conciliabile con i principi costituzionali di eguaglianza dinanzi alla legge (art. 3 Cost.) e del finalismo rieducativo della pena (art. 27, comma 3, Cost.) un sistema penitenziario che mantiene in carcere una persona (a dispetto anche di positive evoluzioni psico-comportamentali che legittimerebbero un anticipato rientro nel consorzio civile) solo perché trattasi di un "senzatetto" (altrimenti detto "homeless" o "clochard"), di una persona cioè sprovvista, extra moenia, di una dimora idonea: circostanza, questa, del tutto indipendente dalla volontà dell'interessato.</i>
Identico	6. La detenzione domiciliare è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure.	
7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni previste nei commi 1 e 1-bis.	7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni previste nei commi 1 e 1-bis. Tuttavia, nell'ipotesi di revoca per il compimento del decimo anno di età del figlio, si applica la previsione di cui al comma 8 dell'articolo 47-quinquies.	<i>Nella medesima prospettiva di tutela del rapporto genitore-figlio di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si colloca la modifica operata nel comma 7. La quale mira a rimuovere una evidente disparità di trattamento fra la detenuta madre in detenzione domiciliare speciale, che nell'ipotesi di compimento del decimo anno del figlio, può essere ammessa a fruire di altre misure al fine di mantenere</i>

Testo attuale	Proposta di Modifica	Relazione illustrativa
		<i>il rapporto con il figlio, e la madre ammessa, invece, alla detenzione domiciliare comune, cui tale opportunità non è consentita. È, infatti, inequivoco il tenore della disposizione del comma 7 dell'art. 47-ter, che prevede una revoca "obbligatoria".</i> <i>Con la modifica proposta si consente al trib. sorv. di disporre la misura meglio rispondente alla finalità di salvaguardia del rapporto genitore-figlio nell'interesse del minore.</i> <i>Tutte queste modifiche rispondono al criterio volto ad "assicurare la tutela del rapporto tra detenute e figli minori" espresso nella lett. s) della delega.</i>
Identico	8. Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma 1, se ne allontana, è punito ai sensi dell'articolo 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.	
Identico	9. La condanna per il delitto di cui al comma 8, salvo che il fatto non sia di lieve entità, importa la revoca del beneficio.	
9-bis. Se la misura di cui al comma 1-bis è revocata ai sensi dei commi precedenti la pena residua non può essere sostituita con altra misura.	Abrogato	<i>Il comma 9-bis viene soppresso, al fine di eliminare un automatismo che impedisce di valutare, nel tempo, nuove opportunità risocializzanti anche in favore di chi non abbia saputo gestire adeguatamente una detenzione domiciliare concessagli. In tal modo si mira ad attenuare le conseguenze della revoca intervenuta.</i>

**Art. 47-quinquies
(Detenzione domiciliare speciale)**

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
1. Quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 47-ter, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l'espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo, secondo le modalità di cui al comma 1-bis. 1-bis. Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 4-bis, l'espiazione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni, prevista dal comma 1 del presente articolo, può avvenire presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. In caso di impossibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in altro	1. Quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 47-ter, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci o di figlio affetto da disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, ovvero presso una casa famiglia protetta al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l'espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo. La stessa misura può essere concessa fin dall'inizio dell'esecuzione se l'interesse superiore del minore lo richiede e non sussiste un concreto pericolo di fuga. 1-bis. Le condannate con prole di età inferiore ai sei anni possono espiare la pena presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri. Il provvedimento di assegnazione, previo consenso dell'interessata, è adottato dall'amministrazione penitenziaria. In caso di assenza di consenso, la direzione dell'istituto penitenziario dove è ristretta la condannata rimette la questione al tribunale di sorveglianza competente che decide senza formalità, sentita l'interessata.	<i>Le modifiche rispondono al criterio volto ad "assicurare la tutela del rapporto tra detenute e figli minori".</i> <i>Come si è già ricordato in relazione all'art. 47-ter, la sentenza di Corte cost. 2003/350 mira a rendere ancor più efficace la tutela del rapporto genitoriale specie in relazione al figlio portatore di disabilità grave, così che sembra estendere i propri effetti anche all'ipotesi di detenzione domiciliare «speciale» disciplinata nell'art. 47-quinquies destinata alla madre nonché al padre in casi certo diversi da quelli indicati nell'art. 47-ter ma parimenti volti a consentire il mantenimento o il ristabilimento del rapporto genitoriale. Anche in relazione alla detenzione domiciliare speciale si è ritenuto dunque opportuno inserire una previsione che tenga conto della sentenza ora citata.</i> <i>Si sono poi trasfuse nella disciplina della misura le pronunce della Corte cost. (sent. nn. 14 del 239 e 76 del 2017), che hanno ritenuto violati gli artt. 3, 29, 30 e 31 Cost. dalla previsione dell'art. 4-bis, che «non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari la detenzione domiciliare speciale». Recependo il dettato della Corte cost., si mira da un lato ad evitare che le conseguenze delle scelte di tutela della collettività ricadano su «un soggetto terzo, estraneo», cioè il minore, e dall'altro, ad evitare che la concessione della misura si possa tramutare in un escamotage per consentire il riacquisto, seppur parziale, di libertà del genitore. Il tribunale di sorveglianza sarà chiamato a comparare l'interesse del minore e le esigenze di tutela della collettività nonché l'«affidabilità» della detenuta, requisito quest'ultimo espresso con il riferimento al concreto pericolo di fuga.</i> <i>Si propone un'integrale riscrittura del comma 1-bis. Epurata la disposizione da ogni automatica preclusione e da ingiustificati limiti di accesso, si rafforza e si regola la possibilità per le madri di espiare la pena negli Istituti a custodia attenuata (Icam). L'assegnazione a tali istituti è subordinata al consenso delle detenute, giacché non si può ignorare che allo stato attuale, essendo solo 5 i predetti istituti ed essendo sparsi sul territorio nazionale, potrebbe essere leso il principio di territorialità della esecuzione della pena. Le dirette interessate potrebbero avere al-</i>

luogo di privata dimora, la stessa può essere espiata nelle case famiglia protette, ove istituite. 2. Per la condannata nei cui confronti è disposta la detenzione domiciliare speciale, nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica della condannata che si trovi in detenzione domiciliare speciale. Identico Identico Identico	1-ter. Non si applica il divieto previsto dall'articolo 4-bis comma 1. 2. Nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica della condannata che si trovi in detenzione domiciliare speciale 3. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare speciale, fissa le modalità di attuazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 284, comma 2, del codice di procedura penale, precisa il periodo di tempo che la persona può trascorrere all'esterno del proprio domicilio, detta le prescrizioni relative agli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura. Si applica l'articolo 284, comma 4, del codice di procedura penale. 4. All'atto della scarcerazione è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto deve seguire nei rapporti con il servizio sociale. 5. Il servizio sociale controlla la condotta	<i>tri affetti, altri contatti, che potrebbero indurle a preferire ad un Icam un istituto penitenziario ordinario ma vicino al loro centro di interessi.</i> <i>In caso di mancato consenso dell'interessata, la direzione dell'istituto devolgerà la questione al tribunale di sorveglianza che deciderà con procedimento de plano.</i> <i>La previsione mira a risolvere anche la questione concernente l'attribuzione di competenza sull'assegnazione ai predetti istituti, radicandola nella amministrazione penitenziaria.</i> <i>Si è poi ritenuto opportuno mantenere ferma l'età del bambino a 6 anni, come indica l'art. 285-bis c.p.p., per evitare che la permanenza in un istituto – che comunque è pur sempre detentivo – possa determinare effetti pregiudizievoli sullo sviluppo psicofisico del bambino e sulla sua vita di relazione, inducendo altresì meccanismi di rifiuto nei compagni, ove venissero a conoscenza del luogo in cui vive.</i> <i>La modifica risponde al principio di delega espresso nella lett e), eliminando l'esclusione relativa all' art. 4-bis, comma 1 ord. pen., in considerazione anche dei contenuti della sentenza Corte Cost. 76/2017, che si è pronunciata per l'incostituzionalità della disposizione proprio sotto il profilo qui emendato. In tal modo si mira a realizzare una sempre maggiore tutela del rapporto tra genitore detenuto e figlio, secondo la previsione della lett. s) della delega.</i>
--	--	---

	del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita; riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.	
Identico	6. La detenzione domiciliare speciale è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura.	
Identico	7. La detenzione domiciliare speciale può essere concessa, alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre.	
Identico	8. Al compimento del decimo anno di età del figlio, su domanda del soggetto già ammesso alla detenzione domiciliare speciale, il tribunale di sorveglianza può: a) disporre la proroga del beneficio, se ricorrono i requisiti per l'applicazione della semilibertà di cui all'articolo 50, commi 2, 3 e 5; b) disporre l'ammissione all'assistenza all'esterno dei figli minori di cui all'articolo 21-bis, tenuto conto del comportamento dell'interessato nel corso della misura, desunto dalle relazioni redatte dal servizio sociale, ai sensi del comma 5, nonché della durata della misura e dell'entità della pena residua.	

Art. 48
(Regime di semilibertà)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale. Identico La concessione della semilibertà non è ammessa nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 47.	Il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive, di volontariato, di rilevanza sociale o comunque utili al reinserimento sociale. <i>I condannati e gli internati ammessi al regime di semilibertà sono assegnati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e indossano abiti civili.</i> Sezioni autonome di istituti per la semilibertà possono essere ubicate in edifici di civile abitazione.	<i>La modifica è destinata a favorire un maggiore accesso alla misura, in funzione dell'avvertita esigenza di predisporre ogni possibile iniziativa utile al reinserimento sociale del condannato. Si sostanzia nell'esplicita menzione del volontariato e delle attività di rilevanza sociale fra quelle meritevoli di giustificare l'accesso alla misura, ferma restando la natura non tassativa dell'elencazione. Si prevede anche, recependo una proposta del Tavolo XII degli Stati Generali, di elevare a rango primario, al fine di darle maggiore risalto e con l'auspicio che trovi finalmente applicazione, la previsione contenuta nell'art. 101, comma 8, del regolamento di esecuzione, che prevede la possibilità di istituire sezioni autonome degli istituti di detenzione destinate ad ospitare i condannati ammessi alla semilibertà in edifici di civile abitazione.</i> <i>L'abrogazione dell'ultimo comma risponde ad una mera esigenza di aggiornamento normativo, poiché riferita ad una parte non più vigente dell'art. 47.</i>

Art. 50
(Ammissione alla semilibertà)

Testo attuale	Proposta di Modifica	Relazione illustrativa
Possono essere espia- te in regime di semilibertà la pena dell'arresto e la pena della reclusione non superiore a sei mesi, se il condannato non è affidato in prova al servizio sociale. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 4-ter e 4-quater dell'articolo 4-bis, di almeno due terzi di essa. L'internato può esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall'articolo 47, se mancano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale, il condannato per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell'espiazione di metà della pena. Per il computo della durata delle pene non si tiene conto della pena pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva. L'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al regime di semilibertà dopo avere espia- to almeno venti anni di pena.	Abrogato Il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis, di almeno due terzi di essa. L'internato può esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall'articolo 47, se mancano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale, il condannato per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell'espiazione di metà della pena. Per il computo della durata delle pene non si tiene conto della pena pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva. L'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società. Ai fini dell'osservazione, si applicano le previsioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 47. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al regime di semilibertà quando abbia fruito correttamente per almeno cinque anni consecutivi dei permessi premio di cui all'art. 30-ter ovvero dopo avere espia- to almeno venti anni di pena.	<i>Le modifiche proposte mirano ad espungere dal testo della norma il desueto e limitativo riferimento di cui al comma 1, ormai ampiamente doppiato dalle assai più ampie possibilità di accedere alla semilibertà previste nel vigente secondo comma.</i> <i>In questa disposizione si incide inoltre mantenendo il riferimento ad un più alto quantum di pena per accedere al beneficio per i soli delitti rientranti nel disposto dell'art. 4-bis, comma 1, ord. penit. (per i quali esplicitamente la delega impedisce un intervento facilitatore nell'ottenimento dei benefici).</i> <i>Occorre per altro sottolineare che il beneficio non è comunque concedibile ai detenuti per delitti di cui all'art. 4-bis, comma 1, per l'espressa dizione indicata in quella norma, a meno che gli stessi non abbiano collaborato con la giustizia (o si siano vista riconosciuta una collaborazione impossibile o inesigibile con la giustizia). Tuttavia il mantenimento dell'espresso limite appare necessario per evitare dubbi interpretativi e possibili riferimenti ad eccessi rispetto alla delega.</i> <i>Un'importante novità è rappresentata dalla previsione della possibilità di accedere alla misura, per i condannati all'ergastolo, dopo che abbiano correttamente fruito di permessi premio per almeno cinque anni consecutivi, nuovo presupposto alternativo a quello dell'espiazione di almeno venti anni di pena. Si tratta del recepimento di una proposta formulata dal Tavolo XII degli Stati Generali sull'esecuzione penale, che mira, unitamente alla correlata previsione introdotta dall'art. 54-bis in riferimento all'accesso alla liberazione condizionale, ad accentuare il valore della gradualità del trattamento, associandovi anche un moderato vantaggio in termini di anticipazione dell'accesso alle forme di espiazione extra-moenia.</i>

Testo attuale	Proposta di Modifica	Relazione illustrativa
Nei casi previsti dal comma 1, se il condannato ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale, la semilibertà può essere altresì disposta successivamente all'inizio dell'esecuzione della pena. Si applica l'articolo 47, comma 4, in quanto compatibile. Se l'ammissione alla semilibertà riguarda una detenuta madre di un figlio di età inferiore a tre anni, essa ha diritto di usufruire della casa per la semilibertà di cui all'ultimo comma dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.	Quando la semilibertà è richiesta successivamente all'inizio dell'esecuzione della pena si applica l'articolo 47, comma 4, in quanto compatibile. Se l'ammissione alla semilibertà riguarda una detenuta madre di un figlio di età inferiore a tre anni, essa ha diritto di essere assegnata ad una delle sezioni autonome previste dall'articolo 48, comma 3.	<i>L'eliminazione del riferimento al primo comma, oggi abrogato, nella previsione del comma 6, che disciplina l'applicazione provvisoria della misura, consente finalmente il ricorso generalizzato alla procedura semplificata, in linea con quanto previsto per le altre misure alternative. Insieme con le proposte modifiche dell'art. 47, comma 4, ord. penit. in materia di più facile accesso alla misura in via provvisoria, si completa un quadro volto a favorire massimamente il ricorso alla misura, quando non sia concedibile l'affidamento in prova al servizio sociale.</i> <i>La modifica dell'ultimo comma costituisce mero adeguamento normativo, poiché si trattava di un dato riferito al regolamento di esecuzione del 1976.</i>

Art. 51
(Sospensione e revoca della semilibertà)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Il provvedimento di semilibertà può essere in ogni tempo revocato quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento.	Il provvedimento di semilibertà può essere in ogni tempo revocato quando il semilibero contravviene alle prescrizioni previste dal programma di trattamento e sempre che la violazione sia incompatibile con la prosecuzione della misura.	<i>La proposta di modifica ridefinisce i presupposti della revoca, ancorandoli alla violazione delle prescrizioni incompatibili con la prosecuzione della misura ed eliminando il richiamo all'inidoneità al trattamento del soggetto.</i> <i>Si esclude anche l'automatismo della sospensione e della revoca della misura in caso di denuncia o condanna per il delitto di evasione.</i>
Identico	Il condannato, ammesso al regime di semilibertà, che rimane assente dall'istituto senza giustificato motivo, per non più di dodici ore, è punito in via disciplinare e può essere proposto per la revoca della concessione.	
Identico	Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, il condannato è punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice penale ed è applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo.	
La denuncia per il delitto di cui al precedente comma importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca.	Abrogato	
Identico	All'internato ammesso al regime di semilibertà che rimane assente dall'istituto senza giustificato motivo, per oltre tre ore, si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 53.	

Art. 51-bis
(Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
1. Quando, durante l'attuazione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare o della detenzione domiciliare speciale o del regime di semi-libertà, sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva, il pubblico ministero informa immediatamente il magistrato di sorveglianza, formulando contestualmente le proprie richieste. Il magistrato di sorveglianza, se rileva, tenuto conto del cumulo delle pene, che permangono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 47 o ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 47-ter o ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-quinquies o ai primi tre commi dell'articolo 50, dispone con ordinanza la prosecuzione della misura in corso; in caso contrario, ne dispone la cessazione. Identico	1. Quando durante l'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione sopravviene un titolo esecutivo di altra pena detentiva, il pubblico ministero competente ai sensi dell'articolo 655 codice di procedura penale informa immediatamente il magistrato di sorveglianza formulando contestualmente le proprie richieste. Il magistrato di sorveglianza se rileva, tenuto conto del cumulo delle pene, che permangono le condizioni di applicabilità della misura in esecuzione, ne dispone con ordinanza la prosecuzione; in caso contrario, ne dispone la cessazione e ordina l'accompagnamento del condannato in istituto. 2. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 69-bis.	<i>L'art. 51-bis si discosta dalla vigente formulazione solo per alcuni aggiornamenti del testo. L'ambito di applicazione viene ridefinito facendo riferimento all'esecuzione in corso di una misura alternativa, senza elencare analiticamente tutte le misure previste dalla legge. Analogamente, la valutazione che il pubblico ministero è chiamato a compiere riguarda la persistenza delle condizioni di applicabilità della misura in corso, qualunque essa sia.</i> <i>Si precisa inoltre come il pubblico ministero competente all'adozione dei provvedimenti e degli adempimenti previsti, sia quello individuato sulla scorta delle regole generali per l'esecuzione, ai sensi dell'art. 655 del codice di procedura penale.</i> <i>La modifica dell'ultimo comma intende chiarire come l'esecuzione del provvedimento di cessazione della misura alternativa non più ammissibile ed il conseguente accompagnamento in istituto sono disposti direttamente dal magistrato di sorveglianza, senza che sia necessario un successivo intervento del pubblico ministero. Sul punto, si erano manifestate prassi non uniformi.</i>

Art. 51-ter
(Sospensione cautelativa e revoca delle misure alternative)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
1. Se l'affidato in prova al servizio sociale o l'amnesso al regime di semilibertà o di detenzione domiciliare o di detenzione domiciliare speciale pone in essere comportamenti tali da determinare la revoca della misura, il magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione essa è in corso ne dispone con decreto motivato la provvisoria sospensione, ordinando l'accompagnamento del trasgressore in istituto. Trasmette quindi immediatamente gli atti al tribunale di sorveglianza per le decisioni di competenza. Il provvedimento di sospensione del magistrato di sorveglianza cessa di avere efficacia se la decisione del tribunale di sorveglianza non interviene entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.	1. Se la persona sottoposta a misura alternativa pone in essere comportamenti suscettibili di determinarne la revoca, il magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione la misura è in esecuzione ne dà immediata comunicazione al tribunale di sorveglianza affinché decida in ordine alla prosecuzione, sostituzione o revoca della misura. 2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, il magistrato di sorveglianza può disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione della misura alternativa ed ordinare l'accompagnamento in istituto del trasgressore. Il provvedimento di sospensione perde efficacia se la decisione del tribunale non interviene entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.	<i>Nell'art. 51-ter, oltre ad alcune modifiche testuali analoghe a quelle introdotte all'articolo precedente (con il riferimento alle misure alternative che sostituisce l'elencazione di tutte le misure previste dalla legge), la disciplina è modificata prevedendosi che il magistrato di sorveglianza possa dare impulso al procedimento destinato a valutare la revoca della misura in atto, senza disporre la sospensione cautelativa. Si tratta del recepimento di una buona prassi già diffusa in molti uffici. Ovviamente la regola vale anche per la liberazione condizionale. Nessun significato, infatti, può essere attribuito alla collocazione successiva della relativa normativa, che soltanto per un problema di numerazione non si è potuto inserire laddove sarebbe stato sistematicamente più congruo, cioè dopo l'art. 51 dedicato alla semilibertà.</i>

Art. 54
(Liberazione anticipata)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Identico Identico Identico	1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare. 2. La concessione del beneficio è comunicata all'ufficio del pubblico ministero presso la corte d'appello o il tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione o al pretore se tale provvedimento è stato da lui emesso. 3. La condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca. 3-bis. In caso di proficua partecipazione ai progetti di pubblica utilità di cui all'art. 20-ter, attestata dal gruppo di osservazione e trattamento di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, la detrazione di pena concessa ai sensi del comma 1 è aumentata nella misura di due giorni per ogni dieci giorni di partecipazione al progetto. Per ogni semestre di detenzione la maggior detrazione di spesa ai sensi del presente comma non può eccedere i quindici giorni.	<u>Comma 3-bis.</u> Le conseguenze premiali ricollegate alla partecipazione a progetti di pubblica utilità (v. "Proposta" sub art. 20-ter) sono giustificate dal particolare significato che quest'ultima assume nella valutazione della «partecipazione all'opera di rieducazione» di cui all'art. 54 ord. penit., trattandosi di una sorta di risarcimento indiretto che il condannato offre alla società, e che favorisce quella rielaborazione critica del passato e quel recupero ai valori condivisi che sono condizioni fondamentali per il pieno reinserimento sociale. La prospettiva dello sconto non sminuisce l'alto significato rieducativo dell'effettivo svolgimento di questo tipo di attività, a prescindere dai moventi, eventualmente utilitaristici, sottesi all'adesione all'offerta. In altre parole, il collegamento della maggior decurtazione alla partecipazione al progetto farebbe (soltanto) da volano alla risocializzazione che può derivare dall'impegno del recluso in qualsiasi occupazione lavorativa, e particolarmente in quelle dirette a finalità socialmente utili. Lo svolgimento di un'attività lavorativa, che attualmente rientra negli elementi di meritevolezza dell'ordinario sconto di pena, in questo caso inciderebbe anche sulla entità della decurtazione, potendo determinarne l'aumento della detrazione ordinaria di quarantacinque giorni per semestre. Esso non sarebbe, peraltro, ricollegato in modo automatico all'avvenuta partecipazione al progetto di pubblica utilità, restando in ogni caso imprescindibile l'apprezzamento, da parte del magistrato di sorveglianza, del significato rieducativo di questa partecipazione, connesso agli aspetti 'qualitativi' della medesima.

Identico	4. Agli effetti del computo della misura di pena che occorre avere espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizionale, la parte di pena detratta ai sensi del comma primo si considera come scontata. La presente disposizione si applica anche ai condannati all'ergastolo.	<i>L'aumento aggiuntivo dello sconto, commisurato ai giorni di lavoro effettivamente prestati, è sottoposto ad un limite massimo di trenta giorni per ogni anno di pena.</i> <i>La riconduzione dell'effetto 'premiale' a quello già previsto per la liberazione anticipata ne assicura la gestione e il controllo giurisdizionale, e consente l'applicazione del beneficio anche agli ergastolani, rendendo operativa la disposizione di cui al successivo comma 4.</i>
-----------------	---	--

**Art. 54-bis
(Liberazione condizionale)**

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
(Art. 176 del codice penale). Liberazione condizionale. Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni. Se si tratta di recidivo, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, il condannato, per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflitta. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena. La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.	Art. 54-bis. Liberazione condizionale. Il condannato può essere ammesso alla liberazione condizionale quando i risultati del trattamento, per il particolare impegno profuso, siano tali da far ritenere compiuto il percorso rieducativo. 2. Ai fini dell'ammissione alla liberazione condizionale particolare rilievo è attribuito alla costante disponibilità a svolgere attività in favore della collettività o all'avvio di percorsi di giustizia riparativa. Abrogato 4. La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle. 5. La liberazione condizionale può essere concessa: a) al condannato che abbia scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni b) al condannato all'ergastolo che abbia scontato almeno ventisei anni di pena ovvero che abbia sperimentato in modo positivo e costante il regime di semilibertà per almeno cinque anni consecutivi. 6. Al condannato possono essere applicate una o più delle prescrizioni di cui	<i>Si ritiene necessario, previa abrogazione dell'art. 176 c.p., inserire la liberazione condizionale nell'ordinamento penitenziario, ufficializzando, quindi il suo carattere di misura penale di comunità.</i> <i>Nella definizione dei presupposti, il concetto di ravvedimento (proprio del foro interiore) viene eliminato, attribuendo rilevanza, in linea con la relativa elaborazione giurisprudenziale, alla valutazione dei risultati del trattamento ed alla loro idoneità a delineare il raggiungimento dell'obiettivo della risocializzazione.</i> <i>Si valorizza inoltre in modo specifico la costante disponibilità del condannato a svolgere attività in favore della collettività e l'avvio di percorsi di giustizia riparativa.</i> <i>La diversa e più consistente soglia di accesso alla liberazione condizionale per il recidivo reiterato prevista dall'art. 176, comma 2, è soppressa poiché diretta a inasprire l'accesso al beneficio soltanto per ragioni di neutralizzazione inerenti al prolungamento di carcerazione dovuto alla recidiva.</i> <i>Le soglie di accesso sono accorpate in un unico comma e rimodulate prevedendo, per i condannati all'ergastolo, in alternativa all'espiazione di almeno 26 anni di pena, la positiva sperimentazione per almeno cinque anni consecutivi del regime della semilibertà. Quest'ultima previsione, che recepisce un'indicazione del Tavolo XII degli Stati Generali dell'esecuzione penale, unitamente alla correlata previsione dell'art. 50, comma 4, in materia di semilibertà, accentua il favore per la gradualità del trattamento, consentendo anche una moderata anticipazione dell'accesso all'istituto.</i> <i>Anche il regime del trattamento riservato ai condannati ammessi alla liberazione condizionale è completamente rimodulato, eliminando il rinvio alla libertà vigilata e facendo riferimento all'adozione di prescrizioni mutate dalla nuova disciplina dell'affidamento in prova, accompagnate da un programma di sostegno elaborato dall'UEPE.</i>

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
	all'art. 47, comma 5, n. 3, 4 e 6 se ritenute idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati. Tali prescrizioni possono essere successivamente modificate dal magistrato di sorveglianza. Il magistrato dispone, inoltre, che gli uffici di esecuzione penale esterna formulino un programma di sostegno e di assistenza idoneo al reinserimento sociale del condannato. 7. La liberazione condizionale ha durata pari alla pena ancora da eseguire, o, in caso di ergastolo, a cinque anni.	

Art. 54-ter
(Revoca della liberazione condizionale e estinzione della pena)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
(Art. 177 del codice penale). Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena. Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale resta sospesa la esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui il condannato stesso sia stato sottoposto con la sentenza di condanna o con un provvedimento successivo. La liberazione condizionale è revocata, se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole, ovvero trasgredisce agli obblighi inerenti alla libertà vigilata, disposta a termini dell'articolo 230, n. 2. In tal caso, il tempo trascorso in libertà condizionale non è computata nella durata della pena e il condannato non può essere riammesso alla liberazione condizionale. Decorso tutto il tempo della pena inflitta, ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato all'ergastolo, senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca, la pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali, ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo.	Art. 54-ter. Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena. Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale resta sospesa l'esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui il condannato stesso sia stato sottoposto. La liberazione condizionale può essere revocata, se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole, ovvero trasgredisce alle prescrizioni disposte ai sensi dell'articolo 54-bis. In caso di revoca il tribunale di sorveglianza determina la pena residua da espiare, salvo il caso di condanna all'ergastolo. Il decorso del tempo previsto dal comma 5 dell'articolo 54-bis, anche tenuto conto della riduzione di pena a titolo di liberazione anticipata senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca, estingue la pena ed ogni altro effetto penale e determina la revoca delle misure di sicurezza personali ordinate dal giudice con la sentenza di condanna nonché la revoca della dichiarazione di abitudine, professionalità nel reato e tendenza a delinquere conseguente alla condanna.	<i>Previa abrogazione dell'art. 177 del codice penale, anche la disciplina della revoca della liberazione condizionale e dell'estinzione della pena conseguente al suo esito positivo sono trasferite nell'ordinamento penitenziario, dove trova collocazione, per le ragioni illustrate all'articolo precedente, l'intero istituto.</i> <i>Si stabilisce che la revoca non opera in modo automatico, ma è sottoposta al vaglio del tribunale di sorveglianza, al quale è rimessa anche la valutazione circa la porzione di pena che deve ritenersi comunque espiata (ad eccezione del caso di pena perpetua). È altresì correlativamente eliminato il divieto di nuova ammissione alla liberazione condizionale. Si tratta di previsioni che recepiscono i plurimi interventi della Corte costituzionale sul testo dell'art. 177 c.p.</i> <i>Gli effetti della positiva esecuzione della misura sono equiparati a quelli dell'esito favorevole dell'affidamento in prova, mentre si è ritenuto di conservarne l'automatismo, al termine della durata della misura, del loro verificarsi, in linea con l'assetto vigente e con la natura dell'istituto, che rappresenta il compimento del percorso trattamentale, la cui valutazione è collocata all'esordio piuttosto che al termine.</i>

Art. 57
(Legittimazione alla richiesta di misure)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Art. 57 Legittimazione alla richiesta dei benefici Il trattamento ed i benefici di cui agli articoli 47, 50, 52, 53, 54 e 56 possono essere richiesti dal condannato, dall'internato e dai loro prossimi congiunti o proposti dal consiglio di disciplina.	Art. 57 Legittimazione alla richiesta di misure 1. Le misure alternative e quelle di cui agli articoli 30, 30-ter 52, 53, 54 e all'articolo 6 del decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115, possono essere richieste dal condannato, dall'internato, dai loro prossimi congiunti, dal difensore, ovvero proposte dal gruppo di osservazione e trattamento.	<i>Le modifiche suggerite sono funzionali a favorire l'accesso alle misure. Per i condannati che possono accedere alle misure alternative dallo stato di detenzione, la previsione consentirebbe l'avvio della procedura in tutti i casi in cui il detenuto non sia dotato degli strumenti culturali e giuridici per tutelare personalmente i propri interessi (si pensi, ad esempio, ai detenuti stranieri).</i> <i>Resta impregiudicata la facoltà di iniziativa, quale forma di ricompensa, rimessa al consiglio di disciplina dall'art. 76 comma 2 lett. b) e c) del regolamento di esecuzione. Si tratta tuttavia di ipotesi eccezionale che non attribuisce al medesimo consiglio un generale potere di iniziativa.</i> <i>L'istanza, come diversamente non potrebbe essere, può essere presentata anche dal difensore del condannato o dell'internato, sebbene fosse già evincibile dal sistema.</i> <i>L'aggiunta del riferimento ai permessi di cui agli artt. 30 e 30-ter, per un verso, pare conseguente alla valorizzazione della proposta del gruppo di osservazione e trattamento, destinata ad esplicarsi fisiologicamente anche nell'ammissione ai permessi premio, per altro verso ha il pregio di velocizzare la concessione di permessi legati ad eventi familiari, la cui notizia spesso proviene dai prossimi congiunti di detenuti ed internati, fino ad oggi però sforniti del potere di iniziativa.</i>

Art. 57-bis
(Criterio di minimo pregiudizio)

	Nuovo articolo	Relazione illustrativa
	Art. 57-bis La finalità del reinserimento sociale del condannato è perseguita con il minor sacrificio della libertà personale.	<i>L'enunciazione del principio del minimo sacrificio della libertà personale, quale criterio generale informatore di tutta la disciplina del trattamento penitenziario, intende costituire un'indicazione da seguire sia nella scelta delle misure, sia nella concreta definizione delle loro modalità esecutive.</i>

Art. 57-ter
(Straniero privo di permesso di soggiorno)

	Nuovo articolo	Relazione illustrativa
	Quando è disposta una misura alternativa che preveda lo svolgimento di attività lavorativa, lo straniero privo di permesso di soggiorno ha titolo per stipulare contratti di lavoro per la durata della misura.	<i>La previsione dell'art. 57-ter ha lo scopo di scongiurare conflitti con la normativa che preclude l'accesso al lavoro per gli stranieri irregolarmente presenti sul territorio dello Stato e costituisce recepimento delle indicazioni giurisprudenziali concernenti la legittimità dell'accesso, anche da parte di questi, alle misure alternative. La stessa finalità era fino ad oggi tutelata da una circolare del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ma si è ritenuta meritevole di un riconoscimento normativo primario.</i>

Art. 58
(Comunicazioni e attività di controllo)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Identico	Dei provvedimenti previsti dal presente capo ed adottati dal magistrato o dalla sezione di sorveglianza, è data immediata comunicazione all'autorità provinciale di pubblica sicurezza a cura della cancelleria. Alle attività di controllo partecipa, ove richiesta, la polizia penitenziaria, secondo le indicazioni del direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna e previo coordinamento con l'autorità di pubblica sicurezza. Tali attività riguardano esclusivamente l'osservanza delle prescrizioni inerenti alla dimora, alla libertà di locomozione, ai divieti di frequentare determinati locali o persone e di detenere armi. Le attività di controllo sono svolte con modalità tali da garantire il rispetto dei diritti dell'interessato e dei suoi familiari e conviventi, da recare il minor pregiudizio possibile al processo di reinserimento sociale e senza interferire con lo svolgimento di attività lavorative.	<i>Le modifiche suggerite investono le modalità di controllo sul rispetto da parte del condannato delle prescrizioni impartite a titolo di misura alternativa. Sebbene la legge disciplini dettagliatamente questa materia con riguardo alla semidetenzione, alla libertà controllata e alla libertà vigilata (art. 65 l. 24 novembre 1981, n. 689 e art. 228 c.p.), il profilo è attualmente trascurato per i provvedimenti emessi dalla magistratura di sorveglianza: l'ordinamento penitenziario si limita a prevederne una comunicazione all'autorità provinciale di pubblica sicurezza (art. 58 ord. penit.), che espleta le sue ordinarie attività di controllo, addossando al contempo sui servizi sociali i compiti di vigilanza sul rispetto degli obblighi e dei divieti in cui si concretano le singole misure (art. 96, comma 5, e 118, comma 8, lett. c reg. penit.). La proposta mira a regolare più compiutamente questo rilevante aspetto, coinvolgendo la polizia penitenziaria nelle verifiche sull'esecuzione penale esterna e definendo caratteristiche e limiti dei controlli affidati alle forze di polizia.</i> <i>Si è ritenuto anzitutto di prevedere che la polizia penitenziaria, quando agisce in questo specifico ambito, debba seguire le indicazioni impartite dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, che potrà richiedere il suo intervento per conferire maggiore effettività alla vigilanza sul rispetto delle prescrizioni. Al contempo, si è sottolineata l'esigenza di un coordinamento con l'autorità di pubblica sicurezza, che continua ad essere investita dei compiti di controllo sul territorio. Si sono infine aggiunte specificazioni volte a limitare gli accertamenti espletabili dalle diverse forze di polizia.</i> <i>L'attuazione del criterio direttivo è volta a realizzare congiuntamente diversi obiettivi: superare il disagio degli assistenti sociali nell'espletamento dei compiti di controllo che la legge assegna loro, avvertiti come del tutto estranei alle competenze e alla "vocazione" di queste figure professionali; soddisfare l'insopprimibile esigenza – insita nella natura penale delle misure – di vigilare sul rispetto delle prescrizioni che contengono restrizioni della libertà legate a parametri spazio-temporali e necessitano perciò di qualche verifica per non degradare a precetti astratti; valorizzare il ruolo della polizia penitenziaria arricchendo lo spettro delle sue competenze; alleggerire i compiti della polizia di sicurezza che potrebbe, a fronte di un significativo incremento della concessione di misure alternative, non assicurare controlli effettivi sui condannati in esecuzione penale esterna.</i> <i>Un più efficace sistema di sorveglianza dovrebbe infatti contribuire, insieme alle altre modifiche proposte in attuazione della legge-delega, ad aumentare le possibilità di accesso alle misure alternative, incidendo in particolare sul settore ove le statistiche rivelano una minore percentuale di concessione: quello delle richieste provenienti dalla popolazione detenuta. La magistratura si trova a dover scegliere, per condannati che (per entità della pena o pericolosità sociale) si trovano in carcere, fra lo stato di cattività totale e spazi di libertà talora avvertiti come eccessivi, anche per la consapevolezza di un non sempre efficace sistema di controlli. L'incremento della vigilanza esterna potrebbe assicurare sull'affida-</i>

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
		bilità delle misure alternative, a beneficio della progressione nel trattamento e del decremento della popolazione reclusa. Occorre tuttavia che questa esigenza, specie quando applicata all'affidamento in prova, sia adeguatamente temperata con quella di mantenere l'esecuzione penale esterna un esperimento di vita in (relativa) libertà e di non ostacolare, con pratiche stigmatizzanti, un efficace reinserimento sociale del condannato. La proposta si completa pertanto con una precisazione circa le modalità dei controlli, che devono essere caratterizzati dalla dovuta discrezione ed espletarsi in modo da non interferire con le attività risocializzative e in particolare con lo svolgimento del lavoro. Per evitare che l'affidamento in prova assuma connotati "polizieschi" potrebbero ipotizzarsi, mediante apposite circolari da emanare successivamente, ulteriori specificazioni, come l'opportunità di svolgere le attività di controllo senza divisa, tenendosi a debita distanza dal condannato qualora le circostanze non impongano di agire altrimenti; o la previsione di un'alternanza fra verifiche contrassegnate da una mera vigilanza e colloqui sull'andamento della misura, con riguardo in particolare alla sostenibilità delle prescrizioni interdittive, da svolgere in luoghi e orari che assicurino un certo riserbo.

Art. 58-quater
(Divieto di concessione dei benefici)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale, nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato che sia stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale. La disposizione del comma 1 si applica anche al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell'articolo 47, comma 11, dell'articolo 47-ter, comma 6, o dell'articolo 51, primo comma. Il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2. I condannati per i delitti di cui agli articoli 289-bis e 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis se non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 3, l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI non possono essere concessi, o se già concessi sono revocati, ai condannati per taluni dei delitti indicati nel comma 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis, nei cui confronti si procede o è pronunciata condanna per un delitto doloso punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commesso da	Abrogato Abrogato Abrogato I condannati per i delitti di cui agli articoli 289-bis e 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis se non abbiano espiato almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI non possono essere concessi, o se già concessi sono revocati, ai condannati per taluni dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis, nei cui confronti si procede o è pronunciata condanna per un delitto doloso punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commesso da chi ha posto in essere una	<u>Commi 1, 2 e 3.</u> La soppressione dei primi tre commi della disposizione, ispirata ad una proposta elaborata dagli Stati Generali (Tavolo XVI) relativa alla radicale “bonifica” della legge penitenziaria relativamente alle preclusioni esogene rispetto al perimetro siglato dall’art. 4-bis, comma 1, risponde a ragioni di natura trattamentale e attua il punto di cui alla lett. e) della delega penitenziaria. Si propone, così, di eliminare l’automatica preclusione – di durata triennale – all’accesso a una qualche misura alternativa, nonché al lavoro esterno e ai permessi premio, per coloro che siano stati condannati per il reato di evasione. Analoga eliminazione è proposta per quanto riguarda il condannato al quale sia stata revocata la misura dell’affidamento in prova, della detenzione domiciliare e della semilibertà. La eliminazione dell’avverbio “effettivamente” quanto alla misura della pena scontata dal condannato per i gravi reati contemplati dalla disposizione vale a elidere l’automatica esclusione della liberazione anticipata ai fini del calcolo della pena prima di poter accedere a uno dei benefici contemplati dal primo comma dell’art. 4-bis.

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale ovvero durante il lavoro all'esterno o la fruizione di un permesso premio o di una misura alternativa alla detenzione.	condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale ovvero durante il lavoro all'esterno o la fruizione di un permesso premio o di una misura alternativa alla detenzione.	
Identico	Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 5, l'autorità che procede per il nuovo delitto ne dà comunicazione al magistrato di sorveglianza del luogo di ultima detenzione dell'imputato.	
Identico	Il divieto di concessione dei benefici di cui al comma 5 opera per un periodo di cinque anni dal momento in cui é ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o é stato emesso il provvedimento di revoca della misura.	
L'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale.	Abrogato	<i>La modifica si propone di eliminare dalla norma, coerentemente con quanto prescritto dal criterio e) della delega, un'irragionevole preclusione soggettiva data dalla condizione di recidivanza qualificata. La soppressione del comma 7-bis, tra l'altro, era stata già "tentata" con l'art. 2, lett. d), del d.l. n. 78/ del 2013, salvo la successiva "riesumazione" operata dalla legge n. 94/2013 in sede di conversione del provvedimento d'urgenza. Tale ultima scelta "conservativa", attuata da legislatore del 2013, si pone, oltretutto, in evidente contrasto con la contestuale abrogazione del comma 9, lett. c), dell'art. 656 c.p.p.: da un canto si elimina il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva ex art. 99 comma 4 c.p., dall'altro si continua a prevedere per questa categoria di condannati il divieto di accesso alle misure alternative. La proposta, quindi, mira a sanare anche tale incoerenza sistematica.</i>

Art. 69-bis
(Procedimento in materia di liberazione anticipata)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Identico	1. Sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, che è comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale.	
2. Il magistrato di sorveglianza decide non prima di quindici giorni dalla richiesta del parere al pubblico ministero e anche in assenza di esso.	Abrogato	<u>Comma 2.</u> La soppressione risponde all'esigenza di semplificazione, attuata mediante l'eliminazione del passaggio procedurale relativo alla richiesta del parere al p.m. (la cui formulazione, già a legislazione vigente, è prevista come meramente eventuale).
Identico	3. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.	
Identico	4. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell'articolo 30-bis.	
5. Il tribunale di sorveglianza, ove nel corso dei procedimenti previsti dall'articolo 70, comma 1, sia stata presentata istanza per la concessione della liberazione anticipata, può trasmetterla al magistrato di sorveglianza.	Abrogato	<u>Comma 5.</u> La soppressione si giustifica trattandosi di disposizione utile in fase di transizione dalla "vecchia" alla attuale procedura ma ormai priva di pratica applicazione.

Art. 72
(Uffici locali di esecuzione penale esterna)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Identico 2. Gli uffici: a) svolgono, su richiesta dell'autorità giudiziaria, le in-chieste utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza; b) svolgono le indagini socio-familiari per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione ai condannati; c) propongono all'autorità giudiziaria il programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare; d) controllano l'esecuzione dei programmi da parte degli ammessi alle misure alternative, ne riferiscono all'autorità giudiziaria, proponendo eventuali interventi di modificazione o di revoca; e) su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari, prestano consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario; f) svolgono ogni altra attività prescritta dalla legge e dal regolamento.	1. Gli uffici locali di esecuzione penale esterna dipendono dal Ministero della giustizia e la loro organizzazione è disciplinata con regolamento adottato dal Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. 2. Gli uffici: a) svolgono, su richiesta dell'autorità giudiziaria, le inchieste utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza; b) svolgono le indagini socio-familiari e l'attività di osservazione del comportamento per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione ai condannati; c) propongono all'autorità giudiziaria il programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare; d) controllano l'esecuzione dei programmi da parte degli ammessi alle misure alternative, ne riferiscono all'autorità giudiziaria, proponendo eventuali interventi di modificazione o di revoca; e) su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari, prestano consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario; f) svolgono ogni altra attività prescritta dalla legge e dal regolamento. 3. Gli uffici di esecuzione penale esterna si adoperano per favorire il reperimento di un domicilio o di altra soluzione abitativa, tale da consentire la sostituzione della semilibertà con l'affidamento in prova o la detenzione domiciliare.	La nuova formulazione dell'art. 72 ord. penit. punta a integrare i compiti affidati agli uffici di esecuzione penale esterna aggiungendo un riferimento all'attività di osservazione del comportamento da espletare in libertà in vista dell'applicazione di misure alternative "senza assaggio di carcere". La disposizione va letta congiuntamente alle modifiche qui proposte per l'art. 47 della legge, capaci a loro volta di investire le altre disposizioni che vi fanno rinvio, come l'art. 47-ter comma 1-bis ord. penit., l'art. 50 ord. penit. e l'art. 94 t.u. stup. Il contributo degli uffici dell'esecuzione penale esterna in vista dell'applicazione di misure alternative alla detenzione s'incentra, in virtù del testo vigente dell'art. 72 O.P., sull'inchiesta socio-familiare, che soffre il limite di non poter consegnare al giudice osservazioni sul «comportamento serbato» dal richiedente, cardine del giudizio configurato dalla legge per la concessione dei benefici. La proposta intende pertanto allargare lo spettro delle valutazioni sulla situazione dell'istante mediante il coinvolgimento di un'équipe multidisciplinare, ricalcata sul modello di quella operante all'interno del carcere e capace di esprimere pareri anche sui dati comportamentali del condannato. Per l'espletamento di questa attività, presso gli uffici dell'esecuzione penale esterna dovranno essere incardinate (o coinvolte mediante idonee forme di collaborazione) figure professionali che affianchino gli assistenti sociali nell'inchiesta da inviare alla magistratura di sorveglianza.

Art. 78
(Assistenti volontari)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
1. L'amministrazione penitenziaria può, su proposta del magistrato di sorveglianza, autorizzare persone idonee all'assistenza e all'educazione a frequentare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati, e al futuro reinserimento nella vita sociale. Identico Identico 4. Gli assistenti volontari possono collaborare coi centri di servizio sociale per l'affidamento in prova, per il regime di semilibertà e per l'assistenza ai dimessi e alle loro famiglie.	1. Persone idonee all'assistenza, al sostegno e all'educazione possono frequentare gli istituti penitenziari, nonché collaborare con gli uffici di esecuzione penale esterna. Tali persone sono autorizzate, secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, dalle amministrazioni competenti. 2. Gli assistenti volontari possono cooperare nelle attività culturali e ricreative dell'istituto sotto la guida del direttore, il quale ne coordina l'azione con quella di tutto il personale addetto al trattamento. 3. L'attività prevista nei commi precedenti non può essere retribuita. 4. Si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 17.	<i>Gli interventi sul testo dell'art. 78 ord. penit, in sinergia con quelli concernenti gli artt. 120, 120-bis e 120-ter reg. es. ord. penit., mirano a valorizzare il contributo dei volontari.</i> <i>In tale ottica, sono collocate su un piano paritario la partecipazione dei volontari alle attività trattamentali intramoenia e la cooperazione degli stessi con gli uffici di esecuzione penale esterna. A quest'ultimo riguardo, aggiornata la formulazione normativa con il riferimento non più ai centri di servizio sociale ma agli uffici di esecuzione penale esterna, viene soppressa la clausola – che figurava nel comma 4 della disposizione – tale da limitare l'assistenza ai dimessi e alle loro famiglie alle ipotesi di affidamento in prova e semilibertà. L'impostazione bifocale sopra evidenziata si riflette sul versante della disciplina in tema di autorizzazione: a rilasciarla – secondo le direttive del magistrato di sorveglianza – è l'amministrazione a seconda dei casi competente, vale a dire il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria per le attività da svolgere in ambito carcerario e la Direzione dell'ufficio esecuzione penale esterna per quelle extramoenia.</i>

Art. 80
(Personale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Identico	Presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti, oltre al	
Identico	personale previsto dalle leggi vigenti, operano gli educatori per adulti e gli assistenti sociali dipendenti dai centri di servizio sociale previsti dall'articolo 72.	
Identico	L'amministrazione penitenziaria può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, di personale incaricato giornaliero, entro limiti numerici da concordare annualmente, con il Ministero del tesoro.	
Identico	Al personale incaricato giornaliero è attribuito lo stesso trattamento ragguagliato a giornata previsto per il corrispondente personale incaricato.	
Per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate.	Per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonché di mediatori culturali e interpreti , corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate.	<u>Comma 4.</u> <i>L'integrazione apportata tende a rafforzare la presenza in carcere dei mediatori culturali: presenza ritenuta, da tutti gli operatori, essenziale per supplire al deficit di comprensione del sistema giudiziario e all'assenza di legami con il mondo esterno, cause prime delle difficoltà di integrazione del detenuto straniero. Attualmente, la presenza del mediatore può aversi grazie alla stipula di "convenzioni con gli enti locali e con organizzazioni del volontariato" (art. 35, comma 2, reg. esecuz.). Essa, dunque, è affidata alla "buona volontà" delle istituzioni locali. Il nuovo comma inserisce i mediatori tra le figure di cui l'Amministrazione si può avvalere in regime libero professionale. Ciò dovrebbe assicurare una maggiore presenza dei mediatori in carcere.</i>

Altre norme

Art. 67, L. 24 novembre 1981, n. 689 (Inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione)

Art. 240, D. Lgs 28 luglio 1989, n. 271 (Trattamento sanitario del detenuto)

Art. 90 D.P.R. 309/90 (Sospensione della pena detentiva)

Art. 94 D.P.R. 309/90 (Affidamento in prova in casi particolari)

Art. 5, L. 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria)

Art. 6, D.lgs. 30 ottobre 1992, n. 444 (Attribuzioni dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria in materia di rapporti con gli enti locali, le regioni ed il servizio sanitario nazionale)

Art. 9-bis, D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, conv. in L. 28 novembre 1996, n. 608 (Disposizioni in materia di collocamento)

Art. 16 D. Lgs 25 luglio 1998, n. 286 (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione)

Art. 1, L. 26 novembre 2010, n. 199 (Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ai diciotto mesi)

Art. 2, commi 58-63, L. 28 giugno 2012, n. 92 (Ammortizzatori sociali)

Art. 47, D. Lgs. 15 giugno 2015 n. 81 (Disposizioni finali)

Art. 67 - L. 24 novembre 1981, n. 689
(Inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
L'affidamento in prova al servizio sociale e l'ammissione al regime di semilibertà sono esclusi per il condannato in espiazione di pena detentiva per con versione effettuata ai sensi del primo comma dell'articolo precedente.	Abrogato	<i>La soppressione della disposizione risponde alla direttiva di cui alla lett. e) della delega penitenziaria in quanto vale a eliminare un automatismo preclusivo esogeno rispetto alle ipotesi che il legislatore delegante intende preservare.</i>

Art. 240 D. Lgs 28 luglio 1989, n. 271
(Trattamento sanitario del detenuto)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
1. Il provvedimento previsto dall'art. 11 comma 2 della L. 26 luglio 1975, n. 354 è adottato con ordinanza dal giudice che procede. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado provvede il magistrato di sorveglianza.	Abrogato	<i>La soppressione si rende necessaria in seguito alla già esaminata proposta di modifica dell'art.11, comma 2, della legge n. 354 del 1975.</i>
2. Il provvedimento è revocato appena sono cessate le ragioni che lo hanno determinato e può essere modificato per garantire le esigenze di sicurezza che siano sopravvenute. La competenza per la revoca e per la modifica è determinata a norma del comma 1.	Abrogato	

Art. 90 D. P.R. 309/90
(Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
1. Nei confronti di persona che debba espiare una pena detentiva inflitta per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza, il Tribunale di Sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena detentiva per cinque anni qualora, all'esito dell'acquisizione della relazione finale di cui all'articolo 123, accerti che la persona si è sottoposta con esito positivo ad un programma terapeutico e socio riabilitativo eseguito presso una struttura sanitaria pubblica od una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. Il Tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può altresì sospendere anche l'esecuzione della pena pecuniaria che non sia stata già riscossa. La sospensione può essere concessa solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni-se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.	1. Nei confronti di persona che debba espiare una pena detentiva inflitta per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza, il Tribunale di Sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena detentiva per cinque anni qualora, all'esito dell'acquisizione della relazione finale di cui all'articolo 123, accerti che la persona si è sottoposta con esito positivo ad un programma terapeutico e socio riabilitativo eseguito presso una struttura sanitaria pubblica od una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. Il Tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può altresì sospendere anche l'esecuzione della pena pecuniaria che non sia stata già riscossa. La sospensione può essere concessa solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni, od a quattro anni se relativa a reato di cui all'articolo 4-bis comma 1 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni.	<u>Comma 1.</u> Si propone di adeguare la distinzione quoad poenam di accesso alla sospensione dell'esecuzione riservandone i più rigorosi limiti ai soli condannati per un reato incluso nel "nuovo" primo comma dell'art. 4-bis ord. penit. (i soli reati per i quali, in linea con le indicazioni della delega, è apparso ragionevole mantenerli). Tale rimodulazione, attraverso una più calibrata cernita dei reati lungo la direttrice siglata dal criterio e) della delega, rinforza il superiore interesse che l'ordinamento manifesta per il sostegno terapeutico dei dipendenti da sostanze e per la loro inclusione sociale. In questi più circoscritti limiti, la sospensione "quadriennale" dovrebbe operare solo in relazione al reato incluso nel catalogo di cui al primo comma dell'art. 4-bis ord. penit. e non già guardando al "titolo esecutivo". Si tratta di una proposta che traduce, all'interno della trama dell'art. 90 d.P.R. 309/90, la proposta di introduzione dell'art. 4-ter ord. penit. relativo allo scioglimento del cumulo fra fattispecie "comuni" e reati "preclusivi" al fine del riconoscimento di una qualche misura di favore nei confronti del detenuto.
Identico	2. La sospensione della esecuzione non può essere concessa e la relativa domanda è inammissibile se nel periodo compreso tra l'inizio del programma e la pronuncia della sospensione il condannato abbia commesso altro delitto non colposo punibile con la reclusione.	
Identico	3. La sospensione dell'esecuzione della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza nonché le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna, tranne che si tratti della confisca. La sospensione non si estende alle obbligazioni civili derivanti dal reato.	
4. La sospensione della esecuzione della pena non può essere concessa più di una volta.	Abrogato	<u>Comma 4.</u> Pur nella scarsissima applicazione pratica dell'istituto in questione, se ne suggerisce la soppressione nella parte residua rispetto all'intervento ablativo attuato dalla previgente l. n. 49 del 2006, apparendo irragionevole il divieto di concessioni plurime della sospensione, a fronte dell'abrogazione del comma 5 dell'art. 94, operata dalla l. n. 10 del 2014.

Art. 94 D.P.R. 309/90
(Affidamento in prova in casi particolari)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
1. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente e alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma concordato con un'azienda unità sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. L'affidamento in prova in casi particolari può essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni o quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni. Alla domanda è allegata a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116 attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanza stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l'andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneità, ai fini del recupero del condannato. Affinché il trattamento sia eseguito a carico del servizio sanitario nazionale la struttura interessata deve essere in possesso dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-<i>quater</i> del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed aver stipulato gli accordi contrattuali di cui all'art. 8-<i>quinquies</i> del citato decreto legislativo. Identico	1. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente e alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma concordato con un'azienda unità sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. L'affidamento in prova in casi particolari può essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni o quattro anni se relativa a reato di cui all'articolo 4-bis comma 1 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni. Alla domanda è allegata a pena di inammissibilità, la certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116 attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanza stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l'andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneità, ai fini del recupero del condannato. Affinché il trattamento sia eseguito a carico del servizio sanitario nazionale la struttura interessata deve essere in possesso dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-<i>quater</i> del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed aver stipulato gli accordi contrattuali di cui all'art. 8-<i>quinquies</i> del citato decreto legislativo. 2. Se l'ordine di carcerazione è stato eseguito, la domanda è presentata al magistrato di sorveglianza il quale, se l'istanza è ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla	<u>Comma 1.</u> La proposta di modifica ricalca integralmente il contenuto di quella relativa all'art. 90. Anche qui – per le medesime ragioni sopra evidenziate e in linea con la delega quanto alla necessaria rivisitazione degli automatismi preclusivi – si riserva il più ristretto limite quadriennale di pena da eseguire per accedere alla misura terapeutica ai soli condannati per un reato di cui al “nuovo” primo comma dell'art. 4-bis ord. penit. Allo stesso modo si riproduce la formulazione normativa, già predisposta per l'art. 90, funzionale a rendere operativo il meccanismo di scioglimento del cumulo di cui si propone l'introduzione con l'art. 4-ter ord. penit.

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Identico	protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, può disporre l'applicazione provvisoria della misura alternativa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 4. Sino alla decisione del tribunale di sorveglianza il magistrato di sorveglianza è competente all'adozione degli ulteriori provvedimenti di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.	
	3. Ai fini della decisione, il tribunale di sorveglianza può anche acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico concordato; deve altresì accertare che lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza o l'esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 92, commi 1 e 3. 4. Il tribunale accoglie l'istanza se ritiene che il programma di recupero, anche attraverso le altre prescrizioni di cui al all'articolo 47, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, contribuisce al recupero del condannato ed assicura la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Se il tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma. Sono altresì stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente inizi immediatamente o prosegua il programma di recupero. L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento, tuttavia qualora il programma terapeutico al momento della decisione risulti già positivamente in corso, il tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni alle quali l'interessato si è spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, può determinare una diversa, più favorevole data di decorrenza dell'esecuzione.	

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Identico	5. L'affidamento in prova al servizio sociale non può essere disposto, ai sensi del presente articolo, più di due volte.	
Identico	6. Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge 10 giugno 1986, n. 663.	
Identico	6-bis. Qualora nel corso dell'affidamento disposto ai sensi del presente articolo l'interessato abbia positivamente terminato la parte terapeutica del programma, il magistrato di sorveglianza, previa rideterminazione delle prescrizioni, può disporre la prosecuzione ai fini del reinserimento sociale anche qualora la pena residua superi quella prevista per l'affidamento ordinario di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354.	
Identico	6-ter. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo è tenuto a segnalare all'autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l'autorità giudiziaria ne dà comunicazione alle autorità competenti per la sospensione o revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 116 e dell'accreditamento di cui all'articolo 117, ferma restando l'adozione di misure idonee a tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura.	

Art. 5, L. 15 dicembre 1990, n. 395
(Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria - Compiti istituzionali)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Identico 2. Il Corpo di polizia penitenziaria attende ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale; garantisce l'ordine all'interno degli istituti di prevenzione e di pena e ne tutela la sicurezza; partecipa, anche nell'ambito di gruppi di lavoro, alle attività di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati; espleta il servizio di traduzione dei detenuti ed internati ed il servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura, secondo le modalità ed i tempi di cui all'articolo 4.	1. Il Corpo di polizia penitenziaria espleta tutti i compiti conferitigli dalla presente legge, dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e loro successive modificazioni, nonché dalle altre leggi e regolamenti. 2. Il Corpo di polizia penitenziaria attende ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale; garantisce l'ordine all'interno degli istituti di prevenzione e di pena e ne tutela la sicurezza; partecipa, anche nell'ambito di gruppi di lavoro, alle attività di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati; espleta il servizio di traduzione dei detenuti ed internati ed il servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura, secondo le modalità ed i tempi di cui all'articolo 4; contribuisce a verificare il rispetto delle prescrizioni previste dai provvedimenti della magistratura di sorveglianza.	<i>L'attuazione della delega è completata da un intervento sull'art. 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (ordinamento del corpo di polizia penitenziaria), che punta ad estendere i compiti della polizia penitenziaria in modo da ricomprenservi anche le attività di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni da parte dei condannati in esecuzione penale esterna.</i>
Identico	3. Fatto salvo l'impiego ai sensi dell'articolo 16, secondo e terzo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non possono comunque essere impiegati in compiti che non siano direttamente connessi ai servizi di istituto.	
Identico	4. Fino a quando le esigenze di servizio non saranno soddisfatte dal personale di corrispondente profilo professionale preposto ad attività amministrative, contabili e patrimoniali, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente al Corpo degli agenti di custodia e al ruolo delle vigilatrici penitenziarie che, alla data di entrata in vigore della presente legge, espleta le suddette attività, continua, salve eventuali esigenze di servizio e fermo restando l'inquadramento cui ha diritto, a svolgere le attività nelle quali è impiegato.	
Identico	5. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, che prevedano che il personale di cui al comma 4 acceda, a domanda e previa prova pratica, nelle corrispondenti qualifiche funzionali, amministrative,	

	contabili e patrimoniali, in relazione alle mansioni esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla copertura di non oltre il 30 per cento delle relative dotazioni organiche.	
--	---	--

Art. 6 D.Lgs. 444/92

(Attribuzioni dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria in materia di rapporti con gli enti locali, le regioni ed il servizio sanitario nazionale)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
1. Sono affidate ai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria le seguenti attribuzioni in materia di rapporti con gli enti locali, con le regioni e con il servizio sanitario nazionale: a) pianificazione ed attuazione di programmi di intervento in materia di sanità, di formazione professionale, di avviamento al lavoro, di attività scolastiche, culturali, ricreative e sportive per i detenuti e gli internati, nonché in materia di formazione professionale e di avviamento al lavoro dei soggetti sottoposti a misure privative e limitative della libertà; b) stipula di convenzioni e di protocolli d'intesa per le materie indicate nella lettera a), con particolare riferimento ai tossicodipendenti ed agli alcool-dipendenti sottoposti a misure privative e limitative della libertà, eccettuati gli atti di rilevanza nazionale; c) pianificazione ed attuazione dei programmi di intervento, d'intesa con gli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per concrete iniziative in materia di lavoro per i sottoposti a misure privative e limitative della libertà.	1. Sono affidate ai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria le seguenti attribuzioni in materia di rapporti con gli enti locali, con le regioni e con il servizio sanitario nazionale: a) pianificazione ed attuazione di programmi di intervento in materia di sanità, di formazione professionale, di avviamento al lavoro, di attività scolastiche, culturali, ricreative e sportive per i detenuti e gli internati, nonché in materia di formazione professionale e di avviamento al lavoro dei soggetti sottoposti a misure privative e limitative della libertà; b) stipula di convenzioni e di protocolli d'intesa per le materie indicate nella lettera a), con particolare riferimento ai tossicodipendenti ed agli alcool-dipendenti sottoposti a misure privative e limitative della libertà, eccettuati gli atti di rilevanza nazionale; c) pianificazione ed attuazione dei programmi di intervento, d'intesa con ANPAL, per concrete iniziative in materia lavoro per i sottoposti a misure privative e limitative della libertà.	<i>L'intervento, come quello effettuato all'art. 25-bis ord. penit. (v. supra), è finalizzato ad «aggiornare» la disposizione, tenuto conto che per effetto dei decreti legislativi n. 149 e 150 del 2015, da un canto, l'articolazione periferica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è passata in capo all'Ispettorato nazionale del lavoro (d.lgs. n. 149 del 2015) e, dall'altro, che le competenze in materia di politiche attive del lavoro sono transitate da MLPS ad ANPAL (d.lgs. n. 150 del 2015). Si ricorda che ANPAL ha, tra l'altro, la funzione di promuovere e coordinare, in raccordo con l'Agenzia per la coesione territoriale, i programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, nonché i programmi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, di gestire i programmi operativi nazionali nelle materie di competenza, nonché i progetti cofinanziati dai Fondi comunitari e di svolgere le attività già in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di promozione e coordinamento dei programmi formativi destinati alle persone disoccupate, ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo.</i>

Art. 9-bis D.L. 510/96, conv. L. 608/96
(Disposizioni in materia di collocamento)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Abrogato 2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli e gli enti pubblici economici sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. Nel settore turistico il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente.	Abrogato 2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli e gli enti pubblici economici sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. Nel settore turistico il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente. Tali comunicazioni sono effettuate anche nel caso di lavoratori detenuti o internati che prestano la loro attività all'interno degli istituti penitenziari alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria o di altri enti, pubblici o privati.	<i>L'intervento normativo è finalizzato a chiarire che anche nel caso di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro con i detenuti e gli internati che prestano la loro attività all'interno degli istituti penitenziari i datori di lavoro privati e l'Amministrazione penitenziaria sono tenuti ad effettuare le relative «comunicazioni obbligatorie» (che contengono, per i privati, i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato; e per le pubbliche amministrazioni, l'assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente. Tali comunicazioni sono dovute anche per i tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata), che confluiscono nell'archivio informatizzato oggi gestito da ANPAL nell'ambito del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. Ciò consentirà di avere dati più precisi circa il numero di detenuti ed internati occupati all'interno degli istituti penitenziari e in ordine al tipo ed al contenuto dei rapporti di lavoro (tipologia contrattuale impiegata, attività lavorativa svolta, durata dei rapporti, ecc.), a fini statistici e progettuali.</i>

Modifiche all'art. 16 D. Lgs 25 luglio 1998, n. 286
Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Identico	1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis, qualora non ricorrano le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente testo unico, che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in caso di sentenza di condanna, ai reati di cui all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater.	<i>Le modifiche proposte mirano ad eliminare le rigidità connesse alla disciplina dell'espulsione quale sanzione alternativa alla detenzione, che limitano grandemente la discrezionalità del magistrato di sorveglianza.</i> <i>L'istituto è previsto per i condannati stranieri, ristretti in carcere con pena residua uguale o inferiore a due anni, che si trovino nelle condizioni di irregolarità descritte nell'art. 13 comma 2 del d.lvo n. 286 del 1988 e non abbiano commesso particolari categorie di reato partitamente indicate dalla norma, sia ad istanza di parte che d'ufficio. Quando l'espulsione è disposta d'ufficio, tuttavia, si determina una frizione significativa con i principi rieducativi della pena, poiché il provvedimento di espulsione può interrompere virtuosi percorsi trattamentali già intrapresi: ad esempio, rendendola necessaria a fronte di detenuti stranieri che abbiano iniziato a fruire di benefici premiali sul territorio e per i quali possano aprirsi opportunità risocializzanti con misure alternative da eseguirsi nel contesto italiano.</i> <i>Per queste ragioni si reputa necessario consentire al magistrato di sorveglianza un vaglio circa l'eventuale inidoneità della misura dell'espulsione a giovare concretamente al percorso risocializzante della persona condannata.</i>
Identico	1-bis. In caso di sentenza di condanna per i reati di cui all'art. 10-bis o all'art. 14, commi 5-ter e 5-quater, la misura dell'espulsione di cui al comma 1 può essere disposta per la durata stabilita dall'art. 13, comma 14. Negli altri casi di cui al comma 1, la misura dell'espulsione può essere disposta per un periodo non inferiore a cinque anni.	
Identico	2. L'espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4.	
Identico	3. L'espulsione di cui al comma 1 non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni.	
Identico	4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel	

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Identico	territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice competente. 5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è disposta l'espulsione. Essa non può essere disposta nei casi di condanna per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del presente testo unico, ovvero per uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, fatta eccezione per quelli consumati o tentati di cui agli articoli 628, terzo comma e 629, secondo comma, del codice penale. In caso di concorso di reati o di unificazione di pene concorrenti, l'espulsione è disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena relativa alla condanna per reati che non la consentono.	
Identico	5-bis. Nei casi di cui al comma 5, all'atto dell'ingresso in carcere di un cittadino straniero, la direzione dell'istituto penitenziario richiede al questore del luogo le informazioni sulla identità e nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi, il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche e procede all'eventuale espulsione dei cittadini stranieri identificati. A tal fine, il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'interno adottano i necessari strumenti di coordinamento.	
Identico	5-ter. Le informazioni sulla identità e nazionalità del detenuto straniero sono inserite nella cartella personale dello stesso prevista dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.	
6. Salvo che il questore comunichi che non è stato possibile procedere all'identificazione dello straniero, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette gli atti utili per l'adozione del provvedimento di espulsione al magistrato di	6. Salvo che il questore comunichi che non è stato possibile procedere all'identificazione dello straniero, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette gli atti utili per l'adozione del provvedimento di espulsione al magistrato di	<i>Attraverso l'inserimento dell'ultimo periodo all'interno del comma 6, per altro, al magistrato di sorveglianza sarà anche consentito di non disporre l'espulsione quando verifichi che sul territorio italiano il condannato possa contare su di un contesto socio-familiare idoneo a supportarlo in caso di concessione di una misura alternativa, pur al di là degli stretti divieti di espulsione di</i>

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. Il magistrato decide con decreto motivato, senza formalità. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, allo straniero e al suo difensore, i quali, entro il termine di dieci giorni, possono proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Se lo straniero non è assistito da un difensore di fiducia, il magistrato provvede alla nomina di un difensore d'ufficio. Il tribunale decide nel termine di 20 giorni.	sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. Il magistrato decide con decreto motivato, senza formalità. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, allo straniero e al suo difensore, i quali, entro il termine di dieci giorni, possono proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Se lo straniero non è assistito da un difensore di fiducia, il magistrato provvede alla nomina di un difensore d'ufficio. Il tribunale decide nel termine di 20 giorni. L'espulsione non è disposta quando pregiudica gravemente i risultati del percorso di reinserimento sociale del condannato.	<i>cui all'art. 19: ad esempio, conviva con coniuge o figli minori che non siano di nazionalità italiana ma siano in Italia già integrati, con conseguente effetto desocializzante dell'espulsione del genitore/coniuge nel paese di origine, dove la sua famiglia non risieda più.</i>
Identico	7. L'esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 6 è sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. L'espulsione è eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la modalità dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.	
Identico	7-bis. L'espulsione è revocata se, prima che ne avvenga l'esecuzione, viene concessa al condannato una misura alternativa alla detenzione.	Con l'inserimento del comma 7-bis si completa il quadro sino ad ora descritto, consentendo che l'espulsione sia revocata quando, nelle more della concreta esecuzione, spesso ritardata di molti mesi rispetto all'emissione del relativo provvedimento, si siano determinati significativi progressi trattamentali e comunque condizioni socio-familiari che, come già detto, renderebbero l'espulsione una misura non pienamente compatibile con le finalità costituzionali della pena.
Identico	8. La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato illecitamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della pena.	Il comma 7-bis consentirà dunque al tribunale di sorveglianza o al magistrato di sorveglianza di concedere le misure alternative per le quali sussistano i presupposti, senza ritenere, come oggi accade secondo una giurisprudenza di merito avvalorata da alcune pronunce della Suprema Corte, che l'avvenuto provvedimento di espulsione, ancora non eseguito, si ponga come impedimento alla concessione di altre alternative all'esecuzione in carcere.
Identico	9. L'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui all'articolo 19.	Le proposte mirano, in definitiva, a favorire percorsi di integrazione per i detenuti stranieri, indicando agli operatori penitenziari che occorre accelerare l'osservazione in vista della concessione dei benefici penitenziari, quando vi sia una adesione al trattamento da parte dell'interessato, e non attendere che si consumino i termini che consentono la sola espulsione.
Identico	9-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 5, quando non è possibile effettuare	

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
	il rimpatrio dello straniero per cause di forza maggiore, l'autorità giudiziaria dispone il ripristino dello stato di detenzione per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del provvedimento di espulsione.	

Art. 1, L. 26 novembre 2010, n. 199
(Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
1. Fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario nonché in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013, la pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio». 2. La detenzione presso il domicilio non è applicabile: a) ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; b) ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale; c) ai detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14 ter della medesima legge; d) quando vi è la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti ovvero quando non sussista l'idoneità e l'effettività del domicilio anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato. 3. Nei casi di cui all'articolo 656, comma 1, del codice di procedura penale, quando la pena detentiva da eseguire non è superiore a dodici mesi, il pubblico ministero, salvo che debba emettere il decreto di sospensione di cui al comma 5 del citato articolo 656 del codice di procedura penale e salvo che ricorrano i casi previsti nel comma 9, lettera a), del medesimo articolo, sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza affinché disponga che la pena venga eseguita presso il domicilio. La richiesta è corredata di un verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto a un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli	Abrogata l'intera norma	<i>Una volta completata la rivisitazione delle misure alternative previste dalla legge penitenziaria, nel cui ambito, per ragioni di coerenza sistematica, è stata ricondotta anche la liberazione condizionale, e disponendo pertanto di una visione panoramica idonea a consentire una concreta verifica del raccordo di tali strumenti con il principio del finalismo rieducativo della pena, è emerso l'interrogativo circa l'opportunità di conservare nel nostro sistema quella misura estravagante che, nella attuale versione, è denominata «esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi». Quest'ultima, strutturalmente identica alla detenzione domiciliare, è stata introdotta dall'art. 1 l. 26 novembre 2010, n. 199 in un frangente emergenziale – al fine, cioè, di controllare l'innalzamento della popolazione detenuta particolarmente intenso in quel periodo – e col dichiarato intento di funzionare come strumento-tampone, tant'è vero che lo stesso legislatore aveva previsto l'esaurimento del suo ciclo vitale una volta realizzata la riforma delle misure alternative alla detenzione. Condizione che è, per l'appunto, in via di auspicabile avveramento.</i> <i>Dopo un'articolata discussione è prevalso l'orientamento favorevole ad una soppressione della misura collocata fuori dall'ordinamento penitenziario e costruita dal legislatore – polarizzato, come si è detto, su un unico obiettivo – senza una benché minima valorizzazione della tensione rieducativa. Sempre che, in base ad un'opinione che la maggioranza della commissione ha ritenuto, peraltro, di non potere condividere – giacché altrimenti anche i provvedimenti clemenziali andrebbero ricondotti nell'alveo dell'art. 27, comma 3, Cost. – non si sostenga che la sostituzione del carcere con qualcosa di diverso abbia di per sé una valenza rieducativa. Sintetizzando, la maggioranza della commissione ha ritenuto che: ampliato sensibilmente, nel rispetto della sintassi costituzionale, l'ambito di applicazione delle misure alternative previste dalla legge penitenziaria e ammessa la possibilità – proprio per le pene fino a diciotto mesi – che, là dove sia necessario abbreviare i tempi di istruzione/decisione del giudice collegiale, possa intervenire tempestivamente, anche se in via provvisoria, il magistrato di sorveglianza, la misura introdotta dalla legge n. 199 del 2010 diventerebbe un elemento non solo estraneo al sistema, ma tale da comprometterne l'armonia e, soprattutto, da minarne la credibilità, vista la dimostrazione del serio impegno richiesto al condannato per la concessione di ogni altra misura extracarceraria. Il suo mantenimento, anzi, potrebbe persino costituire un fattore diseducativo se si considera che il condannato, cui il giudice abbia negato la detenzione domiciliare non avendone riconosciuto nel caso di specie alcuna proficuità per il reinserimento sociale, possa poi chiedere ed ottenere il beneficio – strutturalmente identico – dell'esecuzione della pena presso il domicilio.</i>

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. 4. Se il condannato è già detenuto, la pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita nei luoghi di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 656, comma 9, lettera b), del codice di procedura penale, non è consentita la sospensione dell'esecuzione della pena e il pubblico ministero o le altre parti fanno richiesta, per l'applicazione della misura, al magistrato di sorveglianza, secondo il disposto di cui al comma 5 del presente articolo. In ogni caso, la direzione dell'istituto penitenziario, anche a seguito di richiesta del detenuto o del suo difensore, trasmette al magistrato di sorveglianza una relazione sulla condotta tenuta durante la detenzione. La relazione è corredata di un verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. 5. Il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell'articolo 69 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ma il termine di cui al comma 2 del predetto articolo è ridotto a cinque giorni. 6. Copia del provvedimento che dispone l'esecuzione della pena presso il domicilio è trasmessa senza ritardo al pubblico ministero nonché all'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna per gli interventi di sostegno e controllo. L'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna segnala ogni evento rilevante sull'esecuzione della pena e trasmette relazione trimestrale e conclusiva. 7. Nel caso di condannato tossicodipendente o alcolodipendente sottoposto ad un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, la pena di cui al comma 1 può essere eseguita presso una struttura sanitaria pubblica o una struttura privata accreditata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. In ogni caso, il magistrato di sorveglianza può imporre le prescrizioni e le forme di controllo necessarie per accer-		<i>Va dato atto che una parte della Commissione ha espresso parere contrario alla soppressione dell'istituto della esecuzione della pena presso il domicilio, sulla base di un triplice ordine di considerazioni.</i> <i>In primo luogo, in difetto di una riforma del sistema sanzionatorio, si tratta dell'unico istituto che – quanto meno in relazione ad un ambito definito – individua una forma di esecuzione penale extramuraria alternativa e non derogatoria rispetto alla reclusione in istituto. Peraltro il criterio decisorio di favore verso l'esecuzione domiciliare non si pone al di fuori della logica della rieducazione per il solo fatto di spostare fuori dal carcere il baricentro dell'esecuzione.</i> <i>In secondo luogo la soppressione dell'istituto priverebbe il detenuto – al quale non si applica il procedimento semplificato introdotto all'art. 678 comma 1-ter – di una possibilità di rapido accesso alla esecuzione non carceraria della condanna; tanto più necessaria in presenza di pene brevi, in relazione alle quali rischia di essere sproporzionata la normale durata del procedimento di sorveglianza.</i> <i>Né si può ritenere che la descritta esigenza di tempestività dell'intervento giurisdizionale possa essere adeguatamente perseguita ricorrendo all'istituto dell'applicazione provvisoria delle misure di comunità, che presuppone comunque un requisito di periculum in mora.</i> <i>Infine, si tratta di un intervento di dubbia conformità alla delega, sia per la non piena assimilabilità dell'esecuzione della pena presso il domicilio alle 'misure alternative', alle quali soltanto la stessa si riferisce, sia perché – in relazione a determinate fasce di popolazione detenuta – si tradurrebbe in un restringimento delle possibilità di espiazione penale extramuraria che la delega richiede invece di favorire. L'eliminazione dell'istituto travolge infatti anche l'esecuzione domiciliare rivolta ai soggetti tossicodipendenti che intendano sottoporsi ad un programma di recupero.</i>

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
tare che il tossicodipendente o l'alcolodipendente inizi immediatamente o prosegua il programma terapeutico. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è determinato il contingente annuo dei posti disponibili, nei limiti del livello di risorse ordinario presso ciascuna regione finalizzato a tale tipologia di spesa, sulla base degli accrediti già in essere con il Servizio sanitario nazionale e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 47-ter, commi 4, 4 bis, 5, 6, 8, 9 e 9 bis, 51-bis, 58 e 58 quater, ad eccezione del comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché le relative norme di esecuzione contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Nei casi previsti dagli articoli 47-ter, commi 4 e 4 bis, e 51-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, tuttavia, il provvedimento è adottato dal magistrato di sorveglianza.		

Nel caso in cui non venisse recepita la soppressione dell'art. 1 L. n. 199/2010, la commissione propone la seguente versione modificata

**Art. 1, L. 26 novembre 2010, n. 199
(Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi)**

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Identico	1. La pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio». Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo sulla richiesta se già dispone delle informazioni occorrenti.	Le modifiche proposte mirano innanzitutto ad ampliare la portata della concedibilità della misura dell'esecuzione domiciliare, limitandone l'esclusione soltanto in relazione ai delitti descritti nel comma 1 dell'art. 4-bis. Per raggiungere inoltre i risultati richiesti dal criterio direttivo di cui alla lett. a) in materia di concessione di misure alternative alla detenzione, senza tuttavia incidere sul contraddittorio dinanzi al tribunale di sorveglianza – fondamentale presidio del diritto di difesa e momento qualificante della giurisdizione rieducativa grazie alla valorizzazione della conoscenza diretta della persona della cui esecuzione si tratta da parte dell'intero collegio giudicante, esperti compresi – si propone di consentire al tribunale di sorveglianza di disporre l'esecuzione domiciliare con lo stesso provvedimento con il quale si rigettano più ampie e diverse misure alternative. In tal modo si evita la duplicazione di procedure e il dispendio di tempo, tanto per i liberi quanto per i detenuti, derivante dalla proposizione di una successiva nuova istanza, nel caso dei liberi per altro previa nuova sospensione dell'ordine di esecuzione, dinanzi al magistrato di sorveglianza.
2. La detenzione presso il domicilio non è applicabile: a) ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; b) ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale; c) ai detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge; d) quando vi è la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti ovvero quando non sussista l'idoneità e l'effettività del domicilio anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.	2. La detenzione presso il domicilio non è applicabile: a) ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati nell'art. 4-bis comma 1 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; b) ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale; c) ai detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge; d) quando vi è la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti ovvero quando non sussista l'idoneità e l'effettività del domicilio anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.	
Identico	3. Nei casi di cui all'articolo 656, comma 1, del codice di procedura penale, quando la pena detentiva da eseguire non è superiore a diciotto mesi, il pubblico ministero, salvo che debba emettere il decreto di sospensione di cui al comma 5 del citato articolo 656 del codice di procedura penale e salvo che ricorrano	

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Identico	i casi previsti nel comma 9, lettera a), del medesimo articolo, sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza affinché disponga che la pena venga eseguita presso il domicilio. La richiesta è corredata di un verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto a un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.	
Identico	4. Se il condannato è già detenuto, la pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita nei luoghi di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 656, comma 9, lettera b), del codice di procedura penale, non è consentita la sospensione dell'esecuzione della pena e il pubblico ministero o le altre parti fanno richiesta, per l'applicazione della misura, al magistrato di sorveglianza, secondo il disposto di cui al comma 5 del presente articolo. In ogni caso, la direzione dell'istituto penitenziario, anche a seguito di richiesta del detenuto o del suo difensore, trasmette al magistrato di sorveglianza una relazione sulla condotta tenuta durante la detenzione. La relazione è corredata di un verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. 5. Il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ma il termine di cui al comma 2 del predetto articolo è ridotto a cinque giorni. 5-bis. Il tribunale di sorveglianza, se mancano i presupposti per la	

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Identico Identico	concessione di una diversa misura, dispone l'esecuzione presso il domicilio in presenza dei presupposti indicati nei commi 1, 2 e 7. 6. Copia del provvedimento che dispone l'esecuzione della pena presso il domicilio è trasmessa senza ritardo al pubblico ministero nonché all'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna per gli interventi di sostegno e controllo. L'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna segnala ogni evento rilevante sull'esecuzione della pena e trasmette relazione trimestrale e conclusiva. 7. Nel caso di condannato tossicodipendente o alcolodipendente sottoposto ad un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, la pena di cui al comma 1 può essere eseguita presso una struttura sanitaria pubblica o una struttura privata accreditata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. In ogni caso, il magistrato di sorveglianza può imporre le prescrizioni e le forme di controllo necessarie per accertare che il tossicodipendente o l'alcolodipendente inizi immediatamente o prosegua il programma terapeutico. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è determinato il contingente annuo dei posti disponibili, nei limiti del livello di risorse ordinario presso ciascuna regione finalizzato a tale tipologia di spesa, sulla base degli accrediti già in essere con il Servizio sanitario nazionale e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	
8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 47-ter, commi 4, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 9-bis, 51-bis, 58 e 58-quater, ad eccezione del comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975,	8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 47-ter, commi 4, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 9-bis, 51-bis, e 58 e 58-quater, ad eccezione del comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e	

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
n. 354, e successive modificazioni, nonché le relative norme di esecuzione contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Nei casi previsti dagli articoli 47-ter, commi 4 e 4-bis, e 51-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, tuttavia, il provvedimento è adottato dal magistrato di sorveglianza.	successive modificazioni, nonché le relative norme di esecuzione contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Nei casi previsti dagli articoli 47-ter, commi 4 e 4-bis, e 51-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, tuttavia, il provvedimento è adottato dal magistrato di sorveglianza.	

**Art. 2, commi 58-63, L. L. 28 giugno 2012, n. 92
(Ammortizzatori sociali)**

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
58. Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca delle seguenti prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare: indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili. Con la medesima sentenza il giudice dispone anche la revoca dei trattamenti previdenziali a carico degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, ovvero di forme sostitutive, esclusive ed esonerative delle stesse, erogati al condannato, nel caso in cui accerti, o sia stato già accertato con sentenza in altro procedimento giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o in parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attività illecite connesse a taluno dei reati di cui al primo periodo. 59. I condannati ai quali sia stata applicata la sanzione accessoria di cui al comma 58, primo periodo, possono beneficiare, una volta che la pena sia stata completamente eseguita e previa presentazione di apposita domanda, delle prestazioni previste dalla normativa vigente in materia, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti.	 58. Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, il giudice dispone la revoca dei trattamenti previdenziali a carico degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, ovvero di forme sostitutive, esclusive ed esonerative delle stesse, erogati al condannato, nel caso in cui accerti, o sia stato già accertato con sentenza in altro procedimento giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o in parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attività illecite connesse a taluno dei reati di cui al primo periodo. Abrogato	<i>La modifica si propone di razionalizzare una disciplina introdotta dall'art. 2 della l. n. 92 del 2012 (cd. Legge Fornero), che ha creato una nuova sanzione accessoria a condanne penali emanate per certi titoli di reato (comma 58). Questa consiste nella revoca di una serie di prestazioni sociali alcune di natura previdenziale, e dunque collegate ad una pregressa contribuzione (come l'indennità di disoccupazione), altre addirittura di natura assistenziale (come la pensione sociale e la pensione di invalidità). Revoca che – si noti – prescinde da qualsiasi connessione delle prestazioni all'attività delittuosa di cui alla condanna: quest'ipotesi è, infatti, prevista dal secondo periodo del comma, e rispetto a quest'ultima non si propongono modifiche.</i> <i>Al contrario, la previsione del primo periodo – della quale sembra lecito porre in dubbio persino la tenuta costituzionale – pare meritevole di ripensamento, per l'impatto negativo che essa produce sul condannato e sulla sua famiglia.</i> <i>È evidente che il venir meno delle prestazioni in questione può incidere molto negativamente durante la detenzione – soprattutto in caso di pene molto lunghe – sulle capacità di sostentamento della famiglia, nonché sulle possibilità della famiglia di mantenere i rapporti con il congiunto recluso (si pensi agli oneri economici di visite e colloqui). Impatto ancora più acuto nelle ipotesi in cui l'espiazione della pena avvenga nel domicilio.</i> <i>Ma la revoca delle prestazioni può incidere negativamente sul condannato anche nel momento – delicato – della sua uscita dal carcere e del rientro in società (quanto meno nelle more della procedura tendente ad un nuovo riconoscimento della prestazione: cfr. comma 59).</i>

60. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 58 sono comunicati, entro quindici giorni dalla data di adozione dei medesimi, all'ente titolare dei rapporti previdenziali e assistenziali facenti capo al soggetto condannato, ai fini della loro immediata esecuzione.	Abrogato	
61. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trasmette agli enti titolari dei relativi rapporti l'elenco dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui al comma 58, ai fini della revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni di cui al medesimo comma 58, primo periodo.	Abrogato	

**Art. 47, D. Lgs. 15 giugno 2015 n. 81
(Disposizioni finali)**

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Identico	1. In caso di inadempimento nella erogazione della formazione a carico del datore di lavoro, di cui egli sia esclusivamente responsabile e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 43, 44 e 45, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione. Nel caso in cui rilevi un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta un provvedimento di disposizione, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 124 del 2004, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.	
Identico	2. Per la violazione della disposizione di cui all'articolo 42, comma 1, nonché per la violazione delle previsioni contrattuali collettive attuative dei principi di cui all'articolo 42, comma 5, lettere a), b) e c), il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata da 300 a 1500 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale nei modi e nelle forme di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 124 del 2004. L'autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la direzione territoriale del lavoro.	
Identico	3. Fatte salve le diverse previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.	
4. Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 42, comma 4, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonché, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, il regime contributivo agevolato di cui all'articolo	4. Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, i detenuti e gli internati, anche se assunti entro ventiquattro mesi dalla data di dimissione dall'istituto penitenziario. I detenuti e gli internati possono essere assunti, senza limiti di età, anche con contratto di apprendistato per	<i>L'intervento normativo è finalizzato a promuovere l'utilizzo del contratto di apprendistato con i lavoratori detenuti ed internati, nonché con i soggetti già detenuti o internati che, anche se non alle dipendenze al momento della dimissione, vengano assunti entro ventiquattro mesi dalla dimissione.</i>

25, comma 9, della legge n. 223 del 1991, e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge (A).	la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e con contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 42, comma 4, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonché, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991, e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge (A).	<i>Il contratto di apprendistato ha causa «mista» e risulta, perciò, particolarmente utile lì dove si realizza la contemporanea esigenza di fornire un'adeguata formazione, garantendo, al contempo, un'opportunità lavorativa; com'è nel caso dei detenuti e degli internati. L'intervento realizza tale finalità rimuovendo i limiti massimi di età entro i quali oggi è consentito l'impiego in apprendistato: venticinque anni per l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; ventinove anni per l'apprendistato professionalizzante e l'apprendistato di alta formazione e di ricerca.</i> <i>La proposta si colloca sulla scia della previsione, già oggi vigente, secondo la quale, a fini di qualificazione o riqualificazione professionale, è consentita la stipula del contratto di apprendistato professionalizzante senza limiti di età con i lavoratori beneficiari dell'indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione (art. 47, comma 4, d.lgs. n. 81 del 2015).</i> <i>L'intervento potrebbe risultare particolarmente utile ai fini dell'incremento delle opportunità di lavoro retribuito dei detenuti e degli internati in ragione del basso costo retributivo e contributivo dell'apprendistato.</i>
Identico	5. Per le regioni e le province autonome e i settori ove la disciplina di cui al presente capo non sia immediatamente operativa, trovano applicazione le regolazioni vigenti. In assenza della offerta formativa pubblica di cui all'articolo 44, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti.	
Identico	6. La disciplina del reclutamento e dell'accesso, nonché l'applicazione del contratto di apprendistato per i settori di attività pubblici, di cui agli articoli 44 e 45, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.	
Identico	7. I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo.	
Identico	8. I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni o province autonome possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge n. 510 del 1996 nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale.	

Identico	9. Restano in ogni caso ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.	
Identico	10. Con successivo decreto, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, sono definiti gli incentivi per i datori di lavoro che assumono con l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e con l'apprendistato di alta formazione e ricerca.	

Norme transitorie

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
	Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della Giustizia individua almeno cinquanta istituti penitenziari ove assicurare gli incontri previsti dall'articolo 18 comma 3-bis della legge 26 luglio del 1975, n. 354 e successive modificazioni. In ogni caso, entro due anni il diritto deve essere garantito in tutti gli istituti penitenziari.	<i>La disposizione riprende una proposta del Tavolo VI degli Stati generali dell'esecuzione penale per rendere graduale e progressiva la realizzazione delle condizioni logistiche e strutturali per l'esercizio in concreto del diritto all'affettività, attraverso le relazioni cd 'intime' (v. "Proposte di modifica" sub art. 18 ord. penit. e art. 37-bis reg. esecuz.). A tal fine, cinquanta istituti dovranno essere adeguati entro sei mesi ed entro due anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo l'opera di adeguamento delle strutture, onde garantire il diritto all'affettività in tutti gli istituti penitenziari, dovrà essere completata su tutto il territorio nazionale.</i> <i>Per la realizzazione degli interventi (non particolarmente significativi sotto il profilo strutturale dovendosi solo apprestare delle 'camere' fornite di servizi riservati e mobilio adeguato ricavabili anche suddividendo alcune aree già esistenti) potrebbe ricorrersi agli stessi detenuti tramite il lavoro cd. 'domestico', così come per la loro successiva cura e manutenzione.</i>
	A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni riferimento agli articoli 176 e 177 del codice penale si intende sostituito dal riferimento agli articoli 54-bis e 54-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354. Per un periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto il limite di cui al comma 3 dell'articolo 47 della legge 354 del 26 luglio 1975 e successive modificazioni è di un anno. (Abrogazione della legge 26 novembre 2010, n. 199. Disciplina transitoria) 1. La legge 26 novembre 2010, n. 199 è abrogata. 2. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi nel caso di richiesta trasmessa dal pubblico ministero o proposta dal condannato prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo. 3. Fermi restando gli altri divieti previsti dalle disposizioni abrogate, l'esecuzione della pena presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza non può essere disposta per taluno dei reati indicati dall'art. 4-bis, comma 1,	<i>Col transito della disciplina della liberazione condizionale dal codice penale all'ordinamento penitenziario, si rende necessario far seguire un coordinamento dei relativi riferimenti normativi.</i> <i>La norma viene incontro alle esigenze di adeguamento dell'amministrazione, confidando che la deroga prevista sia efficacemente utilizzata per la necessaria e non più differibile implementazione degli organici degli UEPE.</i> <i>Si ritiene opportuno, anche in ragione del periodo di vacatio legis legato all'entrata in vigore della complessiva riforma dell'ordinamento penitenziario, accompagnare l'abrogazione della legge 26 novembre 2010, n. 199 con una disciplina transitoria che consenta di gestire le richieste pendenti.</i> <i>In tal senso, la linea seguita è quella di garantire l'ultrattività delle disposizioni abrogate sulla base di un criterio temporale che individua il discrimine nel momento di trasmissione della richiesta da parte del pubblico ministero ovvero di presentazione della stessa per iniziativa del condannato: se tale momento è anteriore all'entrata in vigore della riforma, la legge 26 novembre 2010, n. 199 continua ad applicarsi; se, invece, è posteriore, l'istanza risulta inammissibile. Tale criterio regolatore appare ragionevole, oltre che sul piano sistematico (la scelta di abrogare la legge 26 novembre 2010, n. 199 è intimamente</i>

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
	della legge 26 luglio 1975, n. 354 come modificato dal presente decreto legislativo. 4. I riferimenti contenuti nelle disposizioni abrogate agli articoli della legge 26 luglio 1975, n. 354 sono da intendersi al testo modificato dal presente decreto legislativo. Si applica il comma 5-bis dell'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354.	<i>connessa al varo della riforma), anche alla luce dell'esigenza di assicurare al condannato l'ultrattività di un regime normativo cristallizzatosi con la formulazione della richiesta.</i> <i>A questa opzione di fondo si affianca quella di estendere, in una logica di favore per il condannato, gli effetti delle modifiche (soprattutto in tema di attenuazione delle preclusioni) introdotte con la riforma.</i> <i>In questa prospettiva sono da inquadrare: la limitazione delle esclusioni oggettive ai soli reati previsti dall'art. 4-bis, comma 1, ord. penit. come modificato; l'“attualizzazione” al testo modificato dei riferimenti agli articoli della legge di ordinamento penitenziario; l'espressa applicabilità dell'art. 47-ter, comma 5-bis, ord. penit.</i>
	La disposizione di cui al comma 3-bis dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, si applica con riferimento ai progetti attivati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legge 1° luglio 2013, n. 78.	<i>La disposizione transitoria è finalizzata a consentire l'applicazione del beneficio premiale di cui al comma 3-bis dell'art. 54 – saldato alla proficua partecipazione ai progetti di pubblica utilità di cui al “nuovo” art. 20-ter ord. penit. – anche a coloro che hanno partecipato a progetti di pubblica utilità a partire dalla data di entrata in vigore della previsione che, nel 2013, ha introdotto la figura del lavoro di pubblica utilità nell'ordinamento penitenziario.</i>

D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento di Esecuzione)

- Art. 11** (Vitto giornaliero)
- Art. 17** (Assistenza sanitaria)
- Art. 20** (Disposizioni particolari per gli infermi e i seminfermi di mente)
- Art. 29** (Programma individualizzato di trattamento)
- Art. 35** (Detenuti e internati stranieri)
- Art. 37** (Colloqui)
- Art. 37-bis** (*Gestione degli incontri e tutela dell'affettività*)
- Art. 38** (Corrispondenza epistolare e telegrafica)
- Art. 39** (Corrispondenza telefonica)
- Art. 40** (Uso di apparecchi radio, di altri strumenti *e di tecnologie informatiche*)
- Art. 41** (Corsi di istruzione a livello della scuola d'obbligo)
- Art. 42** (Corsi di formazione professionale)
- Art. 43** (Corsi di istruzione secondaria superiore e di istruzione e formazione professionale)
- Art. 44** (Studi universitari e studi tecnici superiori)
- Art. 45** (Benefici economici per gli studenti)
- Art. 46** (Esclusione dai corsi di istruzione e di formazione professionale)
- Art. 47** (Organizzazione del lavoro)
- Art. 49** (Criteri di priorità per l'assegnazione al lavoro all'interno degli istituti)
- Art. 50** (Obbligo del lavoro)
- Art. 51** (Attività artigianali, intellettuali o artistiche)
- Art. 52** (Lavoro a domicilio e lavoro agile)
- Art. 56** (Prelievi sulla remunerazione)
- Art. 57** (Peculio)
- Art. 58** (Manifestazioni della libertà religiosa)
- Art. 60** (Attività organizzate per i detenuti e gli internati che non lavorano)
- Art. 73** (Isolamento)
- Art. 76** (Ricompense)
- Art. 88** (Trattamento del dimittendo)
- Art. 96** (Istanza di affidamento in prova al servizio sociale e decisione)
- Art. 104** (Liberazione condizionale)
- Art. 118** (Uffici di esecuzione penale esterna)
- Art. 120** (nomina degli assistenti volontari)
- Art. 120-bis** (attività degli assistenti volontari)
- Art. 120-ter** (cooperazione sociale)

Art. 11
(Vitto giornaliero)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Identico 2. Il regolamento interno stabilisce l'orario dei pasti in modo tale che il primo possa essere consumato non lontano dalla sveglia, il secondo dopo circa cinque ore dal primo ed il terzo dopo circa sei ore dal secondo. Identico 4. Le tabelle vittuarie, distinte in riferimento ai criteri di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge, sono approvate con decreto ministeriale ai sensi del comma quarto dello stesso articolo, in conformità del parere dell'Istituto superiore della nutrizione. Le tabelle vittuarie devono essere aggiornate almeno ogni cinque anni. Nella formulazione delle tabelle vittuarie si deve anche tenere conto, in quanto possibile, delle prescrizioni proprie delle diverse fedi religiose.	1. Ai detenuti e agli internati vengono somministrati giornalmente tre pasti. 2. L'orario dei pasti è stabilito in modo tale che il primo possa essere consumato non lontano dalla sveglia, il secondo dopo circa cinque ore dal primo ed il terzo dopo circa sei ore dal secondo. Nella fissazione degli orari si deve anche tener conto delle prescrizioni proprie delle diverse fedi religiose. 3. Ai minorenni vengono somministrati giornalmente quattro pasti opportunamente intervallati. 4. Le tabelle vittuarie, distinte in riferimento ai criteri di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge, sono approvate con decreto ministeriale ai sensi del comma quarto dello stesso articolo, in conformità al parere dell'Istituto superiore della nutrizione. Le tabelle vittuarie devono essere aggiornate almeno ogni cinque anni. 5. Deve altresì essere garantita, negli spacci di cui all'articolo 9, ultimo comma della legge, la possibilità di acquistare cibi conformi alle prescrizioni alimentari religiose, purché compatibili con l'ordine, la sicurezza e l'igiene dell'istituto.	<i>Le disposizioni regolamentari sono adattate alle "nuove" previsioni proposte con le modifiche degli artt. 9 e 26 dell'ordinamento, di cui costituiscono una proiezione attuativa.</i>

Art. 17
(Assistenza sanitaria)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Identico	1. I detenuti e gli internati usufruiscono dell'assistenza sanitaria secondo le disposizioni della vigente normativa.	
Identico	2. Le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento ed organizzazione dei servizi sanitari in ambito penitenziario, nonché di controllo sul funzionamento dei servizi medesimi, sono esercitate secondo le competenze e con le modalità indicate dalla vigente normativa.	
Identico	3. L'assistenza sanitaria viene prestata all'interno degli istituti penitenziari, salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 11 della legge.	
Identico	4. Sulla base delle indicazioni desunte dalla rilevazione e dall'analisi delle esigenze sanitarie della popolazione penitenziaria, sono organizzati, con opportune dislocazioni nel territorio nazionale, reparti clinici e chirurgici.	
Identico	5. In ogni caso in cui le prestazioni di carattere psichiatrico non siano assicurate a mezzo dell'opera di specialisti in psichiatria di ruolo, la direzione dell'istituto si avvale di specialisti ai sensi del quarto comma dell'articolo 80 della legge.	
6. L'autorizzazione per le visite a proprie spese di un sanitario di fiducia per gli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e per i condannati e gli internati è data dal direttore.	6. L'autorizzazione per le visite a proprie spese di un sanitario di fiducia per gli imputati è data dal giudice indicato nel secondo comma dell'art. 11 della legge e per i condannati e gli internati è data dal direttore.	<u>Commi 6 e 8.</u> Le interpolazioni servono ad armonizzare la disposizione in esame con la distribuzione della competenza conseguente alla proposta di modifica dell'art. 11, comma 2, ord. penit.
Identico	7. Con le medesime forme previste per la visita a proprie spese possono essere autorizzati trattamenti medici, chirurgici e terapeutici da effettuarsi a spese degli interessati da parte di sanitari e tecnici di fiducia nelle infermerie o nei reparti clinici e chirurgici negli istituti.	
8. Quando deve provvedersi con estrema urgenza al trasferimento di un detenuto o di un internato in luogo esterno di cura e non sia possibile ottenere con immediatezza la decisione della competente autorità giudiziaria, il direttore provvede direttamente al	8. Quando deve provvedersi con estrema urgenza al trasferimento di un imputato in luogo esterno di cura e non sia possibile ottenere con immediatezza la decisione della competente autorità giudiziaria, il direttore provvede direttamente al trasferimento, dandone contemporanea comunicazione alla predetta autorità; dà	

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
trasferimento, dandone contemporanea comunicazione alla predetta autorità; dà inoltre notizia del trasferimento al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al provveditore regionale. Identico	inoltre notizia del trasferimento al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al provveditore regionale. 9. In ogni istituto devono essere svolte con continuità attività di medicina preventiva che rilevino, segnalino ed intervengano in merito alle situazioni che possono favorire lo sviluppo di forme patologiche, comprese quelle collegabili alle prolungate situazioni di inerzia e di riduzione del movimento e dell'attività fisica.	

Art. 20
(Disposizioni particolari per gli infermi e i seminfermi di mente)

Testo vigente	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Identico Identico Identico 4. I detenuti e gli internati infermi o seminfermi di mente che, a giudizio del sanitario, sono in grado di svolgere un lavoro produttivo o un servizio utile sono ammessi al lavoro e godono di tutti i diritti relativi. 5. Coloro che non sono in grado di svolgere un lavoro produttivo o un servizio utile possono essere assegnati, secondo le indicazioni sanitarie, ad attività ergoterapiche e ad essi viene corrisposto un sussidio nella misura stabilita con decreto ministeriale.	1. Nei confronti dei detenuti e degli internati infermi o seminfermi di mente, salve le disposizioni di cui ai commi seguenti, devono essere attuati interventi che favoriscano la loro partecipazione a tutte le attività trattamentali e in particolare a quelle che consentano, in quanto possibile, di mantenere, migliorare o ristabilire le loro relazioni con la famiglia e l'ambiente sociale, anche attraverso lo svolgimento di colloqui fuori dei limiti stabiliti dall'articolo 37. Il servizio sanitario pubblico territorialmente competente accede all'istituto per rilevare le condizioni e le esigenze degli interessati e concordare con gli operatori penitenziari l'individuazione delle risorse esterne utili per la loro presa in carico da parte del servizio pubblico e per il loro successivo reinserimento sociale. 2. La sottoposizione a visto di controllo della corrispondenza dei detenuti e degli internati infermi o seminfermi di mente può essere proposta, oltre che nei casi previsti dall'articolo 38, anche per esigenze connesse al trattamento terapeutico, accertate dal sanitario. 3. Nella concessione dei permessi di colloquio e nelle autorizzazioni alla corrispondenza telefonica si devono tenere in conto anche le esigenze di cui al comma 1. 4. Salvo parere contrario del sanitario, i detenuti e gli internati infermi o seminfermi di mente, possono svolgere attività lavorativa o partecipare ad un progetto di pubblica utilità godendo di tutti i diritti relativi. 5. Coloro che non sono in grado di svolgere un lavoro produttivo o un servizio utile o di partecipare ad un progetto di pubblica utilità possono essere assegnati, secondo le indicazioni sanitarie, ad attività ergoterapiche e ad essi viene corrisposto un sussidio nella misura stabilita con decreto ministeriale.	<i>La modifica adegua la disposizione alla nuova configurazione normativa delle attività di pubblica utilità, che sino ad ora venivano disciplinate, nell'art. 21 della legge di ordinamento penitenziario (comma 4-ter), come sotto-fattispecie di lavoro all'esterno e che invece nel decreto legislativo hanno ricevuto una configurazione autonoma e distinta da quella del lavoro penitenziario e una regolamentazione specifica nell'art. 20-ter.</i>

Art. 29
(Programma individualizzato di trattamento)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Identico 2. La compilazione del programma è effettuata da un gruppo di osservazione e trattamento presieduto dal direttore dell'istituto e composto dal personale e dagli esperti che hanno svolto le attività di osservazione indicate nell'articolo 28.	1. Il programma di trattamento contiene le specifiche indicazioni di cui al terzo comma dell'articolo 13 della legge, secondo i principi indicati nel sesto comma dell'articolo 1 della stessa. 2. La compilazione del programma è effettuata da un gruppo di osservazione e trattamento presieduto dal direttore dell'istituto e composto dal personale e dagli esperti che hanno svolto le attività di osservazione indicate nell'articolo 28, nonché da uno dei mediatori culturali che operano nell'istituto ai sensi dell'articolo 80, comma 4, della legge. 3. Il gruppo tiene riunioni periodiche, nel corso delle quali esamina gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati. 4. La segreteria tecnica del gruppo è affidata, di regola, all'educatore.	<u>Comma 2.</u> La proposta, in attuazione di quanto stabilito dal “nuovo” art. 80, comma 4, dell’Ordinamento, si limita ad inserire i mediatori culturali nel gruppo di osservazione che deve compilare il “programma individualizzato di trattamento”.

Art. 35 **(Detenuti e internati stranieri)**

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Identico	1. Nell'esecuzione delle misure privative della libertà nei confronti di cittadini stranieri, si deve tenere conto delle loro difficoltà linguistiche e delle differenze culturali. Devono essere favorite possibilità di contatto con le autorità consolari del loro Paese.	
Identico	2. Deve essere, inoltre, favorito l'intervento di operatori di mediazione culturale, anche attraverso convenzioni con gli enti locali o con organizzazioni di volontariato. 3. L'Amministrazione penitenziaria favorisce i contatti con gli Enti locali che intendono stipulare convenzioni, anche con associazioni del volontariato, al fine di assicurare unità abitative presso cui i detenuti, privi di propria dimora, possano essere collocati, nel corso del procedimento, in regime di arresti domiciliari, ai sensi dell'articolo 284 codice procedura penale, e, nel corso dell'esecuzione della pena, in regime di detenzione domiciliare ai sensi dell'articolo 47-ter e 47-quinquies della legge e dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010 n. 199. Le convenzioni stipulate dovranno prevedere che l'ente che gestisce tali unità abitative ne garantisca la sicurezza e svolga programmi di intervento e di recupero nei confronti dei ristretti, in collegamento con l'Autorità giudiziaria e i competenti servizi sociali comunali.	<i>Il nuovo comma 3 dell'art. 35 reg. exec. (che tratta le modalità di esecuzione delle misure privative della libertà nei confronti di cittadini stranieri) incoraggia l'Amministrazione penitenziaria a favorire contatti con gli enti locali, al fine di trovare soluzioni abitative che rendano più praticabile la collocazione di persone detenute in regime di arresti domiciliari o detenzione domiciliare. La norma tende a fronteggiare la sostanziale impossibilità di usufruire di misure alternative per quei soggetti (in particolare detenuti stranieri) privi di propria dimora e di familiari in grado di ospitarli.</i>

Art. 37
(Colloqui)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Identico	1. I colloqui dei condannati, degli internati e quelli degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado sono autorizzati dal direttore dell'istituto. I colloqui con persone diverse dai congiunti e dai conviventi sono autorizzati quando ricorrono ragionevoli motivi.	
2. Per i colloqui con gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, i richiedenti debbono presentare il permesso rilasciato dall'autorità giudiziaria e che procede .	2. Per i colloqui con gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, i richiedenti debbono presentare il permesso rilasciato dall'autorità giudiziaria indicata nel secondo comma dell'articolo 11 della legge	<u>Comma 2.</u> L'integrazione della vigente dizione normativa armonizza la disposizione in esame con la distribuzione della competenza conseguente alla proposta di modifica dell'art. 11, comma 2, ord. penit.
Identico	3. Le persone ammesse al colloquio sono identificate e, inoltre, sottoposte a controllo, con le modalità previste dal regolamento interno, al fine di garantire che non siano introdotti nell'istituto strumenti pericolosi o altri oggetti non ammessi.	
Identico	4. Nel corso del colloquio deve essere mantenuto un comportamento corretto e tale da non recare disturbo ad altri. Il personale preposto al controllo sospende dal colloquio le persone che tengono comportamento scorretto o molesto, riferendone al direttore, il quale decide sulla esclusione.	
Identico	5. I colloqui avvengono in locali interni senza mezzi divisorii o in spazi all'aperto a ciò destinati. Quando sussistono ragioni sanitarie o di sicurezza, i colloqui avvengono in locali interni comuni muniti di elementi divisorii. La direzione può consentire che, per speciali motivi, il colloquio si svolga in locale distinto. In ogni caso, i colloqui si svolgono sotto il controllo a vista del personale del Corpo di polizia penitenziaria.	
Identico	6. Appositi locali sono destinati ai colloqui dei detenuti con i loro difensori.	
Identico	7. Per i detenuti e gli internati infermi i colloqui possono avere luogo nell'infermeria.	
8. I detenuti e gli internati usufruiscono di sei colloqui al mese . Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma	8. Per i detenuti e gli internati il numero dei colloqui non può essere inferiore a sei al mese . Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo comma dell'articolo 4-bis della legge e per i quali si applichi il divieto di	<u>Comma 8.</u> Le modifiche mirano a favorire un'implementazione del numero di colloqui di cui i detenuti possono fruire mensilmente, in conformità con l'impostazione della legge-delega che vuole favorire le relazioni del detenuto con i familiari (arg. ex art. 1 comma 85 lett. i). Per ragioni inerenti alla sicurezza,

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
dell'articolo 4-bis della legge e per i quali si applichi il divieto di benefici ivi previsto, il numero di colloqui non può essere superiore a quattro al mese. 9. Ai soggetti gravemente infermi, o quando il colloquio si svolge con prole di età inferiore a dieci anni ovvero quando ricorrano particolari circostanze, possono essere concessi colloqui anche fuori dei limiti stabiliti nel comma 8. 10. Il colloquio ha la durata massima di un'ora. In considerazione di eccezionali circostanze, è consentito di prolungare la durata del colloquio con i congiunti o i conviventi. Il colloquio con i congiunti o conviventi è comunque prolungato sino a due ore quando i medesimi risiedono in un comune diverso da quello in cui ha sede l'istituto, se nella settimana precedente il detenuto o l'internato non ha fruito di alcun colloquio e se le esigenze e l'organizzazione dell'istituto lo consentono. A ciascun colloquio con il detenuto o con l'internato possono partecipare non più di tre persone. È consentito di derogare a tale norma quando si tratti di congiunti o conviventi.	benefici ivi previsto, il numero di colloqui non può essere inferiore a quattro al mese. 9. Nella determinazione del numero di colloqui, particolare favore è riservato ai soggetti gravemente infermi e alla prole di età inferiore a quattordici anni. 10. Il colloquio ha la durata massima di un'ora. In considerazione di particolari circostanze, è consentito prolungare la durata del colloquio con i congiunti o i conviventi. Il colloquio con i congiunti o conviventi è comunque prolungato sino a due ore quando i medesimi risiedono in un comune diverso da quello in cui ha sede l'istituto, se nella settimana precedente il detenuto o l'internato non ha fruito di alcun colloquio e se le esigenze e l'organizzazione dell'istituto lo consentono. A ciascun colloquio con il detenuto o con l'internato possono partecipare non più di tre persone. È consentito derogare a tale norma quando si tratti di congiunti o conviventi. 10-bis. I colloqui svolti con il difensore e con i Garanti dei diritti dei detenuti non sono soggetti ai limiti indicati nei commi precedenti e comunque non sono computati nel numero di cui al comma 8.	<i>con riferimento ai soggetti detenuti o internati per taluno dei delitti indicati nell'art. 4-bis, comma 1, ord. penit., è stata mantenuta la differente determinazione del minore numero di colloqui previsto per tale categoria, considerando che una più diradata effettuazione dei colloqui renda meno proficuo il possibile interscambio, tramite i familiari, di messaggi tra il detenuto e il suo entourage criminale.</i> <i><u>Comma 9.</u> Considerato il presupposto enunciato al comma precedente, nel consentire colloqui oltre il limite ivi individuato si propone di riservare particolare favore a quelli coinvolgenti soggetti affetti da grave infermità e alla prole. In relazione a quest'ultima, si è innalzato da dieci a quattordici anni il limite d'età al fine di assicurare maggiore tutela ai minori stessi e all'esercizio della genitorialità.</i> <i><u>Comma 10.</u> Pur mantenendo la durata ordinaria del colloquio di un'ora, si propone che il prolungamento della stessa possa avvenire, a discrezione dell'Amministrazione, non più solo per "eccezionali" circostanze ma anche per altre ragioni "particolari". Occorre, cioè, che esse siano "motivate" dalla finalità di favorire il più possibile le relazioni familiari (ad es. eventi familiari di particolare rilevanza analoghi a quelli previsti dal novellato art. 30, comma 2-bis, ord. penit.), fermo restando l'obbligo del prolungamento quando i familiari risiedono in un comune diverso da quello in cui ha sede l'istituto, se nella settimana precedente il detenuto o l'internato non abbia fruito di alcun colloquio e sempre che le esigenze e l'organizzazione dell'istituto lo consentano.</i> <i><u>Comma 10-bis.</u> La modifica proposta mira a chiarire che i colloqui visivi svolti dai detenuti con i loro difensori e con le autorità garanti non incidono in alcun modo sul numero dei colloqui da svolgersi con i propri familiari. È, infatti, noto come siano radicate prassi che ritengono che i colloqui e le telefonate sono previsti in un numero massimo che comprende anche quelle svolte con difensori e garanti, con ciò di fatto incidendo negativamente sul tempo a disposizione per il colloquio solo familiare. Il correttivo proposto, d'altra parte, si fa carico di recepire l'insegnamento della Corte costituzionale (sentenze n. 212/1997 e, da ultimo, n. 143/2013) in materia di colloqui telefonici con i difensori dei ristretti in regime ex art. 41-bis, comma 2, ord. penit.</i>

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Identico	11. Qualora risulti che i familiari non mantengono rapporti con il detenuto o l'internato, la direzione ne fa segnalazione al centro di servizio sociale per gli opportuni interventi.	
Identico	12. Del colloquio, con l'indicazione degli estremi del permesso, si fa annotazione in apposito registro.	
Identico	13. Nei confronti dei detenuti che svolgono attività lavorativa articolata su tutti i giorni feriali, è favorito lo svolgimento dei colloqui nei giorni festivi, ove possibile.	

Art. 37-bis
(Gestione degli incontri e tutela dell'affettività)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
	1. Il direttore autorizza l'ingresso della persona legata da continuativi rapporti affettivi con il detenuto o l'internato, previa verifica dell'identità e del diritto alla visita. Il direttore può affidare ad un suo delegato il compito di autorizzare l'ingresso. La persona autorizzata, al momento dell'ingresso, è sottoposta ai necessari controlli. 2. Gli incontri si svolgono in locali adeguatamente attrezzati, anche sotto il profilo sanitario, per favorire la relazione affettiva. La cura e la manutenzione dei locali ove avvengono gli incontri è effettuata dai detenuti. 3. Gli incontri non sono soggetti a controllo visivo e auditivo e il personale di sorveglianza effettua solo una vigilanza esterna ai locali abitativi. Sono stabiliti meccanismi di allarme attivabili dall'interno. 4. Gli istituti devono essere dotati di mini-alloggi per l'affettività, nei quali poter mettere in atto dinamiche di tipo familiare e domestico.	<u>Commi 1, 2 e 3.</u> La proposta mira a introdurre una disciplina specifica degli "incontri intimi", previsti dall'art. 18, comma 2-bis, ord. penit., con particolare riferimento ai controlli della persona all'atto dell'ingresso e dei locali dove gli incontri avvengono, la cui cura viene affidata agli stessi detenuti. La sorveglianza, necessariamente limitata all'esterno, è implementata da un meccanismo di allarme attivabile dall'interno in caso di necessità. <u>Comma 4.</u> La disposizione è volta a preparare non solo la coppia, ma l'intero gruppo familiare di appartenenza, alla ripresa della convivenza una volta riacquisita la libertà. In questa prospettiva, la disponibilità di un alloggio dalle caratteristiche il più possibile simili a quello che la famiglia abita, può svolgere una funzione importante di preparazione alla quotidianità futura.

Art. 38
(Corrispondenza epistolare e telegrafica)

Testo attuale	Proposta di Modifica	Relazione illustrativa
Identico	1. I detenuti e gli internati sono ammessi a inviare e a ricevere corrispondenza epistolare e telegrafica. La direzione può consentire la ricezione di fax.	
Identico	2. Al fine di consentire la corrispondenza, l'amministrazione fornisce gratuitamente ai detenuti e agli internati, che non possono provvedervi a loro spese, settimanalmente, l'occorrenza per scrivere una lettera e l'affrancatura ordinaria.	
Identico	3. Presso lo spaccio dell'istituto devono essere sempre disponibili, per l'acquisto, gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.	
Identico	4. Sulla busta della corrispondenza epistolare in partenza il detenuto o l'internato deve apporre il proprio nome e cognome.	
Identico	5. La corrispondenza in busta chiusa, in arrivo o in partenza, è sottoposta a ispezione al fine di rilevare l'eventuale presenza di valori o altri oggetti non consentiti. L'ispezione deve avvenire con modalità tali da garantire l'assenza di controlli sullo scritto.	
6. La direzione, quando vi sia sospetto che nella corrispondenza epistolare, in arrivo o in partenza, siano inseriti contenuti che costituiscono elementi di reato o che possono determinare pericolo per l'ordine e la sicurezza, trattiene la missiva, facendone immediata segnalazione, per i provvedimenti del caso, al magistrato di sorveglianza, o, se trattasi di imputato sino alla pronuncia della sentenza di primo grado , all'autorità giudiziaria che procede .	6. La direzione, quando vi sia sospetto che nella corrispondenza epistolare, in arrivo o in partenza, siano inseriti contenuti che costituiscono elementi di reato o che possono determinare pericolo per l'ordine e la sicurezza, trattiene la missiva, facendone immediata segnalazione, per i provvedimenti del caso, al magistrato di sorveglianza, o, se trattasi di imputato, all'autorità giudiziaria indicata nel secondo comma dell'articolo 11 della legge .	<u>Commi 6 e 7.</u> Le modifiche si rendono necessarie per armonizzare la disposizione regolamentare con le nuove regole di distribuzione della competenza previste dall'art. 11, comma 2, ord. penit.
7. La corrispondenza epistolare, sottoposta a visto di controllo su segnalazione o d'ufficio, è inoltrata o trattenuta su decisione del magistrato di sorveglianza o dell'autorità giudiziaria che procede .	7. La corrispondenza epistolare, sottoposta a visto di controllo su segnalazione o d'ufficio, è inoltrata o trattenuta su decisione del magistrato di sorveglianza o dell'autorità giudiziaria indicata nel secondo comma dell'articolo 11 della legge .	

Testo attuale	Proposta di Modifica	Relazione illustrativa
Identico Identico Identico Identico	8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7, si applicano anche ai telegrammi e ai <i>fax</i> in arrivo. 9. Ove la direzione ritenga che un telegramma in partenza non debba essere inoltrato, per i motivi di cui al comma 6, ne informa il magistrato di sorveglianza o l'autorità giudiziaria procedente, che decide se si debba o meno provvedere all'inoltro. 10. Il detenuto o l'internato viene immediatamente informato che la corrispondenza è stata trattenuta. 11. Non può essere sottoposta a visto di controllo la corrispondenza epistolare dei detenuti e degli internati indirizzata ad organismi internazionali amministrativi o giudiziari, preposti alla tutela dei diritti dell'uomo, di cui l'Italia fa parte.	

Art. 39
(Corrispondenza telefonica)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Identico 2. I condannati e gli internati possono essere autorizzati dal direttore dell'istituto alla corrispondenza telefonica con i congiunti e conviventi, ovvero, allorché ricorrano ragionevoli e verificati motivi, con persone diverse dai congiunti e conviventi, una volta alla settimana. Essi possono, altresì, essere autorizzati ad effettuare una corrispondenza telefonica, con i familiari o con le persone conviventi, in occasione del loro rientro nell'istituto dal permesso o dalla licenza. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4 bis della legge, e per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto, il numero dei colloqui telefonici non può essere superiore a due al mese. 4. Gli imputati possono essere autorizzati alla corrispondenza telefonica, con la frequenza e le modalità di cui ai commi 2 e 3,	1. In ogni istituto sono installati uno o più telefoni secondo le occorrenze. 2. I condannati e gli internati possono essere autorizzati dal direttore dell'istituto alla corrispondenza telefonica con congiunti e conviventi, ovvero, allorché ricorrano ragionevoli e verificati motivi, con persone diverse da congiunti e conviventi, almeno sei volte al mese. Nel caso di impossibilità di effettuare colloqui visivi o colloqui con utilizzo di programmi di conversazione visiva, sonora e di messaggistica istantanea attraverso la connessione internet, il numero minimo delle telefonate è pari a nove. I condannati e gli internati possono, altresì, essere autorizzati ad effettuare una corrispondenza telefonica, con i familiari o con le persone conviventi, in occasione del loro rientro nell'istituto dal permesso o dalla licenza. Il contatto telefonico avviene attraverso l'utilizzo di schede telefoniche personali con predeterminazione dei numeri autorizzati. Per ciascuna conversazione è garantita una durata minima di quindici minuti. Nel caso di impossibilità di effettuare colloqui visivi, le comunicazioni previste comma 5-bis dell'articolo 18 della legge hanno la durata minima di un'ora. 4. Gli imputati possono essere autorizzati alla corrispondenza telefonica con la frequenza e le modalità di cui ai	<u>Comma 2.</u> La modifica proposta raccoglie un input del Tavolo II degli Stati Generali ed è attuativa del criterio n) della legge-delega sul diritto all'affettività. Essa mira a incentivare la possibilità di effettuare colloqui telefonici con i familiari ed accrescerne il numero e la durata anche per i detenuti e internati per i delitti previsti dal primo comma dell'art. 4-bis ord. penit. Ciò varrebbe ad escludere una discriminazione del tutto ingiustificata, in considerazione del fatto che la registrazione delle telefonate per gli autori di questa categoria di delitti è prevista come obbligatoria. Per tutti i ristretti (esclusi i soli detenuti ed internati sottoposti al regime dell'art. 41-bis, comma 2, ord. penit., per i quali vigono, già a normativa vigente, specifiche limitazioni) il numero delle telefonate, pertanto, è portato ordinariamente a sei mensili, al pari dei colloqui visivi. Pur essendo auspicabile il raggiungimento dell'obiettivo finale della "liberalizzazione" dei colloqui telefonici – quanto a limiti numerici, scansione temporale e durata –, compatibilmente con le esigenze organizzative dei singoli istituti penitenziari, occorre prendere atto delle difficoltà operative e della compatibilità di tale sistema con le reali condizioni degli istituti italiani. In un'ottica di realismo, si prevede, in ogni caso, l'indicazione di un numero minimo di chiamate garantite a tutti i ristretti – sei, indipendentemente dal titolo di reato –, elevato a nove quando è impossibile il colloquio visivo o telefonico con modalità informatiche (Skype). In una prospettiva trattamentale, si propone la "formalizzazione normativa" della prassi, adottata in molti istituti, dell'utilizzo dei telefoni 'a scheda'. Tale sistema, oltre a garantire il medesimo livello di sicurezza del passaggio tramite operatore, consente di evitare l'impiego di personale, con il relativo risparmio di spesa; inoltre la mancanza del 'filtro' e la possibilità di scegliere liberamente il momento della giornata in cui telefonare, accrescono notevolmente l'autonomia del detenuto anche a beneficio della relazione affettiva. Si stabilisce, inoltre, che la durata della conversazione sia assicurata per almeno quindici minuti, invece degli attuali dieci, al fine di favorire il più possibile le relazioni familiari. Si prevede, infine, che, nel caso in cui sia impossibile il colloquio visivo, la chiamata in forma audiovisiva abbia la durata minima di un'ora. <u>Comma 4.</u> Per l'autorizzazione al colloquio telefonico degli imputati, nell'ottica della semplificazione delle procedure auspicata dalla legge-delega, si propone di richiamare espressamente il criterio sancito

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
dall'autorità giudiziaria procedente o, dopo la sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza .	commi 2 e 3, dall'autorità giudiziaria individuata ai sensi del secondo comma dell'articolo 11 della legge o, dopo la sentenza di primo grado, dal direttore dell'istituto .	dall'art. 11 comma secondo ord. penit. e di demandare al solo direttore dell'istituto, e non più al magistrato di sorveglianza, l'autorizzazione per gli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado (cfr. modifica proposta sub art. 18 ord. penit.).
Identico	5. Il detenuto o l'internato che intende intrattenere corrispondenza telefonica deve rivolgere istanza scritta all'autorità competente, indicando il numero telefonico richiesto e le persone con cui deve corrispondere. L'autorizzazione concessa è efficace fino a che non ne intervenga la revoca. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il richiedente deve anche indicare i motivi che consentono l'autorizzazione, che resta efficace, se concessa, solo fino a che sussistono i motivi indicati. La decisione sulla richiesta, sia in caso di accoglimento che di rigetto, deve essere motivata.	
6. Il contatto telefonico viene stabilito dal personale dell'istituto con le modalità tecnologiche disponibili. La durata massima di ciascuna conversazione telefonica è di dieci minuti.	Abrogato	<u>Comma 6.</u> La soppressione è consequenziale alle scelte proposte al comma 2.
7. L'autorità giudiziaria competente a disporre il visto di controllo sulla corrispondenza epistolare, ai sensi dell'articolo 18 della legge, può disporre che le conversazioni telefoniche vengano ascoltate e registrate a mezzo di idonee apparecchiature. È sempre disposta la registrazione delle conversazioni telefoniche autorizzate su richiesta di detenuti o internati per i reati indicati nell'articolo 4-bis della legge.	7. L'autorità giudiziaria competente a disporre il visto di controllo sulla corrispondenza epistolare, ai sensi dell'articolo 18-ter comma 3 della legge, può disporre che le conversazioni telefoniche, nonché quelle previste dal comma 5-bis dell'articolo 18 della legge , siano ascoltate e registrate a mezzo di idonee apparecchiature. È sempre disposta la registrazione delle conversazioni suddette se autorizzate su richiesta di detenuti o internati per i reati indicati nell'articolo 4-bis, comma 1 , della legge.	<u>Comma 7.</u> La disposizione è rimodellata al fine di “perfezionare” il rinvio all'ordinamento penitenziario quanto alla disciplina del “visto di controllo” sulla corrispondenza (prevista all'art. 18-ter comma 3 e non già all'art. 18, come indicato nella versione vigente) e per “integrare” il catalogo degli strumenti attraverso i quali si realizzano le “conversazioni”. Così integrato l'elenco, resta sempre salva la facoltà (che diviene obbligo in rapporto agli autori dei reati previsti dall'art. 4-bis, ord. penit.) di disporre l'ascolto e la registrazione delle conversazioni anche effettuate in forma audiovisiva.
	7-bis. La corrispondenza telefonica con il difensore non è soggetta alle limitazioni previste nei commi precedenti.	<u>Comma 7-bis.</u> I colloqui telefonici con il difensore (così come quelli visivi) non sono soggetti alle limitazioni previste dalla presente norma. La previsione è in linea sia con l'invito, già contenuto nella Circolare del DAP 26.04.10, di rendere il più ampio possibile il ricorso al potere discrezionale del Direttore nel consentire le telefonate con i difensori, sia con la circostanza che, dopo l'intervento della Corte Costituzionale in materia di colloqui telefonici con i difensori dei ristretti in regime dell'art. 41-bis, comma 2, ord. penit. (sent. n. 143/2013), tali limiti non operano nemmeno per tale categoria di detenuti.
	8. La corrispondenza telefonica è effettuata a spese dell'interessato.	<u>Comma 8.</u> L'eliminazione delle parole “anche me-

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
8. La corrispondenza telefonica è effettuata a spese dell'interessato, anche mediante scheda telefonica prepagata. Identico Identico	9. La contabilizzazione della spesa avviene per ciascuna telefonata e contestualmente ad essa. 10. In caso di chiama dall'esterno, diretta ad avere corrispondenza telefonica con i detenuti e gli internati, all'interessato può essere data solo comunicazione del nominativo dichiarato dalla persona che ha chiamato, sempre che non ostino particolari motivi di cautela. Nel caso in cui la chiamata provenga da congiunto o convivente anch'esso detenuto, si dà corso alla conversazione, purché entrambi siano stati regolarmente autorizzati ferme restando le disposizioni di cui al comma 7.	<i>diante scheda telefonica prepagata” è conseguenziale alla scelta, proposta al comma 2, di rendere l'utilizzo di schede telefoniche personali la regola attraverso la quale effettuare il contatto telefonico.</i>

Art. 40
(Uso di apparecchi radio, di altri strumenti e di tecnologie informatiche)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Art. 40 (Uso di apparecchi radio e di altri strumenti) 1. Ai detenuti e agli internati è consentito usare un apparecchio radio personale. Il direttore, inoltre, può autorizzare l'uso, anche nella camera di pernottamento, di personal computer e di lettori di nastri e di compact disc portatili, per motivi di lavoro o di studio. 2. Apposite prescrizioni ministeriali stabiliranno le caratteristiche, le modalità di uso e la eventuale spesa convenzionale per energia elettrica.	Art. 40 (Uso di apparecchi radio, di altri strumenti e di tecnologie informatiche) 1. Ai detenuti e agli internati è consentito usare un apparecchio radio personale. 2. Salvo inderogabili esigenze attinenti alla prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza, tutte le persone detenute sono autorizzate all'uso personale, anche nella camera di pernottamento, di dispositivi elettronici per attività di svago, di studio o di lavoro, con esclusione di ogni possibilità di connessione internet, connessione cellulare o qualsiasi altro tipo di connessione a corto e a lungo raggio. 3. È autorizzato il collegamento internet mediante punto di accesso via cavo, con apparecchi forniti dall'Amministrazione, in ogni sezione o gruppo di sezioni, con connessione filtrata e accesso parziale alle funzionalità della rete. 4. È consentito l'utilizzo della posta elettronica dalle sole postazioni autorizzate e con speciali accorgimenti tecnici che rendano possibile verificare i destinatari previamente selezionati. 5. In ogni istituto devono essere allestite una o più postazioni per l'utilizzo di programmi di conversazione visiva, sonora e di messaggistica istantanea attraverso la <u>connessione</u> internet destinate alla corrispondenza di cui al comma 5-	<u>Rubrica.</u> <i>L'utilizzo degli strumenti informatici nella vita quotidiana all'interno degli stabilimenti penitenziari è funzionale, non solo al contrasto della scarsa conoscenza di tali tecnologie, ma anche ad un pieno esercizio da parte del detenuto e dell'internato della facoltà di coltivare i propri interessi, tenuto conto della diffusione e importanza assunta dalle applicazioni informatiche per lo studio, per il tempo libero e per i contatti con la famiglia.</i> <i>In questa prospettiva si propone la riscrittura/ sostituzione della disposizione sin dalla sua rubrica integrandola con l'espresso riferimento ad altre "tecnologie informatiche".</i> <u>Comma 1.</u> <i>L'eliminazione del secondo periodo si spiega in ragione dell'integrale riscrittura del comma 2 che ne riprende, in parte, il contenuto.</i> <u>Comma 2.</u> <i>Solo "inderogabili" ragioni di sicurezza e di prevenzione dai reati possono impedire che il detenuto faccia uso, anche nella propria camera di pernottamento, di dispositivi elettronici (tanto per esigenze di lavoro e di studio, quanto per motivi di svago). L'autorizzazione non può, comunque, concernere la possibilità di accesso ad alcuna forma di connessione, sia a corto che a lungo raggio (N.B.: per "connessione a corto raggio" si intende la tecnologia wi-fi, bluetooth, NFC, ad infrarossi ed altre similari).</i> <u>Commi 3 e 4.</u> <i>È prevista la possibilità che l'Amministrazione appresti, con proprio materiale, un punto fisso di accesso internet con connessione 'filtrata' per consentire la navigazione in rete e l'utilizzo della posta elettronica – tramite adozione di speciali accorgimenti tecnici, idonei a rendere possibile la verifica dei destinatari previamente selezionati – per esigenze di natura familiare, sanitaria o di difesa legale.</i> <u>Comma 5.</u> <i>In ogni istituto dovrà comunque essere apprestato un punto fisso per i collegamenti via Skype, o altre modalità di conversazione visiva e sonora, per i colloqui ex art. 18, comma 5-bis, ord. penit. È, peraltro, necessario stabilire – attraverso la normativa di dettaglio da emanare con apposite circolari –</i>

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
	<i>bis</i> dell'articolo 18 della legge. L'Amministrazione penitenziaria stabilirà, con apposite prescrizioni, le caratteristiche e le modalità d'uso per la connessione internet. 6. Il mancato rispetto delle regole di utilizzo costituisce infrazione disciplinare ai sensi dell'articolo 77, comma 1, n. 16. 7. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina dell'articolo 18-ter della legge relativamente alle limitazioni e al controllo delle comunicazioni.	<i>specifiche modalità per:</i> a) accesso filtrato e controllato a internet mediante proxy o altre applicazioni simili; b) ispezione e sottoposizione al controllo da parte di operatori informatici; c) garanzia della sicurezza interna ed esterna (limiti all'accessibilità dei siti, controllo sull'accesso e monitoraggio della navigazione attraverso proxy o altre applicazioni simili); d) previsione di appositi corsi di formazione o di aggiornamento all'uso delle nuove tecnologie, in particolare per le persone prossime alla scarcerazione. Si rimanda alle circolari del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria già in vigore (in particolare la Circolare DAP n. 366755 del 2.11.15 in materia di utilizzo di internet) e ai lavori conclusivi del Tavolo II degli Stati Generali sull'esecuzione della pena. <u>Comma 6.</u> Allo scopo di stimolare il senso di responsabilità dei detenuti, la violazione delle disposizioni relative all'uso degli strumenti predetti integra un'espressa infrazione disciplinare (con il richiamo diretto all'art. 77, n. 16, reg. esecuz.). <u>Comma 7.</u> È fatto salvo, in ogni caso, il controllo delle comunicazioni, nei limiti e nelle forme dell'art. 18-ter ord. penit.

Art. 41
(Corsi di istruzione a livello della scuola d'obbligo)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
1. Il Ministero della pubblica istruzione, previe opportune intese con il Ministero della giustizia, impartisce direttive agli organi periferici della pubblica istruzione per l'organizzazione di corsi a livello della scuola d'obbligo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 43, comma 1, relativamente alla scolarità obbligatoria nei corsi di istruzione secondaria superiore. L'attivazione, lo svolgimento e il coordinamento dei corsi di istruzione si attuano preferibilmente sulla base di protocolli di intesa fra i Ministeri predetti.	1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previe opportune intese con il Ministero della giustizia, impartisce direttive agli organi periferici della pubblica istruzione per l'organizzazione di corsi a livello della scuola d'obbligo, nonché di corsi di lingua e di alfabetizzazione per i detenuti stranieri, con l'ausilio di insegnanti L2, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 43, comma 1, relativamente alla scolarità obbligatoria nei corsi di istruzione secondaria superiore. L'attivazione, lo svolgimento e il coordinamento dei corsi di istruzione e alfabetizzazione si attuano preferibilmente sulla base di protocolli di intesa fra i Ministeri predetti.	<i>La modifica armonizza la norma regolamentare con l'intervento proposto in relazione all'art. 19 della legge, alla cui relazione integralmente si rimanda.</i>
Identico	2. Il dirigente dell'ufficio scolastico regionale, sulla base delle indicazioni e delle richieste formulate dalle direzioni degli istituti penitenziari e dai dirigenti scolastici, concerta con il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria, la dislocazione e il tipo dei vari corsi a livello della scuola d'obbligo da istituire nell'ambito del provveditorato, secondo le esigenze della popolazione penitenziaria.	
Identico	3. L'organizzazione didattica e lo svolgimento dei corsi sono curati dai competenti organi dell'amministrazione scolastica. Le direzioni degli istituti forniscono locali e attrezzature adeguate.	
Identico	3-bis Negli istituti che ospitano sezioni femminili la scelta e l'organizzazione dei corsi devono garantire l'accesso anche alle donne e favorirne la frequenza. 4. Le direzioni degli istituti curano che venga data adeguata informazione ai detenuti e agli internati dello svolgimento dei corsi scolastici e ne favoriscono la più ampia partecipazione. Le direzioni curano che gli orari di svolgimento dei corsi siano compatibili con la partecipazione di persone già impegnate in attività lavorativa o in altre attività organizzate nell'istituto. Sono evitati, in quanto possibile, i trasferimenti ad altri istituti, dei detenuti ed internati impegnati in attività scolastiche, anche se motivati da esigenze di sfollamento, e qualunque intervento che possa interrompere la partecipazione a tali attività. Le	

Identico 6. In ciascun istituto penitenziario é costituita una commissione didattica, con compiti consultivi e propositivi, della quale fanno parte il direttore dell'istituto, che la presiede, il responsabile dell'area trattamento e gli insegnanti. La commissione è convocata dal direttore e formula un progetto annuale o pluriennale di istruzione.	direzioni, quando ritengono opportuno proporre il trasferimento di detenuti o internati che frequentano i corsi, acquisiscono in proposito il parere degli operatori dell'osservazione e trattamento e quello delle autorità scolastiche, pareri che sono uniti alla proposta di trasferimento trasmessa agli organi competenti a decidere. Se viene deciso il trasferimento, lo stesso è attuato, in quanto possibile, in un istituto che assicuri alla persona trasferita la continuità didattica. 5. Per lo svolgimento dei corsi e delle attività integrative dei relativi curricoli, può essere utilizzato dalle autorità scolastiche, d'intesa con le direzioni degli istituti, il contributo volontario di persone qualificate, le quali operano sotto la responsabilità didattica del personale scolastico. 6. In ciascun istituto penitenziario è costituita una commissione didattica, con compiti consultivi e propositivi, della quale fanno parte il direttore dell'istituto, che la presiede, il responsabile dell'area trattamento, gli insegnanti e i mediatori culturali che operano nell'istituto ai sensi dell'articolo 80 comma 4 della legge. La commissione è convocata dal direttore e formula un progetto annuale o pluriennale di istruzione.	
--	--	--

Art. 42
(Corsi di formazione professionale)

Testo vigente	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Identico	1. Le direzioni degli istituti favoriscono la partecipazione dei detenuti a corsi di formazione professionale, in base alle esigenze della popolazione detenuta, italiana e straniera, e alle richieste del mercato del lavoro. A tal fine promuovono accordi con la regione e gli enti locali competenti. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 21 della legge, i corsi possono svolgersi in tutto o in parte, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, all'esterno degli istituti.	
Identico	2. L'amministrazione penitenziaria promuove protocolli d'intesa con gli enti locali, che garantiscano al detenuto o internato la continuità della frequenza e la possibilità di conseguire il titolo di qualificazione anche dopo la dimissione.	
Identico	3. Le direzioni degli istituti possono fornire locali e attrezzature adeguate e possono progettare, d'intesa con il provveditorato regionale, attività formative rispondenti a esigenze particolari dei detenuti e degli internati e tali da sviluppare il lavoro penitenziario.	
	3-bis. Negli istituti che ospitano sezioni femminili la scelta e l'organizzazione dei corsi deve garantire la frequenza anche delle donne.	<u>Comma 3-bis.</u> La modifica è analoga a quella proposta con riguardo all'art. 41 reg. esec. in relazione all'accesso e alla frequenza dei corsi scolastici.
Identico	4. Le direzioni degli istituti curano che venga data adeguata informazione ai detenuti ed agli internati dello svolgimento dei corsi e ne favoriscono la più ampia partecipazione. Le direzioni curano che gli orari di svolgimento dei corsi siano compatibili con la partecipazione di persone già impegnate in attività lavorativa o in altre attività organizzate in istituto. Sono evitati, in quanto possibile, i trasferimenti ad altri istituti dei detenuti ed internati impegnati nei corsi, anche se motivati da esigenze di sfollamento, e qualunque intervento che possa interrompere la partecipazione a tali attività. Le direzioni, quando il trasferimento di detenuti o internati che frequentano i corsi derivi da motivi di opportunità, acquisiscono in proposito il parere degli operatori dell'osservazione e	

	trattamento e quello degli insegnanti, pareri che sono uniti alla proposta di trasferimento trasmessa agli organi competenti a decidere. Se viene deciso il trasferimento, lo stesso è attuato, in quanto possibile, in un istituto che assicuri alla persona trasferita la continuità didattica.	
Identico	5. Per lo svolgimento dei programmi e per le attività integrative di essi, può essere utilizzato d'intesa con le direzioni degli istituti, il contributo volontario di persone qualificate, le quali operano sotto la responsabilità del personale degli enti locali.	
Identico	6. Si applica il comma 6 dell'articolo 41.	

Art. 43
(Corsi di istruzione secondaria superiore e di istruzione e formazione professionale)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Corsi di istruzione secondaria superiore. 1. I corsi di istruzione secondaria superiore, comprensivi della scolarità obbligatoria prevista dalle vigenti disposizioni, sono organizzati, su richiesta dell'amministrazione penitenziaria, dal Ministero della pubblica istruzione a mezzo della istituzione di succursali di scuole del predetto livello in determinati istituti penitenziari. La dislocazione di tali succursali è decisa con riferimento alle indicazioni del protocollo di intesa di cui al comma 1 dell'art. 41, assicurando la presenza di almeno una delle succursali predette in ogni regione. Identico Identico 4. Per agevolare i condannati e gli internati che non siano in condizioni di frequentare i corsi regolari,	Corsi di istruzione secondaria superiore e di istruzione e formazione professionale. 1. I corsi di istruzione secondaria superiore, comprensivi della scolarità obbligatoria prevista dalle vigenti disposizioni, sono organizzati, su richiesta dell'amministrazione penitenziaria, dal Ministero della pubblica istruzione a mezzo della istituzione di succursali di scuole del predetto livello in determinati istituti penitenziari. La dislocazione di tali succursali è decisa con riferimento alle indicazioni del protocollo di intesa di cui al comma 1 dell'art. 41, assicurando la presenza di almeno una delle succursali predette in ogni regione. Su richiesta dell'amministrazione penitenziaria, le regioni possono organizzare negli istituti penitenziari corsi di istruzione e formazione professionale. 2. A tali corsi sono ammessi detenuti e internati che manifestano seria aspirazione allo svolgimento degli studi e che debbano permanere in esecuzione della misura privativa della libertà per un periodo di tempo non inferiore ad un anno scolastico. 3. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 41.	<i>Le modifiche apportate all'art. 43 tengono conto della riforma del secondo ciclo di istruzione (d.lgs 17 ottobre 2005 n. 226), che oggi si articola in percorsi di istruzione (licei, istituti tecnici e professionali) e percorsi di istruzione e formazione professionale, di competenza regionale. In base alla nuova disciplina al termine del primo ciclo è possibile accedere all'istruzione e alla formazione sia nei percorsi di istruzione quinquennale, (statali), sia nei percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali (regionali: cd. IeFP). Quest'ultimo sistema si articola in percorsi di durata triennale e quadriennale, finalizzati al conseguimento – rispettivamente – di qualifiche e diplomi professionali, spendibili a livello nazionale e comunitario. A partire dai 15 anni di età, si può conseguire una qualifica professionale anche attraverso apprendistato di 1° livello (D.Lgs. 167/2011). Al termine dei primi due anni, inoltre, viene rilasciato, su richiesta, il certificato delle competenze di base acquisite. I percorsi IeFP – che contemplano attività di stage, di laboratorio e di tirocinio e si caratterizzano per flessibilità e personalizzazione – sono realizzati dalle strutture formative accreditate dalle Regioni, oppure dagli Istituti Professionali, in regime di sussidiarietà, se previsto dalla programmazione regionale. Si è ritenuto opportuno pertanto “parificare” l'istruzione secondaria superiore all'istruzione e formazione professionale, considerando a parte – nell'art. 42 – la formazione professionale “in senso stretto” che si svolge al di fuori ed a prescindere dall'istruzione.</i>

la direzione dell'istituto può concordare con un vicino istituto d'istruzione secondaria superiore, le modalità di organizzazione di percorsi individuali di preparazione agli esami, per l'accesso agli anni di studio intermedi dei corsi di istruzione secondaria superiore. A tal fine possono essere utilizzate anche persone dotate della necessaria qualificazione professionale. Analoga agevolazione è offerta agli imputati. 5. Sono stabilite intese con le autorità scolastiche per offrire la possibilità agli studenti di sostenere gli esami previsti per i vari corsi. 6. Qualora non sia possibile rendere compatibile lo svolgimento dei corsi di studio con quello della attività di lavoro, come previsto dal comma 4 dell'art. 41, i condannati e gli internati, durante la frequenza dei corsi, previsti dal comma 1 del presente articolo, sono esonerati dal lavoro. Coloro che seguono i corsi di preparazione, di cui al comma 4, possono essere esonerati dal lavoro, a loro richiesta.	4. Per agevolare i condannati e gli internati che non siano in condizioni di frequentare i corsi regolari, la direzione dell'istituto può concordare con un vicino istituto d'istruzione secondaria superiore e di istruzione e formazione professionale, le modalità di organizzazione di percorsi individuali di preparazione agli esami, per l'accesso agli anni di studio intermedi dei corsi di istruzione secondaria superiore e di istruzione e formazione professionale. A tal fine possono essere utilizzate anche persone dotate della necessaria qualificazione professionale. Analoga agevolazione è offerta agli imputati. 5. Sono stabilite intese con le autorità scolastiche e le autorità regionali per offrire la possibilità agli studenti di sostenere gli esami previsti per i vari corsi. Abrogato	<i>La modifica al quinto comma risponde alla organizzazione regionale dei percorsi formativi ai quali si fa riferimento nei commi precedenti.</i> <i>La soppressione del sesto comma è legata al superamento del principio di obbligatorietà del lavoro penitenziario.</i>
--	---	--

Art. 44
(Studi universitari e studi tecnici superiori)

Testo vigente	Testo modificato	Relazione illustrativa
Art. 44 Studi universitari. 1. I detenuti e gli internati, che risultano iscritti ai corsi di studio universitari o che siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione a tali corsi, sono agevolati per il compimento degli studi. 2. A tal fine, sono stabilite le opportune intese con le autorità accademiche per consentire agli studenti di usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere gli esami. 3. Coloro che seguono corsi universitari possono essere esonerati dal lavoro, a loro richiesta, in considerazione dell'impegno e del profitto dimostrati. 4. I detenuti e internati, studenti universitari, sono assegnati, ove possibile, in camere e reparti adeguati allo svolgimento dello studio, rendendo, inoltre, disponibili per loro, appositi locali comuni. Gli studenti possono essere autorizzati a tenere nella propria camera e negli altri locali di studio, i libri, le pubblicazioni e tutti gli strumenti didattici necessari al loro studio.	Art. 44 Studi universitari e studi tecnici superiori. 1. I detenuti e gli internati, che risultano iscritti ai corsi di studio universitari o tecnici superiori che siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione a tali corsi, sono agevolati per il compimento degli studi. 2. A tal fine, sono stabilite le opportune intese con le autorità accademiche e con gli istituti di formazione tecnica superiore per consentire agli studenti di usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere gli esami. Abrogato 4. I detenuti e internati, studenti universitari, o che frequentano corsi di istruzione tecnica superiore sono assegnati, ove possibile, in camere e reparti adeguati allo svolgimento dello studio, rendendo, inoltre, disponibili per loro, appositi locali comuni. Gli studenti possono essere autorizzati a tenere nella propria camera e negli altri locali di studio, i libri, le pubblicazioni e tutti gli strumenti didattici necessari al loro studio.	<i>Le modifiche ai commi 1, 2 e 4 si riferiscono ai percorsi formativi di istruzione tecnica superiore di recente conio.</i> <i>Il comma 3 viene soppresso in quanto si trattava di la previsione che presuppone l'obbligatorietà del lavoro penitenziario.</i>

Art. 45
(Benefici economici per gli studenti)

Testo vigente	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Identico 2. I corsi possono svolgersi anche durante le ore lavorative solo nel caso in cui non risulti possibile lo svolgimento in tempi diversi da quelli delle attività di studio e di lavoro. In tal caso i detenuti e gli internati che li frequentano, percepiscono, per il lavoro prestato, una mercede proporzionata al numero delle ore di lavoro effettivamente svolto, oltre al sussidio previsto nel comma 1, per le ore di effettiva frequenza ai corsi. 3. Per la frequenza ai corsi di istruzione secondaria di secondo grado, i detenuti ricevono un sussidio giornaliero, nella misura determinata con decreto ministeriale per ciascuna giornata di frequenza o di assenza non volontaria. Nell'intervallo tra la chiusura dell'anno scolastico e l'inizio del nuovo corso, agli studenti è corrisposto un sussidio ridotto per i giorni feriali, nella misura determinata con decreto ministeriale, purché abbiano superato con esito positivo il corso effettuato nell'anno scolastico e non percepiscano mercede. 4. A conclusione di ciascun anno scolastico, agli studenti che seguono corsi individuali di scuola di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato gli esami con effetti legali, nonché agli studenti che seguono corsi presso università pubbliche o equiparate e che hanno superato tutti gli esami del loro anno, vengono rimborsate, qualora versino in disagiate condizioni economiche, le spese sostenute per tasse, contributi scolastici e libri di testo, e viene corrisposto un premio di rendimento nella misura stabilita dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. 5. I corsi a livello di scuola d'obbligo possono svolgersi anche durante le ore lavorative solo nel caso in cui non risulti possibile lo svolgimento in tempi diversi da quelli delle attività di studio e di lavoro, come indicato nel comma 4 dell'art. 41. In tal caso, i detenuti e gli internati che li frequentano percepiscono, per il lavoro prestato, una mercede proporzionata al numero delle ore di lavoro effettivamente svolto.	1. Per la frequenza dei corsi di formazione professionale è corrisposto un sussidio orario nella misura determinata con decreto ministeriale. Abrogato 3. Per la frequenza ai corsi di istruzione secondaria di secondo grado ed ai corsi di istruzione e formazione professionale, i detenuti ricevono un sussidio giornaliero, nella misura determinata con decreto ministeriale per ciascuna giornata di frequenza o di assenza non volontaria. Nell'intervallo tra la chiusura dell'anno scolastico e l'inizio del nuovo corso, agli studenti è corrisposto un sussidio ridotto per i giorni feriali, nella misura determinata con decreto ministeriale, purché abbiano superato con esito positivo il corso effettuato nell'anno scolastico e non percepiscano mercede. 4. A conclusione di ciascun anno scolastico, agli studenti che seguono corsi individuali di scuola di istruzione secondaria di secondo grado o corsi di istruzione e formazione professionale e che hanno superato gli esami con effetti legali, nonché agli studenti che seguono corsi presso università pubbliche o equiparate o corsi di istruzione tecnica superiore e che hanno superato tutti gli esami del loro anno, vengono rimborsate, qualora versino in disagiate condizioni economiche, le spese sostenute per tasse, contributi scolastici e libri di testo, e viene corrisposto un premio di rendimento nella misura stabilita dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Abrogato	<i>I commi 2 e 5 sono soppressi in quanto collegati all'obbligo del lavoro presente nel testo originario dall'art. 20 della legge, che è stato eliminato.</i> <i>Il riferimento introdotto nei commi 3 e 4 è conseguente alle modifiche degli articoli 43 e 44.</i>

Identico	6. Ai detenuti e agli internati che hanno superato con esito positivo il corso frequentato, è corrisposto un premio di rendimento nella misura stabilita dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.	
Identico	7. I soggetti che fruiscono di assegni o borse di studio non percepiscono i benefici economici previsti dal presente articolo.	
Identico	8. L'importo complessivo dei sussidi e dei premi di rendimento previsti dal presente articolo, è determinato annualmente con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.	

Art. 46
(Esclusione dai corsi di istruzione e di formazione professionale)

1. Il detenuto o l'internato che, nei corsi di istruzione, anche individuale, o in quello di formazione professionale, tenga un comportamento che configuri sostanziale inadempimento dei suoi compiti è escluso dal corso. 2. Il provvedimento di esclusione dal corso è adottato dal direttore dell'istituto sentito il parere del gruppo di osservazione e trattamento e delle autorità scolastiche e deve essere motivato, particolarmente nel caso in cui l'esclusione sia disposta in difformità dal parere espresso dalle autorità predette. Il provvedimento può essere sempre revocato ove il complessivo comportamento del detenuto o dell'internato ne consenta la riammissione ai corsi.	1. Il detenuto o l'internato che, nei corsi di istruzione e dei corsi di istruzione e formazione professionale anche individuale, o in quello di formazione professionale, tenga un comportamento che configuri sostanziale inadempimento dei suoi compiti è escluso dal corso. 2. Il provvedimento di esclusione dal corso è adottato dal direttore dell'istituto sentito il parere del gruppo di osservazione e trattamento e delle autorità scolastiche e formative e deve essere motivato, particolarmente nel caso in cui l'esclusione sia disposta in difformità dal parere espresso dalle autorità predette. Il provvedimento può essere sempre revocato ove il complessivo comportamento del detenuto o dell'internato ne consenta la riammissione ai corsi.	<i>Le modifiche si riferiscono al nuovo percorso di istruzione secondaria gestito dalle regioni già menzionato nell'art. 43.</i>
--	--	---

Art. 47 (Organizzazione del lavoro)

1. Le lavorazioni penitenziarie, sia all'interno sia all'esterno dell'istituto, possono essere organizzate e gestite dalle direzioni degli istituti, secondo le linee programmatiche determinate dai provveditori. Allo stesso modo possono essere organizzate e gestite da imprese pubbliche e private e, in particolare, da imprese cooperative sociali, in locali concessi in comodato dalle direzioni. I rapporti fra la direzione e le imprese sono definiti con convenzioni che regolano anche l'eventuale utilizzazione, eventualmente in comodato, dei locali e delle attrezzature già esistenti negli istituti, nonché le modalità di addebito all'impresa, delle spese sostenute per lo svolgimento della attività produttiva. I detenuti e internati che prestano la propria opera in tali lavorazioni, dipendono, quanto al rapporto di lavoro, direttamente dalle imprese che le gestiscono. I datori di lavoro sono tenuti a versare alla direzione dell'istituto, la retribuzione dovuta al lavoratore, al netto delle ritenute previste dalla legge, e l'importo degli eventuali assegni per il nucleo familiare, sulla base della documentazione inviata dalla direzione. I datori di lavoro devono dimostrare alla direzione l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa e previdenziale.	1. Le lavorazioni penitenziarie e i servizi resi attraverso l'impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati possono essere organizzati e gestiti dalle direzioni degli istituti e delle strutture ove siano eseguite misure privative della libertà, sia all'interno sia all'esterno, secondo le linee programmatiche determinate dai provveditori. Allo stesso modo possono essere organizzate e gestite da enti pubblici o privati e, in particolare, da imprese cooperative sociali, in locali concessi in comodato dalle direzioni. I rapporti fra la direzione e gli enti, pubblici o privati, sono definiti con convenzioni che regolano anche l'eventuale utilizzazione, eventualmente in comodato, dei terreni, dei locali e delle attrezzature già esistenti negli istituti, nonché le modalità di addebito all'ente, delle spese sostenute per lo svolgimento della attività produttiva. I detenuti e internati che prestano la propria opera in tali lavorazioni, dipendono, quanto al rapporto di lavoro, direttamente dagli enti che le gestiscono. I datori di lavoro sono tenuti a versare alla direzione dell'istituto, la retribuzione dovuta al lavoratore, al netto delle ritenute previste dalla legge, e l'importo degli eventuali assegni per il nucleo familiare, sulla base della documentazione inviata dalla direzione. I datori di lavoro devono dimostrare alla direzione l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa e previdenziale.	<i>Le modifiche a questa disposizione sono connesse a quelle apportate alla legge penitenziaria in tema di lavoro, ove si è tenuto conto della progressiva ^{terziarizzazione} dell'economia e dello sviluppo delle attività produttive di servizi. La sempre più ampia possibilità che i detenuti abbiano accesso ad attività lavorative anche esterne, relative all'erogazione di servizi e non solo alla produzione di beni, ha reso opportuna la menzione di questo tipo di attività nella presente disposizione, e la espressa previsione della possibilità di organizzare questo tipo di lavorazioni anche in strutture ove sono eseguite misure privative della libertà personale diverse dagli istituti penitenziari, come nelle REMS.</i> <i>L'eliminazione del riferimento attuale alle «imprese», sostituito con quello ad «enti pubblici o privati» consente di allargare la platea dei soggetti normativamente ammessi ad organizzare o gestire lavorazioni, che attualmente sarebbero preclusa a soggetti privati quali associazioni o fondazioni, ovvero ad enti pubblici non aventi carattere imprenditoriale.</i> <i>L'aggiunta della possibilità di concessione, ai fini dell'organizzazione delle lavorazioni penitenziarie, di terreni demaniali accoglie un suggerimento contenuto nel parere reso dal Garante nazionale per i diritti delle persone detenute.</i>
Identico	2. Le lavorazioni interne dell'istituto sono organizzate, in quanto possibile, in locali esterni alle sezioni detentive, attrezzati con spazi per la consumazione dei pasti durante l'orario di lavoro.	
Identico	3. Le convenzioni di cui al comma 1, particolarmente con cooperative sociali, possono anche avere ad oggetto servizi interni, come quello di somministrazione del vitto, di pulizia e di manutenzione dei fabbricati.	
Identico	4. L'Amministrazione penitenziaria deve, di regola, utilizzare le lavorazioni penitenziarie per le forniture di vestiario e corredo, nonché per le forniture di arredi e quant'altro necessario negli istituti. Gli ordinativi di lavoro fra gli istituti non implicano alcun rapporto economico fra gli stessi, dovendosi solo accertare da parte del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del provveditorato regionale, secondo la rispettiva competenza, la fondatezza della	

Identico Identico 7. Quando le commesse provengono da imprese pubbliche o private, può essere convenuto che il committente fornisca materie prime e accessorie, attrezzature e personale tecnico. Del valore di queste prestazioni si tiene conto al fine di determinare le incidenze sui costi e il conseguente prezzo dei prodotti. Identico 9. Le direzioni degli istituti penitenziari, quando, per favorire la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro, ritengono opportuno vendere i prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore al loro costo, ai sensi del tredicesimo comma dell'art. 20 della legge, richiedono informazioni sui prezzi praticati per prodotti corrispondenti nel mercato all'ingrosso della zona in cui è situato l'istituto, alla camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura, o all'ufficio tecnico erariale o all'autorità comunale, al fine di stabilire i prezzi di vendita dei prodotti. Identico	richiesta e la possibilità di produzione dei beni necessari presso l'istituto al quale l'ordinativo viene indirizzato. Il ricorso per le forniture suindicate a imprese esterne si giustifica soltanto quando vi sia una significativa convenienza economica, per la valutazione della quale si deve tenere conto anche della funzione essenziale di attuazione del trattamento penitenziario alla quale devono assolvere le lavorazioni penitenziarie. 5. La produzione è destinata a soddisfare, nell'ordine, le commesse dell'Amministrazione penitenziaria, delle altre amministrazioni statali, di enti pubblici e di privati. 6. Le commesse di lavoro delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici sono distribuite dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che a tal fine tiene gli opportuni contatti anche con i Provveditorati dello Stato. Le direzioni possono accogliere direttamente le commesse di lavoro provenienti dai privati. 7. Quando le commesse provengono da enti pubblici o privati può essere convenuto che il committente fornisca materie prime e accessorie, attrezzature e personale tecnico. Del valore di queste prestazioni si tiene conto al fine di determinare le incidenze sui costi e il conseguente prezzo dei prodotti. 8. Se le commesse non sono sufficienti ad assorbire la capacità di mano d'opera delle lavorazioni penitenziarie, l'Amministrazione, previa analisi delle possibilità di assorbimento del mercato, può organizzare e gestire lavorazioni dirette alla produzione di determinati beni che vengono offerti in libera vendita anche a mezzo di imprese pubbliche. 9. Le direzioni degli istituti penitenziari, quando, per favorire la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro, ritengono opportuno vendere i prodotti delle lavorazioni penitenziarie o rendere servizi attraverso l'impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati a prezzo pari o anche inferiore al loro costo, ai sensi del quattordicesimo comma dell'art. 20 della legge, richiedono informazioni sui prezzi praticati per prodotti o servizi corrispondenti nella zona in cui è situato l'istituto, alla camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura, o all'ufficio tecnico erariale o all'autorità comunale. 10. I posti di lavoro a disposizione della popolazione detenuta di ciascun istituto sono fissati in un'apposita tabella predisposta dalla direzione e distinta tra lavorazioni interne, lavorazioni esterne, servizi di istituto. Nella tabella sono, altresì, indicati i posti di lavoro disponibili all'interno per il lavoro a domicilio,	
--	---	--

Identico	nonché i posti di lavoro disponibili all'esterno. La tabella è modificata secondo il variare della situazione ed è approvata dal provveditore regionale. 11. Negli istituti per minorenni particolare cura è esplicata nell'organizzazione delle attività lavorative per la formazione professionale.	
-----------------	---	--

Art. 49
(Criteri di priorità per l'assegnazione al lavoro all'interno degli istituti)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
1. Nella determinazione delle priorità per l'assegnazione dei detenuti e degli internati al lavoro si ha riguardo agli elementi indicati nel sesto comma dell'art. 20 della legge. Identico	1. Nella determinazione delle priorità per l'assegnazione dei detenuti e degli internati al lavoro si ha riguardo alle deliberazioni della Commissione di cui all'articolo 20, comma 5-bis della legge. 2. Il direttore dell'istituto assicura imparzialità e trasparenza nelle assegnazioni al lavoro avvalendosi anche del gruppo di osservazione e trattamento.	

Art. 50
(Obbligo del lavoro)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
1. I condannati e i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro, che non siano stati ammessi al regime di semilibertà o al lavoro all'esterno o non siano stati autorizzati a svolgere attività artigianali, intellettuali o artistiche o lavoro a domicilio, per i quali non sia disponibile un lavoro rispondente ai criteri indicati nel sesto comma dell'art. 20 della legge, sono tenuti a svolgere un'altra attività lavorativa tra quelle organizzate nell'istituto.	Abrogato	<i>La soppressione della disposizione è, all'evidenza, connessa all'eliminazione della previsione di obbligatorietà del lavoro penitenziario, contenuta nel testo originario del terzo comma dell'art. 20 della legge.</i>

Art. 51
(Attività artigianali, intellettuali o artistiche)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
1. Le attività artigianali, intellettuali e artistiche si svolgono, fuori delle ore destinate al lavoro ordinario, in appositi locali o, in casi particolari, nelle camere, se ciò non comporti l'uso di attrezzi ingombranti o pericolosi o non arrechi molestia. 2. Gli imputati possono essere ammessi ad esercitare tali attività, a loro richiesta anche nelle ore dedicate al lavoro. 3. I condannati e gli internati che richiedono di svolgere attività artigianali, intellettuali o artistiche durante le ore di lavoro, possono esservi autorizzati ed esonerati dal lavoro ordinario, quando dimostrino di possedere le attitudini previste dal quattordicesimo comma dell'art. 20 della legge e si dedichino ad esse con impegno professionale. 4. Le autorizzazioni, sentito il gruppo di osservazione e trattamento, sono date dal direttore dell'istituto che determina le prescrizioni da osservare anche in relazione al rimborso delle spese eventualmente sostenute dall'amministrazione. Identico Identico	1. Le attività artigianali, intellettuali e artistiche si svolgono in appositi locali o, in casi particolari, nelle camere, se ciò non comporti l'uso di attrezzi ingombranti o pericolosi o non arrechi molestia. Abrogato Abrogato 4. Il direttore dell'istituto determina le prescrizioni da osservare anche in relazione al rimborso delle spese eventualmente sostenute dall'amministrazione. 5. Può essere consentito l'invio dei beni prodotti a destinatari fuori dall'istituto, senza spese per l'Amministrazione. 6. Sull'utile finanziario derivante dall'attività artigianale, intellettuale o artistica, percepito dal condannato o dall'internato, anche in semilibertà o al lavoro all'esterno, vengono effettuati i prelievi ai sensi dell'articolo 24, primo comma, della legge.	<i>Le modifiche si collegano al venir meno dell'obbligo del lavoro penitenziario.</i>

Art. 52
(Lavoro a domicilio e lavoro agile)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
1. Il lavoro a domicilio all'interno dell'istituto penitenziario può essere svolto, nel rispetto della normativa in materia, anche durante le ore destinate al lavoro ordinario, con l'osservanza delle modalità e condizioni di cui all'art. 51.	1. Il lavoro a domicilio e il lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017 n. 81 possono essere svolti con l'osservanza delle modalità e condizioni di cui all'articolo 51.	<i>Viene inserito nell'art. 52 il richiamo alla possibilità di utilizzare – con le stesse modalità previste dall'art. 51 per le attività artigianali intellettuali o artistiche – anche la regolamentazione del lavoro agile. Si tratta di una modalità organizzativa del lavoro di conio recente, che può presentare profili di vantaggio anche per i lavoratori attinti da misure privative della libertà personale. La formula del 'lavoro agile' descrive una nuova modalità di esecuzione del rapporto di lavoro (non un tipo o sottotipo contrattuale autonomo) stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno dei locali datoriali ove solitamente essa è prestata, e in parte all'esterno – vale a dire, nel caso di detenuti ed internati, all'interno dell'istituto –, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.</i>

Art. 56
(Prelievi sulla remunerazione)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Identico 2. Ferma restando la competenza del giudice dell'esecuzione per le controversie relative all'attribuzione e alla liquidazione delle spese di mantenimento, sui reclami relativi all'ordine seguito nei prelievi di cui all'articolo 145 del codice penale decide il magistrato di sorveglianza.	1. Il prelievo della quota di remunerazione a titolo di rimborso delle spese di mantenimento e i prelievi previsti dal secondo comma, numeri 1) e 3), dell'articolo 145 del codice penale nei confronti dei condannati si effettuano in occasione di ogni liquidazione della remunerazione. 2. Sulle controversie relative all'attribuzione, alla liquidazione delle spese di mantenimento e sui reclami relativi all'ordine seguito nei prelievi di cui all'articolo 145 del codice penale decide il giudice dell'esecuzione.	<u>Comma 2.</u> La modifica razionalizza la disciplina delle controversie in materia di reclami relativi ai prelievi sulla remunerazione, concentrando la relativa competenza in capo al giudice dell'esecuzione, quale giudice "naturale" di tutte le controversie relative all'attribuzione e alla liquidazione delle spese di mantenimento in carcere del condannato.

**Art. 57
(Peculio)**

Testo vigente	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Identico	1. Il peculio dei condannati e degli internati si distingue in fondo vincolato e fondo disponibile.	<i>La modifica al secondo comma corrisponde al mutamento di denominazione del compenso dovuto ai detenuti lavoratori, che si è chiamata nell'art. 22 della legge penitenziaria, «remunerazione» anziché «mercede»</i>
2. È destinata al fondo vincolato la quota di un quinto della mercede . La rimanente parte del peculio costituisce il fondo disponibile, che non può superare il limite di due milioni di lire. L'eventuale eccedenza non fa parte del peculio e, salvo che non debba essere immediatamente utilizzata per spese inerenti alla difesa legale, al pagamento di multe o ammende, nonché al pagamento di debiti, viene inviata ai familiari o conviventi secondo le indicazioni dell'interessato, o depositata a suo nome presso un istituto bancario o un ufficio postale.	2. È destinata al fondo vincolato la quota di un quinto della remunerazione . La rimanente parte del peculio costituisce il fondo disponibile, che non può superare il limite di due milioni di lire. L'eventuale eccedenza non fa parte del peculio e, salvo che non debba essere immediatamente utilizzata per spese inerenti alla difesa legale, al pagamento di multe o ammende, nonché al pagamento di debiti, viene inviata ai familiari o conviventi secondo le indicazioni dell'interessato, o depositata a suo nome presso un istituto bancario o un ufficio postale.	
Identico	3. Il fondo vincolato non può essere utilizzato nel corso della esecuzione delle misure privative della libertà. Tuttavia, in considerazione di particolari motivi, il direttore dell'istituto può autorizzare l'utilizzazione di parte del fondo vincolato.	
Identico	4. Il fondo disponibile può essere usato per invii ai familiari o conviventi, per acquisti autorizzati, per la corrispondenza, per spese inerenti alla difesa legale, al pagamento di multe, ammende o debiti e per tutti gli altri usi rispondenti a finalità trattamentali. Il pagamento delle spese inerenti alla difesa legale avviene su presentazione della parcella o della richiesta scritta di anticipo sulla medesima, recante l'indicazione degli estremi del procedimento, se questo è in corso; una copia della parcella o della richiesta di anticipo viene conservata dalla direzione dell'istituto.	
5. Il peculio degli imputati è interamente disponibile e non può superare il limite di quattro milioni.	5. Il peculio degli imputati è interamente disponibile e non può superare il limite di quattro milioni.	
Identico	6. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria stabilisce, all'inizio di ciascun anno, l'ammontare delle somme che possono essere spese per gli acquisti e la corrispondenza e di quelle che possono essere inviate ai familiari o conviventi.	
Identico	7. La disposizione del comma 6 è derogabile su autorizzazione del direttore dell'istituto solo per acquisti di <i>strumenti</i> , oggetti e libri occorrenti per attività di studio e di lavoro.	
Identico	8. La direzione dell'istituto, alla fine di ciascun anno finanziario, procede alla determinazione e all'accrescimento degli interessi legali maturati sul peculio di ciascun detenuto o internato presente nell'istituto.	
Identico	9. Gli interessi si calcolano sui saldi di fine mese.	

Identico	10. Al detenuto o all'internato dimesso la direzione dell'istituto corrisponde la somma costituente il peculio e l'importo degli interessi maturati. Il fondo dei detenuti e degli internati eccedente gli ordinari bisogni della cassa dell'istituto per il servizio relativo al fondo stesso è versato alla Cassa depositi e prestiti. L'ammontare degli interessi corrisposti dalla Cassa depositi e prestiti è versato all'erario.	
Identico	11. Al condannato o all'internato ammesso al regime di semilibertà sono consegnate somme in contanti prelevate dal fondo disponibile, in relazione alle spese che egli deve sostenere, anche in eccesso al limite fissato nel comma 6.	
12. Al detenuto o all'internato in permesso o in licenza è consegnata una somma in contanti prelevata dal peculio disponibile, nella misura richiesta dalle circostanze.	12. Al detenuto o all'internato in permesso o in licenza, o ammesso al lavoro oppure a partecipare ad un progetto di pubblica utilità che richiede lo svolgimento di attività all'esterno dell'istituto, è consegnata una somma in contanti prelevata dal peculio disponibile, nella misura richiesta dalle circostanze.	<i>La previsione assimila ai reclusi in permesso o in licenza – quanto alla possibilità di ricevere piccole somme di denaro contante – i detenuti ammessi al lavoro all'esterno o alla partecipazione a progetti di pubblica utilità che richiedono lo svolgimento di attività all'esterno dell'istituto. Si tratta di una facilitazione a chi si trova temporaneamente fuori dall'istituto – che può essere di grande utilità per i detenuti che si trovano all'esterno a svolgere attività lavorative o di altro genere non meno che a quelli in licenza o in permesso – per fronte alle minime necessità quotidiane.</i>
Identico	13. I limiti di somme determinati nel presente articolo possono essere variati con decreto del Ministro della giustizia.	

Art. 58
(Manifestazioni della libertà religiosa)

Testo vigente	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
1. I detenuti e gli internati hanno diritto di partecipare ai riti della loro confessione religiosa purché compatibili con l'ordine e la sicurezza dell'istituto e non contrari alla legge, secondo le disposizioni del presente articolo. 2. È consentito ai detenuti e agli internati che lo desiderino di esporre, nella propria camera individuale o nel proprio spazio di appartenenza nella camera a più posti, immagini e simboli della propria confessione religiosa.	1. I detenuti e gli internati hanno diritto di partecipare ai riti e alle pratiche di culto della loro confessione religiosa, purché compatibili con la sicurezza dell'istituto e non contrari alla legge, secondo le disposizioni del presente articolo. 2. È consentito ai detenuti e agli internati che lo desiderino di esporre, nella propria camera individuale o nel proprio spazio di appartenenza nella camera a più posti, immagini e simboli della propria confessione religiosa e di possedere oggetti funzionali all'esercizio del culto, purché compatibili con la sicurezza dell'istituto. 3. È consentito, durante il tempo libero, a singoli detenuti e internati di praticare il culto della propria professione religiosa, purché non si esprima in comportamenti molesti per la comunità. 4. Per la celebrazione dei riti del culto cattolico, ogni istituto è dotato di una o più cappelle in relazione alle esigenze del servizio religioso. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di esecuzione dell'intesa di cui all'articolo 11, comma 2, dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, le pratiche di culto, l'istruzione e l'assistenza spirituale dei cattolici sono assicurate da uno o più cappellani in relazione alle esigenze medesime, negli istituti in cui operano più cappellani, l'incarico di coordinare il servizio religioso è affidato ad uno di essi dal provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria, ovvero, se trattasi di istituti per minorenni, dal direttore del centro di rieducazione minorenni, sentito l'ispettore dei cappellani. 5. Per l'istruzione religiosa le pratiche di culto di appartenenti ad altre confessioni religiose, anche in assenza di ministri di culto, la direzione dell'istituto mette a disposizione idonei locali.	<u>Commi 1 e 2.</u> Le modifiche proposte – nella duplice prospettiva di assicurare una libera espressione del credo religioso sia attraverso la partecipazione ai riti, sia tramite il rispetto di determinate “pratiche di culto” – concernono il diritto del detenuto e dell'internato al possesso di oggetti e simboli religiosi (purché compatibili con l'ordine e la sicurezza dell'istituto) e il diritto a conformare il proprio abbigliamento e il proprio regime alimentare al credo professato: è di fondamentale rilievo che il detenuto o l'internato possa rispettare e vedere rispettata la propria religione.
Identico		
Identico		
Identico		

6. La direzione dell'istituto, al fine di assicurare ai detenuti e agli internati che ne facciano richiesta, l'istruzione e l'assistenza spirituale, nonché la celebrazione dei riti delle confessioni diverse da quella cattolica, si avvale dei ministri di culto indicati da quelle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato italiano sono regolati con legge; si avvale altresì dei ministri di culto indicati a tal fine dal Ministero dell'interno; può, comunque, fare ricorso, anche fuori dei casi suindicati, a quanto disposto dall'articolo 17, secondo comma, della legge.	6. La direzione dell'istituto, al fine di assicurare ai detenuti e agli internati, che ne facciano richiesta, l'istruzione e l'assistenza spirituale, nonché la celebrazione dei riti e l'esercizio delle pratiche di culto delle confessioni diverse da quella cattolica, si avvale dei ministri di culto indicati da quelle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato italiano sono regolati con legge; si avvale altresì dei ministri di culto e delle guide di culto indicati a tal fine dal Ministero dell'interno; può, comunque, fare ricorso, anche fuori dei casi suindicati, a quanto disposto dall'art. 17, secondo comma, della legge. 7. In presenza di intese e protocolli stipulati fra i rappresentanti delle confessioni religiose e l'Amministrazione italiana, i nominativi dei ministri di culto e guide di culto designati dai rappresentanti della confessione religiosa, si intendono approvati dal Ministero dell'interno trascorsi sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.	<u>Comma 6.</u> <i>Per assicurare al detenuto e all'internato che ne faccia richiesta la possibilità di istruirsi, essere assistito spiritualmente, partecipare alla celebrazione dei riti e esercitare le pratiche di culto delle confessioni diverse da quella cattolica, l'Amministrazione può avvalersi non solo dei "ministri di culto", ma anche delle "guide"; anch'esse, come i ministri, devono essere indicate dal Ministero dell'interno.</i> <u>Comma 7.</u> <i>In un'ottica di razionalizzazione delle procedure, si prevede che il Ministero dell'Interno eserciti il controllo sui nominativi dei ministri e delle guide di culto, designati per l'ingresso in carcere dai rappresentanti delle confessioni religiose, entro sessanta giorni e che, decorso tale termine, i nominativi si intendano approvati, evitando così perniciosi "stalli" della procedura in una materia particolarmente delicata.</i>
---	---	--

Art. 60
(Attività organizzate per i detenuti e gli internati che non lavorano)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
1. La direzione si adopera per organizzare, in coincidenza con le ore di lavoro , attività di tempo libero per i soggetti che, indipendentemente dalla loro volontà , non svolgono attività lavorativa.	1. La direzione si adopera per organizzare attività di tempo libero per i soggetti che non svolgono attività lavorativa.	La modifica è connessa all'eliminazione della previsione di obbligatorietà del lavoro penitenziario, contenuta nel testo originario del terzo comma dell'art. 20 della legge.

**Art. 73
(Isolamento)**

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Identico Identico Identico 4. L'isolamento diurno nei confronti dei condannati all'ergastolo non esclude l'ammissione degli stessi alle attività lavorative, nonché di istruzione e formazione diverse dai normali corsi scolastici, ed alle funzioni religiose. Identico	1. In caso di danni a cose mobili o immobili dell'Amministrazione, la direzione svolge indagini intese ad accertare l'ammontare del danno e a identificare il responsabile valutandone la colpa. 2. All'esito degli accertamenti e dopo aver sentito l'interessato, la direzione notifica per iscritto l'addebito al responsabile, invitandolo al risarcimento e fissandone le modalità, le quali possono comportare anche pagamenti rateali. 3. La somma dovuta a titolo di risarcimento viene prelevata dal peculio disponibile. 4. L'isolamento diurno nei confronti dei condannati all'ergastolo non esclude l'ammissione degli stessi alle attività lavorative, né alla partecipazione a progetti di pubblica utilità, nonché di istruzione e formazione diverse dai normali corsi scolastici, ed alle funzioni religiose. 5. Il risarcimento spontaneo è considerato come circostanza attenuante nell'eventuale procedimento disciplinare.	La modifica include la partecipazione a progetti di pubblica utilità tra le attività che vanno comunque consentite agli ergastolani anche nel corso dell'isolamento diurno.

Art. 76
(Ricompense)

Testo attuale	Proposta di Modifica	Relazione illustrativa
1. Le ricompense sono concesse su iniziativa del direttore ai detenuti e agli internati che si sono distinti per: a) particolare impegno nello svolgimento del lavoro; b) particolare impegno e profitto nei corsi scolastici e di addestramento professionale; c) attiva collaborazione nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività culturali, ricreative e sportive; d) particolare sensibilità e disponibilità nell'offrire aiuto ad altri detenuti o internati, per sostenerli moralmente nei momenti di difficoltà di fronte a loro problemi personali; e) responsabile comportamento in situazioni di turbamento della vita dell'istituto, diretto a favorire atteggiamenti collettivi di ragionevolezza; f) atti meritori di valore civile.	1. Le ricompense sono concesse su iniziativa del direttore ai detenuti e agli internati che si sono distinti per: a) particolare impegno nello svolgimento del lavoro; a-bis) particolare impegno nella partecipazione a progetti di pubblica utilità; b) particolare impegno e profitto nei corsi scolastici e di addestramento professionale; c) attiva collaborazione nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività culturali, ricreative e sportive; d) particolare sensibilità e disponibilità nell'offrire aiuto ad altri detenuti o internati, per sostenerli moralmente nei momenti di difficoltà di fronte a loro problemi personali; e) responsabile comportamento in situazioni di turbamento della vita dell'istituto, diretto a favorire atteggiamenti collettivi di ragionevolezza; f) atti meritori di valore civile. 2. I comportamenti suindicati sono ricompensati con: a) encomio; b) proposta di concessione dei benefici indicati negli articoli 47, 47-ter, 50, 52, 53, 54 e 56 della legge e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sempre che ne ricorrano i presupposti; c) proposta di grazia, di liberazione condizionale e di revoca anticipata della misura di sicurezza. 3. La ricompensa di cui alla lettera a) del comma 2 è concessa dal direttore, quelle di cui alle lettere b) e c) dello stesso comma sono concesse dal consiglio di disciplina, sentito il gruppo di osservazione. 4. Nella scelta del tipo e delle modalità delle ricompense da concedere si deve tenere conto della rilevanza del comportamento nonché della condotta abituale del soggetto. 5. Delle ricompense concesse all'imputato è data comunicazione all'autorità giudiziaria che procede.	La modifica introduce – espressamente – la proficua partecipazione a progetti di pubblica utilità tra le attività ed in comportamenti che possono essere valutati ai fini della concessione di ricompense.
Identico		
Identico		
Identico		
Identico		

Art. 88
(Trattamento del dimittendo)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Identico 2. Per la definizione e la esecuzione del suddetto programma, la direzione richiede la collaborazione del centro di servizio sociale, dei servizi territoriali competenti e del volontariato.	1. Nel periodo che precede la dimissione, possibilmente a partire da sei mesi prima di essa, il condannato e l'internato beneficiano di un particolare programma di trattamento, orientato alla soluzione dei problemi specifici connessi alle condizioni di vita familiare, di lavoro e di ambiente a cui dovranno andare incontro. A tal fine, particolare cura è dedicata a discutere con loro le varie questioni che si prospettano e ad esaminare le possibilità che si offrono per il loro superamento anche trasferendo gli interessati, a domanda, in un istituto prossimo al luogo di residenza, salvo che non ostino motivate ragioni contrarie. 2. Per la definizione e la esecuzione del suddetto programma, la direzione si avvale del servizio istituito ai sensi dell'articolo 25-ter della legge e richiede, se necessario, la collaborazione del centro di servizio sociale, dei servizi territoriali competenti e del volontariato.	<i>La modifica serve a coordinare la disciplina prevista per il programma di trattamento dei dimittendi con l'introduzione, nella legge di ordinamento penitenziario, di un nuovo servizio di assistenza – che è particolarmente utile ai detenuti prossimi alle dimissioni – oggi previsto dall'art. 25-ter della legge.</i> <i>Grazie alla nuova previsione, l'amministrazione è tenuta infatti a rendere disponibile un servizio di assistenza all'espletamento delle pratiche per il conseguimento di prestazioni assistenziali e previdenziali e l'erogazione di servizi e misure di politica attiva del lavoro.</i>

Art. 96
(Istanza di affidamento in prova al servizio sociale e decisione)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Identico	1. L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale da parte del condannato detenuto è presentata al direttore dell'istituto, il quale la trasmette al magistrato di sorveglianza territorialmente competente in relazione al luogo di detenzione unitamente a copia della cartella personale. Il direttore provvede analogamente alla trasmissione della proposta del consiglio di disciplina.	<i>Le modifiche all'art. 58 ord. penit. riguardanti il coinvolgimento della polizia penitenziaria nei controlli dei condannati in esecuzione penale esterna si completano con previsioni di coordinamento nell'art. 96 reg. esec., nella parte in cui disciplina le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle prescrizioni da parte dell'affidato in prova al servizio sociale.</i> <i>All'art. 96 fanno rinvio l'art. 100, comma 8, per la detenzione domiciliare, e l'art. 101, comma 9, per la semilibertà, che non necessitano quindi di specifici interventi.</i>
Identico	2. Salvo quanto previsto dal comma 3, se il condannato si trova in libertà l'istanza è presentata al pubblico ministero competente per l'esecuzione.	
Identico	3. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, l'istanza è presentata direttamente al tribunale di sorveglianza competente.	
Identico	4. L'ordinanza di affidamento in prova al servizio sociale contiene le prescrizioni di cui all'articolo 47 della legge e indica l'ufficio di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui dovrà svolgersi l'affidamento. La cancelleria del tribunale di sorveglianza provvede all'immediata trasmissione dell'ordinanza, anche con mezzi telematici che ne assicurino l'autenticità e la sicurezza, al casellario giudiziario e alla direzione dell'istituto, se l'interessato è detenuto, nonché alle comunicazioni all'interessato, al pubblico ministero e al centro di servizio sociale per adulti, dopo aver annotato in calce all'ordinanza stessa:	
	a) i dati di identificazione della sentenza o delle sentenze di condanna e, se vi è provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, i dati necessari ad identificarlo, compreso in ogni caso l'organo del pubblico ministero competente all'esecuzione della pena e il numero di registro della procedura esecutiva; b) l'indirizzo dell'ufficio del magistrato di sorveglianza e del centro di servizio sociale per adulti competenti in relazione al luogo in cui dovrà svolgersi l'affidamento.	
5. Il controllo dell'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 47 della legge è di competenza del centro di servizio sociale e viene attuato secondo le modalità precisate all'articolo 118.	5. Il controllo dell'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 47 della legge è di competenza dell'ufficio di esecuzione penale esterna e viene attuato, secondo le modalità precisate all'articolo 118, con il supporto della polizia penitenziaria, nei limiti di cui all'art.	

Identico	58 della legge. 6. Nei casi in cui è stata disposta la sospensione dell'esecuzione dal pubblico ministero o dal magistrato di sorveglianza, l'ordinanza che respinge l'istanza deve contenere i dati di cui alla lettera a) del comma 4 e deve essere comunicata senza ritardo all'organo del pubblico ministero competente per l'ulteriore corso della esecuzione. In ogni caso, l'ordinanza di rigetto è notificata all'interessato ed al suo difensore ed è sempre comunicata al centro di servizio sociale competente, o relativa sede distaccata.	
-----------------	---	--

Art. 104
(Liberazione condizionale)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Identico 2. L'ordinanza di concessione della liberazione condizionale immediatamente esecutiva, salva la ipotesi di sospensione della esecuzione di cui al comma 7 dell'articolo 666 del codice di procedura penale, è trasmessa alla direzione dell'istituto per la scarcerazione e comunicata, per gli adempimenti relativi alla attuazione della liberazione condizionale, oltre che all'interessato, al magistrato di sorveglianza, alla questura e al centro di servizio sociale territorialmente competenti. Il magistrato di sorveglianza emette il provvedimento con il quale stabilisce le prescrizioni della libertà vigilata, la questura provvede alla redazione del verbale di sottoposizione dell'interessato alle prescrizioni e il centro di servizio sociale attiva l'intervento di cui all'articolo 105. 3. Nell'ordinanza è fissato il termine massimo entro il quale, dopo la scarcerazione, l'interessato dovrà presentarsi all'ufficio di sorveglianza del luogo dove si esegue la libertà vigilata. Identico	1. Il direttore trasmette senza indugio al tribunale di sorveglianza la domanda o la proposta di liberazione condizionale corredata della copia della cartella personale e dei risultati della osservazione della personalità, se già espletata. 2. L'ordinanza di concessione della liberazione condizionale immediatamente esecutiva, salva la ipotesi di sospensione della esecuzione di cui al comma 7 dell'articolo 666 del codice di procedura penale, è trasmessa alla direzione dell'istituto per la scarcerazione e comunicata, per gli adempimenti relativi alla attuazione della liberazione condizionale, oltre che all'interessato, al magistrato di sorveglianza, alla questura e all'ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competenti. Abrogato 4. Il magistrato di sorveglianza, in caso di accertata violazione delle prescrizioni, trasmette al tribunale di sorveglianza la proposta di revoca della liberazione condizionale.	<i>Le modifiche si rendono necessarie per adeguare il testo della norma regolamentare al contenuto dell'art. 54-bis della legge di ordinamento penitenziario, che ridefinisce le prescrizioni inerenti alla misura della liberazione condizionale.-</i>

Art. 118
(Uffici di esecuzione penale esterna)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Art. 118 Centro di servizio sociale 1. Ai centri di servizio sociale per adulti, e relative sedi distaccate, è assegnato il personale determinato con apposite tabelle organiche, relative a tutte le aree di attività. 2. Presso detti centri sono organizzate le aree di servizio sociale, di segreteria ed amministrativo-contabile. 3. Nell'area di servizio sociale possono essere inseriti esperti secondo quanto previsto dell'articolo 80 della legge, che forniscono, ove occorra, consulenza e collaborazione, sotto il coordinamento del direttore del centro o del responsabile dell'area. 4. Il centro di servizio sociale è ubicato in locali distinti dagli istituti e dagli uffici giudiziari. 5. Il direttore del centro assegna al personale il compimento delle attività, mediante una ripartizione del lavoro relativamente alle aree di appartenenza; impartisce istruzioni e disposizioni per l'espletamento dei compiti affidati e ne cura il coordinamento. Il direttore organizza periodiche riunioni con il personale di servizio sociale su problematiche o tematiche emergenti, ed espleta il controllo tecnico; assicura lo svolgimento delle attività dirette alla supervisione professionale del personale. 6. Nell'attuare gli interventi di osservazione e di trattamento in ambiente esterno per l'applicazione e l'esecuzione delle misure alternative, delle sanzioni sostitutive e delle misure di sicurezza, nonché degli interventi per l'osservazione e il trattamento dei soggetti ristretti negli istituti, il centro di servizio sociale coordina le attività di competenza nell'ambito dell'esecuzione penale con quella delle istituzioni e dei servizi sociali che operano sul territorio.	Art. 118 Uffici di esecuzione penale esterna 1. Agli uffici di esecuzione penale esterna e relative sedi distaccate, è assegnato il personale determinato con apposite tabelle organiche, relative a tutte le aree di attività. 2. Presso detti uffici sono organizzate le aree dell'esecuzione penale esterna di segreteria ed amministrativo-contabile. 3. Nell'area di esecuzione penale esterna sono inseriti assistenti sociali ed esperti nelle discipline indicate dall'articolo 80 della legge, che contribuiscono, sotto il coordinamento del direttore dell'ufficio o del responsabile dell'area, ad attuare gli interventi di cui al comma 6. 4. L'ufficio di esecuzione penale esterna è ubicato in locali distinti dagli istituti e dagli uffici giudiziari. 5. Il direttore assegna al personale il compimento delle attività, mediante una ripartizione del lavoro relativamente alle aree di appartenenza; impartisce istruzioni e disposizioni per l'espletamento dei compiti affidati e ne cura il coordinamento. Il direttore organizza periodiche riunioni con il personale dell'ufficio su problematiche o tematiche emergenti, ed espleta il controllo tecnico; assicura lo svolgimento delle attività dirette alla supervisione professionale del personale. 6. Nell'attuare gli interventi di osservazione e di trattamento in ambiente esterno per l'applicazione e l'esecuzione delle misure alternative alla detenzione, delle misure di sicurezza, nonché degli interventi per l'osservazione e il trattamento dei soggetti ristretti negli istituti, l'ufficio coordina le attività di competenza nell'ambito dell'esecuzione penale con quella delle istituzioni e dei servizi sociali, del volontariato e del terzo settore che operano sul territorio. Nello svolgimento delle attività previste	<i>Le modifiche dell'art. 118 reg. esec. contribuiscono a dare attuazione al criterio che impone l'estensione dell'osservazione della personalità all'esecuzione penale extramoenia, soffermandosi sulle figure deputate a svolgere questa attività. La previsione di un'osservazione del comportamento del condannato in vista dell'applicazione delle misure alternative fruibili direttamente dalla libertà – a cui già la norma regolamentare vigente fa cenno al comma 6 – comporta quale necessaria conseguenza una rivisitazione delle competenze devolute agli uffici dell'esecuzione penale esterna: la delega richiede infatti di individuare quali soggetti siano «chiamati a intervenire» e impone di integrare conseguentemente le «previsioni sugli interventi» dell'organo che sovrintende alla esecuzione fuori dal carcere.</i> <i>Se l'attuale disciplina affida primariamente agli assistenti sociali il compito di provvedere all'inchiesta socio-familiare in vista della decisione del tribunale di sorveglianza sulle misure alternative, la proposta estende il novero delle professionalità coinvolte nella valutazione così da includervi figure in grado di esprimersi su profili ulteriori rispetto alla mera situazione economico-sociale del condannato. La proposta attinge pertanto alla previsione già dettata per l'osservazione della personalità in istituto, compiendo un rinvio all'art. 80 e prevedendo come regola, invece che come eccezione, la valutazione collegiale e interdisciplinare della situazione del richiedente.</i> <i>Si prevede in questo modo che l'attività di osservazione venga svolta da un'équipe multiprofessionale, ove intervengano, affiancando gli assistenti sociali e gli esperti in psicologia, pedagogia, psichiatria e criminologia (alternativamente o congiuntamente a seconda della complessità del caso). Si è ritenuto di porre l'accento sulla necessaria interazione fra diverse professionalità, al fine di compensare le innegabili difficoltà del giudizio prognostico demandato al giudice. La proposta mira infatti ad accrescere il materiale conoscitivo che fonda la decisione del tribunale di sorveglianza e a renderla più coerente con le previsioni (attuali e riformate) sull'accesso alle misure alternative. Si tratta di soluzioni già proficuamente sperimentate in alcune realtà locali; la modifica suggerita punta a generalizzarle.</i> <i>La creazione di nuovi gruppi interdisciplinari di osservazione si fonda sull'idea di un progressivo slittamento di competenze dall'interno all'esterno del carcere: i ritocchi legislativi proposti sono tesi a favorire un deciso ricorso all'esecuzione extramuraria, che potrà essere ulteriormente incoraggiato per via legislativa se le nuove previsioni si dimostreranno efficaci e capaci di incidere sulle attitudini della magistratura di sorveglianza. La riduzione della popolazione detenuta e il corri-</i>

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Art. 118 Centro di servizio sociale	Art. 118 Uffici di esecuzione penale esterna	
7. Le intese operative con i servizi degli enti locali sono definite in una visione globale delle dinamiche sociali che investono la vicenda personale e familiare dei soggetti e in una prospettiva integrata d'intervento. Tale coordinamento viene promosso e attuato osservando gli indirizzi generali dettati in materia dall'amministrazione penitenziaria. 8. In particolare, gli interventi del servizio sociale per adulti, nel corso del trattamento in ambiente esterno, sono diretti ad aiutare i soggetti che ne beneficiano ad adempiere responsabilmente gli impegni che derivano dalla misura cui sono sottoposti. Tali interventi, articolati in un processo unitario e personalizzato, sono prioritariamente caratterizzati: a) dall'offerta al soggetto di sperimentare un rapporto con l'autorità basato sulla fiducia nella capacità della persona di recuperare il controllo del proprio comportamento senza interventi di carattere repressivo; b) da un aiuto che porti il soggetto ad utilizzare meglio le risorse nella realtà familiare e sociale; c) da un controllo, ove previsto dalla misura in esecuzione, sul comportamento del soggetto che costituisca al tempo stesso un aiuto rivolto ad assicurare il rispetto degli obblighi e delle prescrizioni dettate dalla magistratura di sorveglianza; d) da una sollecitazione a una valutazione critica adeguata, da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo.	dall'art. 72 comma 2 lett. a), b), c) e d) è assicurata l'interazione di diverse figure professionali. 7. Le intese operative con i servizi degli enti locali, con il volontariato, il terzo settore sono definite in una visione globale delle dinamiche sociali che investono la vicenda personale e familiare dei soggetti e in una prospettiva integrata d'intervento. Tale coordinamento viene promosso e attuato osservando gli indirizzi generali dettati in materia dal Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità. 8. In particolare, gli interventi dell'ufficio di esecuzione penale esterna, nel corso del trattamento in ambiente esterno, sono diretti ad aiutare i soggetti che ne beneficiano ad adempiere responsabilmente gli impegni che derivano dalla misura in esecuzione. Tali interventi, articolati in un processo unitario e personalizzato, sono prioritariamente volti a sollecitare e favorire: a) la sperimentazione di un rapporto con l'autorità basato sulla fiducia nella capacità della persona di osservare la legge e le prescrizioni senza interventi di carattere repressivo; b) il migliore utilizzo delle risorse personali e sociali; c) il consapevole rispetto degli obblighi e delle prescrizioni dettate dalla magistratura; d) una costruttiva riflessione, da parte della persona, sugli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo e) un approccio riparativo, avvalendosi della collaborazione delle risorse del territorio.	spondente incremento di quella in esecuzione penale esterna verranno così accompagnati da un crescente spostamento delle attività rieducative dal "dentro" al "fuori". <i>Il termine «sono inseriti» lascia volutamente aperta la scelta sulla modalità per assicurare l'apporto di competenze multidisciplinari, comunque imposto dalla nuova versione dell'art. 118 reg. esec.: se mediante un'assunzione stabile negli UEPE, o grazie al sistema dell'ausilio "esterno" attraverso convenzioni appositamente stipulate. La nuova composizione dell'organo comporta, quale ulteriore corollario, qualche rettifica nella descrizione complessiva dei compiti affidati alle figure professionali che vi opereranno. La proposta prosegue nella direzione già tracciata dalla legge n. 154/2005 e suggerisce di adottare una terminologia capace di affrancarsi dai tratti più marcatamente "assistenzialistici" che l'attuale formulazione normativa esalta. All'idea di «aiuto» si è pertanto sostituita quella di sollecitazione e supporto all'avvio del percorso risocializzante. Al richiamo al «controllo sul comportamento», che rimanda a condotte criminose impulsive, si è preferito inserire un riferimento alla capacità di osservare le regole. Alle richieste «valutazioni critiche» si è preferito un sollecito alla riflessione sui comportamenti tenuti. Mutamento lessicale, quest'ultimo, volto a superare le gravi incertezze sorte intorno al concetto di «revisione critica», che hanno condotto a contrasti giurisprudenziali e a disorientamenti della prassi applicativa.</i>

Art. 120
(Nomina degli assistenti volontari)

Testo attuale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
1. L'amministrazione penitenziaria può, su proposta del magistrato di sorveglianza, autorizzare persone idonee all'assistenza e all'educazione a frequentare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati, e al futuro reinserimento nella vita sociale. 2. Nel provvedimento di autorizzazione è specificato il tipo di attività che l'assistente volontario può svolgere e, in particolare, se egli è ammesso a frequentare uno o più istituti penitenziari o a collaborare con i centri di servizio sociale. 3. L'autorizzazione ha durata annuale, ma, alla scadenza, se la valutazione della direzione dell'istituto o del centro di servizio sociale è positiva, si considera rinnovata. 4. Gli assistenti volontari possono collaborare coi centri di servizio sociale per l'affidamento in prova, per il regime di semilibertà e per l'assistenza ai dimessi e alle loro famiglie.	1. L'autorizzazione prevista dal primo comma dell'articolo 78 della legge è data a coloro che dimostrano interesse e sensibilità per la condizione umana dei sottoposti a misure privative e limitative della libertà ed hanno dato prova di concrete capacità nell'assistenza a persone in stato di bisogno. L'autorizzazione può riguardare anche più persone appartenenti ad organizzazioni di volontariato, le quali assicurano, con apposite convenzioni con le direzioni degli istituti e degli uffici di esecuzione penale esterna, continuità di presenza in determinati settori di attività. La revoca della convenzione comporta la decadenza delle singole autorizzazioni. 2. Nel provvedimento di autorizzazione è specificato il tipo di attività che l'assistente volontario può svolgere e, in particolare, se egli è ammesso a frequentare uno o più istituti penitenziari o a collaborare con gli uffici di esecuzione penale esterna. 3. L'autorizzazione ha durata annuale, ma, alla scadenza, se la valutazione della direzione dell'istituto o dell'ufficio per l'esecuzione penale esterna è positiva, si considera rinnovata. 4. La direzione dell'istituto o dell'ufficio per l'esecuzione penale esterna cura che le attività del volontariato siano svolte in piena integrazione con quelle degli operatori istituzionali. Le persone autorizzate hanno accesso agli istituti e all'ufficio per l'esecuzione penale esterna secondo le modalità e i tempi previsti per le attività trattamentali e per l'esecuzione delle misure alternative. 5. Se l'assistente volontario si rivela inadatto al corretto svolgimento dei suoi compiti, il direttore dell'istituto o dell'ufficio per l'esecuzione penale esterna sospende l'autorizzazione e ne chiede la revoca al Dipartimento competente, dandone comunicazione al magistrato di sorveglianza.	

Art. 120-bis
(Attività degli assistenti volontari)

	Articolo nuovo	Relazione illustrativa
Articolo nuovo	1. Negli istituti gli assistenti volontari svolgono la loro attività in rapporto diretto con i detenuti e gli internati. A tale fine cooperano nelle attività di risocializzazione in coordinamento con il personale addetto al trattamento. 2. Gli interventi degli assistenti volontari, di intesa con gli operatori penitenziari, riguardano anche le famiglie degli interessati per rilevarne i bisogni e indirizzarne e sostenerne il ricorso ai servizi pubblici e privati esistenti e, in genere, alla comunità alla quale appartengono. 3. Gli assistenti volontari possono essere invitati a partecipare alle riunioni del gruppo di osservazione e trattamento che riguardano i detenuti e gli internati per i quali hanno svolto le attività di cui ai commi 1 e 2, e, comunque, possono fare pervenire il loro contributo alla discussione del caso attraverso l'educatore di riferimento. 4. Nella esecuzione delle misure alternative alla detenzione, gli assistenti volontari collaborano con gli operatori del servizio sociale di intesa e secondo le indicazioni degli stessi.	

Art. 120-ter
(Cooperazione sociale)

	Articolo nuovo	Relazione illustrativa
	1. Gli enti e le organizzazioni di cooperazione sociale possono, attraverso apposite convenzioni, svolgere funzioni operative, anche con gli uffici di esecuzione penale esterna nella attuazione dei progetti per il reinserimento sociale.	